dossier

XIX Legislatura

Novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

A.C. 3174-*bis*

Volume I
Articoli 1-75

Profili finanziari

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
TEL. 06 6760.2174 - ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 543

Il presente dossier è articolato in due volumi:

- ***Volume I*** *- Articoli 1-75;*
- ***Volume II*** *– Articoli 76-137.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **5**

Articolo 1 *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)* 6
Articolo 2 *(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)* 8
Articolo 3, commi da 1 a 9 *(Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)* 12
Articolo 3, commi da 10 a 14 *(Contributo per la tassa automobilistica in favore delle famiglie numerose)* 19
Articolo 4 *(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)* 22
Articolo 5 *(Modifiche al regime della c.d. "cedolare secca")* 36
Articolo 6 *(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)* 45
Articolo 7 *(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)* 53
Articolo 8 *(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)* 58
Articolo 9, comma 1 *(Modifiche alle aliquote IRPEF)* 61
Articolo 9, commi 2 e 3 *(Modifiche alle soglie del regime forfetario)* 63
Articolo 10 *(Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)* 71
Articolo 11 *(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)* 73
Articolo 12 *(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)* 77
Articolo 13 *(Riapertura termini assegnazione agevolata, trasformazione ed estromissione)* 80
Articolo 14 *(Rivalutazione beni immobili d'impresa)* 88
Articolo 15 *(Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)* 96
Articolo 16 *(Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)* 99
Articolo 17 *(Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)* 100
Articolo 18, comma 1 *(Incremento addizionale IRES per il settore finanziario)* 104
Articolo 18, comma 2 *(Modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)* 109
Articolo 19 *(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)* 111
Articolo 20 *(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)* 120
Articolo 21 *(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)* 127
Articolo 22 *(Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)* 131

Articolo 23 *(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera* a)*, del regio decreto n. 773 del 1931)* 137
Articolo 24 *(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)* 142
Articolo 25 *(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme* online*)* 145
Articolo 26 *(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)* 151
Articolo 27 *(Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)* 156
Articolo 28 *(Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)* 161
Articolo 29 *(Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)* 163
Articolo 30 *(Abolizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025)* 166
Articolo 31 *(Lotteria dei corrispettivi)* 169
Articolo 32 *(Definizione delle pendenze del versamento* una tantum *ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014)* 170
Articolo 33 *(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)* 175
Articolo 34 *(Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina)* 182
Articolo 35 *(Ritenuta d'acconto nelle transazioni* business to business*)* 186
Articolo 36 *(Misure di contrasto delle indebite compensazioni)* 189
Articolo 37, comma 1 *(Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus)* 192
Articolo 37, comma 2 *(Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi alle agevolazioni sul gasolio commerciale)* 196
Articolo 37, comma 3 *(Divieto di acquisizione e cessione dei crediti d'imposta in caso di cessazione d'ufficio della partita IVA)* 199
Articolo 38, commi da 1 a 4 *(Misure per l'emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria)* 200
Articolo 38, commi da 5 a 9 *(Personalizzazione delle targhe e Fondo per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali)* 203
Articolo 39 *(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)* 206
Articolo 40 *(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)* ... 208
Articolo 41 *(Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)* 213
Articolo 42 *(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)* 217
Articolo 43 *(Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di lavoratrici madri e giovani)* 229
Articolo 44 *(Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori)* 236
Articolo 45 *(Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori)* 242

Articolo 46 *(Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)* 246
Articolo 47, comma 1 *(Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa)* 249
Articolo 47, comma 2 *(Proroga dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa)* 251
Articolo 47, comma 3 *(Sostegno al reddito per specifiche situazioni di crisi)* 254
Articolo 47, comma 4 *(Integrazione salariale Gruppo ILVA)* 255
Articolo 47, comma 5 *(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)* 257
Articolo 47, comma 6 *(*Call center*)* 258
Articolo 47, comma 7 *(CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)* 259
Articolo 47, comma 8 *(Integrazione salariale straordinaria nelle crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva)* 260
Articolo 47, comma 9 *(Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese confiscate e sequestrate)* 262
Articolo 47, comma 10 *(Ulteriori misure di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)* 264
Articolo 47, comma 11 *(Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia)* 266
Articolo 47, commi da 12 a 14 *(Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale)* 268
Articolo 48 *(Misure in materia di lavoro nel settore artigianato)* 273
Articolo 49 *(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)* 278
Articolo 50 *(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)* 288
Articolo 51 *(APE sociale)* 295
Articolo 52 *(Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)* 297
Articolo 53 *(Misure in favore degli anziani)* 298
Articolo 54 *(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)* 302
Articolo 55 *(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)* 307
Articolo 56 *(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)* 312
Articolo 57 *(Bonus lavoratrici madri)* 318
Articolo 58 *(Fondo "Valore nuovi nati")* 325
Articolo 59 *(Disposizioni in materia di congedo parentale)* 331
Articolo 60 *(*Voucher *per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)* 337
Articolo 61 *(Misure in favore delle donne vittime di violenza)* 339
Articolo 62 *(Incremento del fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)* 344
Articolo 63 *(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)* 345

Articolo 64 *(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)* 349
Articolo 65 *(Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)* 351
Articolo 66, commi da 1 a 11 *(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)* 354
Articolo 66, comma 12 *(Risorse per il potenziamento delle amministrazioni economico finanziarie)* 360
Articolo 66, comma 13 *(Disposizioni in materia di risorse decentrate del personale delle aree professionali e di Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dei ministeri)* 361
Articolo 67 *(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)* 362
Articolo 68 *(Computo dell'Irap sui compensi e onorari per incentivi tecnici)* 365
Articolo 69 *(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)* 368
Articolo 70 *(Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri)* 377
Articolo 71 *(Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche)* 380
Articolo 72 *(Accesso precoce ai farmaci innovativi)* 384
Articolo 73 *(Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa)* 387
Articolo 74 (*Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati*) 390
Articolo 75 *(Disposizioni in favore della lotta alla droga)* 393

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.
Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si riportano di seguito le schede di verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, riferite agli interventi normativi della sezione I del disegno di legge, ad esclusione delle disposizioni stralciate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto ritenute di carattere ordinamentale e organizzatorio.

In particolare si tratta:

- dell'articolo l'articolo 69, comma 8, che reca disposizioni relative al rilascio agli assistiti di un documento riepilogativo contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa, la corrispondente tariffa, con riferimento alle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso non seguito da ricovero per accessi non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza;
- dell'articolo 105, che reca disposizioni volte ad assicurare la messa a disposizione a un prezzo ridotto di versioni digitali stampabili dei libri di testo scolastici e universitari indicati nei programmi di insegnamento;
- dell'articolo 115, che reca modifiche alla disciplina di carattere generale in materia di ricostruzione post-calamità di cui alla legge n. 40 del 2025, in materia di assegnazione di personale alle strutture di supporto dei Commissari straordinari alla ricostruzione e di utilizzo, da parte dei medesimi Commissari straordinari, delle risorse del fondo destinato alle spese di funzionamento[1].

Nelle schede che seguono vengono riportati, per ciascuna disposizione esaminata, la descrizione della norma e della relazione tecnica nonché gli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e le osservazioni inerenti ai profili di quantificazione.

Si segnala che, al momento della predisposizione del presente *dossier*, non risulta invece ancora presentata la Nota tecnico-illustrativa che, ai sensi dell'articolo 21, comma 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, deve essere allegata al disegno di legge di bilancio.

Per quanto attiene all'impatto del disegno di legge nel suo complesso (sezione I e sezione II) sui saldi di finanza pubblica e al conto risorse e

[1] Si veda al riguardo la seduta n. 738 dell'Assemblea della Camera dei deputati del 4 novembre 2026.

impieghi, si rinvia al *dossier* "Disegno di legge di bilancio 2027 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi".

Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Normativa vigente. L'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) stabilisce che la prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene, tra l'altro, la determinazione del saldo netto da finanziare[2] e del livello massimo del ricorso al mercato finanziario[3], in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche[4].

Il successivo comma 12-*bis*, alla lettera *c)*, dispone che la relazione tecnica a corredo del disegno di legge di bilancio contenga elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1. In particolare, la lettera *b)* del citato comma 1 prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (ora Documento programmatico di finanza pubblica[5]) indichi, in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale.

La norma fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009, per gli anni 2027, 2028 e 2029, nella misura indicata nell'allegato I annesso al presente provvedimento.

La norma precisa altresì che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

[2] Ovvero il risultato della differenza tra le entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato.

[3] Ovvero il risultato della differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese per rimborso prestiti) del bilancio dello Stato.

[4] Di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.

[5] Nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di *governance economica europea*, a partire dal 2025, le Camere, con risoluzione, hanno impegnato il Governo a presentare, in luogo della Nota di aggiornamento del DEF, un Documento programmatico di finanza pubblica.

Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2027	2028	2029
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dal presente provvedimento	132.381	108.480	70.660
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dal presente provvedimento (*)	425.000	424.009	415.717
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2027	2028	2029
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dal presente provvedimento	197.592	170.000	128.935
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dal presente provvedimento (*)	490.212	485.528	473.992
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2027, 2028 e 2029, secondo quanto indicato nell'allegato I al disegno di legge in esame.*

Al riguardo, si evidenzia che, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance economica europea*, il presente disegno di legge di bilancio è presentato secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile. In particolare, la relazione tecnica, come di consueto, fornisce elementi di informazione in merito al raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e l'indebitamento netto programmatico dello Stato e delle amministrazioni pubbliche.*

Per valutare, invece, la coerenza dell'andamento della spesa del bilancio dello Stato, sottesa al saldo netto da finanziare, con la nuova variabile obiettivo rappresentata dal tasso di crescita annuo della spesa primaria netta della pubblica amministrazione nel suo complesso, sarebbero necessarie specifiche informazioni, per altro ancora non previste dalla vigente disciplina contabile. In particolare, tali informazioni dovrebbero esplicitare in quale misura l'andamento della spesa derivante dal bilancio

dello Stato concorra alla realizzazione dell'obiettivo di crescita della spesa per l'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni per il triennio di riferimento, posto che il 2029 coincide con l'ultimo anno di vigenza dell'attuale Piano strutturale di medio termine. In proposito, andrebbero pertanto acquisiti specifici elementi di informazione.

*Si rileva, inoltre, che il provvedimento in esame non reca la Nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 21, comma 12-*quater*, della citata legge n. 196 del 2009, che deve essere allegata al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica riferisce che la Nota tecnico-illustrativa sarà resa disponibile "successivamente". Sul punto, appare opportuno acquisire chiarimenti.*

Infine, in relazione alla coerenza dei risultati differenziali fissati dal presente articolo con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, si rinvia, come accennato in premessa, al dossier *"Disegno di legge di bilancio 2027 – Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi".*

Articolo 2
(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario. I soggetti beneficiari sono esclusivamente: 1) giovani coppie; 2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; 3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; 4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50 per cento, è stata

prevista, dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021[6], la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80 per cento per i soggetti aventi diritto con un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2027, dalla legge di bilancio 2025.

Inoltre, l'articolo 1, commi da 112 a 116, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha prorogato al 31 dicembre 2027 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei soggetti ammessi, in particolare:

- l'elevazione della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80 per cento della quota capitale prevista dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- a possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente a quello di erogazione, e la media del medesimo tasso, riferita al trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore, prevista originariamente per i contratti di mutuo conclusi dal 2022 al 31 dicembre 2024 (regime introdotto dall'articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022)[7];
- l'estensione, prevista dall'articolo 1, commi da 9 a 13 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), della categoria dei soggetti beneficiari del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, includendovi anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85 per cento dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90 per cento per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni. Per le garanzie rilasciate alle condizioni testé richiamate, è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un determinato importo e predisposta una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua;
- la permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo, prevista dalla legge di bilancio 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

[6] Recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. decreto-legge Sostegni *bis*).

[7] Recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (c.d. "decreto Aiuti *ter*").

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato nel corso della legislatura. L'articolo 1, comma 881, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha stabilito che il Fondo può assumere impegni di garanzia entro un limite massimo complessivo, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell'esposizione già in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di concedere nell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2026[8] ha ampliato la platea di soggetti che possono beneficiare delle garanzie offerte dal Fondo, includendovi le seguenti categorie:

- persona con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- componente di un nucleo familiare che convive da almeno due anni con un parente con disabilità permanente, limitatamente a figli, fratelli o sorelle (comma 1).

Per le domande presentate dai soggetti individuati dalla norma in esame, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura del 50 per cento della quota capitale, in essere sui finanziamenti concessi, ovvero nella misura dell'80 per cento della quota capitale nel caso in cui i soggetti richiedenti rientranti nelle citate categorie abbiano un valore ISEE, non superiore a 40.000 euro annui (comma 2). Per le garanzie rilasciate, la norma prevede un accantonamento per il rischio pari ad almeno il 10 per cento dell'importo garantito (comma 3). Inoltre, si dispone che per le operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo si applicano le agevolazioni e le garanzie statali previste dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022 sui mutui per l'acquisto della prima casa (comma 4). Al fine di tener conto del predetto ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della garanzia del Fondo, lo stesso è stato incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per l'anno 2027. (comma 5).

La norma differisce dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2029 i termini per accedere al regime speciale concernente il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (comma 1), vale a dire:

- l'elevazione della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80 per cento della quota capitale prevista dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- la possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente,

[8] Recante disposizioni urgenti per il Piano casa.

calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

È, altresì, stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 9 a 13, della legge di bilancio 2024, si applicano sino al 31 dicembre 2029, prorogando fino a tale data il supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del predetto Fondo in favore delle famiglie con 3 (ISEE fino a 40.000 euro, garanzia all'80 per cento della quota capitale), 4 (ISEE fino a 45.000 euro, garanzia all'85 per cento della quota capitale), ovvero 5 o più figli (ISEE fino a 50.000 euro, garanzia al 90 per cento della quota capitale) minori di 21 anni (comma 2).

Si prevede infine l'incremento del Fondo in ragione di 200 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo garanzia prima casa, di cui all'art. 1, c. 48, lett. c), della L. 147/2013 (comma 3)		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0

La relazione tecnica afferma che:

- il comma 1, proroga, fino al 31 dicembre 2029, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80 per cento della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori;
- il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2029, il regime speciale introdotto con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e volto a rafforzare il sostegno pubblico all'acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni;
- il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si rileva preliminarmente che la norma differisce al 31 dicembre 2029 il termine per l'accesso al regime speciale del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021. Tale regime prevede l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, consentendone il riconoscimento anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) [comma 1]. Contestualmente, si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 9 a 13, della legge di bilancio 2024, in favore delle famiglie numerose, si applichino fino alla medesima data (comma 2). La dotazione del Fondo è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 (comma 3).*

Al riguardo, sebbene l'onere recato dalla norma risulti limitato all'entità dello stanziamento, si rileva che la relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto delle disposizioni, senza fornire elementi a supporto della congruità del rifinanziamento. Appare pertanto utile acquisire dati ed elementi di valutazione sul numero delle domande di accesso stimate per il biennio 2028-2029, sull'ammontare dei finanziamenti garantiti e sui conseguenti accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio.

Articolo 3, commi da 1 a 9
(Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

<u>Normativa vigente.</u> L'<u>articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026 prevede, limitatamente all'anno 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione</u> relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato, in favore delle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione. In particolare, per le autovetture, l'esenzione riguarda i veicoli alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, aventi potenza non superiore a 80 kW. Per i motocicli e i ciclomotori alimentati a benzina, l'esenzione è riconosciuta a condizione che il contribuente non risulti soggetto passivo della tassa automobilistica relativa a un'autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW. In presenza di più veicoli agevolabili, il beneficio è riconosciuto per uno solo di essi, secondo i criteri stabiliti dalla norma.

L'esenzione si applica anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con le autonomie interessate. A compensazione della conseguente perdita di gettito, è previsto un trasferimento complessivo in favore delle regioni e delle province autonome pari a 2.293,5 milioni di euro per il 2027.

La relazione tecnica quantifica la perdita complessiva di gettito derivante dall'esenzione in 2.362 milioni di euro per il 2027.

Le norme rendono permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione, già introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026. In particolare, l'esenzione spetta per un solo veicolo regolarmente assicurato, in favore delle persone fisiche in possesso dei requisiti individuati dalla disposizione (comma 1):

- per le autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, aventi potenza non superiore a 80 kW. In caso di più autovetture agevolabili, il beneficio è attribuito a quella di minore potenza e, in caso di parità, secondo i criteri individuati dalla disposizione (comma 2);
- per i motocicli alimentati a benzina, a condizione che il soggetto non risulti titolare di un'autovettura avente potenza pari o inferiore a 80 kW, nonché per i ciclomotori qualora non si benefici delle predette esenzioni (commi 3 e 4).

La fruizione dell'esenzione non consente il riconoscimento di ulteriori benefici per il medesimo anno in caso di successive variazioni nel possesso dei veicoli. Sono inoltre previste disposizioni relative allo scambio dei dati necessari all'applicazione dell'agevolazione tra il gestore del pubblico registro automobilistico, gli enti impositori e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (commi 5 e 6).

In particolare, il comma 6 dispone che il gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), nella tenuta dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche – ANTA, provvede a fornire agli enti impositori tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle esenzioni di cui ai commi da 1 a 4. Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce agli enti impositori e al gestore del PRA i dati relativi ai ciclomotori e all'assicurazione dei veicoli.

L'applicazione delle esenzioni è estesa ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con le autonomie interessate. È inoltre previsto un trasferimento compensativo in favore delle regioni e delle province autonome, pari a 2.293,5 milioni di euro per il 2027, 2.316,2 milioni per il 2028, 2.338,8 milioni per il 2029 e 2.361,5 milioni annui a decorrere dal 2030 (commi 7 e 8).

È disposta, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, che aveva introdotto l'esenzione per il solo anno 2027, facendo salvi, fino alla decorrenza dei nuovi accordi, quelli già conclusi con le autonomie speciali (comma 9).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori entrate tributarie									
Esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato (commi 1-7)				2.293,5	2.316,2	2.338,8	2.293,5	2.316,2	2.338,8
Esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato - quota erariale riferibile alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (commi 1-7)	68,5	45,8	23,2	68,5	45,8	23,2	68,5	45,8	23,2
Esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato - effetti indotti (commi 1-7)		23,3	46,7		23,3	46,7		23,3	46,7
Maggiori spese correnti									
Esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione riferita a un solo veicolo regolarmente assicurato - trasferimento compensativo a favore delle regioni (commi 1-7)	2.293,5	2.316,2	2.338,8						
Maggiori entrate tributarie									
Abrogazione dell'art.2, cc. da 1 a 5, del D.L. 162/2026 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 (comma 9)				2.293,5			2.293,5		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Abrogazione dell'art.2, cc. da 1 a 5, del D.L. 162/2026 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 - quote erariali (Friuli Venezia Giulia e 30% quota Sardegna) (comma 9)	68,5			68,5			68,5		
Minori spese correnti									
Abrogazione dell'art.2, cc. da 1 a 5, del D.L. 162/2026 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, i cui termini di versamento cadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 (comma 9)	2.293,5								

La relazione tecnica riepiloga il contenuto delle norme e stima i seguenti effetti finanziari:

	2027	2028	2029	dal 2030
Effetti abrogazione articolo 2 decreto-legge 162 del 2026 (a)	+2.362,0	0,0	0,0	0,0
Effetti esenzione a regime (b)	-2.362,0	-2.362,0	-2.362,0	-2.362,0
Effetti indotti (c)		-23,3	-46,7	-70,0
Totale	**0,0**	**-2.385,3**	**-2.408,7**	**-2.432,0**
di cui				
quota da ristorare alle Regioni e Province aut.	-2.293,5	-2.316,2	-2.338,8	-2.361,5
quota ristoro già assicurato dal decreto-legge n. 162 del 2026	-2.293,5	0,0	0,0	0,0
ulteriore stanziamento per Regioni e Prov. Aut.	0,0	-2.316,2	-2.338,8	-2.361,5

in milioni di euro

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni in esame rendono permanente l'esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione, già prevista per il solo anno 2027 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026.

Per il 2027, la relazione tecnica conferma la perdita di gettito complessiva di 2.362 milioni di euro, già quantificata dalla relazione tecnica riferita al citato decreto-legge, rilevando che le ulteriori precisazioni introdotte dalla disposizione non modificano i presupposti dell'agevolazione. Pertanto,

tenuto conto dell'abrogazione della disciplina vigente, non sono ascritti effetti finanziari aggiuntivi per il medesimo anno.

A decorrere dal 2028, la relazione tecnica assume una perdita di gettito annua di base pari a 2.362 milioni di euro, incrementata per tenere conto dei possibili effetti comportamentali conseguenti alla stabilizzazione dell'esenzione. In particolare:

- con riferimento alle possibili modifiche nell'intestazione delle autovetture, la relazione tecnica evidenzia che i versamenti effettuati nel 2025 dalle persone fisiche per le autovetture di proprietà con potenza non superiore a 80 kW, immatricolate al 31 dicembre 2025 e al netto delle auto elettriche, ammontano a 2.500 milioni di euro. Considerato che la perdita di gettito stimata per tali veicoli dalla relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026 è pari a 2.226 milioni di euro, la differenza di 274 milioni è attribuita alle autovetture potenzialmente agevolabili intestate a soggetti già beneficiari dell'esenzione per un altro veicolo;
- la relazione tecnica, applicando a tale importo un parametro del 20 per cento, la relazione tecnica stima una maggiore perdita di gettito a regime di circa 55 milioni di euro annui, riconducibile a possibili modifiche nelle intestazioni dei veicoli ($274 \times 20\% \approx 55$);
- un ulteriore effetto negativo, pari a 15 milioni di euro annui a regime, è stimato in relazione al possibile orientamento delle nuove immatricolazioni verso autovetture agevolabili, sulla base dei dati riferiti al triennio 2023-2025.

La relazione tecnica ipotizza che tali effetti comportamentali, complessivamente pari a 70 milioni di euro annui a regime, si realizzino progressivamente nell'arco di tre anni, nella misura di un terzo nel 2028, due terzi nel 2029 e per intero a decorrere dal 2030. La perdita complessiva di gettito è pertanto quantificata in 2.385,3 milioni di euro per il 2028, 2.408,7 milioni per il 2029 e 2.432 milioni annui a decorrere dal 2030.

Con riferimento ai trasferimenti compensativi alle regioni e alle province autonome, la relazione tecnica precisa che gli importi da ristorare sono determinati escludendo la quota riferibile al Friuli-Venezia Giulia e il 30 per cento di quella relativa alla Sardegna, in considerazione della natura erariale del tributo nei rispettivi territori. I trasferimenti sono quantificati in:

- 2.293,5 milioni di euro per il 2027,
- 2.316,2 milioni per il 2028,
- 2.338,8 milioni per il 2029,
- 2.361,5 milioni annui a decorrere dal 2030.

Poiché il trasferimento relativo al 2027 risulta già finanziato dal decreto-legge n. 162 del 2026, gli stanziamenti aggiuntivi previsti dalla disposizione in esame decorrono dal 2028.

Si segnala che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2026 (A.C. 3106), il **Governo** ha fornito, nella seduta della V Commissione Bilancio del 21 ottobre 2026, ulteriori elementi informativi a sostegno della quantificazione della perdita di gettito derivante dall'esenzione prevista per il 2027. In particolare, è stato chiarito che la stima è stata effettuata sulla base dei versamenti relativi al 2025, ritenuti rappresentativi in considerazione della sostanziale stabilità del gettito registrata nel triennio 2023-2025, tenendo conto dei criteri di individuazione del veicolo agevolabile e del divieto di cumulo delle esenzioni in capo al medesimo soggetto.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rendono permanente, a decorrere dal 2027, l'esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione già prevista, limitatamente al 2027, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, introducendo alcune precisazioni applicative e procedurali.*

In particolare, si prevede a decorrere dal 2027 l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per un solo veicolo regolarmente assicurato, con specifiche condizioni per autovetture, motocicli e ciclomotori. Per le autovetture, l'agevolazione riguarda quelle a benzina o gasolio con potenza non superiore a 80 kW. Per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione è riconosciuta per un solo veicolo, quello con potenza inferiore, solo ai soggetti che non beneficiano dell'esenzione per un'autovettura. L'esenzione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale.

In considerazione del fatto che si tratta, nella quasi totalità dei casi, di un tributo proprio delle regioni e delle province autonome[9]*, si prevede a loro favore un trasferimento compensativo pari a 2.293,5 milioni di euro per il 2027, 2.316,2 milioni per il 2028, 2.338,8 milioni per il 2029 e 2.361,5 milioni annui a decorrere dal 2030. Gli importi spettanti a ciascun ente saranno stabiliti con decreto ministeriale tenendo conto degli Accordi e sentita la Conferenza Stato-Regioni.*

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica conferma, per il 2027, la quantificazione della perdita di gettito già effettuata in relazione al citato decreto-legge, pari a 2.362 milioni di euro, sul presupposto che le modifiche introdotte non incidano sui requisiti sostanziali di accesso all'esenzione. Pertanto, tenuto conto dell'abrogazione della disciplina vigente, non vengono ascritti effetti finanziari aggiuntivi per il medesimo anno. Su tale aspetto si ripropongono le osservazioni formulate in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2026.

[9] Ad esclusione della Regione Friuli Venezia Giulia per la quale il gettito del tributo spetta integralmente allo Stato e della Regione Sardegna per la quale il gettito del tributo spetta per il 30 per cento allo Stato e per il gettito del 70 per cento alla Regione stessa.

Si segnala che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2026 (A.C. 3106), il Governo ha fornito, nella seduta della V Commissione Bilancio del 21 ottobre 2026, ulteriori elementi informativi a sostegno della quantificazione della perdita di gettito prevista per il 2027. In particolare, è stato chiarito che la stima è stata effettuata sulla base dei versamenti relativi al 2025, ritenuti rappresentativi in considerazione della sostanziale stabilità del gettito registrata nel triennio 2023-2025, tenendo conto dei criteri di individuazione del veicolo agevolabile e del divieto di cumulo delle esenzioni in capo al medesimo soggetto.

Pur tenendo conto dei predetti chiarimenti, si evidenzia che non risulta possibile procedere a una verifica puntuale della quantificazione originaria, in quanto la relazione tecnica riferita all'articolo 2 del citato decreto-legge, sebbene illustri il procedimento di stima e fornisca alcuni dati relativi alle principali componenti, non esplicita tutti gli elementi e i passaggi intermedi utilizzati nell'elaborazione. Non risulta pertanto possibile verificare autonomamente né la perdita complessiva di gettito, stimata in 2.362 milioni di euro per il 2027, né la quota riferibile al gettito erariale, pari a 68,5 milioni di euro.

Con riferimento agli anni successivi, si osserva che la relazione tecnica, oltre a confermare la perdita di gettito annua di base di 2.362 milioni di euro, considera ulteriori effetti negativi derivanti dai possibili comportamenti indotti dalla stabilizzazione dell'agevolazione, quantificati complessivamente in 70 milioni di euro annui a regime. In proposito si osserva che.

- *con riguardo alla maggiore perdita di gettito di circa 55 milioni di euro annui, riconducibile a possibili modifiche nell'intestazione delle autovetture, appare opportuno acquisire elementi a sostegno del parametro del 20 per cento applicato alla quota di gettito di 274 milioni di euro riferibile ai veicoli potenzialmente agevolabili intestati a soggetti già beneficiari dell'esenzione per un altro veicolo.*
- *con riferimento all'ulteriore perdita di gettito di 15 milioni di euro annui, attribuita al possibile orientamento delle nuove immatricolazioni verso veicoli agevolabili, appare utile acquisire maggiori elementi circa i dati e le ipotesi utilizzati per la relativa quantificazione, atteso che la relazione tecnica si limita a richiamare il gettito medio relativo alle nuove immatricolazioni del triennio 2023-2025.*
- *considerato che la relazione tecnica assume convenzionalmente una progressiva manifestazione degli effetti comportamentali nell'arco di tre anni, appare opportuno acquisire elementi a sostegno del profilo temporale adottato, che prevede il conseguimento di un terzo degli effetti nel 2028, di due terzi nel 2029 e dell'intero importo a decorrere dal 2030.*

Con riferimento ai trasferimenti compensativi in favore delle regioni e delle province autonome, si prende atto dei criteri di determinazione degli

importi illustrati dalla relazione tecnica, che tengono conto della natura erariale del tributo nei territori del Friuli-Venezia Giulia e della Sardegna. Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto che la ripartizione territoriale della perdita di gettito risulti coerente con i criteri di ristoro previsti dalla legislazione vigente.

In merito alle attività previste a carico del pubblico registro automobilistico (PRA) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in tema di interscambio di dati con gli enti impositori (comma 6), andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte siano in grado di svolgere le predette attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3, commi da 10 a 14
(Contributo per la tassa automobilistica in favore delle famiglie numerose)

Le norme prevedono, a decorrere dal 2027, il riconoscimento di un contributo annuo, di importo non superiore a 385,71 euro, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne al 1° gennaio dell'anno di riferimento, per il pagamento della tassa automobilistica relativa a un'autovettura con un numero di posti compreso tra sei e nove, alimentata a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, e avente potenza non superiore a 133 kW (comma 10).

Il contributo è riconosciuto per un solo veicolo per nucleo familiare e non concorre alla determinazione dell'ISEE. Per i nuclei beneficiari è esclusa l'applicazione delle esenzioni dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame relativamente agli altri veicoli posseduti (comma 11).

Il contributo è erogato dall'INPS, al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce le informazioni necessarie per la corretta determinazione del beneficio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di attribuzione del contributo, nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite (commi 12 e 13).

Per l'attuazione della misura è autorizzata la spesa di 18,342 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 (comma 14).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Contributo una tantum pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno ai nuclei familiari con più di tre figli di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento (comma 10)	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3

La relazione tecnica riepiloga il contenuto delle norme e afferma che la quantificazione degli effetti finanziari concernenti le norme in esame è stata effettuata utilizzando le informazioni desunte dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), integrate con i dati disponibili relativi al parco veicolare nazionale.

Ai fini dell'individuazione della platea dei potenziali beneficiari, la relazione tecnica ha considerato i nuclei familiari per i quali risultano congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:

i) presenza di più di tre figli, di cui almeno uno minorenne;
ii) proprietà di almeno un'autovettura omologata da sei a nove posti con alimentazione a benzina o a gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione e potenza non superiore a 133 kW;
iii) esclusione delle autovetture ad alimentazione esclusivamente elettrica.

I risultati delle elaborazioni della relazione tecnica sono esposti di seguito.

- E'stata individuata una platea pari a 47.553 nuclei familiari potenzialmente beneficiari della misura per un numero corrispondente di autovetture di proprietà di uno dei soggetti appartenenti al nucleo.
- Considerando il limite previsto di 385,71 euro si determina un onere su base annua, a decorrere dall'anno 2027, pari a 18.342.000 euro.
- La relazione tecnica ha applicato prudenzialmente a tutti i nuclei interessati il valore massimo del *bonus* previsto pur considerando che il contributo dovrebbe ridursi nei casi in cui la tassa automobilistica dovuta sia inferiore.
- Nella stima non è stato considerato un numero residuale di soggetti (circa 3.000) che risultano proprietari di veicoli esenti ai fini del pagamento della tassa automobilistica.

La relazione tecnica sottolinea la prudenzialità della quantificazione in quanto tiene conto dell'utilizzo dei dati ANPR riferiti al 2024 e della

possibile presenza di beneficiari soggetti passivi della tassa, pur non essendo proprietari del veicolo.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, secondo quanto previsto dal comma 11, potrebbe determinarsi un possibile recupero di gettito, prudenzialmente non valutato, in relazione a quei soggetti che, beneficiando del contributo, non dovrebbero più fruire dell'esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dal 2027, il riconoscimento di un contributo annuo di importo non superiore a 385,71 euro per il pagamento della tassa automobilistica in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il contributo è riconosciuto per un solo veicolo per nucleo familiare, con riferimento alle autovetture aventi un numero di posti compreso tra sei e nove, alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, e con potenza non superiore a 133 kW. Il beneficio, erogato dall'INPS, non concorre alla determinazione dell'ISEE.*

Ai fini della corretta determinazione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'INPS le informazioni necessarie. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di attribuzione del contributo, nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.

Per l'attuazione della misura è autorizzata una spesa di 18.342.000 euro annui a decorrere dal 2027.

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica quantifica l'onere annuo in 18,342 milioni di euro, sulla base di una platea di 47.553 nuclei familiari potenzialmente beneficiari, individuata utilizzando i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) relativi al 2024, integrati con quelli relativi al parco veicolare, e applicando a ciascun nucleo l'importo massimo del contributo, pari a 385,71 euro.

Si rileva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, l'autorizzazione di spesa appare dimensionata per soddisfare l'intera platea dei potenziali beneficiari, assumendo per ciascuno l'importo massimo del contributo. Al riguardo, pur prendendo atto delle disposizioni che attribuiscono all'INPS la concessione del beneficio e demandano a un decreto ministeriale la definizione delle procedure di verifica dei requisiti, di controllo e di recupero delle somme indebitamente percepite, considerato

che l'autorizzazione di spesa disposta definisce, per sua natura, un limite massimo di spesa, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il medesimo decreto disciplini anche specifici meccanismi volti ad assicurare il rispetto del predetto limite, qualora le risorse autorizzate non risultino sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio.

Sotto il profilo della coerenza tra la disposizione normativa e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (Allegato 3), si segnala che quest'ultimo qualifica il beneficio come «contributo una tantum», mentre la norma ne prevede il riconoscimento su base annua a decorrere dal 2027.

Articolo 4
(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

Normativa vigente. Gli articoli 371, 372 e 373 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR) recano misure temporanee in materia di detrazione, rispettivamente, delle seguenti spese:

- adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus);
- riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus);
- recupero del patrimonio edilizio (cd. bonus casa).

In particolare, le predette detrazioni spettano con le seguenti percentuali:

- per il 2025 e 2026 la percentuale di detrazione è pari al 36 per cento, elevata al 50 per cento, per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- per il 2027 la percentuale di detrazione è pari al 30 per cento, elevata al 36 per cento per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per il sismabonus e il bonus casa è previsto un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare; per l'ecobonus sono invece previsti limiti massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento (100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica globale e per i micro-cogeneratori, 60.000 euro per gli interventi sull'involucro, i pannelli solari e le schermature solari, 30.000 euro per gli impianti con caldaie a condensazione e per i generatori a biomassa), nonché, per taluni interventi sulle parti comuni condominiali, un limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Le detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

La norma interviene sulla disciplina delle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico, di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, estendendo alle spese sostenute nel 2027 le aliquote del 36 per cento e del 50 per cento già previste per le spese sostenute nel 2025 e

nel 2026, in luogo di quelle del 30 per cento e del 36 per cento che, a legislazione vigente, si applicherebbero nel 2027. A tal fine il comma 1 abroga gli articoli 371, 372 e 373 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR) [comma 1, lettera *a)*] e premette al capo I del titolo I della parte IV del medesimo testo unico un nuovo capo 0I, recante disposizioni temporanee in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, composto dagli articoli 360-*bis*, 360-*ter* e 360-*quater* [comma 1, lettera *b)*].

In particolare, si segnalano le seguenti novità rispetto alla normativa vigente.

Interventi antisismici (sismabonus) [nuovo articolo 360-*bis*)].

- Oltre alla proroga delle aliquote agevolate per il 2027 del 36 e del 50 per cento, viene prevista l'applicazione delle medesime percentuali a tutte le tipologie di interventi ammesse al beneficio, indipendentemente dalla riduzione delle classi di rischio sismico conseguite. La detrazione è riconosciuta entro un limite complessivo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ovvero, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
- È inoltre disciplinata l'agevolazione per l'acquisto di immobili derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione effettuati da imprese che provvedano alla successiva alienazione entro trenta mesi dalla conclusione dei lavori.

Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) [nuovo articolo 360-*ter*)].

- Oltre alla proroga per il 2027 delle aliquote del 36 e del 50 per cento, viene modificata la disciplina dei limiti di spesa agevolabile. In particolare, vengono eliminati i differenti limiti di detrazione previsti per le singole tipologie di intervento e viene introdotto un limite complessivo e cumulativo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare, ridotto a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Tale limite è autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- Sono inoltre disciplinati i requisiti tecnici degli interventi, gli obblighi di asseverazione e certificazione energetica e le attività di verifica e monitoraggio affidate all'ENEA. In particolare, è prevista l'adozione di decreti ministeriali per la definizione dei requisiti tecnici, dei massimali di costo specifici e delle modalità di svolgimento dei controlli a campione, documentali e sul posto. È altresì previsto l'adeguamento del portale telematico e della

relativa modulistica per la trasmissione dei dati da parte dei beneficiari. Tali disposizioni riprendono in parte procedure e adempimenti già previsti dalla normativa vigente, inserendoli nella nuova disciplina dell'agevolazione.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni), [nuovo articolo 360-*quater)*, comma 1].

Oltre alla proroga per il 2027 della detrazione del 36 per cento, elevata al 50 per cento per gli interventi sull'abitazione principale effettuati dai proprietari o dai titolari di diritti reali di godimento, è confermato il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Resta esclusa dall'agevolazione la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Acquisto di mobili (cd. «bonus mobili») [nuovo articolo 360-quater), comma 2].

Viene prorogata al 2027 la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, entro il limite complessivo di 5.000 euro, con ripartizione in dieci quote annuali di pari importo. L'agevolazione è subordinata alla condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi siano stati effettuati o iniziati nell'anno precedente, il limite di spesa è considerato al netto degli acquisti già agevolati in tale anno. Rispetto alla precedente disciplina, si segnala che il nuovo testo fa espresso riferimento all'acquisto di mobili, senza menzionare i grandi elettrodomestici, precedentemente ricompresi nell'agevolazione.

Sono inoltre introdotte modifiche di coordinamento all'articolo 376 del TUIR, abrogando la lettera *iiiiii)* e modificando la lettera *qqq)* del comma 1 [comma 1, lettera c)].

Le norme rifinanziano nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027 il fondo per la concessione di contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica di cui all'articolo 1, comma 109, della legge n. 207 del 2024[10], demandando a un decreto del Ministro delle imprese e del

[10] L'articolo 1, commi da 107 a 109, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo per la concessione di contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, finalizzato a sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e i relativi livelli occupazionali, a favorire l'efficienza energetica in ambito domestico e la riduzione dei consumi

made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa (comma 2).

Nella tabella che segue sono sintetizzate le principali modifiche introdotte dall'articolo in esame rispetto alla legislazione vigente con riferimento alle spese sostenute nel 2027.

	Legislazione vigente (spese 2027)	**Articolo 4**
Sismabonus (articolo 360-bis)		
Aliquota	30 per cento; 36 per cento per l'abitazione principale (art. 371, comma 8)	36 per cento; 50 per cento per l'abitazione principale
Limite di spesa	96.000 euro per unità immobiliare; per le parti comuni, 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità	Invariato
Ripartizione	Dieci quote annuali	Invariata
Ecobonus (articolo 360-ter)		
Aliquota	30 per cento; 36 per cento per l'abitazione principale (art. 372, comma 18)	36 per cento; 50 per cento per l'abitazione principale
Limiti	Limiti massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento: 100.000 euro (riqualificazione globale, micro-cogeneratori); 60.000 euro (involucro, pannelli solari, schermature solari); 30.000 euro (caldaie a condensazione, generatori a biomassa). Per taluni interventi sulle parti comuni, limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità	Limite di spesa unico e cumulativo di 96.000 euro per unità immobiliare, autonomo rispetto a quello del bonus casa; per gli interventi sulle parti comuni, 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
Caldaie uniche a combustibili fossili	Escluse	Invariato
Ripartizione	Dieci quote annuali	Invariata
Bonus casa (articolo 360-quater, comma 1)		
Aliquota	30 per cento; 36 per cento per l'abitazione principale (art. 373, comma 1)	36 per cento; 50 per cento per l'abitazione principale
Limite di spesa	96.000 euro per unità immobiliare	Invariato
Caldaie uniche a combustibili fossili	Escluse	Invariato
Ripartizione	Dieci quote annuali (art. 17, comma 9)	Invariata
Bonus mobili (articolo 360-quater, comma 2)		
Detrazione	Non prevista per il 2027	50 per cento su un ammontare massimo di 5.000 euro, in dieci quote annuali, per i soli mobili (esclusi i grandi elettrodomestici), per interventi edilizi iniziati dal 1° gennaio 2026

mediante la sostituzione dei grandi elettrodomestici, nonché il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti.

Contributi per l'acquisto di elettrodomestici (comma 2)		
Risorse	Fondo di cui all'art. 1, comma 109, della legge n. 207 del 2024	Rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2027

Fonte: elaborazione sugli articoli 17, 371, 372 e 373 del TUIR e sull'articolo 4 del disegno di legge.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]			1,3						
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]			6,2						
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]			9,5						
Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRAP [comma 1, lettera *b)*]			0,6						
Maggiori spese in conto capitale									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti, di cui all'art. 1, c. 109, della L. 207/2024 (comma 2)	50,0			50,0			50,0		
Maggiori entrate tributarie									
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES [comma 1, lettera *b)*]		37,2			37,2			37,2	
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]					3,1			3,1	
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IVA [comma 1, lettera *b)*]	8,9			8,9			8,9		
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES [comma 1, lettera *b)*]		173,2			173,2			173,2	
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]					14,4			14,4	
Proroga al 31/12/2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IVA [comma 1, lettera *b)*]	41,2			41,2			41,2		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES [comma 1, lettera *b)*]		266,4			266,4			266,4	
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]					22,2			22,2	
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IVA [comma 1, lettera *b)*]	63,4			63,4			63,4		
Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRPEF/IRES [comma 1, lettera *b)*]		15,5			15,5			15,5	
Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRAP [comma 1, lettera *b)*]					1,3			1,3	

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IVA [comma 1, lettera *b)*]	8,1			8,1			8,1		
Minori spese correnti									
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]		3,1							
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]		14,4							
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]		22,2							
Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRAP [comma 1, lettera *b)*]		1,3							
Minori entrate tributarie									
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF [comma 1, lettera *b)*]	4,8	51,5	32,2	4,8	51,5	32,2	4,8	51,5	32,2

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES [comma 1, lettera *b)*]			16,0			16,0			16,0
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per le misure anti-sismiche, di cui all'art. 360-bis, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]						1,3			1,3
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF [comma 1, lettera *b)*]	22,4	239,5	149,7	22,4	239,5	149,7	22,4	239,5	149,7
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES [comma 1, lettera *b)*]			74,2			74,2			74,2
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all'art. 360-ter, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]						6,2			6,2
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF [comma 1, lettera *b)*]	73,6	785,1	490,7	73,6	785,1	490,7	73,6	785,1	490,7
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF/IRES [comma 1, lettera *b)*]			114,2			114,2			114,2

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Proroga al 31 dicembre 2027 delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]						9,5			9,5
Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRPEF [comma 1, lettera *b)*]	6,8	72,0	45,0	6,8	72,0	45,0	6,8	72,0	45,0
Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRPEF/IRES [comma 1, lettera *b)*]			6,6			6,6			6,6
Proroga per il 2027 della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'art. 360-quater, del D.Lgs. 117/2026 (Bonus mobili) - IRAP [comma 1, lettera *b)*]						0,6			0,6

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede, per l'anno 2027, che per gli interventi effettuati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale spetti la detrazione con aliquota del 50 per cento (rispetto al 36 per cento previsto a legislazione vigente), mentre per gli immobili diversi dall'abitazione principale la detrazione spetti nella misura del 36 per cento

(in luogo del 30 per cento). La quantificazione considera pertanto, per la componente di spesa che si sarebbe comunque realizzata, un differenziale di aliquota di 14 punti percentuali per gli interventi sulle abitazioni principali e di 6 punti percentuali per quelli su immobili diversi. Per ciascuna tipologia di intervento si assume, sulla base del volume «Gli immobili in Italia 2023», che il 75 per cento della spesa sia riferibile ad abitazioni principali e il restante 25 per cento a immobili diversi.

Per quanto riguarda il sismabonus (articolo 360-*bis*), la stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 1.300,5 milioni di euro, desunto dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024. Secondo la metodologia consolidata, il 50 per cento della spesa è riferito a interventi che sarebbero stati realizzati anche in assenza della maggiorazione, sui quali si applicano i differenziali di aliquota; il restante 50 per cento è attribuito all'effetto incentivante della misura: per le abitazioni principali si applica l'aliquota del 50 per cento, mentre per gli immobili diversi non si considerano effetti incentivanti e si applica esclusivamente il differenziale di aliquota. L'onere complessivo è pari a circa 290,1 milioni di euro e tiene conto degli effetti indotti sulle basi imponibili IRPEF/IRES e IRAP e sul gettito IVA calcolati sulla quota di spesa aggiuntiva.

Per quanto riguarda l'ecobonus (articolo 360-*ter*), la stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 6 miliardi di euro, desunto dalle medesime fonti. Applicando la metodologia consolidata, si ipotizza che il 50 per cento delle spese sia attribuibile a interventi che sarebbero stati effettuati indipendentemente dall'aliquota maggiorata, sui quali si sconta il differenziale di aliquota, e che il restante 50 per cento sia dovuto all'effetto incentivante, al quale è applicata, per l'abitazione principale, l'aliquota piena. Si ipotizza inoltre che il 20 per cento della quota relativa all'effetto incentivante determini ulteriori effetti positivi ai fini IRES/IRPEF, IRAP e IVA.

Per quanto riguarda il bonus casa (articolo 360-*quater*, comma 1), la stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 31 miliardi di euro. Secondo la metodologia consolidata, l'85 per cento della spesa è riferito a interventi che sarebbero stati realizzati anche in assenza della maggiorazione, sui quali si applicano i differenziali di aliquota; il restante 15 per cento è attribuito all'effetto incentivante: per le abitazioni principali si applica l'aliquota piena del 50 per cento, mentre per gli immobili diversi non si considerano effetti incentivanti e si applica esclusivamente il differenziale di aliquota. L'onere complessivo è stimato in circa 4.678,7 milioni di euro e tiene conto anche degli effetti indotti sulle basi imponibili

IRPEF/IRES e IRAP e sul gettito IVA calcolati sulla quota di spesa aggiuntiva.

Per quanto riguarda il bonus mobili (articolo 360-*quater*, comma 2), la stima assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 1 miliardo di euro, desunto dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 e riferite all'anno d'imposta 2024, anno per il quale era previsto il limite massimo di spesa di 5.000 euro e nel cui tetto erano ricomprese le spese per l'acquisto di elettrodomestici. Ai fini della stima si considera una spesa pari a 900 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione pari a 45 milioni di euro (900 x 50% / 10). La norma determina inoltre un effetto indotto nei settori produttivi coinvolti, stimato in un incremento di gettito IVA pari a circa 8,1 milioni di euro e di gettito IRPEF/IRES/IRAP pari a circa 9,6 milioni di euro.

Ai fini della stima complessiva si assume quale base di riferimento un ammontare annuo di spese agevolabili pari a circa 39,2 miliardi di euro.

Gli effetti finanziari sono, secondo la relazione tecnica, i seguenti:

Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche (articolo 360-bis)

(in milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**
IRPEF	-4,8	-51,5	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	-32,2	24,1	0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0	37,2	-16,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	3,1	-1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	8,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**4,1**	**-11,2**	**-49,5**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**-32,2**	**24,1**	**0**

Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica (articolo 360-ter)

(in milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**
IRPEF	-22,4	-239,5	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	-149,7	112,2	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	173,2	-74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	14,4	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**18,8**	**-51,9**	**-230,1**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**-149,7**	**112,2**	**0,0**

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio (articolo 360-quater, comma 1)

(in milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-73,6	-785,1	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	-490,7	368,0	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	266,4	-114,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	22,2	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**-10,2**	**-496,5**	**-614,4**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**-490,7**	**368,0**	**0,0**

Detrazione per l'acquisto di mobili (articolo 360-quater, comma 2)

(in milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-6,8	-72,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	33,8	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	15,5	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**1,3**	**-55,2**	**-52,2**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**-45,0**	**33,8**	**0,0**

Effetti finanziari complessivi

(in milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-107,6	-1.148,1	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	-717,6	538,1	0,0
IRPEF/IRES (effetti indotti)	0,0	492,3	-211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	41,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	121,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**14,0**	**-614,8**	**-946,2**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**-717,6**	**538,1**	**0,0**

Secondo la relazione tecnica le disposizioni di cui alla lettera *c)*[11] attengono a interventi di coordinamento normativo e non comportano effetti.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica si limita a descrivere il rifinanziamento, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge n. 207 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione *si rileva preliminarmente che la norma in esame estende alle spese sostenute nel 2027 il trattamento fiscale previsto per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, posticipando la riduzione delle aliquote prevista a legislazione vigente. In particolare, mediante l'introduzione degli articoli 360-bis, 360-ter e 360-quater del TUIR, essa*

[11] In realtà la relazione tecnica, probabilmente a causa di un refuso, si riferisce alla lettera *d)* [non presente nel testo], anziché alla lettera *c)*.

stabilisce che per l'anno 2027 le detrazioni relative a sismabonus, ecobonus e bonus casa siano riconosciute con:

- *aliquota generale al 36% (in luogo del 30% previsto a legislazione vigente);*
- *aliquota maggiorata al 50% per le spese sostenute dai titolari di diritti su unità immobiliari adibite ad abitazione principale (in luogo del 36% previsto a legislazione vigente).*

Per l'ecobonus, la norma sostituisce inoltre i limiti di detrazione previsti per le singole tipologie di intervento con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (40.000 euro per unità per gli interventi sulle parti comuni condominiali), autonomo rispetto a quello del bonus casa. La norma proroga altresì per il 2027 il bonus mobili, nella misura del 50 per cento su un ammontare massimo di 5.000 euro, limitandolo all'acquisto di mobili, e rifinanzia per 50 milioni di euro il fondo per i contributi all'acquisto di elettrodomestici.

Al riguardo, si rileva che, a differenza di quanto avvenuto in occasione della precedente proroga, la relazione tecnica fornisce la disaggregazione della spesa di riferimento tra le diverse tipologie di intervento (1.300,5 milioni di euro per il sismabonus, circa 6.000 milioni per l'ecobonus, circa 31.000 milioni per il bonus casa e 900 milioni per il bonus mobili, per un totale di circa 39,2 miliardi di euro), nonché i relativi effetti finanziari. I totali della tabella riepilogativa corrispondono alla somma degli effetti esposti per ciascuna misura e il profilo temporale degli effetti, articolato in dieci quote annuali, risulta coerente con quello adottato nelle precedenti proroghe.

Sulla base dei parametri indicati, le quote annue di detrazione esposte nelle tabelle appaiono ricostruibili, salvo arrotondamenti, applicando, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, il differenziale di aliquota alla sola quota di spesa che si sarebbe comunque realizzata. Si rileva che la relazione tecnica, pur richiamando in tutti i casi la «metodologia consolidata», adotta una ripartizione tra spesa che si sarebbe comunque realizzata e spesa incentivata pari a 50/50 per sismabonus ed ecobonus e a 85/15 per il bonus casa. La restante quota, attribuita dalla relazione tecnica all'effetto incentivante, non concorre pertanto alla quantificazione dell'onere per tali immobili. Al riguardo, andrebbero forniti elementi a sostegno delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica per distinguere, nell'ambito della spesa storica assunta a riferimento, la quota che si sarebbe comunque realizzata da quella attribuita all'effetto incentivante, tenuto conto che tale spesa è stata sostenuta in presenza di aliquote di detrazione generalmente più elevate rispetto a quelle che si intendono introdurre per il 2027. Andrebbero inoltre chiarite le ragioni per cui, con riferimento agli immobili diversi dall'abitazione principale, non vengono considerati effetti

incentivanti derivanti dall'incremento dell'aliquota di detrazione dal 30 al 36 per cento.

Per quanto concerne l'ecobonus, la norma sostituisce i limiti massimi di detrazione previsti a legislazione vigente per le singole tipologie di intervento (100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica globale e per i micro-cogeneratori, 60.000 euro per gli interventi sull'involucro, i pannelli solari e le schermature solari, 30.000 euro per gli impianti con caldaie a condensazione e i generatori a biomassa) con un limite di spesa unico per tutte le tipologie di intervento, pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Gli effetti di tale modifica non risultano univoci. Da un lato, il nuovo limite appare più restrittivo per gli interventi di importo più elevato e per i casi in cui siano realizzati più interventi sulla medesima unità immobiliare, dal momento che i limiti vigenti operano distintamente per ciascuna tipologia di intervento. Dall'altro lato, esso determina una maggiore detraibilità per alcune voci di spesa, per le quali non può pertanto escludersi un incremento delle spese agevolabili. Andrebbero quindi forniti elementi di quantificazione degli effetti complessivi della modifica dei limiti, al fine di verificare se la stima riferita all'ecobonus possa ritenersi prudenziale.

Per quanto concerne il bonus mobili, si rileva che la relazione tecnica assume una spesa agevolabile di 900 milioni di euro, a fronte di circa 1 miliardo rilevato per il 2024, anno nel quale l'agevolazione comprendeva anche l'acquisto di grandi elettrodomestici. Sarebbe pertanto utile acquisire elementi a sostegno della riduzione della base di riferimento, anche al fine di verificare la coerenza della quantificazione con l'ambito oggettivo dell'agevolazione previsto dalla disposizione in esame [12].

Con riferimento al comma 2, che rifinanzia nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027 il fondo per la concessione di contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, non si formulano osservazioni, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa e demandandosi al decreto attuativo la definizione di criteri e modalità di erogazione idonei ad assicurarne il rispetto.

Articolo 5
(Modifiche al regime della c.d. "cedolare secca")

Le norme introducono l'articolo 360-*quinquies* nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto

[12] Da ultimo quella operata dall'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2026, nella quale la spesa di riferimento per il bonus mobili era stata stimata in 1.040 milioni di euro, a fronte di un ammontare di 1.560 milioni di euro rilevato per l'anno d'imposta 2023 con il previgente limite di 8.000 euro.

legislativo n. 117 del 2026 (TUIR), prevedendo alcune modifiche al regime della cedolare secca.

Si ricorda che gli articoli da 203 a 206 del TUIR disciplinano l'imposta sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi. Tale disciplina prevede, per le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi. L'aliquota ordinaria è pari al 21 per cento, ridotta al 10 per cento per determinate locazioni a canone concordato stipulate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'opzione per la cedolare secca comporta inoltre la sostituzione delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione.

Con le norme in esame, viene estesa la possibilità di optare per la cedolare secca, con aliquota del 21 per cento, ai redditi derivanti dai contratti di locazione stipulati nel 2027 relativi a immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), di superficie non superiore a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze. L'aliquota è ridotta al 10 per cento per gli immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitana. L'agevolazione è subordinata all'utilizzo dell'immobile da parte del conduttore esclusivamente per l'esercizio di un'arte, professione o impresa commerciale. Sono inoltre previste specifiche disposizioni volte a escludere dall'agevolazione i contratti stipulati nel 2027 in sostituzione anticipata di contratti già in corso tra i medesimi soggetti e relativi allo stesso immobile (comma 1).

Le norme modificano il regime della cedolare secca applicabile ai contratti di locazione abitativa a canone concordato stipulati nel 2027 (commi 2-5).

In particolare, si prevede, per i canoni percepiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nel 2027 (comma 2). L'aliquota è ulteriormente ridotta all'1 per cento qualora il conduttore abbia un'età inferiore a 36 anni al momento della stipula del contratto (comma 3).

Le predette aliquote agevolate si applicano anche ai canoni derivanti dal primo rinnovo dei contratti stipulati nel 2027, limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2031 (comma 4).

Sono introdotte disposizioni antielusive volte a escludere dall'agevolazione i contratti stipulati in sostituzione anticipata di precedenti rapporti di locazione, anche qualora il nuovo conduttore appartenga al nucleo familiare del precedente conduttore (comma 5).

Sono esclusi dall'applicazione delle agevolazioni i contratti prorogati o rinnovati nel 2027 (comma 6).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - addizionale regionale (comma 1)		16,4	16,4						
Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - addizionale comunale (comma 1)		7,4	5,7						
Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - addizionale regionale (commi 2-3)		1,0	1,0						
Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - addizionale comunale (commi 2-3)		0,5	0,4						
Maggiori entrate tributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - cedolare secca (comma 1)		260,3	130,2		260,3	130,2		260,3	130,2
Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - cedolare secca nuovi contribuenti (commi 2-3)		4,4	2,2		4,4	2,2		4,4	2,2
Minori entrate tributarie									
Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - IRPEF (comma 1)	187,5	250,0	250,0	187,5	250,0	250,0	187,5	250,0	250,0
Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - addizionale regionale (comma 1)					16,4	16,4		16,4	16,4

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - addizionale comunale (comma 1)					7,4	5,7		7,4	5,7
Cedolare secca al 21% sulle locazioni effettuate da persone fisiche per locali commerciali di superficie non superiore a 200 mq, con ulteriore riduzione al 10% nei comuni capoluogo di città metropolitana, limitatamente ai contratti stipulati nel 2027 - imposta di registro (comma 1)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - IRPEF (commi 2-3)	14,7	19,6	19,6	14,7	19,6	19,6	14,7	19,6	19,6
Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - addizionale regionale (commi 2-3)					1,0	1,0		1,0	1,0
Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - addizionale comunale (commi 2-3)					0,5	0,4		0,5	0,4

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - cedolare secca (commi 2-3)	148,7	148,7	148,7	148,7	148,7	148,7	148,7	148,7	148,7
Riduzione dell'aliquota d'imposta della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato dal 10% al 5%, con ulteriore riduzione all'1% nel caso di contratti a favore di inquilini di età inferiore ai 36 anni - imposta di registro (commi 2-3)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

La relazione tecnica riepiloga le modifiche apportate dalle norme in esame e quantifica gli effetti finanziari come di seguito illustrato.

Commi 1 e 6. Estensione della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali.

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari connessi all'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 6 considerando un arco temporale di 12 anni (la durata media dei contratti di 6 anni e il rinnovo di altri 6 anni) e l'applicabilità della cedolare secca solo ai nuovi contratti stipulati nel 2027.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Dal 2041
Cedolare secca	0	260,3	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	-130,2	0
IRPEF	-187,5	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-62,5	0	0
Addizionale regionale	0	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	0	0
Addizionale comunale	0	-7,4	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	1,7	0
Imposta di registro	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	0	0	0
Totale	**-202,5**	**-28,5**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**-156,9**	**45,6**	**-128,5**	**0**

in milioni di euro

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata sulla base delle elaborazioni del modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), aggiornato all'anno 2024, dal quale risulta che l'ammontare

dei canoni relativi ai nuovi contratti di locazione di immobili commerciali classificati C/1, di superficie non superiore a 200 metri quadrati, stipulati da persone fisiche, è pari a circa 840 milioni di euro annui.

Le elaborazioni si basano sui seguenti dati ed ipotesi:

- il 70 per cento dei canoni (588 milioni di euro) è riferibile a immobili per i quali è prevista l'aliquota della cedolare secca del 21 per cento, mentre il restante 30 per cento (252 milioni di euro) riguarda immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitana, per i quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento;
- sulla base del modello di microsimulazione IRPEF, si stima che circa l'85 per cento dei percettori di redditi derivanti dalla locazione di immobili non residenziali avrebbe convenienza a optare per la cedolare secca al 21 per cento, in quanto assoggettato a un'aliquota marginale IRPEF media superiore. Per ragioni prudenziali, si ipotizza invece che la totalità dei locatori di immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitana opti per la cedolare secca al 10 per cento;
- la base imponibile interessata dalla misura è stimata in 499,8 milioni di euro per la cedolare secca al 21 per cento (588 milioni × 85 per cento) e in 252 milioni di euro per quella al 10 per cento;
- l'applicazione delle rispettive aliquote determina un maggior gettito annuo di competenza da cedolare secca pari a 130,2 milioni di euro;
- la corrispondente riduzione della base imponibile IRPEF, calcolata al netto della deduzione forfetaria del 5 per cento, è stimata in 714,2 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile un'aliquota marginale IRPEF media del 35 per cento, si determina una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a 250 milioni di euro;
- sono inoltre stimate le minori entrate per 16,4 milioni di euro a titolo di addizionale regionale e 5,7 milioni di euro di addizionale comunale. Sono inoltre stimate minori entrate da imposte di registro e di bollo pari a 15 milioni di euro annui.

Commi 2-6. Riduzione aliquota "cedolare secca".

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari connessi all'applicazione delle norme di cui ai commi 2-6 considerando un arco temporale di 5 anni (la durata dei contratti di 3 anni e il rinnovo di altri 2 anni) e l'applicabilità della cedolare secca solo ai nuovi contratti stipulati nel 2027:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Dal 2034
IRPEF	-14,7	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	-19,6	14,7	0,0
Addizionale regionale	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,1	0,0
Cedolare secca dal 10% al 5% o all'1%	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	-148,7	148,7	0,0
Cedolare secca ulteriori canoni	0	4,4	2,2	2,2	2,2	2,2	-2,2	0,0
Bollo e Registro	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	0	0	0,0
Totale	**-165,1**	**-167,1**	**-169,2**	**-169,2**	**-169,2**	**-167,5**	**161,3**	**0,0**

in milioni di euro

La relazione tecnica, afferma che la quantificazione è stata elaborata sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e dei modelli RLI relativi alle registrazioni dei contratti di locazione, in base al quale è stato stimato il reddito imponibile dei nuovi contratti assoggettati alla cedolare secca: l'imponibile riferibile all'aliquota del 10 per cento risulta pari a circa 2.003,1 milioni di euro, di cui 1.214,4 milioni riferibili a conduttori di età inferiore a 36 anni e 788,7 milioni relativi agli altri conduttori.

Le elaborazioni si basano sui seguenti dati ed ipotesi:

- la riduzione dell'aliquota dal 10 all'1 per cento per i contratti stipulati con conduttori di età inferiore a 36 anni determina un minor gettito annuo di competenza pari a 109,3 milioni di euro (1.214,4 milioni × 9 punti percentuali);
- la riduzione dal 10 al 5 per cento per gli altri contratti comporta un minor gettito annuo pari a 39,4 milioni di euro (788,7 milioni × 5 punti percentuali), per una perdita complessiva di 148,7 milioni di euro;
- la relazione tecnica ipotizza il passaggio integrale al regime sostitutivo dei canoni relativi ai nuovi contratti (pari a 84,4 milioni di euro), stimati in 51,1 milioni di euro per l'aliquota dell'1 per cento e in 33,3 milioni di euro per quella del 5 per cento;
- l'applicazione delle aliquote agevolate a tali ulteriori canoni determina un maggior gettito annuo di competenza da cedolare secca pari a circa 2,2 milioni di euro, di cui 0,5 milioni riferibili all'aliquota dell'1 per cento e 1,7 milioni a quella del 5 per cento;
- la corrispondente riduzione della base imponibile IRPEF è stimata in 56,1 milioni di euro, applicando all'ammontare complessivo dei canoni di 84,4 milioni di euro la deduzione forfetaria del 5 per cento e un ulteriore coefficiente del 70 per cento;
- applicando un'aliquota marginale media del 35 per cento, la relazione tecnica stima minori entrate IRPEF pari a 19,6 milioni di euro annui, cui si aggiungono minori entrate per 1 milione di euro a titolo di addizionale regionale e 0,4 milioni di euro di addizionale comunale;
- il passaggio al regime della cedolare secca comporta inoltre minori entrate da imposte di registro e di bollo, stimate in 1,7 milioni di euro

annui, applicando un'aliquota del 2 per cento all'ammontare complessivo dei canoni interessati.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la disposizione estende il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie non superiore a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze, prevedendo un'aliquota del 21 per cento, ridotta al 10 per cento nei comuni capoluogo di città metropolitana, per i contratti stipulati nel 2027 (comma 1).*

Sono inoltre introdotte, per i contratti abitativi a canone concordato stipulati nel medesimo anno, aliquote agevolate del 5 e dell'1 per cento, applicabili ai canoni percepiti fino al 31 dicembre 2031 (commi 2-6).

Con riferimento al comma 1, si osserva che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari sulla base dei dati relativi ai nuovi contratti di locazione commerciale desunti dal modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), assumendo che l'85 per cento dei locatori interessati opti per la cedolare secca al 21 per cento e che la totalità dei locatori di immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitana scelga il regime agevolato con aliquota del 10 per cento. In merito ai commi da 2 a 6, si osserva che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari delle riduzioni delle aliquote della cedolare secca sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e dei modelli RLI, considerando sia i canoni relativi ai contratti già assoggettati al regime sostitutivo sia quelli per i quali si ipotizza il passaggio dalla tassazione ordinaria IRPEF alla cedolare secca.

Al riguardo, pur prendendo atto delle elaborazioni effettuate mediante il modello di microsimulazione IRPEF e delle ipotesi prudenziali assunte dalla relazione tecnica, al fine di consentire una verifica puntuale delle quantificazioni, appare necessario acquisire:

- *in merito all'individuazione delle platee interessate, dati sulla distribuzione dei locatori per classi di reddito e sulle relative aliquote marginali IRPEF, al fine di verificare la congruità delle minori entrate quantificate sulla base delle ipotesi di adesione al regime della cedolare secca e delle aliquote marginali medie utilizzate per la stima;*
- *con riferimento ai contratti di locazione commerciale di cui al comma 1, elementi a supporto della ripartizione territoriale dei canoni, con particolare riguardo all'ipotesi secondo cui il 30 per cento dell'ammontare complessivo dei canoni relativi ai nuovi contratti sia riferibile a immobili ubicati nei comuni capoluogo di città metropolitana, ai quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento;*
- *con riferimento agli effetti di incentivazione derivanti dalla riduzione delle aliquote della cedolare secca, elementi informativi in merito alle*

modalità con cui, a partire dai dati amministrativi utilizzati, è stato stimato l'ammontare di 84,4 milioni di euro di canoni relativi ai nuovi contratti stipulabili nel 2027, attualmente assoggettati alla tassazione ordinaria IRPEF, per i quali si ipotizza, prudenzialmente, il passaggio integrale al regime sostitutivo;

- *con riferimento alle minori entrate derivanti dalle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, elementi informativi sui criteri utilizzati per la determinazione delle aliquote medie applicate alle rispettive basi imponibili, anche tenuto conto della distribuzione territoriale dei contribuenti interessati. In particolare, per il comma 1, gli importi stimati, pari rispettivamente a 16,4 e 5,7 milioni di euro annui, risultano ricostruibili applicando alla riduzione della base imponibile IRPEF, pari a 714,2 milioni di euro, aliquote medie implicite del 2,3 e dello 0,8 per cento, mentre per i commi da 2 a 6 le minori entrate, pari rispettivamente a 1 e 0,4 milioni di euro annui, corrispondono ad aliquote medie implicite di circa l'1,8 e lo 0,7 per cento;*
- *con riferimento alle minori entrate da imposte di registro e di bollo, quantificate in 15 milioni di euro annui per il comma 1 e in 1,7 milioni di euro annui per i commi da 2 a 6, chiarimenti circa l'eventuale inclusione nelle stime della componente relativa all'imposta di bollo, considerato che entrambi gli importi risultano sostanzialmente ricostruibili applicando la sola aliquota del 2 per cento dell'imposta di registro ai rispettivi ammontari dei canoni interessati, pari a 751,8 e 84,4 milioni di euro, mentre l'imposta di bollo è determinata in misura fissa in funzione delle caratteristiche degli atti e del numero delle copie soggette all'imposta.*

Articolo 6
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto, per il solo anno 2026, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, con aliquota del 5 per cento, agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. L'agevolazione si applica, salvo espressa rinuncia, ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025.

Le norme novellano il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi[13], introducendo l'articolo 360-*sexies*, recante disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali, volte a favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e a rafforzare il legame tra produttività e salario.

In particolare, le norme dispongono che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2027, aventi una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, siano assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un'aliquota del 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui trattasi si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2026, non superiore a euro 33.000.

Le norme, inoltre, stabiliscono che, fermo restando quanto previsto in relazione agli incrementi retributivi aventi una decorrenza fissata negli anni 2025 e 2026, nel caso in cui nel corso del 2027 risulti sottoscritto un nuovo rinnovo contrattuale, l'imposta sostitutiva si applica *pro quota* agli incrementi retributivi con riferimento ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle quote annuali riferite al periodo di imposta 2027.

Le norme, infine, precisano che restano esclusi gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale regionale (comma 1)		80,5							

[13] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale comunale (comma 1)		39,6							
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale comunale (comma 1)						9,1			9,1
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - imposta sostitutiva (comma 1)	210,3			210,3			210,3		
Minori spese correnti									
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale comunale (comma 1)			9,1						
Minori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - IRPEF (comma 1)	1.083,6			1.083,6			1.083,6		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale regionale (comma 1)					80,5			80,5	
Imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, per lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 33.000 euro - addizionale comunale (comma 1)					39,6			39,6	

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, riferisce che, ai fini della quantificazione, sono stati utilizzati i dati contenuti nell'indagine ISTAT sulle retribuzioni contrattuali e sui rinnovi dei contratti collettivi. Da tali informazioni risulta che, nel triennio 2024-2026, sono stati rinnovati 35 contratti collettivi, relativi a circa 9,4 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato; tra questi, 12 contratti sono stati siglati nel 2024 e hanno riguardato circa 5,4 milioni di lavoratori. Risultano, inoltre, circa 1,3 milioni di lavoratori con contratto attualmente scaduto e ulteriori 4 milioni di lavoratori con contratto in scadenza tra il terzo quadrimestre del 2026 e il 2027.

La relazione tecnica riporta che, con riferimento alla prima platea, pari a 9,4 milioni di lavoratori, è stata esclusa, sulla base del modello di microsimulazione IRPEF alimentato con i dati delle dichiarazioni dei redditi, la quota di soggetti il cui reddito di lavoro dipendente nell'anno 2026 risulta superiore al limite di 33.000 euro previsto dalla disposizione. Sulla base delle risultanze del medesimo modello, è stata inoltre esclusa un'ulteriore quota di lavoratori che si presume rinuncino al regime agevolativo poiché l'applicazione dell'imposta sostitutiva non determinerebbe un beneficio, in quanto incapienti ovvero assoggettati a un prelievo ordinario di importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota sostitutiva per via di eventuali detrazioni. La platea interessata è conseguentemente stimata in quasi 6,4 milioni di lavoratori dipendenti. La relazione tecnica riferisce che tale platea coincide in parte con quella che, nel 2026, ha beneficiato dell'analoga agevolazione introdotta in via temporanea dalla legge di bilancio per il 2026. Assumendo un incremento retributivo medio pari a 780

euro, corrispondente al 3,5 per cento del reddito medio della platea considerata, e tenuto conto degli aumenti retributivi che hanno avuto decorrenza dal 2024, non considerati dalla norma, la base imponibile agevolabile è stimata in 3.869 milioni di euro.

La relazione tecnica aggiunge inoltre che, con riferimento alla seconda platea, costituita da 1,3 milioni di lavoratori dipendenti con contratto attualmente scaduto, l'applicazione dei medesimi criteri di esclusione conduce a una stima di circa 865.000 potenziali beneficiari. Secondo le pubblicazioni dell'ISTAT, il tempo medio di rinnovo dei contratti è pari a circa 18 mesi. Sebbene per circa due terzi dei lavoratori interessati il contratto risulti scaduto da un periodo inferiore, in via prudenziale la platea è stata considerata per intero, anche in ragione del possibile effetto di accelerazione dei rinnovi indotto dalla disposizione. La stima – prosegue la relazione tecnica – tiene conto dell'eventualità che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027, uno stesso contratto sia oggetto di più rinnovi. In tale ipotesi, le quote incrementali che, per effetto dei successivi rinnovi, trovano applicazione nell'anno 2027 ai fini del riconoscimento del beneficio non sono cumulabili tra loro, ma sono imputate *pro quota* alle rispettive mensilità di riferimento, in relazione a ciascun contratto. Per la platea in esame è stato assunto un incremento retributivo medio pari a 0 euro, tenendo conto sia dell'erogazione, nel 2027, di un numero limitato di tranche, sia della loro corresponsione per un periodo inferiore all'intero anno. Ne deriva un'ulteriore base imponibile agevolabile stimata in 337,3 milioni di euro.

La relazione tecnica conclude sul punto riferendo che la base imponibile complessivamente assoggettabile al regime agevolativo è pertanto stimata in 4.206,3 milioni di euro.

Applicando a tale base imponibile l'aliquota marginale media riferibile alla platea considerata e tenendo conto dell'imposta sostitutiva, determinata nella misura del 5 per cento, si stima una riduzione di gettito, in termini di competenza, relativa all'IRPEF e alle addizionali regionali e comunali pari a 1.194,6 milioni di euro, a fronte di un maggior gettito da imposta sostitutiva pari a 210,3 milioni di euro. L'effetto netto complessivo, in termini di competenza, è pertanto valutato in 984,3 milioni di euro di minor gettito.

Il profilo di cassa dei singoli tributi è inoltre riportato nella tabella seguente:

(*milioni di euro*)

Irpef	-1.083,6	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-80,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-39,6	9,1	0,0
Imposta sostitutiva	210,3	0,0	0,0	0,0
Totale	**-873,3**	**-120,1**	**9,1**	**0,0**

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si rileva preliminarmente che le norme in esame novellano il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi[14], introducendo l'articolo 360-*sexies*, che, in continuità con quanto previsto per il 2026 dall'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio per il 2026, dispone l'applicazione, per l'anno 2027, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, con aliquota del 5 per cento, agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, purché aventi decorrenza negli anni 2025, 2026 e 2027. L'agevolazione si applica, salvo espressa rinuncia scritta, ai lavoratori che nel 2026 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 33.000 euro.*

Si segnala, per altro, che l'analoga disciplina prevista per il 2026 dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2025 non prevedeva espressamente una limitazione dell'agevolazione in base all'anno di decorrenza degli incrementi retributivi, né recava disposizioni specifiche in materia di rinnovi contrattuali multipli e di esclusione degli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, aspetti che invece risultano disciplinati dalle disposizioni di cui trattasi.

Le norme precisano inoltre che, in caso di ulteriore rinnovo contrattuale sottoscritto nel 2027, l'imposta sostitutiva si applichi agli incrementi retributivi pro quota*, in relazione ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle relative quote annuali. Restano invece esclusi dall'agevolazione gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi il regime di tassazione separata.*

Al riguardo, si rileva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, è stato possibile ricostruire solo in parte la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, con particolare riferimento alla determinazione delle platee dei potenziali beneficiari e delle relative basi imponibili agevolabili.

La relazione tecnica, nello specifico, fa riferimento a due platee di lavoratori dipendenti del settore privato: una prima platea, costituita da circa 9,4 milioni di lavoratori interessati da rinnovi contrattuali intervenuti nel triennio 2024-2026, di cui circa 5,4 milioni interessati da rinnovi sottoscritti nel 2024; una seconda platea, costituita da circa 1,3 milioni di lavoratori con contratti già scaduti e in attesa di rinnovo. Richiama inoltre circa 4 milioni di lavoratori con contratti in scadenza tra la parte finale del 2026 e il 2027, senza chiarire se e in quale misura tale gruppo si sovrapponga alla prima platea.

Con riferimento alla prima platea, la relazione tecnica, dopo aver escluso i lavoratori con redditi superiori al limite previsto dalla disposizione e quelli

[14] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

per i quali l'applicazione del regime agevolativo non risulterebbe conveniente, individua circa 6,4 milioni di potenziali beneficiari, precisando che tale platea coincide in parte con quella che ha beneficiato dell'analoga agevolazione prevista dalla legge di bilancio per il 2026. La relazione tecnica assume quindi un incremento retributivo medio annuo di 780 euro, che, applicato alla platea di circa 6,4 milioni di potenziali beneficiari, determinerebbe una base imponibile teorica di circa 4.992 milioni di euro, a fronte dei 3.869 milioni indicati dalla stessa relazione tecnica. La differenza, pari a circa 1.123 milioni di euro, sembrerebbe riconducibile all'esclusione degli incrementi retributivi con decorrenza dal 2024, richiamata dalla stessa relazione tecnica. Su tale ricostruzione appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla seconda platea, la relazione tecnica, applicando analoghi criteri di esclusione, individua circa 865.000 potenziali beneficiari, ai quali associa una base imponibile agevolabile di 337,3 milioni di euro. Si rileva che tale importo risulta sostanzialmente coincidente con quello ottenibile applicando ai predetti beneficiari l'incremento retributivo medio di 780 euro, già utilizzato per la prima platea, per un periodo di sei mesi. L'indicazione, contenuta nella relazione tecnica (a pagina 12), di un incremento retributivo medio pari a zero euro sembrerebbe pertanto costituire un errore materiale. La relazione tecnica richiama inoltre la possibilità di rinnovi contrattuali multipli, senza tuttavia chiarire se e in quale misura i relativi effetti siano stati considerati nella determinazione delle basi imponibili agevolabili.

Sulla base di tale ricostruzione, la base imponibile complessiva di 4.206,3 milioni di euro risulterebbe interamente riferibile alle due platee, senza effetti aggiuntivi espressamente riconducibili all'ulteriore gruppo, costituito da circa 4 milioni di lavoratori con contratti in scadenza tra la parte finale del 2026 e il 2027. Tale circostanza potrebbe tuttavia essere influenzata dalla possibile sovrapposizione tra la prima platea e il predetto gruppo di lavoratori, considerato che alcuni contratti rinnovati nel 2024 potrebbero giungere nuovamente a scadenza entro la fine del 2027 e che, in caso di ulteriore rinnovo, troverebbe applicazione il regime pro quota *previsto dalla disposizione.*

In proposito, si osserva che la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge di bilancio per il 2026 aveva determinato la platea dei beneficiari a partire dai lavoratori in attesa di rinnovo contrattuale, includendo anche quelli il cui contratto era stato sottoscritto nel primo semestre del 2025, e aveva previsto una maggiorazione della base imponibile per tenere conto delle ultime tranche dei rinnovi sottoscritti nel 2024, da liquidare nel 2026. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica in esame, con riferimento alla seconda platea, richiama un tempo medio di rinnovo dei contratti pari a 18 mesi, considerando tuttavia un possibile effetto di accelerazione dei rinnovi indotto dalla disposizione. Tale

dato sembrerebbe poter assumere rilievo anche ai fini della quantificazione degli effetti riferibili al predetto gruppo di lavoratori, in relazione alla possibilità che i relativi rinnovi intervengano successivamente al 2027.

Ciò stante, al fine di consentire una verifica puntuale degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui trattasi, appare necessario acquisire ulteriori elementi di informazione in merito ai seguenti aspetti:

- *i parametri utilizzati per determinare il numero dei potenziali beneficiari, distinguendo l'incidenza dell'esclusione dei lavoratori con redditi superiori al limite previsto dalla disposizione da quella dei soggetti per i quali il regime agevolativo non risulterebbe conveniente, con particolare riferimento alla quota di lavoratori per i quali si presume la rinuncia al regime agevolativo;*
- *i dati e i parametri utilizzati per determinare la base imponibile agevolabile di 3.869 milioni di euro, con specifico riferimento agli incrementi retributivi con decorrenza dal 2024 esclusi dall'agevolazione, che sembrerebbero giustificare la differenza di circa 1.123 milioni di euro rispetto alla base imponibile teorica;*
- *i dati e i parametri utilizzati per determinare la base imponibile agevolabile di 337,3 milioni di euro, con particolare riferimento agli incrementi retributivi medi e alle mensilità di applicazione del beneficio, chiarendo altresì a quale platea si riferisca l'incremento retributivo medio pari a zero euro indicato nella relazione tecnica (pagina 12) e se tale indicazione costituisca un errore materiale;*
- *il trattamento degli eventuali rinnovi multipli nella determinazione delle basi imponibili agevolabili, con indicazione dei relativi effetti quantitativi.*

Andrebbe inoltre chiarito se e in quale misura il gruppo di circa 4 milioni di lavoratori con contratti in scadenza tra la fine del 2026 e il 2027 si sovrapponga alla prima platea, tenuto conto che alcuni contratti rinnovati nel triennio 2024-2026, in particolare nel 2024, potrebbero giungere nuovamente a scadenza nel periodo considerato, nonché se e in quale misura tale gruppo sia stato considerato nella quantificazione. Ciò in quanto, sulla base della ricostruzione sopra esposta, la base imponibile complessiva di 4.206,3 milioni di euro risulterebbe interamente riferibile alle due platee e, in caso di sovrapposizione, agli ulteriori rinnovi sottoscritti nel corso del 2027 troverebbe applicazione il regime pro quota *previsto dalla norma, senza cumulo delle quote annuali.*

Andrebbero altresì forniti elementi in merito alla distribuzione delle scadenze contrattuali, ai tempi medi attesi per i relativi rinnovi e all'eventuale effetto di accelerazione indotto dall'agevolazione, richiamato dalla relazione tecnica con riferimento alla sola seconda platea.

Infine, si prende atto della quantificazione degli effetti finanziari relativi all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale, che appare compatibile

con l'applicazione alla base imponibile agevolabile di un'aliquota media implicita complessiva pari a circa il 28,4 per cento, comprensiva delle addizionali, e di aliquote medie implicite riferite alle sole addizionali regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa l'1,9 e lo 0,9 per cento, sostanzialmente in linea con quelle desumibili dalla relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge di bilancio per il 2026. In proposito, pertanto, non si formulano osservazioni.

Articolo 7
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 10 e 11, della legge di bilancio 2026 ha introdotto, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, con aliquota del 15 per cento, applicabile alle maggiorazioni e indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per lavoro notturno, festivo e a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro. L'agevolazione è riconosciuta ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025, ferme restando le specifiche esclusioni e condizioni previste dalla disciplina.

Le norme novellano il testo unico delle imposte sui redditi[15], inserendovi l'articolo 360-*septies*, che riproduce la disciplina dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali introdotta, per il 2026, dall'articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199 del 2025, estendendone l'applicazione al 2027.

In particolare, è disposto che, per gli anni 2026 e 2027, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) [comma 1, lettera *a)*];
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL [comma 1, lettera *b)*];
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL [comma 1, lettera *c)*].

Le precedenti disposizioni sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 199

[15] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

del 2025[16], nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, a 40.000 euro.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Le norme precisano inoltre che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, e che, ai fini del predetto limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 228 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

Le norme, quindi, abrogano i commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale regionale (comma 1)		30,1							

[16] Si ricorda che l'articolo 1, comma 18, della legge n. 199 del 2025, prevede che, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale comunale (comma 1)		15,1							
Maggiori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale comunale (comma 1)						3,5			3,5
Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - imposta sostituitiva (comma 1)	250,8			250,8			250,8		
Minori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale comunale (comma 1)			3,5						
Minori entrate tributarie									
Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - IRPEF (comma 1)	510,0			510,0			510,0		
Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc. 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale regionale (comma 1)					30,1			30,1	
Imposta sostitutiva al 15% sulle indennità di turno e delle retribuzioni per lavoro svolto in orari notturni o festivi corrisposte nel 2027 ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, entro un massimo di 1.500 euro, di cui all'art. 1, cc 10 e 11, della L. 199/2025 - addizionale comunale (comma 1)					15,1			15,1	

La relazione tecnica, ribadito il contenuto delle norme, chiarisce che, tenuto conto della contestuale proroga della misura prevista per lavoratori del comparto turistico, alberghiero e termale, di cui al successivo articolo 8, restano fermi i requisiti e gli ulteriori presupposti per l'applicazione della misura già previsti dai commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026.

Considerando i dati del monitoraggio ad agosto 2026, la relazione tecnica riferisce che l'imposta sostitutiva riscossa risulta pari a 115,3 milioni di euro. Viene quindi stimato per l'intero anno un importo complessivo dell'imposta sostitutiva pari a circa 250 milioni di euro, con la riduzione a poco meno della metà rispetto a quanto previsto, come effetto della misura di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199 del 2025. In relazione all'andamento riscontrato, tenendo conto di un'aliquota differenziale tra aliquota marginale media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15 per cento, la relazione stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030
Irpef	-510,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-30,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-15,1	3,5	0,0
Imposta sostitutiva	250,8	0,0	0,0	0,0
Totale	**-259,2**	**-45,2**	**3,5**	**0,0**

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme novellano il testo unico delle imposte sui redditi*[17]*, inserendovi l'articolo 360-*septies*, che riproduce la disciplina dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali introdotta, per il 2026, dall'articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199 del 2025, estendendone l'applicazione al 2027. L'imposta sostitutiva, con aliquota del 15 per cento, si applica alle maggiorazioni e indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per lavoro notturno, festivo e a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro. L'agevolazione è riconosciuta ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, ferme restando le esclusioni e le ulteriori condizioni previste dalla disciplina vigente (comma 1). È quindi disposta l'abrogazione dei citati commi 10 e 11 della legge n. 199 del 2025 (comma 2).*

La relazione tecnica riferisce che la quantificazione degli effetti finanziari per il 2027 è stata effettuata sulla base del gettito dell'imposta sostitutiva rilevato nel 2026, primo anno di applicazione dell'agevolazione, proiettato sull'intero esercizio. In particolare, sulla base dei dati del monitoraggio relativi ai versamenti effettuati fino ad agosto 2026, pari a 115,3 milioni di euro, viene stimato un gettito dell'imposta sostitutiva per l'intero anno 2026

[17] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

di circa 250 milioni di euro, con la riduzione a poco meno della metà rispetto a quanto previsto, come effetto della misura di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge, n. 199 del 2025. Assumendo tale importo quale base di riferimento e considerando il differenziale tra l'aliquota marginale media dell'IRPEF e delle relative addizionali e l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 15 per cento, la relazione tecnica stima, per il 2027, minori entrate IRPEF per 510 milioni di euro e maggiori entrate da imposta sostitutiva per 250,8 milioni di euro, oltre agli effetti sulle addizionali regionale e comunale nel biennio 2028-2029.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non esplicita i criteri utilizzati per proiettare sull'intero anno i versamenti effettuati fino ad agosto 2026. Appare pertanto opportuno acquisire elementi di informazione sulle ipotesi sottostanti tale proiezione, con riferimento alle mensilità cui si riferiscono i versamenti rilevati e all'andamento atteso dei versamenti nel periodo settembre-dicembre 2026.

Articolo 8
(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 18 a 21, della legge n. 199 del 2025 (Legge di bilancio 2026) riconosce, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi (comma 18).

Tali disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro (comma 19).

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025 (comma 20).

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale (comma 21).

Le norme modificano i commi da 18 a 20 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, estendendo al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027 il riconoscimento del trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Il trattamento è pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle

prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tali disposizioni si applicano in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta precedente quello dell'erogazione, a 40.000 euro.
Vengono contestualmente modificate le disposizioni riferite ai periodi di imposta interessati dalla suddetta estensione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2027 trattamento integrativo speciale corrisposto ai lavoratori del comparto del turismo	12,3			12,3			12,3		

La relazione tecnica afferma che la disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto turistico-alberghiero e degli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori che, nel periodo d'imposta 2026, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente di importo inferiore a 40.000 euro.

In particolare, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo.

La disposizione costituisce, di fatto, una proroga dell'analoga agevolazione vigente dal 1° gennaio al 30 settembre 2026. Ai fini della quantificazione sono stati pertanto utilizzati i dati relativi alle compensazioni dei crediti, desumibili dai versamenti effettuati mediante modello F24. Sulla base di tali dati, l'ammontare del trattamento per l'intero anno 2026 è stimato in circa 12,3 milioni di euro; il medesimo importo è assunto ai fini della stima per il 2027.

Di seguito gli effetti finanziari del provvedimento:

(milioni di euro)

	2027	2028	2029
Trattamento integrativo	-12,3	0,0	0,0

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni modificano i commi da 18 a 20 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, estendendo al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027 il riconoscimento del trattamento integrativo speciale in favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Restano fermi i requisiti reddituali richiesti per la fruizione del beneficio. La relazione tecnica precisa che ai fini della quantificazione sono stati utilizzati i dati relativi alle compensazioni dei crediti, desumibili dai versamenti effettuati mediante modello F24, sulla base dei quali l'ammontare del trattamento per l'intero anno 2026 è stimato in circa 12,3 milioni di euro.*

Al riguardo, pur prendendo atto che gli oneri sono stati stimati sulla base del ricorso al trattamento effettivamente registrato nel corso del 2026, si osserva che non appare possibile verificare la quantificazione in ragione della mancata indicazione, nella relazione tecnica, dei dati ad essa sottostanti (numero beneficiari, ore medie di straordinario/notturno, importo medio delle retribuzioni). In proposito, appare pertanto necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2026 aveva stimato un ammontare dell'onere, su base annua, di circa 8,5 milioni di euro. Tale onere, pur in presenza di una certa linearità nella fruizione dal 2023, è stato raddoppiato, pervenendo a una quantificazione degli oneri derivanti dalla misura valutata in circa 17 milioni di euro nel 2026.

Si rammenta che un analogo trattamento integrativo speciale era stato riconosciuto ai soli lavoratori del comparto del turismo, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, dall'articolo 39-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023. Gli oneri conseguenti erano stati valutati in 54,7 milioni di euro.

Successivamente, l'articolo 1, commi da 21 a 25, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024) ha riproposto identica misura per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, estendendola ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli oneri conseguenti erano stati valutati in 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

Inoltre, l'articolo 1, commi 395 e seguenti, della legge n. 207 del 2024 ha riproposto il trattamento integrativo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 con oneri valutati in 152,1 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 9, comma 1
(Modifiche alle aliquote IRPEF)

Le norme introducono il comma 5-*bis* nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, modificando, per il solo anno 2027, gli scaglioni di reddito ai fini dell'applicazione dell'IRPEF. In particolare, viene innalzato da 50.000 a 55.000 euro il limite superiore del secondo scaglione di reddito, cui si applica l'aliquota del 33 per cento, con conseguente riduzione dell'imposizione sulla quota di reddito compresa tra i predetti importi. Il beneficio massimo è pari a 500 euro annui.

Ne risulta, quindi, il seguente sistema di scaglioni e aliquote:

Scaglioni di reddito	**Aliquote**
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 a 55.000 euro	33%
oltre 55.000 euro	43%

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			**Fabbisogno**			**Indebitamento netto**		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori entrate tributarie									
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - IRPEF	1.150,5	494,4		1.150,5	494,4		1.150,5	494,4	
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale regionale					0,9			0,9	
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale comunale					0,4			0,4	
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 – TFR	15,5			15,5			15,5		
Maggiori entrate tributarie									
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore			211,9			211,9			211,9

da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - IRPEF									
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale comunale						0,1			0,1
Maggiori spese correnti									
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale regionale		0,9							
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale comunale		0,4							
Minori spese correnti									
Ampliamento del secondo scaglione di reddito con incremento del limite superiore da 50 mila euro a 55 mila euro per l'anno 2027 - addizionale comunale			0,1						

La relazione tecnica riepiloga le modifiche apportate alla struttura degli scaglioni e delle aliquote IRPEF per l'anno 2027, secondo il seguente schema:

Scaglioni *(in euro)*	**Aliquote**	
	Vigente	2027
Fino a 28.000	23%	23%
da 28.000 a 50.000	33%	33%
da 50.000 a 55.000	43%	33%
oltre 55.000		43%

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari della disposizione, tenuto conto delle modalità di versamento delle imposte:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
IRPEF	-1.150,5	-494,4	211,9	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
TFR	-15,5	0,0	0,0	0,0
Totale	**-1.166,0**	**-495,7**	**212,0**	**0,0**

in milioni di euro

Ai fini della stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica afferma che è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti. Il modello, sulla base degli ultimi redditi dichiarati, rivalutati all'anno in corso, ricalcola per ciascun contribuente le imposte dovute e i trattamenti fiscali spettanti applicando le modifiche normative previste, confrontando i risultati con quelli ottenuti sulla base della legislazione vigente. La somma delle variazioni individuali costituisce la variazione complessiva di gettito.

Sulla base delle elaborazioni effettuate, si stima una riduzione complessiva del gettito di competenza pari a circa 1.434,2 milioni di euro, di cui 1.433 milioni di euro relativi all'IRPEF, 0,9 milioni di euro all'addizionale regionale e 0,3 milioni di euro all'addizionale comunale, con ulteriori effetti negativi pari a circa 15,5 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.

Inoltre, la relazione tecnica precisa che l'intervento interessa circa 3,2 milioni di contribuenti.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la disposizione prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2027, l'ampliamento del secondo scaglione IRPEF, con conseguente riduzione dell'aliquota dal 43 al 33 per cento per la quota di reddito compresa tra 50.000 e 55.000 euro.*

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari mediante il modello di microsimulazione IRPEF, indicando una platea di circa 3,2 milioni di contribuenti interessati e una riduzione del gettito IRPEF di competenza pari a circa 1.433 milioni di euro. Considerato che il beneficio massimo individuale è pari a 500 euro annui, il beneficio medio implicito risulta pari a circa 448 euro per contribuente, corrispondente a circa il 90 per cento del beneficio massimo teorico. Appare pertanto opportuno acquisire elementi informativi di maggior dettaglio sulla distribuzione dei contribuenti interessati per classi di reddito e sul corrispondente beneficio fiscale medio, al fine di verificare la congruità della quantificazione proposta.

Andrebbero inoltre forniti chiarimenti in merito alle modalità di determinazione degli effetti sul trattamento di fine rapporto, quantificati in 15,5 milioni di euro.

Articolo 9, commi 2 e 3
(Modifiche alle soglie del regime forfetario)

Normativa vigente. Il regime forfetario, introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 e successivamente modificato, è attualmente disciplinato dagli articoli da 232 a 243 del decreto legislativo n. 117 del 2026,

con decorrenza dal 1° gennaio 2027. Il regime è destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che rispettano determinati requisiti, tra cui il limite di ricavi o compensi annui pari a 85.000 euro. Esso prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile mediante l'applicazione di specifici coefficienti di redditività e l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, con aliquota ordinaria del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per le nuove attività in presenza di determinati requisiti. Il regime comporta inoltre specifiche semplificazioni contabili e ai fini IVA. La disciplina prevede la cessazione immediata del regime in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi. Per gli anni 2025 e 2026, il limite relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, quale condizione di accesso al regime, è stato elevato da 30.000 a 35.000 euro dall'articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'articolo 1, comma 27, della legge n. 199 del 2025.

Le norme, modificando gli articoli 232, 235 e 238 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, innalzano, a decorrere dal 2027, da 85.000 a 100.000 euro la soglia di ricavi o compensi rilevante ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, limitatamente alle imposte sui redditi e alle relative addizionali regionali e comunali.

Resta ferma a 85.000 euro la soglia rilevante ai fini dell'esclusione dall'applicazione dell'IVA. Conseguentemente, i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 85.000 euro e non superiori a 100.000 euro possono applicare il regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi, rimanendo assoggettati al regime ordinario IVA.

La disposizione modifica inoltre le condizioni che determinano la cessazione immediata del regime forfetario, prevedendo che lo stesso cessi di avere applicazione nell'anno in cui i ricavi o compensi percepiti superano 115.000 euro, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e 100.000 euro ai fini dell'IVA. Sono altresì introdotte modifiche di coordinamento alla disciplina dell'aliquota agevolata del 5 per cento applicabile, in presenza di determinati requisiti, nei primi cinque periodi d'imposta di una nuova attività (comma 2).

Le norme prorogano anche per l’anno 2027 l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevante ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime forfetario, previsto dall’articolo 233, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori entrate tributarie									
Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR- IRPEF (comma 2)	247,2	748,4	533,6	247,2	748,4	533,6	247,2	748,4	533,6
Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR - addizionale regionale (comma 2)					37,1	37,1		37,1	37,1
Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR - addizionale comunale (comma 2)					18,4	14,1		18,4	14,1
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR – IRPEF (comma 3)	70,9	193,9		70,9	193,9		70,9	193,9	
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR – addizionale regionale (comma 3)					11,7			11,7	
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR – addizionale comunale (comma 3)					5,0			5,0	
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR – IVA (comma 3)	4,8			4,8			4,8		
Maggiori entrate tributarie									
Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da		493,9	282,2		493,9	282,2		493,9	282,2

85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR – sostitutiva (comma 2)									
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR – IRPEF (comma 3)			83,1			83,1			83,1
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR – sostitutiva (comma 3)		76,4			76,4			76,4	
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR – addizionale comunale (comma 3)						1,2			1,2
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR – rettifica IVA (comma 3)	6,6			6,6			6,6		
Maggiori spese correnti									
Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR - addizionale regionale (comma 2)		37,1	37,1						
Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR - addizionale comunale (comma 2)		18,4	14,1						
Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR- effetti contributivi (comma 2)	15,4	20,2	20,4						
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) – addizionale regionale (comma 3)		11,7							

Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) – addizionale comunale (comma 3)		5,0							
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - contributi sociali (comma 3)	8,6	2,9							
Minori spese correnti									
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) – addizionale comunale (comma 3)			1,2						
Minori entrate contributive									
Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR- effetti contributivi (comma 2)				15,4	20,2	20,4	15,4	20,2	20,4
Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - contributi sociali (comma 3)				8,6	2,9		8,6	2,9	

<u>La relazione tecnica</u> riepiloga sinteticamente le norme ed espone un quadro riepilogativo degli effetti finanziari complessivi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, che si riporta di seguito:

	2027	**2028**	**2029**	**Dal 2030**
IRPEF	-318,1	-942,3	-450,5	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-48,8	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-23,4	-12,9	-14,1
Sostitutiva	0,0	570,3	282,2	282,2
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Effetti sui contributi	-24,0	-23,1	-20,4	-20,4
Totale	**-340,3**	**-467,3**	**-238,7**	**-323,0**

in milioni di euro

Con riferimento alle singole misure la relazione tecnica afferma quanto segue.

Comma 2. Innalzamento soglia di accesso e permanenza nel regime forfetario per contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni da 85.000 a 100.000 euro, di cui all'art. 232 del TUIR.

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari delle disposizioni in esame:

	2027	2028	Dal 2029
IRPEF	-247,2	-748,4	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-18,4	-14,1
Sostitutiva	0,0	493,9	282,2
Effetti sui contributi	-15,4	-20,2	-20,4
Totale	**-262,6**	**-330,2**	**-323,0**

in milioni di euro

La relazione tecnica precisa che gli effetti sull'Irpef e sui contributi si registrano già nel 2027, in quanto i contribuenti che confluiranno nel regime forfetario in sede dichiarativa nel 2027 non verseranno acconti Irpef per il 2028 e che i contributi saranno versati in misura ridotta.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica afferma che sono state effettuate elaborazioni mediante il modello di microsimulazione relativo ai titolari di partita IVA, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi della platea interessata. Sono stati considerati i contribuenti, professionisti e imprenditori, che hanno dichiarato ricavi o compensi compresi tra 85.000 e 100.000 euro e che soddisfano le ulteriori condizioni per accedere al regime forfetario. Per tali soggetti sono state calcolate le imposte dovute nel regime ordinario (IRPEF e addizionali) e successivamente rideterminate quelle dovute nel regime forfetario, applicando i coefficienti di redditività previsti per le diverse attività e la relativa imposta sostitutiva.

Sulla base delle elaborazioni effettuate, la relazione tecnica stima che circa 41.000 contribuenti opteranno per il regime forfetario in considerazione della convenienza economica derivante dalle minori imposte dovute.

Tenuto conto della decorrenza della disposizione dal 2027 e delle modalità di versamento delle imposte, la relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari:

	2027	2028	Dal 2029
IRPEF	-247,2	-748,4	-533,6
Addizionale regionale	0,0	-37,1	-37,1
Addizionale comunale	0,0	-18,4	-14,1
Sostitutiva	0,0	493,9	282,2
Totale	**-247,2**	**-310,0**	**-302,6**

in milioni di euro

Con riferimento agli effetti contributivi, la RT evidenzia che i contribuenti che aderiscono al regime forfetario possono optare per il regime contributivo agevolato previsto per gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti dell'INPS, che comporta una riduzione del 35 per cento della contribuzione dovuta.

Ai fini della quantificazione, l'INPS, considerando la natura attrattiva della disposizione, ha ipotizzato che:

- dei 41.000 nuovi contribuenti che accedono al regime forfetario, circa 23.000 siano iscritti alle predette gestioni previdenziali, con un reddito medio annuo pari a 50.300 euro.
- di questi, si stima che circa 4.600 contribuenti optino per il regime contributivo agevolato, applicando una percentuale di adesione del 20 per cento, desunta dalle rilevazioni relative agli attuali aderenti.
- l'aliquota contributiva media ordinaria utilizzata nella stima è pari al 24,25 per cento.

La relazione tecnica stima conseguentemente minori entrate contributive pari a 15,4 milioni di euro nel 2027, 20,2 milioni nel 2028 e 20,4 milioni annui a decorrere dal 2029.

Comma 3. Innalzamento per l'anno 2027 del limite di accesso reddituale nel regime forfetario da 30.000 a 35.000 euro, di cui all'art. 233, c. 1, lett. f), del TUIR.

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari complessivi (effetti tributari ed effetti contributivi) delle disposizioni in esame:

	2027	2028	2029	Dal 2030
IRPEF	-70,9	-193,9	83,1	0,0
Addizionale regionale	0,0	-11,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-5	1,2	0,0
Sostitutiva	0,0	76,4	0,0	0,0
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Effetti sui contributi	-8,6	-2,9	0,0	0,0
Totale	**-77,7**	**-137,1**	**84,3**	**0,0**

in milioni di euro

La RT afferma che l'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro della soglia massima dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, previsto per il solo anno 2027, interessa circa 52.200 contribuenti, individuati mediante il modello di microsimulazione sopra descritto, con riferimento alla quantificazione delle norme di cui al comma 2.

Tenuto conto dell'applicazione della disposizione per il solo 2027 e del fatto che i contribuenti che accedono per la prima volta al regime forfetario non versano acconti IRPEF per il 2028, la RT stima minori entrate tributarie

nette pari a 69,1 milioni di euro nel 2027 e 134,2 milioni nel 2028, nonché maggiori entrate pari a 84,3 milioni nel 2029, come evidenziato nella tabella seguente, recante i soli effetti tributari:

	2027	2028	2029	Dal 2030
IRPEF	-70,9	-193,9	83,1	0,0
Addizionale regionale	0,0	-11,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-5,0	1,2	0,0
Sostitutiva	0,0	76,4	0,0	0,0
IVA	-4,8	0,0	0,0	0,0
Rettifica della detrazione IVA	6,6	0,0	0,0	0,0
Totale	**-69,1**	**-134,2**	**84,3**	**0,0**

in milioni di euro

Con riferimento agli effetti contributivi, l'INPS stima che, dei 52.200 contribuenti interessati dalla disposizione, circa 17.200 siano iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, con un reddito medio annuo pari a 13.700 euro. Tra questi, si ipotizza che circa 7.000 soggetti optino per il regime contributivo agevolato, sulla base di una percentuale di adesione prudenzialmente fissata al 40 per cento. La relazione tecnica precisa che tale percentuale tiene conto del livello relativamente contenuto del reddito medio dei contribuenti interessati, che potrebbe favorire una maggiore propensione ad aderire al regime contributivo di maggior favore.

Gli effetti sui versamenti contributivi sono riportati nella seguente tabella:

2) Effetti finanziari dell'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente			
Anno	*Contributi pieni*	*Contributi ridotti del 35%*	*Effetti finanziari (+) positivo per la f.p (-) negativo per la f.p.*
		(in milioni di euro)	
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)
2027	+24,6	+16,0	-8,6
2028	+8,2	+5,3	-2,9

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni ampliano la platea dei contribuenti che possono accedere e permanere nel regime forfetario, prevedendo, a decorrere dal 2027, l'innalzamento da 85.000 a 100.000 euro della soglia dei ricavi e compensi rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ferma restando la soglia di 85.000 euro ai fini IVA (comma 2). È inoltre prorogato, per il solo anno 2027, l'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati che costituisce una delle condizioni di accesso e permanenza nel regime forfetario (comma 3).*

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari mediante un modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA, stimando in circa 41.000 i contribuenti che opteranno per il regime agevolato in conseguenza del comma 2 e in circa 52.200 quelli interessati dalla modifica prevista dal comma 3. La relazione tecnica non fornisce tuttavia elementi informativi di dettaglio sulla composizione delle platee interessate, sulla distribuzione per classi di ricavi e compensi e per tipologia di attività, né sulle imposte mediamente dovute nel regime ordinario e in quello forfetario.

Con riferimento agli effetti contributivi, si prende atto delle ipotesi adottate dall'INPS in merito alle platee degli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, ai redditi medi e alla propensione all'adesione al regime contributivo agevolato.

In particolare, con riferimento al comma 3, si rileva che la quantificazione degli oneri illustrata nella relazione tecnica appare essere stata effettuata aggiornando i dati rispetto alle stime originarie della legge di bilancio 2025 e alla proroga disposta con la legge di bilancio 2026[18]*, confermando l'adozione di ipotesi cautelative per la stima degli oneri contributivi.*

Da un confronto con le quantificazioni presentate nella legge di bilancio 2026 emerge che la relazione tecnica riferita alla norma in esame aggiorna i dati: la platea dei beneficiari attesi viene incrementata da 15.000 a 17.200 unità e il reddito medio forfettario da 12.800 a 13.700 euro. Conseguentemente, anche la platea dei beneficiari dell'agevolazione contributiva viene aggiornata al rialzo, passando da 6.000 a 7.000 unità. Viene inoltre confermata l'adozione di un criterio di prudenzialità per la stima degli oneri contributivi, mantenendo il tasso di adesione atteso al 40 per cento (invariato rispetto alla stima precedente), nonostante il dato effettivo di adesione rilevato nella relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2026 sia indicata pari al 15 per cento.

Articolo 10
(Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)

Le norme modificano il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, introducendo all'articolo 228 il comma 10-*bis*, che prevede, anche per l'anno 2027, l'esenzione dalle imposte sui redditi del 50 per cento dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge n. 76 del 2025 prevede che per l'anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle

[18] Articolo 1, comma 12, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) e articolo 1, comma 27, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).

azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare. Successivamente la misura è stata prorogata al 2026 dall'articolo 1, comma 13 della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025).
La legislazione vigente prevede, per il 2027, una tassazione con aliquota del 26 per cento sull'intero imponibile.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Minori entrate tributarie									
Estensione al 2027 dell'esenzione parziale (50%) dall'IRPEF dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite agli stessi in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, di cui all'art. 6, c.1, della L. 76/2025 - IRPEF (comma 1)	21,0			21,0			21,0		

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari della misura sono state utilizzate le informazioni acquisite presso operatori di settore in base alle quali risulta che il numero di dipendenti coinvolti in Italia in piani di azionariato diffuso è pari a 108.000 soggetti. In assenza di dati circa l'ammontare dei dividendi da considerare, si ipotizza un ammontare medio degli stessi pari al limite previsto di 1.500 euro, per un ammontare complessivo di dividendi agevolati di circa 162 milioni di euro.

Applicando l'aliquota vigente del 26 per cento al 50 per cento di detto ammontare, la relazione tecnica stima una perdita di gettito di competenza annua per il 2027 di circa 21 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la disposizione estende all'anno 2027 l'esenzione dalle imposte sui redditi del 50 per cento dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite di 1.500 euro annui.*

La relazione tecnica quantifica le conseguenti minori entrate in 21 milioni di euro per il 2027, in coerenza con le stime formulate in occasione dei precedenti interventi normativi in materia.

*In proposito, si ricorda che la relazione tecnica di passaggio relativa all'articolo 6 della legge n. 76 del 2025 (A.S. 1407) si fondava sull'ipotesi che l'intera platea stimata di 108.000 lavoratori beneficiasse dell'importo massimo agevolabile di 1.500 euro annui. Ciò stante, non si formulano osservazioni, considerato che tale impostazione metodologica, confermata anche dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2026 (*cfr. *relazione tecnica di passaggio relativa all'A.C. 2750), appare idonea ad assicurare un adeguato margine di prudenza anche per la quantificazione degli effetti finanziari relativi al 2027.*

Articolo 11
(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

Le norme modificano il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, introducendo l'articolo 363-*bis*, che estende all'anno 2027 il regime agevolato di tassazione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In particolare, la disposizione prevede che, per gli anni dal 2024 al 2027, i predetti redditi, considerati congiuntamente, concorrano alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: zero per cento fino a 10.000 euro, 50 per cento per la parte eccedente 10.000 euro e fino a 15.000 euro e 100 per cento per la parte eccedente 15.000 euro.

Si rammenta che la disciplina agevolativa in esame è stata introdotta dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016 ed è stata successivamente modificata e prorogata. L'ultimo intervento è contenuto nell'articolo 1, comma 15, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), che ha esteso il regime agevolato anche al periodo d'imposta 2026, mantenendo le medesime soglie e percentuali di imponibilità.

Sono escluse dall'agevolazione le società agricole che hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale prevista dall'articolo 287 del medesimo testo unico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Minori entrate tributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - IRPEF [comma 1, lettera *b)*]		208,6			208,6			208,6	
Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale regionale [comma 1, lettera *b)*]					8,6			8,6	
Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale comunale [comma 1, lettera *b)*]					4,3			4,3	
Maggiori entrate tributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - IRPEF [comma 1, lettera *b)*]			89,4			89,4			89,4
Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale comunale [comma 1, lettera *b)*]						1,0			1,0
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale regionale [comma 1, lettera *b)*]		8,6							

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale comunale [comma 1, lettera *b)*]		4,3							
Minori spese correnti									
Proroga al 2027 dell'esenzione della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ai fini IRPEF, totale fino a 10.000 euro e al 50% tra 10.000 e 15.000 euro, di cui all'art. 1, c. 44, della L. 232/2016 - addizionale comunale [comma 1, lettera *b)*]			1,0						

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'agevolazione anche per l'anno 2027 sono state effettuate elaborazioni sui dati delle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili presentate nel 2025 dai soggetti interessati. In base a tali elaborazioni la relazione tecnica stima minori entrate Irpef di competenza annua per circa 119,2 milioni di euro oltre a minori entrate per 8,6 e 3,3 milioni di euro, rispettivamente di addizionali regionale e comunale.

	2027	2028	2029	2030
IRPEF	0,0	-208,6	89,4	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,6	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,3	1,0	0,0
Totale	**0,0**	**-221,5**	**90,4**	**0,0**

in milioni di euro

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la disposizione estende all'anno 2027 il regime, già vigente per gli anni 2024,*

2025 e 2026, di concorso dei redditi dominicali e agrari, congiuntamente considerati, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. Tale regime stabilisce che la parte di reddito fino a 10.000 euro non concorre alla formazione del reddito imponibile, la parte di reddito tra 10.000 e 15.000 euro concorre per il 50 per cento e l'eccedenza oltre tale soglia concorre integralmente. Rimangono escluse le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, che hanno esercitato l'opzione per l'imposizione dei redditi su base catastale

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla proroga del regime anche per l'anno 2027 sono state effettuate elaborazioni sui dati delle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili presentate nel 2025 dai soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate IRPEF di competenza annua per circa 119,2 milioni di euro oltre a minori entrate per 8,6 e 3,3 milioni di euro, rispettivamente di addizionali regionale e comunale.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione appare in linea con quella, riferita al 2026, relativa all'articolo 1, comma 15, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025)[19]*.*

In proposito si rammenta che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 15, della legge di bilancio 2026 (relazione tecnica di passaggio relativa all'A.C. 2750), dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024 dei soggetti interessati ha stimato minori entrate Irpef di competenza annua di circa 120 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 8,4 e 3,1 milioni di euro.

Ciò nonostante, sebbene la relazione tecnica chiarisca la fonte dei dati e la logica di distribuzione temporale degli effetti finanziari, essa non fornisce il dettaglio dei redditi considerati, né il volume complessivo del reddito agrario e dominicale oggetto di esenzione distinto per scaglioni di reddito, che andrebbero pertanto acquisiti, ai fini di una verifica della quantificazione.

Articolo 12
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)

La norma riconosce, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti

[19] Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

non residenti, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento dei costi di competenza sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di *cloud computing* relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali di cui all'allegato F[20] annesso al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (TUIR)[21] (comma 1).

La norma reca altresì la disciplina del predetto contributo, prevedendo che:

- il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del TUIR, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto (comma 2);
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione[22], senza l'applicazione del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, di 2 milioni di euro per ciascun anno solare[23], nonché del limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzabilità dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi[24] (comma 3);
- i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito d'imposta, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa annuali, sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*[25] (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[20] Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni al servizio della produzione industriale riconducibili alle seguenti famiglie di beni in base alla funzione svolta: progettazione e gestione della produzione; dati, connessione e intelligenza artificiale; interazione uomo-macchina; energia e sostenibilità; sicurezza e interoperabilità.

[21] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

[22] Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

[23] Tale limite è definito dal comma 10 del medesimo articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo n. 33 del 2025).

[24] Tale limite è stabilito dall'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (decreto legislativo n. 141 del 2026).

[25] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 % dei costi per beni strumentali immateriali acquisiti attraverso canoni di abbonamento a software e soluzioni di cloud computing, finalizzato a sostenere i processi di trasformazione digitale delle imprese (comma 1)	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

La relazione tecnica riferisce che la misura determina oneri pari al limite di spesa previsto pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Inoltre, fa presente che, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, gli investimenti in beni immateriali agevolabili, realizzati mediante servizi e soluzioni di *cloud computing*, ammontano a circa 94 milioni di euro per l'anno 2026; pertanto, ne risulta la congruità dell'agevolazione fiscale fino al 30 per cento della spesa sostenuta.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma riconosce, alle imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, un credito d'imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti nel triennio 2027-2029 per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi a beni immateriali strumentali indicati nell'allegato F del TUIR, entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 (comma 1).*

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi, purché il beneficio complessivo non superi il costo sostenuto (comma 2);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 3, comma 10, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione e all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (comma 3).

Le modalità e i criteri di concessione del beneficio, nel rispetto dei limiti di spesa annuali previsti, saranno definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (comma 4).

La relazione tecnica riferisce che gli investimenti in beni immateriali agevolabili, realizzati mediante servizi e soluzioni di cloud computing, ammontano a circa 94 milioni di euro per l'anno 2026; pertanto, ne risulta la congruità dell'agevolazione fiscale fino al 30 per cento della spesa sostenuta.

Al riguardo, si osserva che il prospetto riepilogativo ascrive alla misura effetti identici, in termini di maggiori spese in conto capitale, su tutti e tre i saldi di finanza pubblica nel triennio 2027-2029. In proposito, andrebbero acquisiti elementi in merito alla decorrenza dell'utilizzabilità in compensazione del credito.

Articolo 13
(Riapertura termini assegnazione agevolata, trasformazione ed estromissione)

Le norme introducono l'articolo 364-*bis* nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR), riproponendo per il 2027 le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci, la trasformazione in società semplice e l'estromissione degli immobili strumentali degli imprenditori individuali, già disciplinate dall'articolo 1, commi da 35 a 41, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).

La relazione illustrativa sottolinea che le disposizioni ripropongono le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997, successivamente rinnovate da diversi interventi legislativi.

In particolare, si prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che entro il 30 settembre 2027 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ovvero beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono accedere al regime agevolato, a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, al 30 settembre 2026, ovvero siano iscritti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in forza di titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2026. La disciplina si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2027.

Il regime agevolato prevede l'applicazione un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti sulla differenza tra valore normale dei beni assegnati o posseduti al momento

della trasformazione e costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13 per cento.

Per gli immobili, su richiesta della società, il valore normale può essere determinato applicando alle rendite catastali i moltiplicatori previsti dall'articolo 299, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026. In caso di cessione, il corrispettivo rilevante ai fini dell'imposta sostitutiva non può essere inferiore al valore normale, determinato secondo le modalità indicate dalla disposizione.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti dai soci, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. L'imposta sostitutiva è versata entro il 30 settembre 2027, in un'unica soluzione, a differenza della ripartizione in due rate prevista dalla disciplina del 2026.

Per gli imprenditori individuali, le norme ripropongono anche per il 2027 l'estromissione agevolata degli immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015, relativamente ai beni posseduti al 30 settembre 2026 e alle esclusioni effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2027. Gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2027; l'imposta sostitutiva dell'8 per cento è versata entro il 30 novembre 2027 e il 30 giugno 2028.

La norma introdotta dall'articolo 1, comma 121, della legge di stabilità 2016 è stata riproposta dall'articolo 1, comma 106, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con esclusioni poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, e poi dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024, con esclusioni poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025. Da ultimo la legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha riproposto la misura con riferimento ai beni posseduti alla data del 30 settembre 2025, con esclusioni poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - IRAP		8,3	4,5						
Maggiori entrate tributarie									
Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - imposta sostitutiva	116,8			116,8			116,8		
Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - registro	19,7			19,7			19,7		
Applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%, sugli immobili strumentali posseduti con conseguente esclusione di tali beni dal patrimonio dell’impresa, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 - sostitutiva	9,9	6,6		9,9	6,6		9,9	6,6	
Minori entrate tributarie									
Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - registro		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2
Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - IRES		16,2	9,3		16,2	9,3		16,2	9,3
Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - IRPEF		24,7	14,1		24,7	14,1		24,7	14,1
Riapertura dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, di cui all'art. 29, della L. 449/1997 - IRAP					8,3	4,5		8,3	4,5

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8%, sugli immobili strumentali posseduti con conseguente esclusione di tali beni dal patrimonio dell'impresa, di cui all'art. 1, c. 121, della L. 208/2015 - IRPEF		9,4	5,3		9,4	5,3		9,4	5,3

La relazione tecnica riepiloga il contenuto delle norme e stima i seguenti effetti finanziari complessivi riferiti all'articolo in esame:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	dal 2034
Imposta Sostitutiva	126,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Registro	19,7	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	-16,2	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	7,0	0,0
IRPEF	0,0	-34,1	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4	14,6	0,0
IRAP	0,0	-8,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	3,8	0,0
TOTALE	**146,4**	**-54,2**	**-35,4**	**-35,4**	**-35,4**	**-33,2**	**25,4**	**0,0**

in milioni di euro

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari relativi ai commi da 1 a 7 del nuovo articolo 364-*bis*, che prevede anche per l'anno 2027 l'applicazione dell'istituto dell'assegnazione agevolata di beni ai soci, la relazione tecnica assume che i versamenti dell'imposta sostitutiva siano in linea con quelli risultanti dai modelli F24 relativi all'ultima riproposizione della misura, prevista dall'articolo 1, commi 31-36, della legge n. 207 del 2024. Con riferimento all'anno 2025, rileva versamenti per circa 97,1 milioni di euro per il codice tributo 1836, relativo all'imposta sostitutiva per assegnazione, cessione e trasformazione, e per 19,7 milioni per il codice 1837, relativo all'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta, per un totale di 116,8 milioni di euro.

In particolare, la relazione tecnica:

- valuta i maggiori valori dei beni in circa 1.168 milioni di euro, dividendo il predetto importo complessivo di 116,8 milioni per un'aliquota convenzionale del 10 per cento.

La relazione tecnica precisa che tale aliquota è assunta prudenzialmente, non essendo possibile distinguere nei dati disponibili le società non operative, assoggettate al 10,5 per cento, dalle altre società, assoggettate all'8 per cento.

- ricostruisce separatamente le riserve in sospensione d'imposta dividendo il relativo gettito di 19,7 milioni per l'aliquota del 13 per cento, e risultano pari a circa 151,5 milioni di euro.
- per valutare gli effetti negativi di gettito, ipotizza che, in assenza della disciplina agevolativa, il 50 per cento dei maggiori valori dei beni avrebbe dato luogo, nell'arco di cinque anni, a plusvalenze imponibili, tassate integralmente nell'esercizio di realizzo.
- assume inoltre che, nello stesso periodo, si sarebbe verificata una corrispondente riduzione delle riserve in sospensione d'imposta.

Per le imposte sui redditi e l'IRAP, la quantificazione utilizza aliquote medie del 16 per cento per l'IRES, del 26 per cento per l'IRPEF e del 4 per cento per l'IRAP. I soggetti sono ripartiti tra contribuenti IRPEF (53,4 per cento) e IRES (46,6 per cento), sulla base della natura giuridica dei soggetti che hanno effettuato i versamenti delle imposte sostitutive. La relazione tecnica considera altresì un ulteriore effetto negativo, ritenuto di lieve entità, connesso alla riduzione del reddito minimo rilevante per il regime delle società non operative.

Quanto all'imposta di registro, si ipotizza che il valore normale degli immobili sia pari a 1,5 volte i maggiori valori fiscalmente rilevanti, che il valore catastale corrisponda a un terzo del valore normale e che gli immobili interessati siano di tipo abitativo. La relazione tecnica rileva che nel primo anno si determina un maggior gettito di registro per effetto delle assegnazioni complessivamente effettuate, tenuto conto delle vendite che sarebbero avvenute a legislazione vigente; negli anni successivi si registrano invece minori entrate.

Gli effetti di cassa sono distribuiti considerando il versamento dell'imposta sostitutiva nel 2027 e un acconto delle imposte sui redditi del 75 per cento e dell'IRAP dell'85 per cento. La relazione tecnia stima per le operazioni societarie maggiori entrate da imposta sostitutiva di 116,8 milioni e da imposta di registro di 19,7 milioni nel 2027, cui seguono gli effetti negativi delle imposte ordinarie e del registro negli esercizi successivi, come indicato nella tabella seguente.

Effetti finanziari per assegnazione, cessione e trasformazione:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**dal 2034**
Imposta Sostitutiva	116,8	0	0	0	0	0	0	0
Registro	19,7	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	0	0	0
IRES	0	-16,2	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	7	0
IRPEF	0	-24,7	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1	10,6	0
IRAP	0	-8,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	3,8	0
TOTALE	**136,5**	**-51,4**	**-30,1**	**-30,1**	**-30,1**	**-27,9**	**21,4**	**0**

in milioni di euro

Con riferimento al comma 8 del nuovo articolo 364-*bis*, la relazione tecnica evidenzia che è riproposta la facoltà, già prevista dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015, di estromettere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali degli imprenditori individuali posseduti al 30 settembre 2026. L'operazione è effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2027, con effetti dal 1° gennaio 2027, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP dell'8 per cento, in due rate del 60 e del 40 per cento, con scadenza rispettivamente al 30 novembre 2027 e al 30 giugno 2028.

Per quantificare le maggiori entrate da imposta sostitutiva, la RT fa riferimento ai versamenti relativi all'analoga misura disposta dalla legge n. 207 del 2024. Dall'analisi dei modelli F24 risultano circa 9,9 milioni di euro versati per la prima rata, scaduta nel novembre 2025, cui viene associato un importo di circa 6,6 milioni per la seconda rata, corrispondente al restante 40 per cento. Il gettito complessivo assunto a base della stima è pertanto pari a 16,5 milioni di euro.

Gli effetti negativi sulle imposte dirette sono valutati in continuità con la metodologia adottata per le precedenti riaperture. In particolare, la RT ipotizza che, a legislazione vigente, il 50 per cento dei maggiori valori dei beni sarebbe stato realizzato sotto forma di plusvalenze imponibili in un arco di cinque anni, con tassazione integrale nell'anno del realizzo. A tali plusvalenze viene applicata un'aliquota media IRPEF del 26 per cento. La RT tiene conto dell'esclusione dall'IRAP degli imprenditori individuali, operante dalla legge di bilancio 2022, e non stima pertanto effetti negativi su tale imposta. Il profilo temporale degli effetti riflette il versamento rateale dell'imposta sostitutiva nel 2027 e nel 2028 e le successive minori entrate IRPEF.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**Dal 2034**
Imposta Sostitutiva	9,9	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF	0,0	-9,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	4,0	0,0
TOTALE	**9,9**	**-2,8**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**	**-5,3**	**4,0**	**0,0**

in milioni di euro

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ripropongono, per l'anno 2027, le agevolazioni fiscali relative all'assegnazione e alla cessione di beni ai soci, alla trasformazione in società semplice e all'estromissione degli immobili strumentali degli imprenditori individuali, da ultimo previste dall'articolo 1, commi da 35 a 41, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).*

In particolare, la disposizione introduce l'articolo 364-bis nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto

legislativo n. 117 del 2026, prevedendo che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2027, assegnano o cedono ai soci beni immobili non strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possano applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta sostitutiva è pari all'8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono assoggettate a un'imposta sostitutiva del 13 per cento. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 settembre 2027.

L'applicazione del regime agevolato è subordinata alla condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, al 30 settembre 2026, oppure che vi siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2026. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2027.

Per gli immobili, il valore normale può essere determinato, su richiesta della società, applicando alle rendite catastali i moltiplicatori previsti dall'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene, è computato in misura non inferiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi o, in alternativa, al valore risultante dall'applicazione dei predetti moltiplicatori.

Per le società trasformate, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote dei soci è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 8, del medesimo testo unico; il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce tuttavia il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

La disposizione ripropone, inoltre, per gli imprenditori individuali, la facoltà di estromettere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali posseduti al 30 settembre 2026, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento. Le estromissioni devono essere effettuate tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2027, con effetti dal 1° gennaio 2027. L'imposta sostitutiva è versata in due rate, rispettivamente entro il 30 novembre 2027 e il 30 giugno 2028.

In proposito, si evidenzia preliminarmente che gli elementi forniti dalla relazione tecnica non consentono di ricostruire puntualmente il procedimento di stima di tutte le voci degli effetti finanziari attribuiti alla disposizione in esame. Pur prendendo atto delle ipotesi adottate, appare pertanto opportuno acquisire ulteriori elementi informativi ai fini della verifica della quantificazione.

Con riferimento alle maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva, la relazione tecnica assume per il 2027 un gettito pari a quello registrato nel 2025, corrispondente a 116,8 milioni di euro. Al riguardo, sarebbe utile acquisire elementi a sostegno dell'ipotesi di invarianza delle adesioni, tenuto conto che le agevolazioni sono state riproposte anche dalla legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026). Le successive riaperture dei termini potrebbero infatti aver determinato una progressiva riduzione della platea dei soggetti e dei beni ancora interessati alle agevolazioni, con possibili riflessi sul gettito atteso. Sarebbe inoltre opportuno conoscere se siano disponibili dati, anche parziali, relativi ai versamenti effettuati nel 2026, utili a valutare l'attendibilità della stima.

Per quanto riguarda la quantificazione delle minori entrate, andrebbero acquisiti chiarimenti sui seguenti aspetti.

- *la relazione tecnica stima i maggiori valori dei beni in 1.168 milioni di euro, dividendo per un'aliquota media del 10 per cento il gettito complessivo delle imposte sostitutive, pari a 116,8 milioni di euro. Tale importo comprende, tuttavia, anche i versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta, pari a 19,7 milioni di euro, utilizzati separatamente per ricostruire l'ammontare delle riserve stesse, stimato in 151,5 milioni di euro. Considerando invece i soli versamenti relativi alle operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione, pari a 97,1 milioni di euro, i maggiori valori dei beni risulterebbero pari a 971 milioni di euro. Poiché anche gli effetti IRAP riportati nella tabella sembrerebbero compatibili con quest'ultimo importo, sarebbe opportuno chiarire quale base imponibile sia stata effettivamente utilizzata nella quantificazione delle minori entrate;*
- *ai fini della ricostruzione dei maggiori valori, la relazione tecnica utilizza un'aliquota media del 10 per cento, ritenuta prudenziale in considerazione dell'impossibilità di distinguere le società non operative, soggette all'aliquota del 10,5 per cento, dalle altre società, soggette all'aliquota dell'8 per cento. Si osserva tuttavia che l'applicazione di un'aliquota più elevata comporta, a parità di gettito, una riduzione dei maggiori valori ricostruiti e, conseguentemente, delle minori entrate stimate per gli anni successivi. Sarebbe quindi utile acquisire elementi sulla prudenzialità di tale ipotesi anche rispetto agli effetti negativi di gettito, nonché sulla composizione della platea dei beneficiari, considerato che un'aliquota media del 10 per*

cento presupporrebbe una significativa incidenza delle società non operative;

- *con riferimento alle riserve in sospensione d'imposta, stimate in 151,5 milioni di euro, la relazione tecnica assume che, in assenza dell'agevolazione, le stesse sarebbero state progressivamente ridotte in concomitanza con il realizzo delle plusvalenze. Non risultano tuttavia esplicitate le modalità con cui tale ipotesi è stata considerata nella quantificazione. Sarebbe pertanto opportuno chiarire la quota delle riserve che si assume sarebbe stata assoggettata a tassazione ordinaria, la relativa distribuzione temporale e le imposte considerate. Considerato, inoltre, che gli effetti IRAP riportati nella tabella sembrerebbero coerenti con una base imponibile di circa 971 milioni di euro, appare opportuno chiarire quale importo sia stato effettivamente utilizzato ai fini della quantificazione;*
- *per quanto riguarda la ripartizione delle minori entrate tra IRPEF e IRES, la relazione tecnica indica percentuali rispettivamente pari al 53,4 e al 46,6 per cento. Applicando tali percentuali ai maggiori valori ricostruiti sulla base dei soli versamenti relativi alle assegnazioni, cessioni e trasformazioni, si otterrebbero effetti annui di competenza pari a circa 15,6 milioni di euro per l'IRPEF e a circa 8,4 milioni di euro per l'IRES, a fronte di importi rispettivamente pari a 14,1 e 9,3 milioni di euro riportati nella tabella della relazione tecnica. La differenza complessiva, pari a circa 0,6 milioni di euro annui, potrebbe essere riconducibile a ulteriori ipotesi non esplicitate. Al riguardo, sarebbe utile acquisire gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire la ripartizione degli effetti tra IRPEF e IRES, tenuto conto delle percentuali indicate dalla relazione tecnica e dei meccanismi di acconto e saldo utilizzati per determinare il profilo temporale delle minori entrate;*
- *infine, la relazione tecnica segnala un ulteriore effetto negativo derivante dalla riduzione del reddito minimo delle società non operative, considerato di lieve entità e non specificamente quantificato. Al riguardo, pur prendendo atto della presumibile limitata rilevanza finanziaria di tale effetto, sarebbe utile acquisire elementi, anche di massima, che consentano di valutarne l'ordine di grandezza e l'eventuale incidenza sulla stima complessiva.*

Articolo 14
(Rivalutazione beni immobili d'impresa)

Le norme introducono l'articolo 364-*ter* nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n.

117 del 2026, prevedendo la possibilità di rivalutare i beni immobili d'impresa mediante il pagamento di imposte sostitutive.

In particolare, si consente alle società di capitali, alle società cooperative e di mutua assicurazione, alle società europee e cooperative europee, agli enti commerciali pubblici e privati e ai trust commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. La rivalutazione, consentita anche in deroga alle disposizioni civilistiche, deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, il cui termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore della disposizione, e può riguardare distintamente ciascun bene. I maggiori valori devono essere annotati nell'inventario e nella nota integrativa, distinguendo gli immobili ammortizzabili da quelli non ammortizzabili (commi 1 e 2).

Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale oppure accantonato in un'apposita riserva, che costituisce una riserva in sospensione d'imposta. Ciò comporta che le somme accantonate non sono assoggettate immediatamente a tassazione, ma possono concorrere alla formazione del reddito imponibile in caso di distribuzione ai soci, secondo le disposizioni applicabili (comma 3).

È prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 10 per cento. L'affrancamento consente di eliminare il vincolo fiscale gravante sulla riserva, evitando la tassazione ordinaria del saldo affrancato in caso di successiva distribuzione (comma 4).

I maggiori valori attribuiti agli immobili sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale è effettuata la rivalutazione, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento per quelli non ammortizzabili. Il riconoscimento fiscale consente, a decorrere da tale esercizio, di calcolare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili sulla base dei valori rivalutati, per gli immobili ammortizzabili. L'imposta sostitutiva è computata in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione (comma 5).

In caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione degli immobili rivalutati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del sesto esercizio successivo a quello della rivalutazione, le

plusvalenze e le minusvalenze sono determinate assumendo il costo fiscalmente riconosciuto anteriormente alla rivalutazione. Pertanto, ai fini della determinazione del risultato fiscale delle predette operazioni, i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione non assumono rilevanza fino alla scadenza del periodo indicato (comma 6).

Le imposte sostitutive dovute per l'affrancamento del saldo attivo e per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori sono versate in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è effettuata la rivalutazione. È ammessa la compensazione con eventuali crediti tributari secondo le disposizioni vigenti (comma 7).

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le modalità di effettuazione della rivalutazione, i criteri di determinazione dei valori rivalutati, il trattamento fiscale del saldo attivo, gli effetti della rivalutazione e i relativi adempimenti contabili, previsti dalla legge n. 342 del 2000, dai relativi regolamenti attuativi e dalla legge n. 311 del 2004 (comma 8).

La possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è estesa anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, attraverso il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili degli immobili. A tal fine, deve essere vincolata una riserva in sospensione d'imposta per un importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva dovuta. La riserva può essere affrancata, in tutto o in parte, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento (comma 9).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - addizionale regionale (comma 1)									
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - addizionale comunale (comma 1)									
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - IRAP (comma 1)									
Maggiori entrate tributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - sostitutiva immobili (comma 1)	202,0			202,0			202,0		
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - sostitutiva saldo (comma 1)	6,1			6,1			6,1		
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - IRES (comma 1)									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - IRPEF (comma 1)									
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - addizionale regionale (comma 1)									
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - addizionale comunale (comma 1)									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa per i soggetti indicati nell'art. 82, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 117/2026, nonché alle società di persone che non adottano i principi contabili internazionali - IRAP (comma 1)									

La relazione tecnica riepiloga il contenuto delle norme e stima i seguenti effetti finanziari complessivi riferiti all'articolo in esame:

CASSA	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	dal 2043
Sostitutiva immobili	202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sostitutiva saldo	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	0,0	0,0	-16,9	-62,8	-36,8	-35,1	-33,5	-32,1	-30,7	-29,4	-28,2	-27,1	-26,1	20,2	0,0	0,0
IRPEF	0,0	0,0	0,0	-7,4	-27,4	-16,1	-15,3	-14,7	-14,0	-13,4	-12,8	-12,3	-11,9	9,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	0,0	-4,5	-2,4	-2,4	-2,0	-1,7	-1,5	-1,2	-1,0	-0,8	-0,5	-0,3	0,0	0,2	0,0
Totale	**208,1**	**0,0**	**0,0**	**-29,1**	**-94,1**	**-56,7**	**-53,7**	**-51,1**	**-48,7**	**-46,4**	**-44,3**	**-42,3**	**-40,5**	**-17,1**	**20,2**	**0,2**	**0,0**

in milioni di euro

Ai fini della stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica analizza i versamenti relativi all'imposta sostitutiva dell'ultima proposta normativa assimilabile (decreto-legge n. 185 del 2008). Dividendo l'ammontare delle imposte sostitutive versate, così come rilevabile dai dati F24 (codici tributo 1824 e 1825), pari a 3,27 miliardi di euro, per le rispettive aliquote del 3 per cento sui maggior valori degli immobili e del 10 per cento sul saldo di rivalutazione sono stati ricalcolati i valori delle rivalutazioni pari a 103,4 miliardi di euro.

Prudenzialmente, nonostante la disposizione risulti essere meno conveniente rispetto a quella del 2008, gli effetti finanziari sono stati calcolati assumendo che la percentuale di adesione si attesti al 2,5 per cento come nel caso della precedente disposizione.

Gli effetti finanziari negativi negli anni successivi all'introduzione della disposizione derivano dalle maggiori quote di ammortamento deducibili e dalle minori plusvalenze imponibili sulla eventuale cessione degli immobili.

Per ragioni di prudenza, gli ammortamenti sono stati stimati considerando una vita utile residua di 33 anni a partire dal terzo anno successivo alla rivalutazione (quota di ammortamenti pari al 3 per cento) e le minori plusvalenze sono state stimate ipotizzando che tutti gli immobili rivalutati vengano ceduti entro 10 anni dall'anno in cui la rivalutazione è fiscalmente riconosciuta.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono un regime agevolato di rivalutazione degli immobili d'impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, pari all'8 per cento per gli immobili ammortizzabili e al 4 per cento per quelli non ammortizzabili. È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10 per cento. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori decorre dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione.*

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica assume un valore complessivo delle rivalutazioni pari a 103,4 miliardi di euro e una percentuale di adesione del 2,5 per cento, corrispondente a quella registrata in occasione della precedente rivalutazione del 2008. La RT precisa che tale percentuale è assunta prudenzialmente, nonostante la disciplina in esame risulti meno conveniente per i contribuenti rispetto a quella precedente. Sulla base di tali ipotesi, la relazione tecnica stima le maggiori entrate derivanti dalle imposte sostitutive e le minori entrate future connesse al riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che gli elementi forniti dalla relazione tecnica non consentono di ricostruire puntualmente il procedimento di stima delle diverse componenti degli effetti finanziari attribuiti alla disposizione. Pur prendendo atto delle ipotesi adottate, appare pertanto opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi informativi ai fini della verifica della quantificazione.

In particolare, con riferimento alle maggiori entrate derivanti dalle imposte sostitutive, sarebbe opportuno acquisire elementi sulla composizione del valore complessivo delle rivalutazioni, pari a 103,4 miliardi di euro, e sulla sua ripartizione tra immobili ammortizzabili e non ammortizzabili, considerato che le due categorie sono assoggettate ad aliquote differenti, rispettivamente dell'8 e del 4 per cento. Sarebbe inoltre utile chiarire le modalità di applicazione della percentuale di adesione del 2,5 per cento alla base imponibile considerata, al fine di consentire la ricostruzione del gettito stimato.

Con riferimento alla medesima percentuale di adesione, sarebbe altresì opportuno acquisire elementi a sostegno dell'ipotesi adottata, tenuto conto della minore convenienza della disciplina in esame rispetto a quella del

2008. Si osserva, infatti, che il mantenimento della stessa percentuale, pur potendo risultare prudenziale ai fini della quantificazione delle minori entrate future, potrebbe comportare una sovrastima delle maggiori entrate iniziali derivanti dalle imposte sostitutive, qualora l'adesione effettiva risultasse inferiore a quella ipotizzata.

Con riferimento al gettito derivante dall'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, stimato in 6,1 milioni di euro nel 2027, sarebbe utile conoscere le ipotesi adottate per determinare la quota delle riserve che si presume venga affrancata, considerato il carattere facoltativo dell'operazione.

In merito agli effetti negativi di gettito negli esercizi successivi, pur prendendo atto delle ipotesi prudenziali adottate dalla relazione tecnica, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi sul procedimento di stima, con particolare riguardo alla distinzione tra gli effetti derivanti dai maggiori ammortamenti deducibili e quelli connessi alle minori plusvalenze imponibili, nonché alla relativa distribuzione temporale.

Articolo 15
(Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 29 a 31, della legge di bilancio per il 2026 ha disposto, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026, il raddoppio delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie, elevando dallo 0,2 allo 0,4 per cento quella applicabile ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e dallo 0,02 allo 0,04 per cento quella relativa alle negoziazioni ad alta frequenza.

Le norme, novellando gli articoli 42 e 46 del testo unico dei tributi erariali minori[26], dispongono il raddoppio delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie, rispettivamente dallo 0,4 allo 0,8 per cento per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e dallo 0,04 allo 0,08 per cento per le negoziazioni ad alta frequenza.

Per effetto della riduzione alla metà prevista dall'articolo 42, comma 1, sesto periodo, del medesimo testo unico per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, l'aliquota applicabile a tali operazioni passerebbe dallo 0,2 allo 0,4 per cento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[26] Di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate tributarie									
Incremento dell'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) da 0,4% a 0,8%, ridotta a metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, di cui all'art. 42, c.1, del D.Lgs. 174/2024 (comma 1)	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), modificando le aliquote applicabili alle operazioni soggette all'imposta. In particolare, si prevede l'incremento dell'aliquota ordinaria applicabile ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, portandola dall'attuale 0,4 per cento allo 0,8 per cento; contestualmente, viene incrementata dall'attuale 0,04 per cento allo 0,08 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni ad alta frequenza, in modo da mantenere un coerente rapporto tra le diverse fattispecie di operazioni.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica ha assunto, quale base di riferimento, la previsione di gettito relativa all'anno 2026 afferente al codice tributo 4058 ("Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi", di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228[27]), stimata in circa 1.380 milioni di euro.

In considerazione dell'incremento dell'aliquota dallo 0,4 per cento allo 0,8 per cento previsto dalla disposizione, il maggior gettito è determinato in misura pari a 1.380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (100 per cento del gettito previsto).

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando gli articoli 42 e 46 del testo unico dei tributi erariali minori[28], dispongono il raddoppio delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie, rispettivamente dallo 0,4 allo 0,8 per cento per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e dallo 0,04 allo 0,08 per cento per le negoziazioni ad alta frequenza.*

[27] Divenuto ora articolo 42 del decreto legislativo n. 174 del 2024, recante testo unico dei tributi erariali minori.

[28] Di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.

Le medesime aliquote erano per altro già state raddoppiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'articolo 1, commi da 29 a 31, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026), passando rispettivamente dallo 0,2 allo 0,4 per cento e dallo 0,02 allo 0,04 per cento.

La relazione tecnica riferisce che la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione è stata effettuata assumendo quale base di riferimento la previsione di gettito per il 2026 relativa al codice tributo 4058, concernente l'imposta sulle transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi, pari a circa 1.380 milioni di euro. In considerazione del raddoppio dell'aliquota dallo 0,4 allo 0,8 per cento, e assumendo implicitamente invariata la base imponibile, viene quindi stimato un maggior gettito annuo di pari importo a decorrere dal 2027.

Al riguardo, analogamente a quanto osservato in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2026 (Atto Camera n. 2750[29]), andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito agli eventuali effetti disincentivanti che il raddoppio delle aliquote, ulteriore rispetto a quello già disposto dalla legge di bilancio per il 2026, potrebbe determinare sul volume delle operazioni assoggettate all'imposta e, conseguentemente, sulla base imponibile, al fine di verificare la congruità della stima del maggior gettito.

Andrebbero inoltre acquisiti elementi di informazione in merito alla ripartizione della previsione di gettito assunta a base della stima tra i trasferimenti effettuati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, assoggettati all'aliquota ridotta alla metà, e quelli effettuati al di fuori di essi, assoggettati all'aliquota ordinaria.

Andrebbe altresì chiarito se e in quale misura la stima tenga conto degli effetti finanziari derivanti dal raddoppio dell'aliquota dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, dallo 0,04 allo 0,08 per cento. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo fanno infatti riferimento esclusivamente al gettito relativo al codice tributo 4058, afferente all'imposta sul trasferimento di azioni e altri strumenti partecipativi di cui all'articolo 42 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, mentre l'imposta di cui all'articolo 46 del medesimo codice, concernente le negoziazioni ad alta frequenza, costituisce un tributo autonomo, il cui versamento sembrerebbe affluire a un distinto codice tributo (4060). Andrebbero pertanto forniti elementi in merito al gettito di tale imposta e al relativo maggior gettito atteso.

[29] Per approfondimenti, *cfr.* Verifica delle quantificazioni n. 414 (Profili finanziari, volume I e volume II) del 24 dicembre 2025.

Articolo 16
(Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)

Le norme modificano l'articolo 153, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, riducendo dal 50 al 45 per cento la quota degli utili percepiti dagli enti non commerciali esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRES.

Conseguentemente, la quota imponibile dei predetti utili aumenta dal 50 al 55 per cento.

La disposizione stabilisce inoltre che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assuma quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova disciplina.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie									
Riduzione dal 50% al 45% dell'agevolazione che prevede l'esclusione parziale dalla formazione del reddito complessivo imponibile degli utili percepiti da enti non commerciali, di cui all'art. 153, cc. 2-5, del D.Lgs. 117/2026, con applicazione a partire dal periodo d'imposta 2027 - IRES			211,9			211,9			211,9

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari, che tengono conto dell'applicazione della disposizione a decorrere dal periodo d'imposta 2027 e degli effetti sul calcolo dell'acconto IRES dovuto per il medesimo periodo pari al 75 per cento.

	2027	2028	2029	dal 2030
Ires	16,1	21,5	21,5	21,5

in milioni di euro

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica afferma che sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi degli enti non commerciali presentate nel 2025 e relative al periodo d'imposta 2024, aggiornati in base ai dati più recenti pubblicati nel 31° Rapporto annuale

ACRI del 2025, che evidenziano un incremento degli utili percepiti dalle Fondazioni Bancarie nel 2025 rispetto ai dati dichiarativi.

Con riferimento alla platea interessata, sono stati individuati gli utili parzialmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 153 del TUIR, dichiarati nel quadro RL, sezione I-A («Redditi di capitale»), che, per effetto della disposizione, concorrerebbero in misura maggiore alla determinazione della base imponibile IRES.

Mediante il modello di microsimulazione, per ciascun contribuente è stato rideterminato il reddito imponibile includendo il 55 per cento degli utili. Alla maggiore base imponibile così determinata è stata applicata l'aliquota IRES utilizzata dal contribuente (aliquota ordinaria del 24% o l'aliquota ridotta del 12% per i soggetti che, a legislazione vigente, beneficiano della riduzione alla metà dell'aliquota ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

Sulla base delle elaborazioni effettuate, la disposizione determina un maggior gettito IRES, in termini di competenza, stimato in circa 21,5 milioni di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la disposizione incrementa dal 50 al 55 per cento la quota degli utili percepiti dagli enti non commerciali che concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES. La relazione tecnica stima conseguenti maggiori entrate di competenza pari a 21,5 milioni di euro annui, sulla base di un modello di microsimulazione alimentato con i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025, aggiornati mediante le informazioni contenute nel 31° Rapporto annuale ACRI del 2025.*

Si prende atto delle stime fornite dalla relazione tecnica e della metodologia adottata ai fini della quantificazione delle maggiori entrate. Al riguardo, si rileva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi quantitativi posti alla base della stima, necessari per ricostruire il procedimento di calcolo e verificarne i risultati. Appare pertanto opportuno acquisire i dati e gli elementi informativi utilizzati ai fini della quantificazione, in modo da consentire la verifica delle maggiori entrate ascritte alla disposizione.

Articolo 17
(Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

Le norme introducono nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, l'articolo 307-*bis*, che prevede l'assoggettamento a imposizione dei redditi

diversi di natura finanziaria [redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da *d)* a *i)*], maturati durante il periodo di residenza fiscale in Italia, in caso di trasferimento della residenza all'estero da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, nonché enti non commerciali.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del TUIR, i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da *d)* a *i)*, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26 per cento. Per le plusvalenze relative ai titoli di Stato e agli altri titoli pubblici agevolati resta fermo il trattamento fiscale corrispondente all'aliquota del 12,5 per cento, già salvaguardato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. Pertanto, in base alla normativa vigente per ottenere un prelievo effettivo del 12,5%, le plusvalenze su titoli di Stato si computano nella base imponibile solo per il 48,08% del loro ammontare ($26\% \times 48{,}08\% \approx 12{,}5\%$)[30].

Le norme dispongono inoltre che:

- l'imposizione si applica qualora il contribuente sia stato fiscalmente residente in Italia per almeno sei dei dieci periodi d'imposta antecedenti il trasferimento, il valore complessivo dei beni e diritti interessati sia almeno pari a 800.000 euro e il trasferimento comporti la perdita della potestà impositiva dello Stato;
- la base imponibile dell'imposta è costituita dalla somma delle differenze positive tra il valore normale dei singoli beni e diritti, rilevato all'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui acquista efficacia la perdita della residenza fiscale in Italia, e il relativo costo o valore di acquisto fiscalmente riconosciuto;
- i redditi diversi derivanti da titoli di Stato italiani e da determinate obbligazioni emesse da Stati esteri e dai relativi enti territoriali siano computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare, in considerazione del regime fiscale agevolato applicabile a tali strumenti;
- il versamento deve essere effettuato entro 180 giorni dalla perdita della residenza fiscale;
- in caso di trasferimento verso Stati dell'Unione europea o altri Stati con i quali siano in vigore specifici accordi di cooperazione fiscale, è possibile optare per il differimento del versamento, previo pagamento di un acconto pari al 50 per cento dell'imposta e prestazione di idonea garanzia. Il differimento opera per cinque periodi d'imposta per i trasferimenti nell'Unione europea e per dieci negli altri casi;
- l'imposta non è dovuta per i beni non ceduti entro il periodo di differimento, né per quelli trasferiti per causa di morte o non ceduti in

[30] Circolare 19/E dell'Agenzia delle entrate del 27 giugno 2014

caso di rientro della residenza fiscale in Italia durante tale periodo (comma 1).

Le disposizioni di cui all'articolo 307-*bis* del TUIR, introdotte dal comma 1, si applicano ai soggetti per i quali la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate tributarie									
Introduzione di un'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza fiscale nel territorio dello Stato, da applicarsi nel caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati ed enti non commerciali (Exit tax) (comma 1)	3,4	6,7	6,7	3,4	6,7	6,7	3,4	6,7	6,7
Maggiori spese correnti									
Introduzione di un'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza fiscale nel territorio dello Stato, da applicarsi nel caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati ed enti non commerciali (Exit tax) - rimborsi (comma 1)									

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
Versamenti acconto	3,37	6,74	6,74	6,74	6,74	6,74
Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,37
Totale	**3,37**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**6,74**	**3,37**

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica stima la platea dei potenziali soggetti interessati dall'imposta, in base alle informazioni disponibili sulla distribuzione della ricchezza finanziaria al netto dei depositi bancari delle famiglie. Si riportano, di seguito, i dati e il procedimento di quantificazione esposto dalla relazione tecnica:

- le famiglie con ricchezza finanziaria superiore alla soglia di 800.000 euro rappresentano il 73,1 per cento della ricchezza finanziaria complessiva, al netto dei depositi bancari;
- sulla base dei dati ISTAT sulle migrazioni interne e internazionali della popolazione residente anni 2024-2025, si stima inoltre che, con riferimento all'anno 2025, il numero di soggetti emigrati all'estero si attesti intorno allo 0,28 per cento della popolazione residente di età superiore a 15 anni;
- si assume come base di riferimento il gettito delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze registrato nel 2025, pari a 6.581 milioni di euro;
- applicando al gettito 2025 le percentuali dello 0,28 per cento (incidenza dei soggetti emigrati all'estero sulla popolazione residente di età superiore a 15 anni) e del 73,1 per cento (quota di ricchezza finanziaria detenuta dalle famiglie con patrimoni superiori a 800.000 euro), si stima un gettito potenziale annuo pari a circa 13,47 milioni di euro (6.581 × 73,1% × 0,28%);
- si ipotizza prudenzialmente che tutti i contribuenti interessati optino per il differimento del versamento, corrispondendo inizialmente soltanto il 50 per cento dell'imposta dovuta, con un gettito annuo stimato in 6,74 milioni di euro;
- per il 2027, si considera un gettito pari a 3,37 milioni di euro, tenuto conto del termine di 180 giorni previsto per il versamento;
- si ipotizza che il 50 per cento degli acconti versati sia successivamente rimborsato, con conseguenti minori entrate pari a 3,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2032.

Sulla base di tali ipotesi, la relazione tecnica stima maggiori entrate pari a 3,37 milioni di euro nel 2027, 6,74 milioni annui dal 2028 al 2031 e 3,37 milioni annui a decorrere dal 2032. Non sono considerati, in via prudenziale,

gli eventuali ulteriori versamenti a saldo dell'imposta da parte dei contribuenti che abbiano optato per il differimento.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la disposizione introduce un'imposizione sui redditi diversi di natura finanziaria maturati durante il periodo di residenza fiscale in Italia, applicabile, al ricorrere di determinate condizioni, in caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali. È inoltre prevista la possibilità di differire il versamento dell'imposta, previo pagamento di un acconto pari al 50 per cento dell'importo dovuto e prestazione di idonea garanzia. In caso di esercizio dell'opzione per il differimento, l'imposta non è dovuta per i beni e diritti non ceduti entro il periodo previsto, nonché nelle ulteriori ipotesi individuate dalla disposizione, con conseguente rimborso delle somme eventualmente versate in eccedenza.*

La relazione tecnica stima le maggiori entrate mediante una metodologia indiretta, assumendo come base di riferimento il gettito delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sulle plusvalenze registrato nel 2025 e applicando a tale importo la quota di ricchezza finanziaria detenuta dalle famiglie con patrimoni superiori a 800.000 euro e l'incidenza degli emigrati all'estero sulla popolazione residente di età superiore a 15 anni. La quantificazione tiene inoltre conto, in via prudenziale, dell'ipotesi di versamento iniziale del solo 50 per cento dell'imposta e dei successivi rimborsi di una parte degli acconti versati.

Al riguardo, si prende atto della metodologia adottata e delle ipotesi prudenziali assunte dalla relazione tecnica, rilevando che il procedimento di quantificazione risulta coerente con i parametri utilizzati. Tuttavia, al fine di valutare l'attendibilità delle maggiori entrate stimate, appare opportuno acquisire elementi informativi circa la rappresentatività dei dati relativi alla distribuzione della ricchezza finanziaria e ai trasferimenti di residenza all'estero rispetto alla specifica platea dei contribuenti interessati dalla disposizione, tenuto conto delle condizioni previste per l'applicazione dell'imposta.

Articolo 18, comma 1
(Incremento addizionale IRES per il settore finanziario)

Normativa vigente. Si rammenta che l'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR), stabilisce l'aliquota ordinaria IRES nella misura del 24 per cento (comma 1). Per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia è prevista un'addizionale di 3,5 punti percentuali, con conseguente

applicazione di un'aliquota complessiva del 27,5 per cento, ferme restando le esclusioni previste dalla medesima disposizione (comma 2).

Per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'articolo 120 del medesimo testo unico detta specifiche disposizioni per la determinazione del reddito imponibile, con particolare riferimento al trattamento fiscale delle riserve tecniche obbligatorie. Tali soggetti sono assoggettati, a legislazione vigente, all'aliquota ordinaria IRES del 24 per cento, senza applicazione dell'addizionale prevista per gli intermediari finanziari.

Le norme introducono l'articolo 362-*bis* nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR), prevedendo per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2026:

- l'incremento dell'aliquota dell'addizionale IRES applicabile agli intermediari finanziari e alla Banca d'Italia, portandola dal 3,5 per cento al 6,5 per cento;

 Come previsto a legislazione vigente sono escluse dall'applicazione dell'aliquota maggiorata le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. La norma in esame prevede che siano esclusi dalla maggiorazione dell'aliquota gli Istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-*quater* del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- l'introduzione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un'addizionale IRES di 3 punti percentuali.

È previsto inoltre che le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per effetto dell'incremento temporaneo delle aliquote IRES non possano essere trasformate in crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 278 del testo unico delle imposte sui redditi. Le medesime attività sono inoltre escluse dal calcolo della differenza rilevante ai fini della determinazione del canone annuo previsto dall'articolo 280 del medesimo testo unico[31].

È riconosciuta, per ciascuno dei due periodi d'imposta di applicazione delle maggiorazioni, una detrazione pari a 200.000 euro, entro il limite della differenza tra l'imposta determinata applicando le nuove disposizioni e quella che sarebbe risultata in assenza delle medesime.

Inoltre, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il primo periodo d'imposta di applicazione, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

[31] Si tratta dell'importo che deve essere versato per beneficiare del regime di trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) in crediti d'imposta.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie									
Incremento, per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2026, dell'aliquota IRES di 3 punti percentuali applicabile agli intermediari finanziari e alla Banca d'Italia con detrazione pari a 200.000 euro sull'imposta determinata dall'incremento, di cui all'art. 86, c. 2, del D.Lgs. 117/2026 - IRES (comma 1)	554,1	463,2		554,1	463,2		554,1	463,2	
Introduzione, per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2026, dell'addizione IRES di 3 punti percentuali per le imprese di assicurazione e di riassicurazione con detrazione pari a 200.000 euro sull'imposta determinata dall'incremento, di cui all'art. 86, c. 1, del D.Lgs. 117/2026 - IRES (comma 1)	229,6	231,4		229,6	231,4		229,6	231,4	

La relazione tecnica riepiloga il contenuto delle norme e stima i seguenti effetti finanziari complessivi:

	2027	2028	2029
Ires	783,7	694,6	0,0

in milioni di euro

La relazione tecnica espone separatamente gli effetti finanziari relativi agli intermediari finanziari e alle imprese assicurative.

Effetti finanziari connessi all'applicazione della maggiorazione di aliquota agli intermediari finanziari e alla Banca d'Italia, con applicazione del metodo

previsionale e acconti pari al 100%, considerata anche la sterilizzazione delle DTA e l'applicazione della detrazione prevista dalla norma:

	2027	2028	2029
Ires	554,1	463,2	0,0

in milioni di euro

Con riferimento all'applicazione dell'addizionale IRES alle imprese assicurative, la relazione tecnica afferma che ai fini della stima, la platea delle imprese interessate dalla disposizione è stata identificata selezionando le assicurazioni ramo vita, ramo danni e riassicurazioni (codici ATECO 65.1, 65.2). Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della disposizione, calcolati mediante il modello di microsimulazione Ires, con applicazione del metodo previsionale con acconto del 100 per cento, e considerata anche la sterilizzazione delle DTA.

	2027	2028	2029
Ires	229,6	231,4	0,0

in milioni di euro

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la disposizione prevede, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2026:*

- *l'incremento di 3 punti percentuali dell'addizionale IRES applicabile agli intermediari finanziari e alla Banca d'Italia,*
- *l'introduzione di un'addizionale di pari misura per le imprese di assicurazione e riassicurazione.*

È inoltre riconosciuta, per ciascun periodo d'imposta, una detrazione di 200.000 euro, entro il limite della maggiore imposta dovuta, e sono previste specifiche disposizioni relative alle attività per imposte anticipate e alla determinazione degli acconti.

La relazione tecnica quantifica le conseguenti maggiori entrate in complessivi 783,7 milioni di euro per il 2027 e 694,6 milioni per il 2028, di cui, rispettivamente, 554,1 e 463,2 milioni riferiti agli intermediari finanziari e 229,6 e 231,4 milioni alle imprese assicurative. La stima tiene conto dell'incremento delle aliquote, della detrazione prevista, delle disposizioni relative alle attività per imposte anticipate e del calcolo degli acconti con metodo previsionale nella misura del 100 per cento. Per le imprese assicurative, la relazione tecnica precisa che la quantificazione è effettuata mediante il modello di microsimulazione IRES, individuando la platea interessata attraverso i codici ATECO 65.1 e 65.2.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica, pur descrivendo la metodologia adottata, non fornisce gli elementi quantitativi necessari per verificare le maggiori entrate stimate. Appare pertanto opportuno acquisire i principali dati utilizzati nella quantificazione, con particolare riferimento alle basi imponibili considerate, al numero e alla distribuzione dei contribuenti interessati, nonché all'incidenza della detrazione di 200.000 euro e delle disposizioni relative alle attività per imposte anticipate.

Con specifico riferimento all'andamento temporale degli effetti finanziari, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla significativa riduzione delle maggiori entrate stimate per gli intermediari finanziari, da 554,1 milioni di euro nel 2027 a 463,2 milioni nel 2028, a fronte di valori sostanzialmente stabili per le imprese assicurative. In particolare, considerato che la relazione tecnica afferma di aver adottato per entrambe le categorie di contribuenti il metodo previsionale, con acconti pari al 100 per cento, andrebbero esplicitate le ipotesi sottostanti alle stime che determinano tale differente andamento.

Andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'assenza di effetti finanziari a decorrere dal 2029, considerato che, in tale esercizio, l'applicazione del metodo storico per la determinazione degli acconti IRES comporterebbe il versamento di maggiori somme commisurate all'imposta dovuta per il 2028, comprensiva dell'addizionale temporanea prevista dalla disposizione, con conseguenti effetti di segno opposto nel 2030, in sede di conguaglio. Al riguardo, andrebbe chiarito se la quantificazione presupponga l'utilizzo in ogni esercizio del metodo previsionale da parte della generalità dei contribuenti interessati e sulla base di quali elementi tale ipotesi sia stata adottata, dal momento che la norma si limita a prevedere che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni per il primo periodo d'imposta di applicazione.

Andrebbe inoltre chiarito se la stima tenga conto dell'interazione con l'articolo 20 del disegno di legge in esame, che, differendo integralmente ai periodi d'imposta 2028 e 2029 le quote di deduzione riferibili al periodo d'imposta 2027 connesse alle attività per imposte anticipate e riducendo dal 42 al 25 per cento il limite di utilizzo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, determina per i soggetti interessati un incremento della base imponibile del 2027 e, per effetto del recupero di metà delle quote differite, una riduzione di quella del 2028 con possibili riflessi sull'entità e sulla distribuzione temporale delle maggiori entrate stimate.

Articolo 18, comma 2
(Modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)

Normativa vigente. Si rammenta che l'articolo 52, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, stabilisce che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte in bilancio, con esclusione di quelle relative a determinate tipologie di contratti assicurativi e ai fondi pensione.
L'imposta versata costituisce un credito d'imposta utilizzabile per il pagamento delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili ai rendimenti delle polizze vita, secondo le modalità previste dalla medesima disposizione.
L'articolo 52, comma 1, prevede inoltre un meccanismo di riduzione dell'imposta dovuta qualora l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto, incrementato dell'imposta da versare, superi una determinata percentuale delle riserve matematiche. Tale limite, progressivamente ridotto negli anni precedenti, è fissato all'1,25 per cento a decorrere dal 2025. In caso di superamento della soglia, l'imposta da versare è corrispondentemente ridotta per la parte eccedente tale soglia.

Le norme modificano l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2025, elevando dall'1,25 all'1,285 per cento, a decorrere dal 2026, la soglia riferita alle riserve matematiche dei rami vita oltre la quale opera il meccanismo di riduzione dell'imposta dovuta dalle imprese assicurative.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie									
Incremento dall'1,25% all'1,285% del limite massimo del credito d'imposta oltre il quale le imprese di assicurazione possono ridurre l'importo dell'imposta da versare sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, di cui all'art. 52, c. 1, del D.Lgs. 33/2025 (comma 2)	258,0	9,8	3,7	258,0	9,8	3,7	258,0	9,8	3,7

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari della misura sono stati utilizzati i dati del quadro RQ del modello Redditi SC 2025, relativo al periodo d'imposta 2024. In particolare, per ciascuna impresa di assicurazione sono stati considerati l'ammontare delle riserve matematiche, l'imposta teoricamente dovuta, determinata applicando alle riserve l'aliquota dello 0,50 per cento, l'imposta effettivamente da versare, calcolata tenendo conto del limite massimo previsto dalla normativa vigente, nonché gli importi compensati negli ultimi quattro anni.

Sulla base di tali informazioni la relazione tecnica ricostruisce, per ciascuna impresa, l'ammontare del credito d'imposta maturato e non ancora utilizzato al 1° gennaio 2025.

A partire da questi dati è stato stimato l'andamento dei versamenti delle imprese di assicurazione a decorrere dal 2026, confrontando lo scenario a legislazione vigente, nel quale il limite è fissato all'1,25 per cento, con lo scenario conseguente alla disposizione proposta, nel quale il limite è elevato all'1,285 per cento. La differenza tra i versamenti stimati nei due scenari rappresenta il maggior gettito derivante dalla disposizione.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari positivi conseguenti all'incremento del limite percentuale. Gli effetti sono imputati all'anno successivo rispetto a quello di riferimento delle riserve matematiche, in considerazione del fatto che l'imposta dovuta sulle riserve iscritte nel bilancio è versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Effetti finanziari	2027	2028	2029	2030
Imposta sulle riserve matematiche dei rami vita	258,0	9,8	3,7	0,0

importi in milioni di euro

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la disposizione innalza dall'1,25 all'1,285 per cento, a decorrere dal 2026, la soglia riferita alle riserve matematiche dei rami vita oltre la quale opera il meccanismo di riduzione dell'imposta dovuta dalle imprese di assicurazione.*

La relazione tecnica quantifica le conseguenti maggiori entrate in 258 milioni di euro per il 2027, 9,8 milioni per il 2028 e 3,7 milioni per il 2029, sulla base di una simulazione effettuata utilizzando i dati dichiarativi delle imprese assicurative e confrontando i versamenti dovuti a legislazione vigente con quelli risultanti dall'applicazione della nuova soglia.

Al riguardo, si osserva che, pur descrivendo la metodologia adottata, la relazione tecnica non fornisce gli elementi quantitativi necessari per verificare le maggiori entrate stimate. Appare pertanto necessario acquisire i principali dati utilizzati nella simulazione, con particolare riferimento all'ammontare delle riserve matematiche, alla consistenza dei crediti

d'imposta accumulati e alla distribuzione delle imprese interessate rispetto alla soglia vigente dell'1,25 per cento.

Tali informazioni risultano rilevanti anche al fine di chiarire l'andamento temporale degli effetti finanziari, caratterizzato da un maggior gettito particolarmente elevato nel 2027 e da una significativa riduzione negli esercizi successivi. Questa dinamica potrebbe infatti essere riconducibile alla presenza di un numero rilevante di imprese già prossime alla soglia vigente e al successivo accumulo dei crediti d'imposta generati dai maggiori versamenti. Andrebbe altresì chiarito in quale misura la simulazione tenga conto del futuro utilizzo di tali crediti.

Articolo 19
(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

Le norme modificano gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riducendo dal 90 al 30 per cento la quota deducibile delle spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle banche e degli altri soggetti finanziari interessati, nonché delle imprese di assicurazione. È inoltre modificato l'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di mantenere nella misura del 90 per cento la percentuale di deducibilità applicabile alle società di partecipazione non finanziaria e ai soggetti assimilati (comma 1).

Si rammenta che gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, consentono, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle banche e delle imprese di assicurazione, la deduzione del 90 per cento delle predette spese amministrative e degli ammortamenti dei beni strumentali. Tali componenti negative risultano, pertanto, indeducibili nella misura del 10 per cento.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, è riconosciuta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro per ciascun periodo d'imposta, entro il limite della maggiore imposta derivante dalla riduzione delle percentuali di deducibilità prevista dal comma 1 (comma 2).

Le norme, introducendo il comma 17-*bis* nell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR), modificano la disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità ai fini delle imposte sui redditi. Si prevede in particolare che tali spese siano deducibili in quote costanti nel

periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei due successivi, anziché integralmente nell'esercizio di sostenimento. La misura riguarda:

- gli intermediari finanziari, con esclusione degli istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-quater del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- le imprese che svolgono prevalentemente le attività economiche individuate dai codici ATECO della tabella 1 allegata al decreto-legge n. 21 del 2026, riconducibili al settore energetico (comma 3).

Le norme dispongono, inoltre, che la nuova disciplina in materia di deducibilità prevista dai commi 1, 2 e 3 trovi applicazione già in sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2027 (comma 4).

Con una modifica dell'articolo 105, comma 16, lettera b), del TUIR, viene ridotta dal 97 al 96 per cento la quota degli interessi passivi deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile degli intermediari finanziari per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (comma 5).

Si rammenta che l'articolo 105 del decreto legislativo n. 117 del 2026 disciplina la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, il comma 16 prevede, per gli intermediari finanziari interessati, una limitazione temporanea della deducibilità degli interessi passivi, fissata al 96 per cento per il periodo d'imposta 2026, al 97 per cento per il 2027, al 98 per cento per il 2028 e al 99 per cento per il 2029.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie									
Riduzione dal 90% al 30%, ai fini dell'IRAP, della quota deducibile delle altre spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo con detrazione a 90.000 euro, di cui all'art. 6, del D.Lgs. 446/1997 - IRAP (commi 1-2)				1.329,4	1.564,1	1.216,9	1.329,4	1.564,1	1.216,9

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Deducibilità in tre rate annuali per le spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari, a decorrere dal periodo d'imposta 2027 - IRES (comma 3)	28,2	23,5	4,7	28,2	23,5	4,7	28,2	23,5	4,7
Deducibilità in tre rate annuali per le spese di pubblicità sostenute dal settore energetico individuato dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al D.L. 21/2026, a decorrere dal periodo d'imposta 2027 - IRES (comma 3)	10,4	8,7	1,7	10,4	8,7	1,7	10,4	8,7	1,7
Riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 97% al 96%, di cui all'art. 105, c. 16, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 - IRES (comma 5)		181,4			181,4			181,4	
Riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 97% al 96%, di cui all'art. 105, c. 16, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 - IRAP (comma 5)					73,4			73,4	
Minori spese correnti									
Riduzione dal 90% al 30%, ai fini dell'IRAP, della quota deducibile delle altre spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo con detrazione a 90.000 euro, di cui all'art. 6, del D.Lgs. 446/1997 - IRAP (commi 1-2)	1.329,4	1.564,1	1.216,9						
Riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 97% al 96%, di cui all'art. 105, c. 16, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 - IRAP (comma 5)		73,4							

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Minori entrate tributarie									
Riduzione dal 90% al 30%, ai fini dell'IRAP, della quota deducibile delle altre spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali per i soggetti operanti nei settori bancario e assicurativo con detrazione a 90.000 euro, di cui all'art. 6, del D.Lgs. 446/1997 - IRES (recupero deducibilità IRAP versata) (commi 1-2)		18,8	25,1		18,8	25,1		18,8	25,1

La relazione tecnica descrive le norme e stima i seguenti effetti finanziari.

Commi 1 e 2 - Riduzione della deducibilità delle spese amministrative e degli ammortamenti ai fini IRAP.

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari di cassa per tutti i settori interessati (intermediari finanziari e imprese assicurative):

Totale dei settori interessati	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**dal 2032**
IRAP - Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	1.329,4	1.564,1	1.216,9	1.155,7	1.155,7	1.155,7
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-18,8	-25,1	-20,1	-6,3	-2,2
Totale	**1.329,4**	**1.545,3**	**1.191,8**	**1.135,6**	**1.149,4**	**1.153,5**

in milioni di euro

La relazione tecnica quantifica separatamente gli effetti finanziari relativi agli intermediari finanziari e alle imprese assicurative, secondo il procedimento di seguito illustrato:

- la stima riguarda le banche e gli altri enti e società finanziari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 7 del medesimo decreto. Sono escluse le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, nonché le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati;
- sono utilizzati i dati delle dichiarazioni IRAP presentate nel 2025, relative al periodo d'imposta 2024, con riferimento alle voci riguardanti le altre spese amministrative e gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali;

- le componenti negative interessate ammontano complessivamente a circa 35 miliardi di euro, di cui:
 - 28,9 miliardi relativi alle altre spese amministrative;
 - 6,1 miliardi relativi agli ammortamenti;
- la riduzione della quota deducibile dal 90 al 30 per cento comporta un incremento di 60 punti percentuali della quota indeducibile. Applicando tale percentuale alle componenti negative individuate, si ottiene un incremento teorico della base imponibile IRAP pari a circa 21 miliardi di euro (35 miliardi × 60 per cento);
- per gli enti creditizi, la quantificazione tiene conto del principio di correlazione tra costi e ricavi derivanti da servizi infragruppo. A tal fine, si ipotizza che i riaddebiti che cessano di concorrere alla formazione della base imponibile siano pari al 5 per cento delle spese amministrative divenute indeducibili, con conseguente riduzione dell'incremento della base imponibile;
- mediante il modello di microsimulazione IRAP, alimentato con i dati delle dichiarazioni presentate nel 2025 per il periodo d'imposta, viene rideterminata per ciascun contribuente la base imponibile IRAP, applicando la nuova percentuale di indeducibilità del 70 per cento e tenendo conto della detrazione di 90.000 euro sulla maggiore imposta dovuta. Per i periodi d'imposta 2027 e 2028 si considera inoltre la maggiorazione temporanea di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP, che determina un'aliquota media di circa l'8 per cento per i soggetti interessati;
- il maggior gettito IRAP derivante dalla disposizione è stimato, attraverso il modello di microsimulazione, in termini di competenza, in circa: 1,63 miliardi di euro annui per i periodi d'imposta 2027 e 2028; 1,22 miliardi di euro annui a decorrere dal periodo d'imposta 2029. La riduzione del gettito dal 2029 è attribuita alla cessazione della maggiorazione temporanea di 2 punti percentuali delle aliquote IRAP;
- nella stima sono calcolate anche le minori entrate IRES conseguenti alla parziale deducibilità dal reddito imponibile della maggiore IRAP versata, in quanto la maggiore imposta regionale pagata è parzialmente deducibile dal reddito imponibile ai fini IRES secondo la disciplina vigente;
- nel calcolo degli effetti di cassa la relazione tecnica assume un acconto IRAP pari all'85 per cento e un acconto IRES pari al 75 per cento;
- la quantificazione tiene conto del fatto che la maggiore indeducibilità trovi applicazione già in sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2027.

Sulla base delle ipotesi e dati sopra riepilogati, la relazione tecnica determina gli effetti finanziari annuali, comprensivi del maggior gettito IRAP e delle conseguenti minori entrate IRES, come esposto nelle tabelle riportate di seguito per il settore bancario e assicurativo.

Settore bancario	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
IRAP – Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	1.164,8	1.370,4	1.069,3	1.016,2	1.016,2	1.016,2
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-16,5	-22,0	-17,7	-4,1	0,0
Totale	**1.164,8**	**1.353,9**	**1.047,3**	**998,5**	**1.012,1**	**1.016,2**

in milioni di euro

Settore assicurativo	2027	2028	2029	2030	dal 2031
IRAP - Riduzione al 30% della deducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti di beni strumentali	164,6	193,7	147,6	139,5	139,5
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-2,3	-3,1	-2,4	-2,2
Totale	**164,6**	**191,4**	**144,5**	**137,1**	**137,3**

in milioni di euro

Comma 3 - Deduzione delle spese di pubblicità degli intermediari finanziari e delle imprese energetiche

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari di cassa per tutti i settori interessati (intermediari finanziari e imprese del comparto energetico):

Cassa	2027	2028	2029	dal 2030
IRES	33,50	28,0	5,6	0,0
Addizionale IRES	5,1	4,2	0,8	0,0
Totale	**38,6**	**32,2**	**6,4**	**0,0**

in milioni di euro

La relazione tecnica espone separatamente gli effetti finanziari relativi agli intermediari finanziari e alle imprese del comparto energetico sulla base del procedimento di seguito illustrato.

Con riferimento agli intermediari finanziari, la relazione tecnica stima gli effetti finanziari della norma analizzando i bilanci dei principali gruppi bancari italiani, secondo il procedimento e i dati riportati di seguito:

- dall'analisi dei bilanci, la relazione tecnica afferma che le spese di pubblicità non costituiscono generalmente una voce autonoma di conto economico, ma sono incluse nelle "altre spese amministrative" e che l'incidenza delle spese pubblicitarie sul totale dei costi operativi risulta contenuta, compresa tra lo 0,3 per cento e l'1 per cento. Ai fini della stima la relazione tecnica assume prudenzialmente un valore intermedio pari allo 0,5 cento;
- secondo i dati del Centro studi di Unimpresa, nel 2025 i costi operativi del settore si sono attestati a 57,8 miliardi di euro. L'ammontare

complessivo delle spese di pubblicità è stimato in 289 milioni di euro (57,8 miliardi × 0,5%);

- tenuto conto che la deduzione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, la relazione tecnica stima un incremento della base imponibile pari a circa 193 milioni di euro nel 2027, corrispondente a due terzi dell'ammontare complessivamente deducibile (289 milioni × 2/3), ed a circa 97 milioni di euro nel 2028, corrispondente a un terzo del medesimo importo (289 milioni × 1/3).

Con un'aliquota effettiva IRES del 19,5 per cento, tali incrementi si traducono in un maggior gettito pari a 37,6 milioni di euro nel 2027 e 18,8 milioni di euro nel 2028.

Competenza	**2027**	**2028**	**2029**
Ires	30,8	15,4	0,0
Addizionale Ires	6,7	3,4	0,0
Totale	**37,6**	**18,8**	**0,0**

in milioni di euro

Di seguito sono esposti gli effetti finanziari di cassa, che sono determinati assumendo una percentuale di acconto IRES del 75 per cento e considerando l'applicazione della nuova disciplina già in sede di acconto per il periodo d'imposta 2027, ai sensi del comma 4.

Cassa	**2027**	**2028**	**2029**	**Dal 2030**
IRES	23,1	19,3	3,9	0,0
Addizionale IRES	5,1	4,2	0,8	0,0
Totale	**28,2**	**23,5**	**4,7**	**0,0**

in milioni di euro

Con riferimento alle imprese del comparto energetico, la relazione tecnica stima degli effetti finanziari della norma partendo dai dati pubblicati da Confindustria, secondo i quali l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità è stimato in misura pari a 130 milioni di euro.

Tenuto conto che la deduzione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, la relazione tecnica stima un incremento della base imponibile pari a circa 86,7 milioni di euro nel 2027, corrispondente a due terzi dell'ammontare complessivamente deducibile (130 milioni × 2/3), e a circa 43,35 milioni di euro nel 2028, corrispondente a un terzo del medesimo importo (130 milioni × 1/3).

Con un'aliquota effettiva IRES del 16 per cento, tali incrementi si traducono in un maggior gettito pari a 13,9 milioni di euro nel 2027 e 6,9 milioni di euro nel 2028.

Competenza	2027	2028	2029
IRES	13,9	6,9	0,0

in milioni di euro

Di seguito sono esposti gli effetti finanziari di cassa che sono determinati assumendo una percentuale di acconto IRES del 75 per cento e considerando l'applicazione della nuova disciplina già in sede di acconto per il periodo d'imposta 2027, ai sensi del comma 4.

Cassa	2027	2028	2029	dal 2030
IRES	10,4	8,7	1,7	0,0

in milioni di euro

Comma 5 - Riduzione della deducibilità degli interessi passivi

Ai fini della stima, non essendo disponibile il dato dichiarativo relativo alla quota indeducibile degli interessi passivi, la relazione tecnica ha elaborato, per ogni singolo contribuente, i dati relativi agli interessi passivi riportati nei bilanci bancari del 2024 o più recenti, se disponibili, attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES. La relazione tecnica stima gli effetti sul gettito, considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi indeducibili in caso di partecipazione ad un consolidato fiscale.

	2027	2028	2029
Ires	0,0	181,4	0,0
Irap	0,0	73,4	0,0
Totale	**0,0**	**254,8**	**0,0**

in milioni di euro

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono modifiche alla disciplina della deducibilità di talune componenti negative ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con riferimento ai soggetti operanti nei settori finanziario, assicurativo ed energetico.*

In particolare, sono introdotte le modifiche riepilogate di seguito:

- *viene ridotta dal 90 al 30 per cento la quota deducibile delle spese amministrative e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ai fini IRAP per le banche, gli altri soggetti finanziari interessati e le imprese di assicurazione, mantenendo ferma la*

percentuale del 90 per cento per le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati (comma 1). È inoltre riconosciuta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro per ciascun periodo d'imposta, entro il limite della maggiore imposta derivante dalla riduzione delle percentuali di deducibilità (comma 2);

- *si prevede, altresì, che le spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari e dalle imprese del settore energetico interessate siano deducibili in tre quote annuali costanti, anziché integralmente nel periodo d'imposta di sostenimento (comma 3);*
- *le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 rilevano già ai fini della determinazione degli acconti relativi al periodo d'imposta 2027 (comma 4);*
- *viene ridotta dal 97 al 96 per cento, limitatamente al periodo d'imposta 2027, la quota deducibile degli interessi passivi degli intermediari finanziari (comma 5).*

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari dei commi 1 e 2 mediante un modello di microsimulazione IRAP, basato sui dati delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2024, tenendo conto anche delle conseguenti minori entrate IRES. Per il comma 5, la stima è effettuata mediante un modello di microsimulazione IRES, alimentato con i dati relativi agli interessi passivi desunti dai bilanci bancari. Diversamente, per il comma 3, la quantificazione è effettuata sulla base di stime delle spese pubblicitarie sostenute dai settori interessati, applicando specifiche ipotesi circa la loro incidenza sui costi operativi e le aliquote effettive IRES.

Al riguardo, con riferimento ai commi 1, 2 e 5, si prende atto dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica. Considerato che le quantificazioni sono effettuate mediante modelli di microsimulazione, i cui risultati non sono autonomamente riproducibili sulla base degli elementi forniti, non risulta possibile procedere a una verifica puntuale delle stime.

Con particolare riferimento ai commi 1 e 2, si osserva inoltre che la relazione tecnica, pur indicando il maggior gettito IRAP di competenza in termini aggregati, riporta gli effetti finanziari delle singole imposte esclusivamente in termini di cassa, senza fornire i corrispondenti valori analitici di competenza relativi all'IRAP e all'IRES. Pertanto, sulla base degli elementi disponibili, non risulta possibile ricostruire puntualmente il passaggio dagli effetti di competenza a quelli di cassa mediante l'applicazione delle percentuali di acconto indicate dalla relazione tecnica. Sul punto appare opportuno acquisire ulteriori elementi informativi, al fine di verificare la corretta imputazione temporale degli effetti finanziari.

In merito alla contabilizzazione degli effetti del comma 5, pari complessivamente a 254,8 milioni di euro, di cui 181,4 milioni a titolo di

IRES e 73,4 milioni a titolo di IRAP, si evidenzia che gli stessi sono imputati interamente al 2028, in quanto la modifica opera esclusivamente in sede di saldo, senza incidere sulla determinazione degli acconti.

Con riferimento al comma 3, si prende atto della metodologia adottata dalla relazione tecnica, che stima le spese pubblicitarie del settore bancario applicando un'incidenza dello 0,5 per cento ai costi operativi e utilizza, per il settore energetico, dati di fonte Confindustria. Al riguardo, appare utile acquisire elementi in merito alla rappresentatività delle grandezze utilizzate rispetto alla platea dei soggetti interessati, nonché riguardo alla prudenzialità delle aliquote effettive IRES assunte ai fini della quantificazione, pari al 19,5 per cento per il settore bancario e al 16 per cento per quello energetico.

Articolo 20
(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

Normativa vigente. L'articolo 362 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR) reca la disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, disciplina la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte (commi da 1 a 4) e i successivi differimenti delle relative quote (commi da 5 a 11). In particolare:

I commi 12, 13 e 14 differiscono, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo una parte delle deduzioni spettanti, ai fini IRES e IRAP, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027. In particolare, è differita la deduzione della quota delle seguenti componenti:

- componenti negativi relativi alle svalutazioni e perdite su crediti (comma 12),
- componenti di avviamento e alle altre attività immateriali (comma 13)
- componenti emerse in sede di prima adozione del principio contabile IFRS 9 (comma 14).

Il comma 15 limita l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze ACE in diminuzione del maggior reddito imponibile derivante dai differimenti di cui ai commi 12-14. Tale utilizzo è ammesso in misura non superiore al 35 per cento del maggior reddito per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (lettera *a)*) e al 42 per cento per quello in corso al 31 dicembre 2027 (lettera *b)*).

Per i piani di ammortamento vigenti si rinvia alla relazione tecnica dell'articolo in esame (cfr. *infra*).

Le norme intervengono sulla disciplina della deduzione dei componenti negativi connessi alle attività per imposte anticipate (DTA), recata dall'articolo 362 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di

imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR), prevedendo il differimento integrale delle quote di deduzione riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, già in parte differite dalla legge di bilancio 2026, e riducendo la misura entro la quale le perdite fiscali e l'eccedenza ACE possono essere utilizzate a fronte del conseguente maggior reddito imponibile. Si tratta in particolare delle seguenti quote:

- *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti (comma 12 dell'articolo 362 del TUIR) non dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, scaglionate secondo il piano di ammortamento di cui all'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge n. 83 del 2015[32] [comma 1, lettera *a)*];
- *stock* delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte (comma 13 dell'articolo 362 del TUIR), scaglionate secondo il piano di ammortamento di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018[33] [comma 1, lettera *b)*];
- componenti negativi emersi in sede di prima adozione del principio contabile internazionale IFRS 9[34] (comma 14 dell'articolo 362 del TUIR) [comma 1, lettera *c)*].

Le quote differite sono dedotte in quote costanti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e in quello successivo.

Viene, inoltre, ridotta la misura massima, dal 42 al 25 per cento, entro la quale le perdite fiscali riportabili e l'eccedenza ACE possono essere computate in diminuzione del maggior reddito imponibile derivante dall'applicazione dei commi da 12 a 14 del medesimo articolo del TUIR [comma 1, lettera *d)*].

Si rammenta che il comma 17 dell'articolo 362 del TUIR disciplina la determinazione degli acconti nei periodi d'imposta interessati dai differimenti. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando le deduzioni ordinariamente spettanti per le svalutazioni e perdite su crediti (commi 2 e 4), per l'avviamento e le altre attività immateriali (articolo 112, comma 5) e

[32] L'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge n. 83 del 2015 ha disciplinato la deducibilità, rispettivamente ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio e non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, ripartendola in quote percentuali annuali, successivamente più volte rimodulate.

[33] L'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018 ha ripartito in quote percentuali annuali la deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate e non ancora dedotte; anche tale ripartizione è stata successivamente più volte rimodulata.

[34] La legge n. 145 del 2018 ha disciplinato la deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite attese su crediti verso la clientela in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, ripartendola tra il periodo d'imposta di prima adozione e i periodi successivi; la disciplina è ora recata dall'articolo 285 del TUIR, mentre il differimento della quota riferibile al 2027 è disposto dall'articolo 362, comma 14.

per i componenti emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9 (articolo 285, commi 1 e 2), e applicando i differimenti di cui ai commi da 12 a 14, il limite di cui al comma 15, lettera *b)*, e il comma 16 (lettera *b)*). In tal modo il maggior reddito derivante dai differimenti si riflette già sull'acconto dovuto per il 2027. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e per quello successivo, infine, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 12 a 14 (lettera *c)*), sicché il loro recupero opera esclusivamente in sede di saldo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRAP (comma 1)			47,7						
Maggiori entrate tributarie									
Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRES (comma 1)	1.978,5			1.978,5			1.978,5		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRAP (comma 1)				95,3			95,3		
Minori spese correnti									
Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRAP (comma 1)	95,3								
Minori entrate tributarie									
Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRES (comma 1)			386,3			386,3			386,3

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Incremento, per l'anno 2027, delle quote da differire di specifiche componenti reddituali negative deducibili da parte degli enti del settore finanziario e riduzione dal 42% al 25% della quota deducibile, anche ai fini dell' eccedenza relativa all'ACE, di cui all'arti. 362, c. 12-15, del D. Lgs. 117/2026 - IRAP (comma 1)						47,7			47,7

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e quantifica i seguenti effetti finanziari complessivi, inclusi quelli derivanti dal limite all'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE, tenendo conto che la disposizione opera in sede di calcolo dell'acconto del 2027:

(in milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	1.978,5	0,0	-386,3	-386,3	0,0
IRAP	95,3	0,0	-47,7	-47,7	0,0
Totale	**2.073,8**	**0,0**	**-434,0**	**-434,0**	**0,0**

Stock delle svalutazioni e perdite su crediti (comma 12 dell'articolo 362 del TUIR) [comma 1, lettera *a)*].

La relazione tecnica afferma che la norma prevede un'ulteriore sospensione, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2026, della quota residua del 2027, pari al 2,52 per cento, e il recupero della stessa in due quote uguali nel 2028 e nel 2029, secondo lo schema seguente:

(valori percentuali)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vigente	5	8	0	0	12	12	8,30	18	17	0	2,75	2,52	8,22	6,21
Proposta	5	8	0	0	12	12	8,30	18	17	0	2,75	0	9,48	7,47

Stock di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali (comma 13 dell'articolo 362 del TUIR) [comma 1, lettera *b)*].

La relazione tecnica afferma che la disposizione stabilisce la sospensione della quota deducibile residua per il 2027, pari all'8,22 per cento, con recupero in due rate costanti a partire dal 2028.

(valori percentuali)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vigente	0	0	3	10	12	12	12	0	3,25	8,22	19,76	19,76
Proposta	0	0	3	10	12	12	12	0	3,25	0	23,87	23,87

Componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9 (comma 14 dell'articolo 362 del TUIR) [comma 1, lettera *c)*].

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la sospensione della quota deducibile residua del 2027, pari al 6,33 per cento, con recupero in due quote uguali nel 2028 e nel 2029:

(valori percentuali)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vigente	10	0	10	10	10	10	10	0	2,50	6,33	20,58	10,58
Proposta	10	0	10	10	10	10	10	0	2,50	0	23,75	13,75

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione del basket svalutazioni crediti. Gli effetti finanziari, riportati nella tabella che segue, sono stati calcolati facendo operare la sospensione delle quote deducibili in sede di acconto nell'anno di sospensione, mentre il recupero in quote costanti negli anni successivi opera in sede di saldo:

Effetti finanziari di cui alle modifiche ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 362 del TUIR [comma 1, lettere a), *b)* e *c)*] senza gli effetti derivanti dal limite all'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE:

(in milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	772,7	0,0	-386,35	-386,35	0,0
IRAP	95,3	0,0	-47,7	-47,7	0,0
Totale	**868,0**	**0,0**	**-434,05**	**-434,05**	**0,0**

Perdite fiscali riportabili e l'eccedenza ACE (comma 15 dell'articolo 362 del TUIR) [comma 1, lettera *d)*].

La relazione tecnica rileva che dalle sospensioni delle quote deducibili sopra indicate, considerando anche gli effetti della sospensione per il 2027 prevista dalla legge di bilancio 2026, deriva un maggior reddito imponibile, a fronte del quale le eccedenze ACE e le perdite possono essere utilizzate in compensazione in misura limitata al 25 per cento, in luogo del limite del 42 per cento definito dalla legge di bilancio 2026. La regola vale sia per il singolo contribuente sia per il consolidato fiscale.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame rende integrale il differimento delle quote di deduzione riferibili al periodo d'imposta 2027 relative alle svalutazioni e perdite su crediti, all'avviamento e alle altre attività immateriali e ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, già in parte differite dalla legge di bilancio 2026, prevedendone il recupero in quote costanti nei periodi d'imposta 2028 e 2029. La norma riduce inoltre dal 42 al 25 per cento la misura entro la quale le perdite fiscali e l'eccedenza ACE possono essere utilizzate a fronte del maggior reddito imponibile così determinato.*

La relazione tecnica stima maggiori entrate pari a 2.073,8 milioni di euro nel 2027 e minori entrate pari a 434,0 milioni di euro in ciascuno degli anni 2029 e 2030 mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES e IRAP.

Con riferimento al complesso degli interventi, si evidenzia che la relazione tecnica si limita a fornire i prospetti riguardanti i piani di rientro (a legislazione vigente e come risultante dai differimenti in esame) ed espone una tabella in cui sono riepilogati gli effetti finanziari complessivi delle misure al netto e al lordo degli effetti derivanti dal limite all'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE. Ai fini della verifica degli effetti finanziari andrebbero forniti dati ed elementi posti alla base delle stime. In particolare, non sono stati esplicitati lo stock *di svalutazioni portate in deduzione, ovvero la base imponibile e le aliquote applicate.*

In merito al profilo temporale degli effetti finanziari si evidenzia che la relazione tecnica imputa al 2027 l'intero effetto positivo, facendo operare la sospensione delle quote in sede di acconto, e i recuperi esclusivamente in sede di saldo nel 2029 e nel 2030, senza effetti nel 2028. Si segnala, in proposito, che tale impostazione appare coerente con la disciplina vigente: l'articolo 362, comma 17, lettera b), del TUIR, cui rinviano le disposizioni modificate, prevede infatti che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2027 si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella determinata applicando i commi da 12 a 14 e il comma 15, lettera b), mentre la lettera c) esclude le quote differite dal calcolo degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2028 e 2029.

Con riferimento alla riduzione dal 42 al 25 per cento del limite di utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE, il confronto tra le due tabelle della relazione tecnica evidenzia un effetto aggiuntivo di maggior gettito IRES nel 2027 pari a circa 1.205,8 milioni di euro (1.978,5 – 772,7), superiore a quello derivante dalla sospensione delle quote. A fronte di tale effetto non sono esposti effetti di segno opposto negli anni successivi, sebbene le perdite e le eccedenze ACE non utilizzate nel 2027 restino, in linea generale, riportabili e utilizzabili nei periodi d'imposta successivi. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti in ordine alla collocazione temporale del recupero di tali componenti e allo stock di perdite ed eccedenze ACE

considerato nella stima, nonché conferma che l'effetto stimato sia calcolato al netto di quello già scontato nelle previsioni a legislazione vigente in relazione al limite del 42 per cento.

Andrebbe altresì chiarito se, ai fini della stima, si sia tenuto conto dell'interazione con l'articolo 18, comma 1, del disegno di legge in esame, che incrementa di tre punti percentuali, per i periodi d'imposta 2027 e 2028, l'addizionale IRES a carico degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione. In particolare, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa l'eventuale incidenza della maggiorazione dell'aliquota sugli effetti finanziari derivanti dal differimento delle deduzioni, tenuto conto che tale interazione non risulta esplicitata nelle rispettive relazioni tecniche (cui si rinvia).

Articolo 21
(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

La norma dispone un aumento temporaneo dell'aliquota IRAP per i soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività economiche: estrazione di petrolio greggio e gas naturale, supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale, produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale, trasporto di gas mediante condotte.

L'incremento è pari a 5 punti percentuali per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e a 3 punti percentuali per ciascuno dei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2027.

Alle imprese già soggette all'aumento dell'aliquota IRAP previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2026, l'incremento disposto dalla norma in commento si applica in luogo di quello previsto dal citato decreto-legge per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2026.

Si osserva che la platea dei soggetti destinatari dell'incremento dell'aliquota IRAP di due punti percentuali previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2026 è in larga misura coincidente. Rispetto a tale ambito soggettivo di applicazione, il disegno di legge di bilancio presenta tuttavia alcune differenze: non ricomprende le imprese operanti nel settore della fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili, mentre include le imprese che erogano servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2026 prevede che le risorse derivanti dall'aumento di 2 punti percentuali dell'aliquota

IRAP siano destinate alla riduzione della componente della spesa relativa agli oneri generali di sistema applicati alle utenze non domestiche.

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'incremento, rispettivamente, di 5 e 3 punti percentuali.

L'ultimo comma impone un divieto di traslare sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e servizi forniti alla clientela il maggior onere fiscale conseguente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate tributarie									
Innalzamento delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, cc. 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/1997, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui all'allegato 2 alla presente legge - IRAP (comma 1)				734,2	882,2	905,7	734,2	882,2	905,7
Maggiori spese correnti									
Innalzamento delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, cc. 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/1997, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui all'allegato 2 alla presente legge - IRAP (comma 1)	734,2	882,2	905,7						
Minori entrate tributarie									
Innalzamento delle aliquote IRAP, di cui all'art. 16, cc. 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/1997, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui all'allegato 2 alla presente legge - IRES (comma 1)		8,4	10,2		8,4	10,2		8,4	10,2

La relazione tecnica riferisce che la disposizione prevede, al comma 1, l'innalzamento delle aliquote IRAP di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di 3 punti percentuali per i periodi d'imposta 2027 [combinato disposto del comma 1, lettera *a)*, e del comma 2], 2028 e 2029 [comma 1, lettera *b)*] applicabili alle imprese del comparto energetico che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici ATECO:

B - ATTIVITÀ ESTRATTIVE

06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale

09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas

La relazione tecnica riferisce altresì che, mediante il modello di microsimulazione IRAP, alimentato con i dati delle dichiarazioni presentate nel 2025 per il periodo d'imposta 2024, è stata determinata, per ciascun contribuente di cui al comma 1, l'imposta dovuta per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, tenendo conto che per il periodo di imposta 2027, contestualmente all'incremento di aliquota di 5 punti previsto dal comma 1, lettera *a)*, con il comma 2 viene esclusa, per i medesimi soggetti, l'applicazione dell'incremento di aliquota di due punti percentuali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21, per i soli soggetti di cui al comma 1.

Nella tabella che segue sono stimati gli effetti finanziari della disposizione, nell'ipotesi di acconto IRAP pari all'85 per cento e acconto IRES al 75 per cento, considerando che gli effetti si producono già in sede di acconto per effetto dell'applicazione del metodo previsionale secondo quanto previsto al comma 3.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**dal 2032**
IRAP - Comparto energetico	734,2	882,2	905,7	136,4	0,0	0,0
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-8,4	-10,2	-10,5	-1,8	0,0
Totale	**734,2**	**873,8**	**895,5**	**125,9**	**-1,8**	**0,0**

importi in milioni di euro

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma dispone un nuovo temporaneo incremento dell'aliquota IRAP di 5 punti percentuali per l'anno di imposta 2027 e di 3 punti percentuali per ciascuno dei periodi di imposta 2028 e 2029, a carico delle imprese del comparto energetico già interessate dall'incremento previsto dal decreto-legge n. 21 del 26 (ad eccezione delle imprese operanti nel settore della raffinazione, che restano assoggettate al solo incremento previsto dal precedente decreto-legge),*

nonché delle imprese attive nel settore dei servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale (precedentemente escluse dalla misura). Per le imprese già soggette all'incremento dell'imposta previsto dal citato decreto-legge, il nuovo aumento non si cumula con il precedente, ma si applica in sua sostituzione; pertanto per il periodo d'imposta 2027 l'incremento complessivo rispetto all'aliquota ordinaria risulta pari a 5 punti percentuali, anziché a 2 punti percentuali, con un aumento effettivo di ulteriori 3 punti percentuali.

Al riguardo, appare innanzitutto necessario, ai fini della verifica della quantificazione, che siano evidenziati gli elementi di informazione a base della stima, posto che la relazione tecnica si limita sostanzialmente a riferire che, per ciascun contribuente, è stata determinata l'imposta dovuta per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, mediante il modello di microsimulazione IRAP, alimentato con i dati delle dichiarazioni presentate nel 2025 per il periodo d'imposta 2024.

Inoltre, si osserva che la norma non modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 21 del 2026, che dispone la destinazione delle risorse derivanti dall'incremento di due punti percentuali dell'aliquota IRAP applicabile al comparto energetico alla riduzione degli oneri generali di sistema applicati alle utenze non domestiche, né sono evidenziati nel prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica eventuali effetti derivanti dalla variazione della componente ASOS delle bollette elettriche applicate alle utenze non domestiche. Se ne deduce che, sebbene l'incremento delle aliquote IRAP previsto dal decreto-legge n. 21 del 2026 non si applichi alle imprese assoggettate al nuovo incremento dell'aliquota IRAP disposto dal disegno di legge, le risorse corrispondenti a due dei cinque punti percentuali di aumento dell'aliquota IRAP previsti dalla nuova disposizione siano comunque destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema. Sul punto, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo nonché valutare l'opportunità di darne evidenza nel testo del disegno di legge.

Articolo 22
(Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)

Le norme modificano l'articolo 168, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR), prevedendo, con riferimento ai veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e ai veicoli ibridi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio:

- l’innalzamento dall'80 al 90 per cento della quota di costi fiscalmente deducibili;
- l’incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del limite di deducibilità.

Si rammenta che l’articolo 168, comma 1, lettera *b)*, del TUIR disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. In particolare, per gli agenti e rappresentanti di commercio, è prevista la deducibilità dell'80 per cento delle spese relative agli autoveicoli, entro un limite massimo di costo di acquisizione fiscalmente rilevante pari a 25.822,84 euro. Per i veicoli utilizzati in locazione o noleggio, il limite di costo fiscalmente rilevante è pari a 5.164,57 euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale (comma 1)		0,2	0,4						
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale (comma 1)		0,1	0,2						

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRAP (comma 1)		0,3	0,4						
Maggiori entrate tributarie									
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IVA (comma 1)									
Minori entrate tributarie									
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRES (comma 1)		0,4	0,7		0,4	0,7		0,4	0,7

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRPEF (comma 1)		6,5	10,2		6,5	10,2		6,5	10,2
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale (comma 1)					0,2	0,4		0,2	0,4
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale (comma 1)					0,1	0,2		0,1	0,2

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Incremento dall'80% al 90% della deducibilità delle spese di manutenzione e acquisto su veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio ed incremento da 25.822,84 a 35.000 euro del valore massimo stabilito per la deducibilità del veicolo, di cui all'art. 168, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRAP (comma 1)					0,3	0,4		0,3	0,4

La relazione tecnica riepiloga il contenuto delle norme e stima i seguenti effetti finanziari complessivi riferiti all'articolo in esame:

CASSA	2027	2028	2029	2030	2031	Dal 2032
IRES	0	-0,4	-0,7	-0,9	-1,2	-1,0
IRPEF	0	-6,5	-10,2	-13,9	-17,6	-14,8
Addizionale regionale	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,8
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
IRAP	0	-0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-0,6
IVA	0	0	0	0	0	0
Totale	**0**	**-7,5**	**-11,9**	**-16,3**	**-20,6**	**-17,5**

in milioni di euro

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello MOVE, che integra le informazioni relative alla composizione del parco circolante con i dati delle dichiarazioni fiscali. Il modello determina, per ciascun veicolo e proprietario, la variazione delle spese fiscalmente deducibili, considerando i costi di manutenzione, i consumi medi, le spese assicurative e il valore attualizzato del veicolo, nonché i limiti di deducibilità dei costi di acquisto e di detraibilità dell'IVA previsti dalla legislazione vigente e dalla disciplina proposta

La relazione tecnica esplicita alcuni dati ed ipotesi sottostanti il modello utilizzato e i risultanti intermedi della stima:

- la platea dei veicoli riconducibili agli agenti e rappresentanti di commercio interessati dalla disposizione è pari a circa 156.000 unità.

- si assume un ciclo medio di sostituzione dei veicoli pari a quattro anni, prevedendo il raggiungimento del regime a partire dal quarto periodo;
- le modifiche introdotte dalla norma in esame determinano maggiori spese annuali deducibili pari a 15,8 milioni di euro e maggiori ammortamenti annuali deducibili pari a 14,2 milioni di euro, a partire dal 2027;
- La platea di riferimento è composta per il 94,5 per cento da soggetti passivi di imposta IRPEF;
- in assenza di informazioni specifiche sulla distribuzione per tipologia di alimentazione dei nuovi veicoli acquistati dagli agenti e rappresentanti di commercio, viene assunta una composizione coerente con quella delle immatricolazioni complessive registrate nel 2025 e nei primi mesi del 2026, sulla base dei dati ANFIA e UNRAE. Si ipotizza una quota del 54 per cento di veicoli ibridi e del 6 per cento di veicoli elettrici.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame elevano dall'80 al 90 per cento la quota di deducibilità dei costi relativi ai veicoli elettrici e ibridi utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, incrementando altresì da 25.822,84 a 35.000 euro il limite massimo del costo di acquisizione fiscalmente rilevante.*

La relazione tecnica quantifica le conseguenti minori entrate mediante il modello di microsimulazione MOVE, considerando una platea di circa 156.000 veicoli e un ciclo medio di sostituzione di quattro anni. La stima assume una quota di nuove immatricolazioni pari al 54 per cento per i veicoli ibridi e al 6 per cento per quelli elettrici, sulla base dei dati relativi al mercato automobilistico complessivo. Il modello determina maggiori spese annuali deducibili pari a 15,8 milioni di euro e maggiori ammortamenti annuali deducibili pari a 14,2 milioni di euro, con conseguenti minori entrate complessive che raggiungono 20,6 milioni di euro nel 2031, per attestarsi a 17,5 milioni annui dal 2032.

Al riguardo, pur prendendo atto del procedimento di stima illustrato dalla relazione tecnica, si osserva che gli elementi forniti non consentono una verifica puntuale della quantificazione. In particolare, andrebbero esplicitate le aliquote medie marginali utilizzate per ciascuna imposta (IRPEF, IRES, addizionali regionale e comunale all'IRPEF e IRAP), che non sono indicate nella relazione tecnica. Andrebbe altresì chiarito se la stima tenga conto dei soggetti per i quali la maggiore deducibilità non produce effetti, quali i contribuenti incapienti, i soggetti in perdita e quelli in regime forfetario.

Con riguardo alla platea, pari a circa 156 mila veicoli, andrebbe precisato se essa sia riferita ai soli soggetti che determinano il reddito in modo analitico, con esclusione di quelli in regime forfetario, che non deducono i costi effettivamente sostenuti. Andrebbe inoltre valutato l'effetto

dell'innalzamento a 100.000 euro della soglia di accesso al regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi, disposto dall'articolo 9 del disegno di legge in esame, che potrebbe ridurre il numero di agenti e rappresentanti di commercio interessati dalla misura.

Con riferimento al profilo temporale, si osserva che la gradualità degli effetti è riconducibile all'ipotesi di sostituzione dei veicoli nell'arco di quattro anni, mentre la norma non limita l'applicazione della disciplina più favorevole ai veicoli acquistati successivamente alla sua entrata in vigore. La maggiore percentuale di deducibilità dovrebbe quindi applicarsi, già a decorrere dal periodo d'imposta 2027, anche ai costi relativi ai veicoli elettrici e ibridi già in uso. Andrebbe pertanto chiarito se la stima consideri anche i veicoli elettrici e ibridi già posseduti dagli agenti e rappresentanti di commercio alla data di entrata in vigore della norma, ai quali l'elevazione della percentuale di deducibilità al 90 per cento sembrerebbe applicarsi, per i costi di esercizio, già dal periodo d'imposta 2027, nonché se l'innalzamento del limite di costo operi per i soli veicoli acquistati successivamente o anche, per le quote di ammortamento residue, per quelli acquistati in precedenza, in assenza di una specifica disciplina transitoria.

Inoltre, si evidenzia che l'introduzione di un regime fiscale più favorevole per l'acquisto e l'utilizzo di veicoli elettrici e ibridi potrebbe incentivare la sostituzione degli autoveicoli tradizionali con quelli beneficiari dell'agevolazione. Al riguardo, la relazione tecnica non sembra considerare esplicitamente i possibili effetti incentivanti della misura sulle scelte di acquisto e sulla composizione del parco automobilistico degli agenti e rappresentanti di commercio, che potrebbero comportare una sottostima delle minori entrate. Sarebbe pertanto opportuno acquisire chiarimenti in merito all'eventuale considerazione di tali effetti nel procedimento di quantificazione.

Articolo 23
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a*), del regio decreto n. 773 del 1931)*

Normativa vigente. L'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[35], prevede che tra gli apparecchi idonei per il gioco lecito vi siano quelli[36] che si attivano con l'introduzione di moneta metallica

[35] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

[36] Tali apparecchi devono comunque essere dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni.

ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina (cosiddetti AWP).

La lettera *b)* del medesimo comma prevede che tra gli apparecchi idonei per il gioco lecito siano ricompresi altresì quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa (cosiddetti VLV).

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 1, comma 732, della legge n. 160 del 2019, ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) in misura non inferiore al 65 per cento per gli AWP e in misura non inferiore all'83 per cento per i VLT.

Le norme, novellando l'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[37], modificano le caratteristiche per la liceità degli apparecchi da gioco cosiddetti AWP, incrementando il costo massimo della singola partita (da 1 a 2 euro) e della relativa vincita massima (da 100 a 200 euro) (comma 1).

Si prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui al richiamato articolo 110, comma 6, lettere *a)* (AWP) e *b)* (cosiddetti VLT), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[38], siano fissate, rispettivamente, al 25 per cento delle somme giocate per gli AWP e al 9,60 per cento delle somme giocate per i VLT. Tali aliquote sostituiscono quelle previste dall'articolo 1, comma 731, della legge n. 160 del 2019 (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 731, della legge n. 160 del 2019 ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare, l'incremento è stato fissato rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *a)* (AWP) e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera *b)* (VLT).

[37] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[38] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Le norme prevedono, infine, che agli apparecchi AWP[39], programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento (rispetto al 65 previsto a legislazione vigente), a decorrere dal 1° gennaio 2027, si applichi la riduzione al 20 per cento della misura del prelievo erariale unico di cui sopra (in luogo della nuova misura del 25 per cento), nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, al fine di salvaguardare il gettito erariale e il valore delle concessioni, nonché di contrastare il gioco illegale e di garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi pubblici (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate tributarie									
Incremento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi AWP (al 25 per cento) e VLT (al 9,60 per cento) di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b), del R.D. 773/1931, e modifica dei parametri di gioco e vincita per le AWP (commi 2 e 3)	334,0	365,0	456,0	334,0	365,0	456,0	334,0	365,0	456,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, al fine della stima degli effetti finanziari delle disposizioni, rileva che nell'ambito delle previsioni di bilancio per il triennio 2027-2029 da inserire nel quadro macroeconomico e di finanza pubblica di cui al Documento di finanza pubblica 2026 (DFP), sono state elaborate le seguenti previsioni di entrata sul capitolo 1821: 5 miliardi di euro nel 2027; 4,9 miliardi di euro nel 2028; 4,8 miliardi di euro nel 2029.

Nel suddetto capitolo confluiscono le entrate relative al PREU per gli apparecchi AWP e VLT. Il riparto delle entrate previste tra le due tipologie di apparecchi deve tener conto dell'andamento differenziato dei rispettivi mercati. In particolare, considerato il sensibile calo riscontrato nel mercato delle AWP, sono state attribuite a tali apparecchi le seguenti entrate a titolo di PREU: 3,5 miliardi di euro nel 2027; 3,3 miliardi di euro nel 2028; 3,1 miliardi di euro nel 2029. Agli apparecchi VLT sono attribuite, invece, le

[39] Di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

seguenti entrate a titolo di PREU: 1,5 miliardi di euro nel 2027; 1,6 miliardi di euro nel 2028; 1,7 miliardi di euro nel 2029.

La relazione riporta dunque che dalla misura complessivamente considerata derivino, a regime, effetti positivi per il bilancio dello Stato, operando, congiuntamente, più elementi:

a) l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota PREU prevista rispettivamente per le AWP e le VLT;
b) la riduzione dell'aliquota PREU per le AWP di cinque punti percentuali, controbilanciata dalla gradualità nell'attuazione della misura, in considerazione dei tempi tecnici occorrenti agli operatori del settore per produrre, certificare e mettere in esercizio nuovi apparecchi con *pay-out* al 70 per cento o superiore, e dagli effetti positivi sulla raccolta (stimati in +30 per cento della loro raccolta a legislazione vigente) che si determineranno a seguito sia dell'incremento di almeno 5 punti percentuali del *pay-out* riconosciuto ai giocatori, sia dell'incremento dei tetti alla giocata e alla vincita, con un'inversione di tendenza della raccolta AWP rispetto al deciso calo registrato nelle ultime annualità.

In particolare, considerato il numero di AWP in esercizio al 2025 (circa 230.000), viene stimato per: il 2027 un'adesione alla proposta di circa il 10 per cento delle AWP (23.000); per il 2028 un'adesione di circa il 30 per cento delle AWP (69.000); a partire dal 2029 un'adesione a regime di tutte le AWP.

Da un punto di vista finanziario viene quindi stimato che:

(*valori in miliardi di euro*)

Anno	Raccolta AWP prevista in assenza di intervento normativo	Gettito PREU AWP previsto in assenza di intervento normativo	Raccolta AWP stimata con intervento normativo	Gettito PREU AWP stimato con intervento normativo	Differenziale PREU rispetto al PREU previsto in assenza di intervento normativo
2027 (stimata adesione 10% delle AWP)	14,583	3,500	15,021	3,660	+0,160
2028 (stimata adesione 30% delle AWP)	13,750	3,300	14,988	3,479	+0,179
Dal 2029 (stimata adesione di tutte le AWP)	12,917	3,100	16,792	3,358	+0,258

Con riferimento agli apparecchi VLT, dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota PREU sono, invece, stimati i seguenti effetti:

(*valori in miliardi di euro*)

Anno	Raccolta VLT prevista in assenza di intervento normativo	Gettito PREU VLT previsto in assenza di intervento normativo	Raccolta VLT stimata con intervento normativo	Gettito PREU VLT stimato con intervento normativo	Differenziale PREU rispetto al PREU previsto in assenza di

					intervento normativo
2027	17,442	1,500	17,442	1,674	+0,174
2028	18,605	1,600	18,605	1,786	+0,186
Dal 2029	19,767	1,700	19,767	1,898	+0,198

La relazione tecnica conclude quindi riportando come le modifiche disposte complessivamente determinino effetti positivi del gettito erariale pari a: +334 milioni di euro nel 2027; +365 milioni di euro nel 2028; +456 milioni di euro dal 2029.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano il costo massimo della singola partita (da 1 a 2 euro) e della relativa vincita massima (da 100 a 200 euro) degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera* a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[40] (cosiddetti AWP) (comma 1).*

Viene altresì previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'incremento di un punto percentuale del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui al richiamato articolo 110, comma 6, lettere a) *(AWP) e* b) *(cosiddetti VLT), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[41]. In particolare, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi sono fissate, rispettivamente, al 25 per cento delle somme giocate per AWP e al 9,60 per cento delle somme giocate per gli VLT (comma 2).*

Le norme prevedono, infine, che agli apparecchi AWP[42], programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, si applichi la riduzione al 20 per cento della misura del prelievo erariale unico di cui sopra, nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, al fine di salvaguardare il gettito erariale e il valore delle concessioni, nonché di contrastare il gioco illegale e di garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi pubblici (comma 3).

Al riguardo, si osserva che la stima della relazione tecnica risulta verificabile per quanto attiene al procedimento di calcolo: i dati e le ipotesi esposti consentono di riprodurre gli importi indicati.

Ciò premesso, andrebbe tuttavia chiarito su quali basi si fondino le ipotesi relative ai comportamenti dei giocatori e, conseguentemente, all'andamento della raccolta

Inoltre, con particolare riferimento agli AWP, si rileva che nell'ipotesi di adesione di tutti gli apparecchi al nuovo regime, l'aliquota applicabile risulterebbe pari al 20 per cento, inferiore a quella del 24 per cento prevista

[40] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[41] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[42] Di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

a legislazione vigente. Pertanto, il maggior gettito stimato dalla relazione tecnica a decorrere dal 2029, pari a 258 milioni di euro, risulterebbe interamente riconducibile all'ipotizzato incremento della raccolta, che dovrebbe più che compensare gli effetti della riduzione dell'aliquota. Trattandosi di un effetto di carattere indotto, connesso ai comportamenti dei giocatori, andrebbero forniti gli elementi a supporto del parametro adottato nella stima, distinguendo il contributo atteso dall'aumento del payout da quello derivante dall'innalzamento dei limiti di giocata e vincita.

Andrebbe altresì chiarito quale regime fiscale troverà applicazione al termine della fase transitoria prevista dal comma 3 e se l'incremento della raccolta ipotizzato dalla relazione tecnica possa considerarsi permanente. In particolare, qualora trovasse applicazione l'aliquota ordinaria del PREU del 25 per cento, prevista dal comma 2 per gli apparecchi AWP, l'aumento di 5 punti percentuali rispetto all'aliquota del 20 per cento assunta nella quantificazione potrebbe determinare una contrazione della raccolta anche significativa, tale da ridimensionare l'espansione del 30 per cento ipotizzata dalla relazione tecnica, a fronte di un incremento dell'aliquota ordinaria di un solo punto percentuale rispetto a quella prevista a legislazione vigente (dal 24 al 25 per cento). Andrebbero pertanto forniti elementi di valutazione circa la sostenibilità delle ipotesi adottate nella quantificazione delle maggiori entrate stimate a decorrere dal 2029.

Articolo 24
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)

Normativa vigente. L'articolo 110, comma 7, lettera *a)*, del regio decreto n. 773 del 1931, prevede che tra gli apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito vi siano quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

La lettera *c)* del medesimo comma prevede che siano ricompresi altresì quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Le norme, novellando l'articolo 110, comma 7, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[43], modificano le caratteristiche per la liceità degli apparecchi da gioco senza premi in denaro, incrementando il costo massimo della singola partita (da 1 a 2 euro).

È altresì previsto che in tale tipologia di giochi senza premio in denaro rientrino anche gli apparecchi e congegni meccanici oltre quelli elettromeccanici privi di monitor (comma 1).

Si dispone altresì che gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *a)* (giochi con premi non in denaro) e *c)* (giochi senza premi), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[44], installati prima del 1° gennaio 2003, nonché quelli meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 28-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 2024, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alle lettere *c-bis)* e *c-ter)* del comma 7 del predetto articolo 110, se ancora installati alla data del 31 dicembre 2026, sotto determinate condizioni, possano essere mantenuti in esercizio.

In particolare, l'attività è consentita qualora il proprietario, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, presenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante la tipologia e l'ubicazione dell'apparecchio, la conformità dell'apparecchio e dei giochi in esso contenuti alle vigenti regole tecniche e la presenza di dispositivi idonei a garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000.

Per il mantenimento in esercizio il proprietario è tenuto a versare[45] all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la somma *una tantum* di euro 1.000 per ciascun apparecchio, entro e non oltre il 30 aprile 2027 (comma 2).

In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui sopra, il nulla osta temporaneo già rilasciato per la messa in esercizio degli apparecchi, cessa di avere efficacia e gli apparecchi sono confiscati. In caso di ubicazione degli apparecchi in un luogo diverso da quello dichiarato in sede di autocertificazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500. Qualora le caratteristiche degli apparecchi risultino difformi rispetto a quelle dichiarate in sede di autocertificazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 110, comma 9, lettera *c)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[46] (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[43] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[44] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[45] Secondo le modalità indicate dalla medesima Agenzia.
[46] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate extratributarie									
Regolarizzazione e mantenimento in esercizio mediante versamento una tantum per specifici apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 7, lett. a) e c), del R.D. 773/1931 (comma 2)	15,0			15,0			15,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento al versamento *una tantum*, specifica che ipotizzando la sussistenza di 15.000 apparecchi con le caratteristiche previste, sono stimate, per il 2027, maggiori entrate per 15 milioni di euro.

Viene altresì chiarito che ulteriori effetti positivi indiretti connessi alle entrate erariali a titolo di imposta sugli intrattenimenti (ISI), prudenzialmente non stimati, deriveranno dalla maggiore attrattività e conseguente aumento degli apparecchi in questione (comma 1) e dal mantenimento in esercizio di apparecchi della stessa specie e già da tempo installati che altrimenti avrebbero dovuto essere rimossi (comma 2).

Infine, ulteriori effetti positivi, non stimati, potrebbero derivare dall'introduzione delle nuove sanzioni amministrative di cui al comma 3.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, tra l'altro, incrementano il costo massimo della singola partita (da 1 a 2 euro) degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera* a), *del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*[47] *(giochi senza premi in denaro) (comma 1).*

Si dispone altresì che i citati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) *[giochi con premi non in denaro] nonché quelli della lettera* c) *del medesimo comma (giochi senza premi), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*[48]*, installati prima del 1° gennaio 2003, e quelli meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 28*-ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 2024, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alle lettere* c-bis) *e* c-ter) *del comma 7 del predetto articolo 110, se ancora installati alla data del 31 dicembre 2026, sotto determinate condizioni, possano essere mantenuti in esercizio a fronte di un versamento della somma di euro 1.000* una tantum *per ciascun apparecchio (comma 2).*

[47] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[48] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

È infine previsto, un regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle suddette condizioni ed in caso di mancato versamento della predetta somma entro e non oltre il 30 aprile 2027 (comma 3).

In proposito, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non indica la fonte del dato relativo agli apparecchi interessati; appare pertanto necessario chiarire su quali dati sia basata la stima di una platea di 15.000 apparecchi con le caratteristiche previste dalla misura in esame.

Si evidenzia inoltre che la stima presuppone l'adesione della totalità degli apparecchi. Il mantenimento in esercizio costituisce tuttavia una facoltà del proprietario. Tenuto conto che si tratta di apparecchi risalenti, andrebbe valutata la prudenzialità dell'ipotesi di adesione integrale, eventualmente alla luce dell'esperienza applicativa di precedenti regolarizzazioni nel settore.

Articolo 25
(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online*)*

Le norme, introducendo la lettera *c*-quater*)* all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[49], introducono una nuova categoria di apparecchi e congegni di giochi leciti privi di vincita in denaro offerti tramite il collegamento a piattaforme *online* in sale dedicate denominate sale LAN.

Nel dettaglio, si prevede che siano apparecchi e congegni per il gioco lecito quelli che, installati unicamente in sale dedicate (LAN), offrano giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme *on line*. Rientrano tra i predetti apparecchi, qualora installati nelle predette sale, le console di gioco e i simulatori con licenze d'uso specifico e i *personal computer*, purché rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente lettera e siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza, nonché per l'aggiornamento delle memorie elettroniche e per operazioni di monitoraggio e controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo PC utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività *on line* compiute è conservata per almeno 5 anni in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti gli apparecchi sono univocamente identificati e, per ognuno di essi, è indicato il numero di postazioni di gioco collegate[50] [comma 1, lettera *a)*].

[49] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

[50] Ai predetti apparecchi non si applicano i commi 3, 4, 5 e 5-*bis* dell'articolo 38 della legge n. 388 del 2000. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite

Introducendo il comma 7.2 al predetto articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[51], si prevede, inoltre, che l'esercizio delle sale e l'installazione degli apparecchi di cui sopra siano subordinati al rilascio delle autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi durata biennale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le condizioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni, nonché le cause di sospensione, decadenza e revoca, per gli apparecchi, le piattaforme *on line*, i giochi offerti e le sale dedicate, previo versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun apparecchio di gioco utilizzato, 1.000 euro per ciascuna sala dedicata, 2.000 euro per ciascun gioco offerto, 10.000 euro per ciascuna piattaforma *online* utilizzata.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono, altresì, disciplinate le modalità di partecipazione ai tornei, la quota massima per la partecipazione e il valore massimo dei premi, determinati anche in relazione al numero dei partecipanti, nonché l'eventuale contributo dovuto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di controllo, nel limite massimo dell'otto per cento delle quote di partecipazione.

Con i medesimi provvedimenti sono disciplinati i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

a) le piattaforme *on line* consentono l'accesso da remoto esclusivamente ai giochi di cui sopra e conservano, ai fini di controllo, la cronologia delle attività *on line* intercorse tra la piattaforma e gli apparecchi ad essa collegati per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i giochi sono classificati con l'indicazione dell'età consigliata e della tipologia di contenuti, secondo il sistema di classificazione Pan *European Game Information* (PEGI) o altro sistema equivalente, e sono provvisti di licenze d'uso specifiche per l'utilizzo negli esercizi aperti al pubblico;

c) le sale ospitano esclusivamente apparecchi di cui sopra;

d) l'accesso alle sale è consentito anche ai minori di anni 18, garantendo la possibilità di utilizzo esclusivamente dei giochi compatibili con la fascia di età di appartenenza, sulla base della classificazione del sistema PEGI;

e) le sale devono avere un numero minimo di apparecchi o postazioni di gioco installati non inferiore a 20;

f) le sale garantiscono caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo;

g) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo [comma 1, lettera *b)*].

le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le modalità di identificazione, registrazione e controllo degli stessi.

[51] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Introducendo, altresì, il comma 2-*bis* all'articolo 28-*ter* del testo unico dei tributi erariali minori[52], le norme prevedono che per gli apparecchi di cui sopra la misura dell'imponibile medio forfettario annuo, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, sia pari a 15.000 euro per ciascun apparecchio o per la singola postazione di gioco, qualora l'apparecchio consenta l'accesso a più postazioni, e sia pari a 25.000 euro per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco (comma 2).

Ai suddetti apparecchi, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, si applica l'aliquota indicata al punto 2 (otto per cento) della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori[53] (comma 3).

Al fine di consentire la prosecuzione transitoria delle attività delle sale con le citate caratteristiche già operanti sul territorio dello Stato, si dispone, poi, che i gestori interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, presentino una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Nello specifico la dichiarazione sostitutiva deve indicare:

a) la ragione sociale e la sede legale, nonché le eventuali sedi operative;

b) l'indirizzo e le dimensioni della sala nella quale è esercitata l'attività;

c) gli estremi della licenza di pubblica sicurezza[54];

d) l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e l'assenza di informative o interdittive antimafia;

e) il numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7), lettera *c-quater),* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[55] e le relative postazioni presenti nella sala;

f) la qualificazione delle piattaforme di gioco on line e i relativi giochi offerti (comma 4).

La menzionata dichiarazione sostitutiva, ferma restando l'effettuazione dei controlli di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle verifiche previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011, consente la temporanea prosecuzione dell'attività della sala, previo pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione, da parte della medesima Agenzia, dei provvedimenti attuativi previsti in materia dall'articolo 110, comma 7, lettera *c-quater)* e comma 7.2. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[56], da adottarsi entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (comma 5).

[52] Di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.
[53] Di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.
[54] Di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[55] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[56] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate extratributarie									
Regolamentazione delle sale LAN, titoli autorizzatorî biennali e determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per i giochi digitali senza vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 7, lett. c-quater), del R.D. 773/1931 - imposta	4,8	55,2	55,2	4,8	55,2	55,2	4,8	55,2	55,2
Regolamentazione delle sale LAN, titoli autorizzatorî biennali e determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per i giochi digitali senza vincita in denaro di cui all'art. 110, c. 7, lett. c-quater), del R.D. 773/1931 - contributo	1,1	10.8	1,1	1,1	10.8	1,1	1,1	10.8	1,1

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la misura, tra l'altro, provvede all'integrazione della vigente normativa sull'imposta degli intrattenimenti introducendo per la nuova categoria di apparecchi senza vincita in denaro specifiche basi imponibili forfetarie annue in considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche e della maggiore redditività e un'aliquota del 8 per cento in relazione alla riconducibilità alla categoria degli apparecchi senza vincita in denaro.

Viene altresì evidenziato che, in considerazione della diffusione sul territorio dei giochi e delle postazioni di gioco in sale aperte al pubblico, sinora prive di specifica regolamentazione, la misura consente l'emersione e la sottoposizione alla nuova tassazione delle sale LAN già presenti sul territorio, che si sono avvalse della proroga del regime transitorio degli apparecchi senza vincita in denaro, in scadenza al 31 dicembre 2026

Con riferimento agli effetti finanziari del nuovo regime autorizzatorio viene evidenziato che non essendo, allo stato, disponibili dati certi sulla diffusione nel territorio delle sale LAN, è stata ipotizzata, in via prudenziale, l'attuale esistenza di circa 200 sale e di 4.000 apparecchi/postazioni, con una media di 20 apparecchi o postazioni di gioco installati per ciascuna sala (200x20). Con l'attuale regime transitorio l'imposta sugli intrattenimenti non era applicabile data l'assenza di una specifica disciplina con carattere di tassatività e determinatezza, pertanto, la norma colmando il vuoto normativo sopra esposto, produce maggiori entrate per l'erario a titolo di imposta sugli

intrattenimenti (ISI) stimate, per il primo anno di applicazione della disciplina introdotta dal presente articolo (2027), in circa 4,8 milioni di euro (8 per cento x (4.000x15.000)), considerando, prudenzialmente, l'imponibile medio forfetario annuo di 15.000 di euro. Ai fini della stima degli effetti finanziari riferiti alle annualità successive, trattandosi di una tipologia di gioco particolarmente attrattiva, la relazione ipotizza, a regime, la presenza di circa 2.300 sale LAN (una per ogni comune con più di 5.000 abitanti) e di circa 46.000 apparecchi postazioni (2.300x20), con maggiori entrate annue a titolo di ISI, a partire dal 2028, di circa 55,2 milioni di euro (8 per cento x (46.000x15.000)).

È, infine, stimata una maggiore entrata a titolo di contributo per il rilascio delle autorizzazioni biennali per gli apparecchi, le sale, i giochi e le piattaforme, imputabile all'anno di avvio 2027 per oltre 1 milione di euro, e agli anni 2028 e successivi per oltre 10 milioni di euro annui, calcolati secondo la tabella che segue:

	Contributo unitario (biennale)	Soggetti tenuti al pagamento 2027	Entrate 2027	Soggetti tenuti al pagamento 2028	Entrate 2028	Soggetti tenuti al pagamento 2029*	Entrate 2029
Apparecchi postazioni	200 €	4.000	800.000 €	42.000	8.400.000 €	4.000	800.000 €
Sale	1.000 €	200	200.000 €	2.100	2.100.000 €	200	200.000 €
Giochi	2.000 €	10	20.000 €	90	180.000 €	10	20.000 €
Piattaforme	10.000 €	5	50.000 €	15	150.000 €	5	50.000 €
			1.070.000 €		10.830.00€		1.070.000 €

*Avendo il pagamento del contributo cadenza biennale, si è preferito, in via prudenziale, non fare assunzioni sull'apertura, nel 2029, di ulteriori sale LAN e ipotizzare il solo rinnovo, al termine del biennio, di quelle operanti negli anni 2027 e 2028.

Dall'introduzione della presente disposizione sono stimate, quindi, le seguenti maggiori entrate:

	2027	2028	2029
ISI	4.800.000 €	55.200.000 €	55.200.000 €
Contributo biennale	1.070.000 €	10.830.000 €	1.070.000 €
Totale	5.870.000 €	66.030.000 €	56.270.000 €

Ipotizzandosi anche nelle annualità successive al 2029 la permanenza nel mercato del medesimo numero di soggetti, gli effetti descritti, seguendo la tempistica biennale delle autorizzazioni, operano, a decorrere, con effetto ricorsivo.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono una nuova categoria di apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro, articolo 110, comma 7, lettera* c-*quater*), *del*

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[57]*. Si tratta di apparecchi installati esclusivamente in sale dedicate (sale LAN) che offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, erogati come contenuto digitale tramite accesso remoto a piattaforme* online *[comma 1, lettera* a)*].*

L'esercizio delle sale e l'installazione degli apparecchi sono subordinati ad autorizzazioni biennali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il rilascio è condizionato, tra l'altro, al versamento di 200 euro per apparecchio, 1.000 euro per sala, 2.000 euro per gioco offerto e 10.000 euro per piattaforma [comma 1, lettera b)*, che introduce il comma 7.2 all'articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*[58]*].*

Introducendo il comma 2-bis *all'articolo 28*-ter *del testo unico dei tributi erariali minori*[59]*, si prevede, inoltre, che, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, l'imponibile medio forfetario annuo sia fissato in 15.000 euro per apparecchio o per singola postazione, e in 25.000 euro per i grandi simulatori (comma 2). A tal fine, si applica l'aliquota indicata al punto 2 (otto per cento) della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) di cui all'Allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori*[60] *(comma 3).*

In via transitoria, i gestori delle sale già operanti presentano alla predetta Agenzia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione riguarda i requisiti soggettivi e antimafia, le caratteristiche della sala, il numero di apparecchi e postazioni, le piattaforme e i giochi offerti (comma 4). Previo pagamento dell'ISI, la dichiarazione consente la prosecuzione dell'attività fino al sessantesimo giorno successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi, da emanare entro otto mesi (comma 5).

Al riguardo, la relazione tecnica in assenza di dati certi, assume, per il 2027, l'esistenza di 200 sale con 20 postazioni ciascuna e, dal 2028, di 2.300 sale (una per ogni comune con più di 5.000 abitanti), per complessive 46.000 postazioni.

Ciò premesso, si evidenzia che una quota consistente degli effetti positivi della misura in oggetto, imputabile al maggiore gettito ISI, dipende dalla predetta ipotesi di espansione del mercato.

Trattandosi di un effetto di natura indotta, connesso alle scelte degli operatori, andrebbero forniti elementi di valutazione a sostegno della prudenzialità delle ipotesi adottate, con particolare riferimento alla domanda potenziale, ai tempi di adozione dei provvedimenti attuativi e di rilascio delle autorizzazioni, nonché all'effettiva possibilità di conseguire già dal 2028 la consistenza del mercato ipotizzata dalla relazione tecnica.

[57] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[58] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[59] Di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.
[60] Di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.

Andrebbe inoltre chiarito sulla base di quali elementi sia stata stimata la consistenza attuale del mercato e la sua successiva espansione, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la non applicabilità dell'imposta sugli intrattenimenti nel regime previgente, in assenza di una specifica disciplina caratterizzata dai requisiti di tassatività e determinatezza.

Si rileva, infine, che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il maggiore gettito dell'imposta sugli intrattenimenti è classificato come "Maggiori entrate extratributarie".

Articolo 26
(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

Normativa vigente. Le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica e quelle per la realizzazione e conduzione delle reti telematiche degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[61] operano in regime di proroga onerosa fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge n. 207 del 2024.

Per le scommesse, tale disposizione prevede oneri annui pari a 9.500 euro per ciascun diritto afferente a punti vendita con attività principale di gioco e a 5.700 euro per i punti vendita con attività accessoria [lettera *b)*]. Per le reti telematiche prevede oneri pari a 120 euro per ciascun nulla osta AWP e a 4.000 euro per ciascun diritto VLT, riferiti ai titoli posseduti al 31 dicembre 2023 e versati in sei rate nel biennio [lettera *c)*].

Le norme, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico su rete fisica, prorogano, fino al 31 dicembre 2029, le concessioni delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati, e le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[62] (comma 1).

Per la proroga delle concessioni in materia di scommesse, i concessionari versano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli oneri concessori in due rate, con scadenza rispettivamente il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Gli oneri concessori sono determinati in euro 14.250 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 8.550 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei medesimi prodotti.

[61] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[62] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga (comma 2).

Per la proroga delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento è dovuto un corrispettivo proporzionato alla durata della proroga e commisurato alle quote di mercato di ciascun concessionario, determinato, per l'intera durata della proroga, in euro 150 per ciascun nulla osta relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[63] (cosiddetti AWP), posseduto alla data del 30 novembre 2026, e in euro 7.500 per ciascun diritto riferito agli apparecchi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6 (cosiddetti VLT), rilasciato alla stessa data.

Il corrispettivo è versato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in nove rate, con scadenza il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di ciascun anno del periodo di proroga.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate extratributarie									
Proroga delle concessioni per la raccolta delle scommesse nelle sale e rideterminazione dei relativi oneri concessori (comma 2)	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
Proroga delle concessioni delle reti di gestione telematica degli apparecchi AWP e VLT, di cui all'art. 110, c. 6, del R.D. 773/1931, con determinazione del corrispettivo commisurato a 7.500 euro per le VLT (comma 3)	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5	166,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento alla proroga delle concessioni in materia di scommesse, specifica che

[63] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

considerata la durata triennale della proroga e la natura redditizia dei diritti in disamina dato l'andamento crescente della raccolta, gli oneri di proroga sono incrementati del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge n. 207 del 2024, all'articolo 1, comma 96, lettera *b)*.

Ciò premesso, con riguardo alla quantificazione degli effetti finanziari, rappresenta che prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di 5.693 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di 4.180 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando, prudenzialmente, una percentuale di riduzione del 2 per cento dei diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 343,5 milioni di euro (circa 114,5 milioni di euro per singola annualità).

Di seguito sono riportati i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5.693

Totale attività accessoria scommesse: 4.180

Riduzione 2 per cento:

- attività principale 5.579
- attività accessoria 4.096

Gettito annuo

€ 14.250*5.579 = € 79,50 milioni

€ 8.550*4.096 = € 35,00 milioni

Totale entrate proroga 2027: € 114,5 milioni

Totale entrate proroga 2028: € 114,5 milioni

Totale entrate proroga 2029: € 114,5 milioni

Con riferimento alla proroga per i concessionari per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, la relazione specifica che il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP è il titolo autorizzatorio rilasciato per l'installazione di ciascun apparecchio AWP, previo versamento di un corrispettivo pari a 100 euro, ed è strettamente collegato al singolo apparecchio (e non alla durata della concessione). Il corrispettivo per la proroga è determinato dall'importo unitario maggiorato del 50% (150 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data 30 novembre 2026.

Per quanto concerne, invece, le autorizzazioni all'installazione degli apparecchi VLT, viene rappresentato che le stesse sono state rilasciate ai concessionari previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro, conferendo loro il diritto all'installazione dell'apparecchio VLT per l'intera durata novennale della concessione. L'importo dovuto per il mantenimento in proroga è determinato come il prodotto tra il corrispettivo unitario originariamente previsto (15000 euro) maggiorato del 50 per cento e il periodo di durata della proroga (3 anni) diviso per gli anni di durata

dell'originaria concessione (9 anni), secondo il seguente calcolo: [(15000 + 50%x15000) x 3] /9= 7.500 euro.

Ciò premesso, considerata la scadenza al 31 dicembre 2026 delle concessioni in corso, a seguito della proroga al 31 dicembre 2029 sono stimati gli effetti finanziari di seguito rappresentati.

Per gli apparecchi AWP, ipotizzando la sussistenza di 243.000 nulla osta di esercizio rilasciati al 30 novembre 2026 e considerando il corrispettivo unitario di 150 euro, alla luce della maggiorazione del 50 per cento, si stimano effetti pari a circa 36,45 milioni di euro (243.000x150) da suddividere nei 3 anni di proroga con versamento, in ciascun anno, in tre rate (il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre) di importo pari a circa 4,05 milioni di euro.

(milioni di euro)

AWP	2027	2028	2029
15 marzo	4,05	4,05	4,05
15 luglio	4,05	4,05	4,05
1° ottobre	4,05	4,05	4,05
Totale	**12,15**	**12,15**	**12,15**

Per gli apparecchi VLT, ipotizzando la sussistenza di 61.737 diritti rilasciati al 30 novembre 2026, e considerato il corrispettivo di 7.500 euro fissato per la proroga triennale (2027-2029) di ciascun diritto, viene stimata un'entrata complessiva pari a circa 463,03 milioni di euro (61.737x7.500), da ripartire nei tre anni di proroga e da versare, per ciascun anno, in 3 rate (il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre).

(milioni di euro)

VLT	2027	2028	2029
15 marzo	51,45	51,45	51,45
15 luglio	51,45	51,45	51,45
1° ottobre	51,45	51,45	51,45
Totale	**154,35**	**154,35**	**154,35**

Pertanto gli effetti finanziari complessivi risultano:

	2027	2028	2029
Scommesse su rete fisica	114,5	114,5	114,5
Apparecchi intrattenimento	166,5	166,5	166,5
Totale	**281,0**	**281,0**	**281,0**

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, prorogano, fino al 31 dicembre 2029, le concessioni delle scommesse e le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e*

intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[64] *(comma 1).*

Successivamente sono disciplinati gli importi e le modalità attraverso le quali i concessionari dovranno versare gli oneri concessori stabiliti per ciascun diritto.

In particolare:

- *per la proroga delle concessioni in materia di scommesse, gli oneri concessori sono versati in due rate, con scadenza rispettivamente il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno del periodo di proroga (comma 2);*

 Gli oneri concessori sono determinati in euro 14.250 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 8.550 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei medesimi prodotti.

- *per la proroga delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento è dovuto un corrispettivo proporzionato alla durata della proroga e commisurato alle quote di mercato di ciascun concessionario: Il corrispettivo è versato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in nove rate, con scadenza il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di ciascun anno del periodo di proroga (comma 3);*

 Il corrispettivo è determinato, per l'intera durata della proroga, in euro 150 per ciascun nulla osta relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[65] (cosiddetti AWP), posseduto alla data del 30 novembre 2026, e in euro 7.500 per ciascun diritto riferito agli apparecchi di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 6 (cosiddetti VLT), rilasciato alla stessa data.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica ascrive alla proroga maggiori entrate extratributarie pari a 281 milioni annui nel triennio 2027-2029: 114,5 milioni per le scommesse e 166,5 milioni per le reti telematiche. La quantificazione risulta verificabile per quanto attiene al procedimento di calcolo, sulla base dei dati e dei parametri esposti.

Con riferimento alle scommesse, la relazione tecnica riporta che per la quantificazione degli effetti finanziari si è calcolato un incremento del 50 per cento degli oneri previsti dall'articolo 1, comma 96, lettera b)*, della legge n. 207 del 2024 per la proroga in corso, pari a 9.500 e 5.700 euro annui per diritto a cui si è applicata una riduzione prudenziale del 2 per cento dei diritti oggetto di proroga.*

[64] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[65] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

In proposito il Governo dovrebbe fornire gli elementi atti a valutare la congruità dell'ipotesi sulla riduzione dei predetti dei diritti oggetto di proroga considerato che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 96, lettera b)*, della legge n. 207 del 2024, a fronte di un incremento degli oneri di proroga del 10 per cento ha applicato una riduzione del 5 per cento degli stessi.*

Per quanto attiene gli AWP andrebbe altresì chiarito il rapporto tra i 243.000 nulla osta ipotizzati con riferimento all'articolo in esame dalla relazione tecnica e i circa 230.000 apparecchi AWP in esercizio indicati dalla medesima relazione tecnica con riguardo all'articolo 23. Ciò anche in considerazione della tendenza alla riduzione del numero di apparecchi scontata nelle previsioni a legislazione vigente. Andrebbe altresì precisato se tale dato, al pari dei 61.737 diritti VLT, costituisca una rilevazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o una proiezione al 30 novembre 2026.

Articolo 27
(Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 ha introdotto il regime di proroga onerosa delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo scadute o in scadenza, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione, subordinandolo al versamento di un canone mensile. Il regime è stato successivamente prorogato più volte[66], da ultimo fino al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge n. 207 del 2024. Il corrispettivo è stato fissato in misura forfetaria: dapprima come canone mensile, pari da ultimo a 7.500 euro ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, lettera *b),* della legge n. 205 del 2017, e successivamente come importo *una tantum* per i periodi dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. L'articolo 1, comma 90, della legge n. 207 del 2024 ha inoltre consentito, in presenza di condizioni predeterminate e previa valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il trasferimento della sala, prevedendo in caso di trasferimento in altro comune una distanza minima di 30.000 metri dalla sala più vicina.

Come riportato dalla **relazione illustrativa**, tale disciplina ha dato luogo a un ampio contenzioso, in proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 20 marzo 2025, cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22) ha ritenuto in contrasto con l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE la proroga unilaterale delle concessioni accompagnata, considerati congiuntamente,

[66] Si veda: articolo 1, comma 1047, lettera *a),* della legge n. 205 del 2017; articolo 1, comma 1096, della legge n. 145 del 2018; articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019; articolo 1, comma 1130, della legge n. 178 del 2020; articolo 1, comma 124, lettera *a),* della legge n. 197 del 2022.

dall'aumento di un canone forfetario dovuto indipendentemente dal fatturato, dal mantenimento del divieto di trasferimento dei locali e dall'obbligo di accettare la proroga per partecipare alle future procedure di riattribuzione. Il Consiglio di Stato (sentenze nn. 7784, 7787 e 7807 del 6 ottobre 2025) ha conseguentemente affermato l'obbligo di disapplicare l'articolo 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017 e di rideterminare l'indennità sulla base del fatturato. Con la successiva sentenza n. 4635 del 2026 ha precisato che per fatturato deve intendersi il valore complessivo delle cartelle acquistate dai concessionari e vendute nelle sale, rimettendo all'amministrazione la strutturazione dell'indennità. Il TAR Lazio ha successivamente disapplicato anche le disposizioni sui corrispettivi delle proroghe 2023-2024 e 2025-2026.

Le norme, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico su rete fisica, prorogano, fino al 31 dicembre 2029, le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, aventi scadenza al 31 dicembre 2026.

Le predette concessioni sono prorogate subordinatamente al versamento di un'indennità, commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell'anno immediatamente precedente a quello per il quale l'importo è dovuto, da versare mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo. Ai fini della determinazione dell'indennità, il fatturato annuo è articolato in ottantuno scaglioni. Per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, l'indennità è pari a euro 6.500 per il primo scaglione, relativo a un fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l'indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L'indennità massima, pari a euro 14.500, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17.000.000. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà dell'importo mensile determinato ai sensi dei periodi precedenti.

Ai fini di quanto rappresentato, per fatturato si intende il valore complessivo delle cartelle di gioco del Bingo acquistate dal concessionario e vendute nella relativa sala nel corso dell'anno precedente a quello per il quale le indennità sono dovute (comma 1).

Le norme intervengono, inoltre, in materia di indennità dovute per il proseguimento provvisorio delle concessioni della raccolta del gioco del Bingo da una parte abrogando le indennità fisse previste dall'articolo 1, comma 1047, lettera *b)*, della legge n. 205 del 2017, e dall'altra prevedendo che la rideterminazione delle stesse indennità dovute per il proseguimento provvisorio delle concessioni della raccolta del gioco del Bingo prorogate ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, lettera *a)*, della legge n. 205 del 2017, dell'articolo 1, comma 1096, della legge n. 145 del 2018, dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, dell'articolo 1, comma 1130,

della legge n. 178 del 2020, dell'articolo 1, comma 124, lettera *a)*, della legge n. 197 del 2022, e dell'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge n. 207 del 2024, sia commisurata al fatturato.

Ai fini della determinazione della predetta indennità, il fatturato annuo[67] è articolato in ottantuno scaglioni. Per il primo scaglione l'indennità è determinata per ciascun mese ovvero per ciascuna frazione di mese superiore a quindici giorni, nella misura di euro 3.250[68], in caso di fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di fatturato annuo di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l'indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L'indennità massima, pari a euro 11.250, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17.000.000. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà dell'importo mensile determinato ai sensi dei periodi precedenti (comma 2).

Queste ultime indennità sono versate con le modalità stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli importi già versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, per i periodi soprarichiamati, sono imputati, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive mensilità. Gli importi a debito per i periodi soprarichiamati potranno essere rateizzati sino ad un massimo di 12 rate mensili (comma 3).

Infine, novellando l'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013, è ridotta, da 30.000 a 15.000 metri, la distanza minima richiesta dalla sala Bingo più vicina quando un concessionario in proroga trasferisce la sala Bingo in un altro comune (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[67] Come individuato al comma 1

[68] Come riportato dalla relazione illustrativa, l'importo iniziale di 3.250 euro è individuato prendendo a riferimento la base d'asta di 350.000 euro prevista per l'assegnazione delle concessioni Bingo per nove anni, rapportata su base mensile.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate extratributarie									
Proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo nelle sale e rideterminazione dell'indennità mensile per scaglioni di fatturato (comma 1)	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Rideterminazione dell'indennità dovuta per le concessioni delle sale Bingo per i periodi dal 2018 al 2026, di cui all'art. 1, c. 1047, della L. 205/2017 e relative modalità di conguaglio e rateizzazione (commi 2 e 3)	4,6			4,6			4,6		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento al comma 1, specifica che la *ratio* della previsione di 81 scaglioni di fatturato va ravvisata nell'intento di rendere l'importo dell'indennità mensile da corrispondere aderente al fatturato in concreto realizzato da ciascuna sala, con un incremento di 100 euro di indennità mensile per ogni incremento di 200.000 euro del fatturato annuo. Tale previsione appare in linea con la necessità, evidenziata dal Consiglio di Stato, che l'Agenzia eserciti il «potere dovere di rideterminare le condizioni del rapporto di concessione … in modo da garantire l'equilibrio dell'originario rapporto(…)», atteso che «il fatturato costituisce, in linea con gli effetti conformativi della sentenza e con il portato della giurisprudenza unionale, un dato oggettivo, tracciabile e nella disponibilità dell'Amministrazione che consente di agganciare la rideterminazione a una grandezza economica riferibile in concreto alla singola concessione (…)».

Dall'applicazione dei canoni differenziati in base al fatturato, si stimano, alla luce dell'ultimo fatturato disponibile (riferito all'annualità 2025), le seguenti entrate annue derivanti dalle proroghe delle concessioni Bingo per il triennio 2027-2029:

(valori in milioni di euro)

	2027	2028	2029
entrate derivanti dal canone determinato in base al fatturato	21,5	21,5	21,5

Per quanto attiene ai commi 2 e 3, viene riferito, altresì, che la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle indennità in funzione del fatturato annuo riferibile a ciascuna concessione, in sostituzione del previgente sistema basato su un canone fisso e forfettario, comporterà i

seguenti effetti finanziari (negli anni 2020 e 2021, legati all'emergenza epidemiologica da COVID 2019, sono stati corrisposti canoni per 7 mesi su 12, in base al periodo di apertura delle sale).

(valori in migliaia di euro)[69]

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
canone rideterminato	15.567,0	15.546,6	8.953	6.201,7	10.192,2	14.333,4	14.575,8	14.581,2
canone corrisposto	17.910,0	17.730,0	9.039	8.756,9	14.338,6	6.110,9	8.035,7	8.077,2
differenza tra canone rideterminato e canone corrisposto	- 2.343,0	-2.183,4	-86,2	-2.555,3	-4.146,4	8.222,5	6.540,1	6.504,0

Infine, posto che, con riferimento all'annualità 2026, in applicazione del canone fisso previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge n. 207 del 2024, era stato stimato un effetto finanziario positivo pari a 19,76 milioni di euro, dal nuovo canone rideterminato si stimano gli effetti finanziari di cui alla sotto riportata tabella:

	2026
canone fisso	19.760.000
canone rideterminato	14.452.200
differenza tra canone rideterminato e canone fisso	-5.307.800

Pertanto, per l'anno 2027, dalla rideterminazione del canone risultano stimati effetti positivi per circa 4,64 milioni di euro (9.952.329,14 – 5.307.800).

La misura determina i seguenti effetti finanziari complessivi:

(valori in milioni di euro)

	2027	2028	2029
Bingo	21,5	21,5	21,5
Rideterminazione canone bingo 2018-2026	4,64		
Totale	26,14	21,5	21,5

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano fino al 31 dicembre 2029 le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza al 31 dicembre 2026. La proroga è subordinata al versamento mensile di un'indennità commisurata al fatturato della singola sala nell'anno precedente, inteso come valore complessivo delle cartelle acquistate e vendute.*

L'indennità è articolata in 81 scaglioni: da un minimo di 6.500 euro mensili, per fatturati fino a 1,2 milioni, a un massimo di 14.500 euro, per

[69] La tabella è stata rielaborata, la tabella originale esprimeva i valori in euro.

fatturati superiori a 17 milioni, con un incremento di 100 euro per ogni 200.000 euro di fatturato (comma 1).

Per i periodi di proroga decorrenti dal 2018, le norme abrogano il canone fisso previsto dall'articolo 1, comma 1047, lettera b), *della legge n. 205 del 2017. Rideterminano inoltre l'indennità secondo il criterio di cui sopra, con un minimo di 3.250 euro e un massimo di 11.250 euro mensili (comma 2). Le modalità di versamento sono rimesse a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli importi versati in eccedenza sono imputati ai pagamenti delle mensilità successive; gli importi a debito possono essere rateizzati fino a un massimo di dodici rate mensili (comma 3).*

È infine ridotta da 30.000 a 15.000 metri la distanza minima stradale dalla sala più vicina richiesta in caso di trasferimento della sala in altro comune (comma 4).

Con riferimento alla concessione della proroga per il periodo 2027-2029, al fine di verificare la stima degli effetti finanziari, appare necessario acquisire informazioni in merito al numero delle concessioni e alla loro distribuzione per scaglione di fatturato, dati che non risultano desumibili dalla relazione tecnica.

Con riguardo alla rideterminazione degli oneri concessori del periodo 2018-2026 appare necessaria una conferma in merito al fatto che essi possano essere effettivamente incassati nel 2027 come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Non si formulano, infine, osservazioni sulle restanti disposizioni.

Articolo 28
(Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)

Le norme prorogano, fino al 31 dicembre 2029, la concessione delle lotterie a estrazione istantanea affidata ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Si ricorda che la suddetta concessione è stata prorogata dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018.

A tal fine, il concessionario versa all'entrata del bilancio dello Stato gli oneri concessori, nella misura pari a 188 milioni di euro, in due rate, pari ciascuna alla metà della predetta somma, con scadenza rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre 2027.

La relazione illustrativa specifica che la proroga in esame, della durata di quindici mesi, è finalizzata ad allineare la scadenza della concessione a quella delle altre concessioni in materia di giochi pubblici, favorendo una più organica

programmazione delle successive procedure di affidamento nell'ambito del processo di riordino del settore.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate extratributarie									
Proroga della concessione delle lotterie ad estrazione istantanea ("Gratta & Vinci"), di cui all'art. 21 del D.L. 78/2009 e fissazione degli oneri concessori (comma 1)	188,0			188,0				37,6	150,4

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la concessione per le lotterie a estrazione istantanea risulta in scadenza al 30 settembre 2028. Per la proroga fino al 31 dicembre 2029, l'importo versato dal concessionario all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di oneri concessori è pari a 188 milioni di euro, derivante dalla rivalutazione di quanto a suo tempo corrisposto (800 milioni di euro per un novennio).

Nel dettaglio, ai fini della determinazione del corrispettivo per la proroga della concessione, la relazione riferisce che è stato assunto quale parametro di riferimento, in primo luogo, l'importo richiesto nell'ambito della procedura di selezione espletata nel 2009, destinato a essere ripartito tra gli eventuali aggiudicatari, nel numero massimo di quattro. Poiché la concessione è stata aggiudicata all'unico operatore che ha presentato un'offerta, il relativo onere è stato integralmente sostenuto dall'aggiudicatario. In secondo luogo, si è tenuto conto sia dell'incremento della raccolta registrato nel periodo 2009-2025, pari a circa il 38 per cento, sia di un'ulteriore maggiorazione del 32 per cento, ritenuta idonea a remunerare la posizione di monoconcessionario, caratterizzata dall'assenza di rischi concorrenziali. Tale posizione si è determinata all'esito della procedura di gara del 2009, i cui parametri erano stati definiti sul presupposto di un assetto pluriconcessorio.

L'applicazione all'importo di 800 milioni di euro di una rivalutazione pari al 70 per cento determinerebbe oneri concessori, su base novennale, pari a circa 1,36 miliardi di euro che rapportati ai 15 mesi di proroga stabiliti dalle norme in esame risultano pari a circa 188 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, prorogano, fino al 31 dicembre 2029, la concessione delle*

lotterie a estrazione istantanea affidata ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009.

A tal fine, il concessionario versa all'entrata del bilancio dello Stato gli oneri concessori, nella misura pari a 188 milioni di euro, in due rate, pari ciascuna alla metà della predetta somma, con scadenza rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre 2027.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica determina il corrispettivo applicando agli oneri concessori corrisposti per il novennio in corso (800 milioni di euro) una rivalutazione del 70 per cento. Tale percentuale è ottenuta sommando l'incremento della raccolta registrato nel periodo 2009-2025 (38 per cento) e una maggiorazione connessa alla posizione di monoconcessionario (32 per cento).

In proposito, andrebbero forniti i dati relativi alla raccolta assunti a base del calcolo e gli elementi posti a fondamento della misura della maggiorazione degli oneri concessori. Andrebbe inoltre chiarito se nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica siano già incorporate entrate derivanti dal rinnovo o dal nuovo affidamento della concessione successivamente alla sua scadenza, prevista per il 30 settembre 2028. In caso affermativo, le maggiori entrate derivanti dalla proroga di quindici mesi dovrebbero essere quantificate considerando la differenza tra il corrispettivo previsto dalla disposizione in esame, pari a 188 milioni di euro, e gli importi già scontati nei tendenziali per il medesimo periodo, anziché imputare integralmente il predetto corrispettivo come maggiore entrata, come sembrerebbe desumersi dalla relazione tecnica.

Articolo 29
(Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)

Le norme dispongono che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisca[70] un'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali e complementari, da espletarsi nella giornata del mercoledì (comma 1).

Qualora la suddetta estrazione settimanale aggiuntiva coincida con una festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone, con proprio provvedimento, il differimento dell'estrazione, al primo giorno feriale successivo oppure, in casi eccezionali, l'anticipazione al primo giorno feriale precedente, assicurando in ogni caso la regolare successione dei concorsi e delle relative estrazioni (comma 2).

[70] Con provvedimenti direttoriali adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 214 del 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate tributarie									
Istituzione dell'estrazione settimanale aggiuntiva del mercoledì del gioco del SuperEnalotto di cui al D.M. 214/2025	14,8	20,9	20,9	14,8	20,9	20,9	14,8	20,9	20,9
Maggiori entrate extratributarie									
Istituzione dell'estrazione settimanale aggiuntiva del mercoledì del gioco del Lotto di cui al D.M. 214/2025	15,7	22,2	22,2	15,7	22,2	22,2	15,7	22,2	22,2

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'istituzione della quinta estrazione settimanale per il gioco del Lotto e per il gioco del SuperEnalotto necessita di tempi tecnici stimabili in circa 5 settimane, decorrenti dalla data di adozione della disposizione direttoriale di indizione.

Ciò premesso, la relazione ricorda che l'articolo 21 del decreto-legge n. 61 del 2023 ha istituito in via provvisoria la quarta estrazione aggiuntiva nel 2023. Tale estrazione è stata poi estesa all'anno 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 215 del 2023, e, successivamente, confermata dall'articolo 1, comma 94 della legge n. 207 del 2024, a decorrere dall'anno 2025. Tale istituzione ha comportato un aumento della raccolta pari a circa 135 milioni di euro, evidenziando un incremento percentuale superiore al 6 per cento.

Considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a cinque anziché quattro, dunque è stato ipotizzato un aumento della raccolta pari al 5 per cento rispetto all'anno 2025. Al fine di tener conto dell'effetto traslativo del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del martedì e del giovedì, generato dall'introduzione dell'estrazione aggiuntiva, è stata presunta un'ulteriore riduzione di un punto percentuale rispetto a quello riscontrato dalla quarta estrazione; pertanto prudenzialmente, si prevede che l'introduzione della quinta estrazione possa comportare, sia per il Lotto sia per il Superenalotto, una raccolta aggiuntiva del 4 per cento rispetto al 2025.

In maggior dettaglio, con specifico riferimento al gioco del Lotto, viene rappresentato che la raccolta nel corso dell'intero anno 2025 è stata pari a 2.223.473.509,50 euro, con un utile erariale pari a 589.801.858,03 euro per 208 concorsi, corrispondente a circa il 26,50 per cento della raccolta;

prudenzialmente viene quindi previsto che l'utile derivante da un'ulteriore estrazione settimanale possa attestarsi intorno al 25 per cento della raccolta.

Pertanto, gli effetti connessi all'estrazione aggiuntiva possono attestarsi per il Lotto ad una raccolta pari a circa 63 milioni di euro, corrispondenti 8,5 mesi per il 2027, e 88,9 milioni di euro (2.223,473 x 4 per cento) per il 2028 e il 2029, con un utile erariale, rispettivamente previsto, in circa 15,7 e 22,2 milioni di euro (88,9 x 25 per cento).

Per quanto riguarda il gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, la raccolta di gioco nell'anno 2025 è stata pari a 1.663.806.000 euro, generando un utile erariale pari a 524.099.000 euro per 208 concorsi (circa il 31,50 per cento della raccolta di gioco), registrando un leggero decremento rispetto al 2024, corrispondente a circa il 5 per cento.

A tal riguardo viene evidenziato che il volume della raccolta di gioco del SuperEnalotto - e del conseguente utile erariale - è strettamente connesso all'ammontare del jackpot, con un andamento variabile in relazione alla realizzazione o meno della sua vincita; infatti, nel 2026 si è registrato un aumento della raccolta rispetto all'annualità precedente, con una stima su base annuale in circa 1,85 miliardi.

Per il SuperEnalotto le stime definitive di raccolta aggiuntiva, applicando le precedenti ipotesi, possono essere previste per un importo pari a circa 47,1 milioni di euro per gli 8,5 mesi del 2027 e 66,5 milioni di euro (1.663,806 x 4 per cento) per il 2028 e il 2029, con un utile erariale rispettivamente previsto in 14,8 e 20,9 milioni di euro (66,5 x 31,5 per cento).

In totale, pertanto, viene stimato che la quinta estrazione consente un'entrata aggiuntiva a titolo di utile erariale pari a 30,5 milioni di euro per il 2027 e 43,1 milioni di euro a decorrere dal 2028.

(valori in milioni di euro)

	2027	2028	2029
Lotto	15,7	22,2	22,2
SuperEnalotto	14,8	20,9	20,9
Totale	30,5	43,1	43,1

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisca[71] un'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali e complementari, da espletarsi nella giornata del mercoledì.*

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, andrebbero forniti elementi di valutazione circa la rappresentatività della raccolta registrata nel 2025, assunta quale

[71] Con provvedimenti direttoriali adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 214 del 2025.

base di riferimento per la stima delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione della quinta estrazione settimanale. In particolare, con riferimento al SuperEnalotto, tenuto conto della significativa variabilità della raccolta in funzione dell'ammontare del jackpot, evidenziata dalla stessa relazione tecnica, andrebbero forniti i dati relativi all'andamento della raccolta negli ultimi anni, al fine di verificare la prudenzialità della quantificazione e, in particolare, se l'utilizzo di una media pluriennale possa costituire una base di calcolo maggiormente rappresentativa rispetto al solo dato del 2025.

Articolo 30
(Abolizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 126, 127 e 128, della legge n. 199 del 2025, ha istituito un contributo di due euro finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

A tal proposito, si ricorda che l'entrata in vigore del suddetto contributo è stata differita al 1° luglio 2026 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 38 del 2026, poi al 1° ottobre 2026 dall'articolo 15 del decreto-legge n. 107 del 2026, al 1° dicembre 2026 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 162 del 2026, e, da ultimo, al 1° gennaio 2027 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2026.

La relazione tecnica riferita all'articolo 1, commi 126, 127 e 128, della legge n. 199 del 2025, scontava per tali disposizioni effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, classificati come maggiori entrate tributarie per complessivi 245 milioni di euro a decorrere dal 2027, di cui 201 milioni relativi al contributo e 44 milioni di maggiore gettito IVA.

Le norme, ai fini del coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108, sopprimono il contributo sulle spedizioni di modico valore di cui ai commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025.

La relazione illustrativa chiarisce che il nuovo Codice Doganale dell'Unione adottato con il regolamento (UE) 2026/2108 prevede, all'articolo 20, paragrafo 1, che le Autorità doganali non debbano imporre alcun onere per l'espletamento di controlli doganali o per qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale che abbiano luogo durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici competenti.

Il medesimo articolo 20, paragrafo 2, prevede, tuttavia che le stesse Autorità doganali debbano riscuotere una tassa di gestione (c.d. *Union handling fee*), stabilita in misura fissa per ciascun articolo, in relazione ai servizi da rendere per vincolare le merci al regime di immissione in libera pratica; ciò relativamente alle merci cedute nell'ambito di vendite a distanza.

Successivamente, l'articolo 1 del regolamento delegato (UE) C(2026)6694 ha fissato l'importo della tassa di gestione in argomento nella misura di 2 euro per ciascun articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori entrate tributarie									
Abrogazione dal 1° gennaio 2027 del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'art. 1, c. 126 della L. 199/2025 - IVA	44,0	44,0	44,0						
Minori entrate extratributarie									
Abrogazione dal 1° gennaio 2027 del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'art. 1, c. 126 della L. 199/2025 - contributo spese amministrative	201,0	201,0	201,0	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la misura determina effetti finanziari negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento, stimati in 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Tale stima considera le previsioni aggiornate delle entrate riconducibili alla misura, riviste in sede di Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) tenendo conto del monitoraggio dei flussi in entrata delle spedizioni di modico valore nei primi mesi del 2026. La revisione è stata ritenuta opportuna in quanto nel 2026 è intervenuta una modifica sostanziale della disciplina doganale unionale in materia di spedizioni di modico valore, ossia l'eliminazione, a partire dal 1° luglio 2026, della franchigia doganale e la contestuale introduzione di un dazio forfettario di 3 euro per articolo, costituente, secondo le determinazioni della Commissione, base imponibile IVA.

La relazione riferisce che tale modifica delinea un contesto giuridico e fattuale radicalmente diverso da quello considerato in sede di elaborazione della stima della norma originaria, quando il dazio unionale non era in vigore, atteso che la relativa introduzione ha determinato adattamenti nel comportamento degli operatori, oltre che dei soggetti potenzialmente incisi, finalizzati a minimizzare l'onere derivante da tale prelievo.

La stima prevista è stata elaborata a partire dai dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativi ai flussi in entrata delle spedizioni di modico valore nei primi mesi del 2026, assumendo come riferimento gli ultimi dati disponibili, relativi ai mesi di luglio e agosto, che incorporano già gli effetti

dell'introduzione del dazio unionale. Riproporzionando su base annua la riduzione delle spedizioni registrata nei mesi di luglio e agosto 2026 rispetto al corrispondente periodo del 2025, si stima un volume annuo di spedizioni soggette al contributo nazionale pari a 61,7 milioni. Applicando a tale volume la medesima metodologia utilizzata nella relazione tecnica della norma originaria, sono stati considerati i seguenti aspetti: una riduzione dei flussi in entrata del -7,6 per cento, dovuta all'incremento del prezzo medio delle spedizioni, stimata sulla base dell'elasticità media rinvenuta negli studi economici per i prodotti maggiormente diffusi in tale segmento; una quota di elusione pari al 20 per cento, dimezzata rispetto a quella considerata nella relazione tecnica della norma originaria, in considerazione del fatto che una parte dei comportamenti elusivi si ritiene sia già emersa a seguito dell'introduzione del dazio unionale, nonché l'emanazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, sulla base della natura di contributo amministrativo in somma fissa della misura di diritto interno, ne hanno ritenuto l'esclusione dalla base imponibile Iva.

Sulla base della metodologia descritta e considerando un contributo pari a 2 euro per spedizione, il gettito stimato dal contributo di diritto interno di cui all'articolo 1, commi 126-128 della legge di bilancio 2026, nel nuovo contesto sopra descritto, viene stimato pari a 91,3 milioni di euro su base annua; pertanto l'abrogazione del contributo disposta dalla norma in esame a partire dal 1° gennaio 2027 determina, in base alle stime aggiornate, una perdita di gettito di 91,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Inoltre, in termini di saldo netto da finanziare, la disposizione determina effetti finanziari negativi per complessivi 245 milioni di euro a decorrere dal 2027, dovendosi procedere all'azzeramento delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, corrispondenti agli importi stimati in sede di introduzione del contributo.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, ai fini del coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108, sopprimono il contributo sulle spedizioni di modico valore di cui ai commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025.*

La relazione tecnica riferisce che la differenza tra gli effetti ascritti in termini di saldo netto da finanziare (245 milioni di euro annui) e quelli in termini di fabbisogno e indebitamento netto (91,3 milioni di euro annui) deriva dalla circostanza che le previsioni del bilancio dello Stato recano ancora gli importi stimati in sede di introduzione del contributo. I tendenziali di finanza pubblica risultano invece già rivisti in sede di Documento programmatico di finanza pubblica, sulla base del monitoraggio dei flussi del 2026 e dell'esclusione del contributo dalla base imponibile IVA.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si rileva che il volume annuo delle spedizioni è stato stimato mediante la proiezione su base annua dei dati relativi ai soli mesi di luglio e agosto 2026. Andrebbe pertanto chiarito se tale proiezione tenga conto dell'eventuale stagionalità dei flussi del commercio elettronico, al fine di verificare la rappresentatività del periodo di osservazione assunto a riferimento. Andrebbero altresì forniti gli elementi quantitativi e metodologici posti a fondamento delle ipotesi relative alla riduzione dei flussi del 7,6 per cento e alla quota di elusione del 20 per cento, utilizzate nella determinazione del gettito annuo stimato.

Articolo 31
(Lotteria dei corrispettivi)

Le norme autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad aprire uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento istantaneo dei premi della lotteria dei corrispettivi di cui all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi[72] (cosiddetta Lotteria degli scontrini) (comma 1).

Qualora i suddetti premi siano di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il pagamento è effettuato previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore (comma 2).

La relazione illustrativa riferisce che l'introduzione della versione dell'estrazione istantanea della lotteria degli scontrini, era connessa al raggiungimento della Milestone M1C1-103 del PNRR di cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - Ufficio XIII - Organismo Indipendente di Audit del PNRR monitora lo stato di avanzamento.

La previsione, pertanto, è finalizzata a rendere concretamente attuabile la modalità istantanea di attribuzione dei premi, superando le criticità operative connesse all'utilizzo delle ordinarie modalità di gestione delle risorse destinate ai giochi.

In particolare, per la lotteria dei corrispettivi a estrazione istantanea, in assenza di una specifica autorizzazione legislativa, non risulta applicabile l'articolo 44-*quater* della legge n. 196 del 2009, che prevede la possibilità, per le amministrazioni dello Stato, di gestire risorse presso il sistema bancario e postale. Per la gestione dei giochi trova, infatti, applicazione la specifica disciplina di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 228 del 2012, che prevede l'utilizzo delle contabilità speciali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

[72] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'Agenzia delle dogane e monopoli potrà provvedere agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle convenzioni che saranno stipulate per la tenuta e gestione del conto.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad aprire uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento istantaneo dei premi della lotteria dei corrispettivi di cui all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi*[73] *(cosiddetta Lotteria degli scontrini) [comma 1].*

Qualora i suddetti premi siano di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, il pagamento è effettuato previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore (comma 2).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenuto conto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui l'Agenzia può provvedere agli adempimenti previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32
(Definizione delle pendenze del versamento una tantum *ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014)*

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, abrogato dall'articolo 1, comma 920, della legge n. 208 del 2015, stabiliva, tra l'altro, in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[74].

Il comma 921 della citata legge n. 208 del 2015 ha disposto un'interpretazione autentica del citato comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevedendo che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[75], ivi prevista sia applicata a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.

[73] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.
[74] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
[75] Di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Le norme prevedono che l'importo residuo ancora dovuto e non versato all'Erario dai concessionari alla data di entrata in vigore del presente articolo per la definizione del debito residuo dei concessionari della gestione della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, derivante dall'applicazione per l'anno 2015 dell'articolo 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, come interpretato dall'articolo 1, comma 921, della legge n. 208 del 2015, sia corrisposto mediante il versamento di tre rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione dell'importo dovuto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 10 giugno 2027 (comma 1).

Alla predetta definizione possono accedere i concessionari che presentano apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in cui sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di definizione, le modalità di comunicazione dell'importo dovuto e quelle di versamento delle rate, e che, con riferimento alle somme oggetto della definizione, prestano acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti e rinunciano ai giudizi pendenti, alle impugnazioni già proposte e alla proposizione di nuovi giudizi nei confronti dello Stato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nei rapporti interni alla filiera restano fermi il criterio di ripartizione dell'onere economico previsto dall'articolo 1, comma 921, della legge n. 208 del 2015 e il diritto di ciascun operatore di agire in regresso, *pro quota*, nei confronti degli altri operatori della medesima filiera (comma 2).

L'importo residuo dovuto da ciascun concessionario che aderisce alla definizione agevolata, è ridotto mediante l'applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per una percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo. Il perfezionamento della definizione comporta, limitatamente alla posizione del concessionario aderente e nei soli rapporti con l'Erario, l'estinzione delle obbligazioni relative al prelievo per l'annualità 2015 e la rinuncia dell'Erario alla riscossione degli interessi maturati sulle somme definite. Sono fatte salve le somme già definitivamente acquisite all'Erario per le quali non si fa luogo a rimborso (comma 3).

Si prevede, inoltre, che con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, siano stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di definizione, le modalità di comunicazione dell'importo dovuto e quelle di versamento delle rate. Il concessionario deposita nei giudizi pendenti l'atto di rinuncia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'importo dovuto e trasmette

all'Agenzia la relativa documentazione. La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale versamento delle tre rate e con il deposito degli atti di rinuncia. Le spese dei giudizi oggetto di rinuncia sono compensate (comma 4). In caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine previsto, il concessionario decade dai benefici di cui al presente articolo. Nei suoi confronti sono avviate le procedure di riscossione dell'intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite e sono imputate al debito originario. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle posizioni già integralmente definite alla data della sua entrata in vigore (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate extratributarie									
Definizione delle pendenze del versamento una tantum residuo dovuto dai concessionari della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, di cui all'art. 1, c. 649, della L. 190/2014 (comma 1)	71,6			71,6			71,6		

La relazione tecnica riferisce che le norme introducono una definizione agevolata per il versamento del debito residuo derivante dall'*una tantum* dovuta per l'anno 2015 dagli operatori della filiera della gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, prevista dall'articolo 1, comma 649 della legge n. 190 del 2014, come interpretato con l'articolo 1, comma 921, della legge n. 208 del 2015.

L'originaria disposizione aveva previsto il versamento di 500 milioni di euro complessivi derivanti dalla riduzione del compenso spettante ai concessionari del gioco con apparecchi da intrattenimento, da ripartire con gli operatori della filiera del gioco secondo quanto previsto dalla citata norma interpretativa. Contestualmente il comma 920 della medesima legge di stabilità 2016 ha previsto l'abrogazione del comma 649 della legge n. 190 del 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Tenuto conto del contenzioso instauratosi, il versamento complessivo da parte dei concessionari, anche per conto degli altri componenti della filiera, è stato solo parzialmente assolto.

Il Consiglio di Stato ha chiarito, con proprie sentenze, la caratteristica di specialità dell'obbligazione dei concessionari da cui discende l'obbligo dei concessionari stessi di versamento della riduzione del compenso annuo

dovuto agli operatori del gioco lecito nei confronti dell'Erario, fermo restando la possibilità di potere agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della filiera. Ciononostante, la riscossione delle somme ancora non versate (89,47 milioni di euro) appare problematica, anche in considerazione del fatto che i concessionari sono tenuti a versare quote di competenza degli operatori della filiera che gli stessi non hanno ancora versato, con incerti esiti di recupero in via di regresso, atteso il tempo intercorso e le vicende modificative ed estintive che hanno interessato molti operatori della filiera, in un mercato che si è nel tempo ridimensionato.

Ciò premesso, le norme in esame prevedono per i concessionari che rinuncino alla prosecuzione del contenzioso e all'eventuale instaurazione di nuovi giudizi, la possibilità di ottenere una riduzione dell'importo ancora dovuto. Più specificamente, viene previsto che l'importo residuo dovuto da ciascun concessionario sia ridotto mediante l'applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per la percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo.

Dunque dall'applicazione dei suddetti criteri, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla adesione alla definizione del contenzioso pregresso, sono stimati, in base al grado di assolvimento dei concessionari, i seguenti effetti finanziari:

(valori in milioni di euro)

Concessionario	Percentuale di assolvimento del debito originario	Percentuale di riduzione del residuo da pagare	Residuo iniziale	Riduzione	Residuo ridotto
1	100%				
2	94%	24,48	1,13	0,27	0,86
3	91%	23,52	2,76	0,65	2,11
4	87%	22,58	4,92	1,11	3,81
5	88%	22,77	5,74	1,31	4,43
6	86%	22,46	6,19	1,39	4,8
7	84%	21,68	7,05	1,52	5,53
8	83%	21,43	8,21	1,76	6,45
9	83%	21,58	16,3	3,51	12,79
10	77%	20,02	19,15	3,83	15,32
11	69%	17,89	6,98	1,24	5,74
12	54%	14,08	3,24	0,45	2,79
13	40%	10,47	7,8	0,81	6,99
			89,47	**17,85**	**71,62**

Viene pertanto stimato che dalla proposta sia recuperato l'80 per cento delle somme ancora pendenti per circa 71,62 milioni di euro nell'anno 2027.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono una definizione agevolata per il versamento del*

*debito residuo derivante dall'*una tantum *dovuta per l'anno 2015 dagli operatori della filiera della gestione raccolta del gioco praticato mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, prevista dall'articolo 1, comma 649 della legge n. 190 del 2014, come interpretato con l'articolo 1, comma 921, della legge n. 208 del 2015.*

In particolare, l'importo residuo dovuto da ciascun concessionario che aderisce alla definizione agevolata, è ridotto mediante l'applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per una percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo. Il perfezionamento della definizione comporta, limitatamente alla posizione del concessionario aderente e nei soli rapporti con l'Erario, l'estinzione delle obbligazioni relative al prelievo per l'annualità 2015 e la rinuncia dell'Erario alla riscossione degli interessi maturati sulle somme definite. Sono fatte salve le somme già definitivamente acquisite all'Erario per le quali non si fa luogo a rimborso.

Al riguardo, si rileva che la stima delle maggiori entrate, pari a 71,62 milioni di euro per il 2027, presuppone l'adesione alla definizione agevolata di tutti i concessionari interessati. Andrebbero pertanto forniti elementi a sostegno di tale ipotesi, tenuto conto che la misura della riduzione riconosciuta a ciascun concessionario è commisurata al grado di assolvimento dell'obbligazione originaria e che, pertanto, il beneficio risulta meno significativo per i concessionari che presentano i maggiori importi residui da versare.

Andrebbe infine confermato che le somme oggetto di definizione non risultino già iscritte tra i residui attivi del bilancio dello Stato né scontate nelle previsioni tendenziali. Con particolare riferimento all'indebitamento netto, andrebbero inoltre forniti chiarimenti in merito all'imputazione delle maggiori entrate previste per il 2027, considerato che gli effetti finanziari derivanti dall'originario versamento di 500 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, erano stati già computati, in sede di quantificazione degli effetti finanziari della legge di stabilità 2015, anche ai fini del medesimo saldo. In particolare, andrebbe precisato se le somme ancora dovute dai concessionari siano state effettivamente contabilizzate nell'indebitamento netto degli esercizi precedenti ovvero se, in ragione del contenzioso e della mancata riscossione, siano state successivamente escluse o rettificate nei conti nazionali, al fine di escludere una duplicazione degli effetti positivi sul predetto saldo.

Articolo 33
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Le norme, novellando il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative[76], intervengono sulle accise gravanti su alcuni prodotti rientranti nella categoria dei tabacchi lavorati e sull'imposta di consumo applicata ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo (cosiddette sigarette elettroniche), anticipando al 1° luglio 2027 le variazioni previste a partire dal 1° gennaio 2028.

In particolare, intervenendo sull'articolo 39-*octies*:

- comma 3, lettera *a)*, viene stabilito che il valore della componente specifica dell'accisa, pari a 38,50 euro per 1.000 sigarette, già previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2028, entri in vigore a partire dal 1° luglio 2027, in luogo del valore di 35,50 euro per 1.000 sigarette previsto, a legislazione vigente, per l'anno 2027 [comma 1, lettera *a)*, numero 1];
- comma 5, lettera *b)*, si stabilisce per i sigaretti l'aumento dell'accisa minima da 49 euro/chilogrammo convenzionale a 51 euro/chilogrammo convenzionale a partire dal 1° luglio 2027, già previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2028 [comma 1, lettera *a)*, numero 2.1];
- comma 5, lettera *c)*, si prevede, per il tabacco trinciato a taglio fino a usarsi per arrotolare le sigarette, l'aumento dell'accisa minima da 165,5 euro/chilogrammo convenzionale a 169,5 euro/chilogrammo convenzionale a partire dal 1° luglio 2027, anticipando i livelli di imposizione già previsti dalla legislazione vigente a decorrere dall'anno 2028 [comma 1, lettera *a)*, numero 2.2];
- al comma 6, viene anticipata al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, già previsto a decorrere dal 2028, pari a 227 euro per 1.000 sigarette, in luogo di 221 euro per 1.000 sigarette previsto, a legislazione vigente, per l'intera annualità 2027 [comma 1, lettera *a)*, numero 3].

Novellando, inoltre, l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, si prevede anche per i tabacchi da inalazione senza combustione l'anticipo al 1° luglio 2027 della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale (42 per cento, in luogo del vigente 41 per cento) [comma 1, lettera *b)*].

[76] Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Le norme intervengono poi sull'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, stabilendo per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione e gli aromi l'anticipo al 1° luglio 2027 dell'aliquota fissata per il 2028 ai fini della determinazione dell'imposta di consumo gravante sui suddetti prodotti. In particolare, dal 1° luglio 2027 tali prodotti sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 22 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 17 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi, in luogo rispettivamente del 20 per cento e del 15 per cento previsti a legislazione vigente [comma 1, lettera *c)*].

Viene altresì novellato l'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati":

- intervenendo sulla lettera *b)*, è anticipata per i sigaretti al 1° luglio 2027 l'aliquota di base del 28 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista a decorrere dal 2028 secondo il vigente calendario fiscale, in luogo del 27,5 per cento [comma 1, lettera *d)*, numero 1];
- modificando la lettera *c)*, viene anticipata per le sigarette al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'aliquota di base del 48 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista dal vigente calendario fiscale per il 2028, in luogo di quella pari al 48,5 per cento prevista, a legislazione vigente, per l'anno 2027 [comma 1, lettera *d)*, numero 2];
- novellando la lettera *d)*, è anticipato per il tabacco trinciato a taglio fino a usarsi per arrotolare le sigarette al 1° luglio 2027 l'aliquota di base del 61,1 per cento applicata al prezzo di vendita al pubblico prevista a decorrere dal 2028 secondo il vigente calendario fiscale, in luogo del 60,9 per cento [comma 1, lettera *d)*, numero 3].

Le norme, intervenendo altresì sull'articolo 62-*quater.2*, comma 16, in materia prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, estendono anche a tali prodotti l'applicazione dei poteri inibitori attribuiti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 102 del decreto-legge n. 104 del 2020 in relazione alle offerte di vendita effettuate mediante canali telematici in violazione della normativa vigente e, dall'altro [comma 1, lettera *e)*, numero 1].

Sempre in tale ambito, con l'introduzione del comma 16-*bis*, sono introdotte sanzioni per la suddetta vendita a distanza dei prodotti in parola [comma 1, lettera *e)*, numero 2].

Sono successivamente introdotti i commi da 4-*bis* a 4-*sexies* all'articolo 62-*quinquies*, in materia di imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Tali disposizioni prevedono che il produttore o fornitore nazionale dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, ovvero il rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero, al fine di svolgere la loro attività siano autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti.

Nel dettaglio ai fini dell'autorizzazione i predetti soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre

ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo[77].

Viene, inoltre, prevista, a carico dei produttori e fornitori nazionali, la prestazione di una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti, mentre, per i rappresentanti fiscali alla prestazione di una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti[78].

Sono, altresì, disciplinate le cause di decadenza o revoca della predetta autorizzazione [comma 1, lettera *f)*, numero 1].

Con l'inserimento del comma 6-*bis* al medesimo articolo 62-*quinquies*, sono, infine, introdotte anche per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in caso di vendita a distanza effettuata in violazione della normativa vigente [comma 1, lettera *f)*, numero 2].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate tributarie									
Accelerazione del calendario fiscale su sigarette e prodotti affini a partire dal II semestre del 2027 (comma 1)	112,2			112,2			112,2		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riferimento al comma 1, lettera *a)*, n. 1, n. 3 e lettera *d)*, numero 2), specifica che sono stimati effetti sul gettito dell'accisa per circa 81,76 milioni di euro per il 2027. Tenuto conto che nel 2028 i livelli delle componenti previste non sono

[77] Di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

[78] Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.

oggetto di variazione, non derivano effetti finanziari rispetto a quelli già stimati a legislazione vigente.

PARAMETRI (Senza interventi)	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	281
Aliquota di base	48,5
Importo Onere fiscale minimo	221
Importo specifico fisso	35,50

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	€			
5,00	250,0	9	4	175,92	45,08	38	1.651	423	2.075
5,20	260,0	2.841.902	13	174,11	46,89	36.944.726	494.803.556	133.256.785	628.060.341
5,30	265,0	15.269	17,5	173,21	47,79	267.201	2.644.682	729.689	3.374.371
5,40	270,0	302.524	22	172,31	48,69	6.655.524	52.127.883	14.729.886	66.857.769
5,50	275,0	14.279.540	26,5	171,41	49,59	378.407.814	2.447.655.979	708.122.397	3.155.778.376
5,70	285,0	1.408.574	31,38	173,73	51,39	44.201.042	244.711.505	72.386.601	317.098.106
5,80	290,0	22.639.352	32,55	176,15	52,3	736.910.894	3.987.921.780	1.184.038.087	5.171.959.868
6,00	300,0	781.663	34,9	181,00	54,1	27.280.028	141.480.946	42.287.951	183.768.898
6,20	310,0	28.561	37,25	185,85	55,9	1.063.906	5.308.106	1.596.573	6.904.680
6,30	315,0	4.719.213	38,42	188,28	56,8	181.312.173	888.533.471	268.051.313	1.156.584.784
6,50	325,0	3.746.230	40,76	193,13	58,61	152.696.341	723.509.431	219.566.550	943.075.980
6,80	340,0	6.215.907	44,29	200,40	61,31	275.302.507	1.245.667.700	381.097.239	1.626.764.939
7,20	360,0	15.794	48,98	210,10	64,92	773.607	3.318.391	1.025.369	4.343.760
TOTALI		**56.994.538**	-			**1.841.815.802**	**10.237.685.083**	**3.026.888.862**	**13.264.573.945**

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	281
Aliquota di base	48,00
Importo Onere fiscale minimo	227
Importo specifico fisso	38,50

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
5,00	250,0	9	-2,00	181,92	45,08	-19	1.708	423	2.131
5,20	260,0	2.841.902	7,00	180,11	46,89	19.893.314	511.854.968	133.256.785	645.111.753
5,30	265,0	15.269	11,50	179,21	47,79	175.589	2.736.294	729.689	3.465.983
5,40	270,0	302.524	16,00	178,31	48,69	4.840.381	53.943.026	14.729.886	68.672.912
5,50	275,0	14.279.540	20,50	177,41	49,59	292.730.573	2.533.333.220	708.122.397	3.241.455.617
5,70	285,0	1.408.574	29,50	175,61	51,39	41.552.924	247.359.624	72.386.601	319.746.225
5,80	290,0	22.639.352	31,00	177,70	52,3	701.819.899	4.023.012.775	1.184.038.087	5.207.050.863
6,00	300,0	781.663	33,40	182,50	54,1	26.107.534	142.653.440	42.287.951	184.941.392
6,20	310,0	28.561	35,80	187,30	55,9	1.022.492	5.349.520	1.596.573	6.946.093
6,30	315,0	4.719.213	37,00	189,70	56,8	174.610.890	895.234.754	268.051.313	1.163.286.067
6,50	325,0	3.746.230	39,39	194,50	58,61	147.564.006	728.641.766	219.566.550	948.208.315
6,80	340,0	6.215.907	42,99	201,70	61,31	267.221.828	1.253.748.379	381.097.239	1.634.845.617
7,20	360,0	15.794	47,78	211,30	64,92	754.654	3.337.344	1.025.369	4.362.713
TOTALI		**56.994.538**	-			**1.678.294.066**	**10.401.206.818**	**3.026.888.862**	**13.428.095.680**
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE						-163.521.736	163.521.736	0	163.521.736
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA						**-81.760.868**	**81.760.868**	**0**	**81.760.868**

Viene previsto, inoltre, che dal suddetto intervento normativo possano derivare incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nella tabella che segue.

EFFETTO SUI PREZZI PER FASCIA			
Prezzo iniziale	Prezzo a seguito proposta	Variazione	Quota di mercato
€ 5,00	€ 5,13	€ 0,13	0,0
€ 5,20	€ 5,33	€ 0,13	5,0
€ 5,30	€ 5,43	€ 0,13	0,0
€ 5,40	€ 5,53	€ 0,13	0,5
€ 5,50	€ 5,63	€ 0,13	25,1
€ 5,70	€ 5,83	€ 0,13	2,5
€ 5,80	€ 5,93	€ 0,13	39,7
€ 6,00	€ 6,13	€ 0,13	1,4
€ 6,20	€ 6,32	€ 0,12	0,1
€ 6,30	€ 6,42	€ 0,12	8,3
€ 6,50	€ 6,61	€ 0,11	6,6
€ 6,80	€ 6,91	€ 0,11	10,9
€ 7,20	€ 7,30	€ 0,10	0,0

Dalla misura in esame deriverebbe complessivamente un aumento del prezzo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 13 centesimi a pacchetto dal secondo semestre del 2027.

Al comma 1, lettere *a)*, numero 2.1) e lettera *d)*, numero 1), la relazione attribuisce effetti positivi sul gettito in termini di accisa stimati in circa 1,68 milioni di euro per il 2027. Per il 2028 non si registrano variazioni di gettito in quanto i livelli delle componenti previste per il 2027 coincidono, per il 2028, a quelli stabiliti dal vigente calendario fiscale.

Anno	Accisa minima a legisl. vigente	Accisa minima proposta	Aliq. prop. a legisl. vigente	Aliq. prop. proposta	Gettito euro
2027	49,00	51,00	27,50	28,00	1.683.615

Con riferimento al comma 1, lettere *a)*, numero 2.2) e lettera *d)*, numero 3), viene riferito che da tale intervento derivano effetti positivi di gettito stimati in circa 6,59 milioni di euro per il 2027. Come per i sigaretti, anche per il tabacco trinciato per il 2028 non si registrano variazioni di gettito in quanto i livelli delle componenti rimangono quelli stabiliti dal vigente calendario fiscale.

PARAMETRI (Senza interventi)	
IVA	22
Aliquota di base	60,9
Accisa minima	165,5

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	€			
-	216,7	27	-9,57	165,50	39,07	-259	4.481	1.058	5.539

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	€			
-	240,0	755	7,22	165,50	43,28	5.454	125.021	32.694	157.716
-	243,3	108	9,63	165,50	43,88	1.043	17.924	4.752	22.677
-	257,5	14.558	19,82	165,50	46,43	288.535	2.409.310	675.917	3.085.227
-	260,0	667.051	21,61	165,50	46,89	14.414.980	110.396.997	31.278.038	141.675.035
-	262,5	25.325	23,41	165,50	47,34	592.856	4.191.273	1.198.881	5.390.155
-	263,3	33.218	24,01	165,50	47,49	797.563	5.497.573	1.577.521	7.075.095
-	263,3	9.328	24,02	165,50	47,49	224.049	1.543.721	442.969	1.986.690
-	265,7	14.120	25,73	165,50	47,92	363.309	2.336.866	676.632	3.013.499
-	266,7	1.848.637	26,41	165,50	48,09	48.822.511	305.949.474	88.900.968	394.850.442
-	267,5	68.127	27,01	165,50	48,24	1.840.118	11.275.063	3.286.459	14.561.523
-	270,0	44.271	28,81	165,50	48,69	1.275.454	7.326.887	2.155.566	9.482.452
-	273,3	23.766	30,25	166,46	49,29	718.915	3.956.055	1.171.416	5.127.471
-	275,0	90.668	30,43	167,48	49,59	2.759.024	15.185.058	4.496.221	19.681.278
-	275,6	30.303	30,49	167,82	49,69	923.939	5.085.454	1.505.758	6.591.212
-	276,7	1.832.295	30,62	168,49	49,89	56.104.873	308.723.388	91.413.199	400.136.586
-	280,0	37.387	30,99	170,52	50,49	1.158.629	6.375.264	1.887.679	8.262.943
-	286,7	181.611	31,73	174,58	51,69	5.762.518	31.705.656	9.387.475	41.093.131
TOTALI		**4.921.556**	-			**136.053.512**	**822.105.467**	**240.093.203**	**1.062.198.669**

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Aliquota di base	61,1
Accisa minima	169,5

Fasce di prezzo al 31 dic 2025		Quantità anno 2025	RIPARTIZIONE € / Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg		Q. F.	Accisa	IVA	Totale			
-	216,7	27	-13,57	169,50	39,07	-367	4.589	1.058	5.647
-	240,0	755	3,22	169,50	43,28	2.432	128.043	32.694	160.737
-	243,3	108	5,63	169,50	43,88	610	18.357	4.752	23.110
-	257,5	14.558	15,82	169,50	46,43	230.304	2.467.541	675.917	3.143.458
-	260,0	667.051	17,61	169,50	46,89	11.746.774	113.065.203	31.278.038	144.343.240
-	262,5	25.325	19,41	169,50	47,34	491.557	4.292.573	1.198.881	5.491.454
-	263,3	33.218	20,01	169,50	47,49	664.692	5.630.445	1.577.521	7.207.967
-	263,3	9.328	20,02	169,50	47,49	186.739	1.581.031	442.969	2.024.000
-	265,7	14.120	21,73	169,50	47,92	306.828	2.393.347	676.632	3.069.979
-	266,7	1.848.637	22,41	169,50	48,09	41.427.962	313.344.023	88.900.968	402.244.991
-	267,5	68.127	23,01	169,50	48,24	1.567.608	11.547.572	3.286.459	14.834.032
-	270,0	44.271	24,81	169,50	48,69	1.098.369	7.503.971	2.155.566	9.659.537
-	273,3	23.766	27,21	169,50	49,29	646.667	4.028.303	1.171.416	5.199.719
-	275,0	90.668	28,41	169,50	49,59	2.575.875	15.368.207	4.496.221	19.864.427
-	275,6	30.303	28,81	169,50	49,69	873.030	5.136.363	1.505.758	6.642.121
-	276,7	1.832.295	29,61	169,50	49,89	54.254.256	310.574.006	91.413.199	401.987.204
-	280,0	37.387	30,43	171,08	50,49	1.137.692	6.396.201	1.887.679	8.283.880
-	286,7	181.611	31,15	175,16	51,69	5.657.184	31.810.991	9.387.475	41.198.466
TOTALI		**4.921.556**	-			**122.868.212**	**835.290.767**	**240.093.203**	**1.075.383.970**
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE						-13.185.300	13.185.300	0	13.185.300
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA						**-6.592.650**	**6.592.650**	**0**	**6.592.650**

Per quanto attiene il comma 1, lettera *b)*, viene altresì riferito che allo stesso sono attribuiti effetti positivi sul gettito in termini di accisa stimati in circa 12,71 milioni di euro per il 2027.

Anno	% Accisa equivalente a legisl. vigente	% Accisa equivalente proposta	Gettito in mln di euro
2027	41,00	42,00	12.713.887

Sul medesimo comma 1, lettera *c)*, la relazione stima effetti positivi sul gettito in termini di imposta di consumo derivanti dalle disposizioni per circa 9,45 milioni di euro per il 2027.

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	INTERVENTO PROPOSTO 2027			Maggior gettito stimato 2027
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	
Contenenti nicotina	0,189885	773.357.695	146.849.258	13.349.933
Non contenenti nicotina	0,141295	333.891.312	47.177.151	5.550.253
Totale		1.107.249.007	194.026.409	18.900.186
EFFETTO DI GETTITO ANNUALE				18.900.186
EFFETTO DI GETTITO PROPOSTA				9.450.093

Di seguito viene riportato il prospetto riepilogativo degli effetti complessivi derivanti dalle citate disposizioni.

(in milioni di euro)

Prospetto riepilogativo	
Prodotto	Anno
Sigarette	81,76
Sigaretti	1,68
Tabacco trinciato	6,59
Tabacco riscaldato	12,71
PLI e aromi	9,45
Totale	112,19

Con riferimento al comma 1 lettere *e)* e *f)*, viene specificato che le attività di monitoraggio delle offerte di vendita, accertamento delle violazioni, adozione dei provvedimenti inibitori e irrogazione delle relative sanzioni ivi previste sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*[79]*, anticipano al 1° luglio 2027 i livelli di imposizione sui tabacchi lavorati e sui prodotti liquidi da inalazione che il calendario fiscale vigente prevede a decorrere dal 2028. Ne deriva un maggior gettito, limitato al secondo semestre del 2027, stimato dalla relazione tecnica in 112,19 milioni di euro, di cui 81,76 milioni riferiti alle sigarette. Non sono*

[79] Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

previsti effetti dal 2028, anno nel quale i livelli di imposizione restano invariati rispetto alla legislazione vigente.

La relazione tecnica effettua la stima applicando alle quantità vendute nel 2025 i nuovi parametri di imposizione e imputando al 2027 la metà dell'effetto annuo. Per le sigarette e il tabacco trinciato, i prezzi di vendita sono mantenuti invariati: il maggior gettito dell'accisa è compensato da una corrispondente riduzione della quota spettante alla filiera, senza effetti sul gettito IVA. La relazione tecnica prospetta tuttavia un aumento medio dei prezzi di circa 13 centesimi a pacchetto.

In proposito, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle ipotesi sottostanti alla quantificazione, che considera invariati i prezzi di vendita e i volumi di consumo, imputando il maggior gettito dell'accisa a una corrispondente riduzione della quota spettante alla filiera produttiva e distributiva. In particolare, andrebbe chiarito se tale riduzione possa determinare una contrazione dei redditi imponibili degli operatori interessati, con conseguenti effetti negativi sul gettito delle imposte dirette, non considerati dalla relazione tecnica. Andrebbe altresì precisato se gli incrementi dei prezzi di vendita prospettati dalla medesima relazione rappresentino una mera simulazione ovvero un'ipotesi ritenuta plausibile, valutando, in quest'ultimo caso, i possibili effetti sul gettito IVA e sui volumi di consumo, anch'essi non considerati nella quantificazione.

Le norme estendono, inoltre, ai prodotti solidi da inalazione diversi dal tabacco e ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo i poteri inibitori dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle offerte telematiche e introducono sanzioni amministrative per la vendita a distanza. Per i prodotti accessori, subordinano inoltre l'attività dei produttori, dei fornitori nazionali e dei rappresentanti fiscali a un'autorizzazione dell'Agenzia, previa prestazione di una cauzione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le attività ivi previste sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'ambito delle risorse disponibili e che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni non sono state prudenzialmente considerate.

Articolo 34
(Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina)

Le norme, novellando il Testo unico delle accise[80] (TUA), modificano la disciplina della commercializzazione di tre categorie di prodotti: i prodotti

[80] Di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

liquidi da inalazione senza combustione (articolo 62-*quater*), i prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati (articolo 62-*quater*.1) e i prodotti solidi da inalazione diversi dal tabacco (articolo 62-*quater*.2).

Per tutte e tre le categorie di prodotti, le norme, tra l'altro:

- prevedono che i depositi utilizzati per la fabbricazione e la commercializzazione possiedano i requisiti previsti, rispettivamente, dal regolamento sui depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 67 del 1999 [comma1, lettera *a)*, n. 1)] ovvero dalle determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli [comma1, lettera *b)*, n. 2), e lettera *c)*, n. 2)]. Queste ultime sono adottate in conformità, per quanto applicabile, alla disciplina dei tabacchi lavorati e prevedono l'impiego di sistemi di gestione informatizzata dei dati rilevanti ai fini fiscali [comma1, lettera *b)*, nn. 10.1) e 10.3), e lettera *c)*, nn. 8.1) e 8.2)]. Per i prodotti liquidi, il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata è introdotto nella disposizione sulle modalità di versamento dell'imposta di consumo, dalla quale è contestualmente soppresso il richiamo alla vendita a distanza [comma1, lettera *a)*, n. 2)];
- obbligano chi fabbrica o detiene i prodotti in un altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo e li fornisce in Italia ad avvalersi di un soggetto autorizzato titolare di un deposito nel territorio nazionale [comma1, lettera *a)*, n. 4), lettera *b)*, n. 9), e lettera *c)*, n. 7)];
- attribuiscono all'Agenzia il potere di sospendere in via cautelativa le autorizzazioni, con provvedimento d'urgenza [comma1, lettera *a)*, n. 5), lettera *b)*, n. 6.2), lettera *c)*, n. 6.2)].

Per i prodotti liquidi e per quelli contenenti nicotina, le norme stabiliscono inoltre:

- la non cumulabilità, in capo al medesimo soggetto, dell'autorizzazione alla gestione del deposito con quella alla vendita e, per i soli prodotti liquidi, anche con la titolarità delle rivendite di cui al comma 5 dell'articolo 62-*quater* [comma1, lettera *a)*, n. 1); lettera *b)*, n. 9)];
- l'obbligo per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati alla vendita di approvvigionarsi esclusivamente presso depositi autorizzati [comma1, lettera *a)*, n. 4), lettera *b)*, n. 9)]. Viene inoltre soppresso il criterio della non discriminazione dei canali di approvvigionamento [comma1, lettera *a)*, n. 3), lettera *b)*, n. 8)].

Per i soli prodotti liquidi, le norme disciplinano l'inserimento nelle tariffe di vendita e la determinazione del prezzo al pubblico.

In proposito, viene disposto che: i provvedimenti di inserimento nelle tariffe e di fissazione delle tariffe di vendita siano adottati dalla Direzione centrale dell'Agenzia competente per materia e pubblicati sul sito istituzionale; il prezzo sia stabilito in conformità a quello richiesto dal fabbricante o, se questi è stabilito fuori dall'Unione, dall'importatore esclusivo o dal mandatario; i procedimenti si

concludano entro novanta giorni per l'inserimento nelle tariffe e quaranta giorni lavorativi per il prezzo; le componenti del prezzo diverse da imposta di consumo e IVA siano liberamente determinate tra le parti [comma1, lettera *a)*, n. 4)].

È inoltre vietata l'immissione sul mercato di componenti idonei ad aumentare il volume dei serbatoi e delle cartucce monouso oltre i limiti previsti dal decreto legislativo n. 6 del 2016. Lo smaltimento delle scorte è consentito fino al 31 dicembre 2027 [comma1, lettera *a*); n. 6].

Per i prodotti contenenti nicotina e per i prodotti solidi, è soppressa la figura del rappresentante fiscale tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con le conseguenti modifiche di coordinamento [comma 1, lettere *b*), n. 1 e *c*) n. 1][81]. Per i prodotti contenenti nicotina, il soggetto titolare di un deposito nel territorio nazionale che intende immettere in consumo prodotti provenienti da altri Stati dell'Unione europea è tenuto a richiedere l'inserimento nella tabella di commercializzazione [comma 1, lettera *b)*, n. 7.2)]

Le modalità di vendita dei prodotti liquidi e di quelli contenenti nicotina presso tabaccherie, esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie sono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni (comma 2).

Il decreto si attiene ai seguenti criteri: adeguatezza dell'assortimento; neutralità dell'esposizione, con divieto di esposizioni riconducibili in via esclusiva o prevalente a un singolo marchio; divieto di vendite abbinate, di accordi di esclusiva e di incentivi legati a quote di mercato o volumi; informazioni al pubblico limitate alle caratteristiche dei prodotti; verifica della maggiore età, anche con strumenti elettronici, senza oneri per gli operatori. Gli stessi criteri si applicano[82] ai prodotti solidi venduti in via esclusiva presso le tabaccherie (comma 3).

Il suddetto decreto disciplina anche le modalità di contestazione delle violazioni, i criteri di graduazione delle sanzioni disciplinari e le procedure di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni alla vendita rilasciate a esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie (comma 4). Per le inosservanze l'Agenzia può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da 5 a 258 euro e, nei casi di violazione abituale o persistente, sospendere o revocare l'autorizzazione (comma 5). È soppresso, infine, il secondo periodo dell'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6 del 2016, estendendo il divieto di vendita a distanza dei prodotti non contenenti nicotina anche ai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione (comma 6). Le autorizzazioni in essere restano valide, ma i titolari devono adeguare i depositi entro un anno, pena la sospensione. Entro lo stesso termine adeguano

[81] Per le disposizioni di coordinamento: comma 1, lettera *b)*, nn. 3), 4), 5), 6.1), 7.1) e 10.2); comma 1, lettera *c)*, nn. 3), 4), 5), 6.1) e 8.1).

[82] Con un distinto decreto.

la propria organizzazione i soggetti titolari sia dell'autorizzazione al deposito sia di quella alla vendita dei prodotti liquidi. Ai provvedimenti attuativi è demandato anche il regime transitorio connesso alla soppressione del rappresentante fiscale (comma 7).

Le modalità attuative sono demandate a provvedimenti dell'Agenzia (comma 8).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica:

- con riferimento al comma 1, lettera *a)*, che le misure intervengono con l'obiettivo di assicurare una maggiore omogeneità della filiera distributiva e della rete di vendita, rafforzando gli strumenti di presidio e di contrasto dell'amministrazione, attraverso la disciplina dei depositi autorizzati e all'introduzione di strumenti cautelari e disciplinari, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento al comma 1, lettera *b)*, n. 10, che alle disposizioni, aventi la finalità di conformare le previsioni di cui al comma 16 dell'articolo 62-*quater.1* relative ai prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, non si ascrivono effetti finanziari;
- con riferimento alla lettera *c)*, che le disposizioni, prive di effetti finanziari, sono volte a rafforzare la tracciabilità della filiera e l'efficacia dei controlli sulle forniture provenienti dall'estero e a prevedere la conformità ai depositi fiscali di tabacchi lavorati dei depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando testo unico delle accise*[83] *(TUA), riordinano la disciplina della commercializzazione e della vendita dei prodotti liquidi da inalazione (articolo 62-*quater*), dei prodotti contenenti nicotina (articolo 62-*quater.1*) e dei prodotti solidi da inalazione diversi dal tabacco (articolo 62-*quater.2*).*

In particolare, per tutte e tre le categorie, i depositi devono rispettare i requisiti previsti per i tabacchi lavorati, anche tramite sistemi informatizzati. I fornitori esteri devono avvalersi di un depositario autorizzato nazionale e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può sospendere le autorizzazioni in via cautelativa.

[83] Di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

Per i liquidi e i prodotti con nicotina, l'autorizzazione al deposito non è cumulabile con quella alla vendita. Inoltre, gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie devono rifornirsi solo presso depositi autorizzati. Per i soli liquidi, l'Agenzia disciplina l'inserimento nelle tariffe e il prezzo di vendita, ed è vietata l'immissione sul mercato di componenti che aumentano il volume inalabile dei dispositivi. Per i prodotti con nicotina e per quelli solidi, è soppressa la figura del rappresentante fiscale (comma 1).

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di vendita al dettaglio secondo criteri di neutralità dell'offerta e di tutela dei minori (commi 2 e 3). Lo stesso decreto disciplina le procedure sanzionatorie (comma 4). Per le violazioni sono previste una pena pecuniaria da 5 a 258 euro e, nei casi più gravi, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (comma 5). Il divieto di vendita a distanza dei liquidi senza nicotina è esteso ai depositari autorizzati (comma 6). Le autorizzazioni in essere restano valide, ma i titolari devono adeguarsi entro un anno, pena la sospensione (comma 7). L'attuazione è rimessa a provvedimenti dell'Agenzia (comma 8).

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni di cui al comma 1 sono prive di effetti finanziari mentre, con riferimento ai commi rimanenti, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni, considerato che le disposizioni di cui trattasi hanno prevalentemente carattere ordinamentale e sono volte a rafforzare il presidio fiscale della filiera.

Articolo 35
(Ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business*)*

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 112 a 115, della legge di bilancio 2026, modificando l'articolo 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione[84], ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2028, una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, pari allo 0,5 per cento per il 2028 e all'1 per cento a decorrere dal 2029, sui corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate nell'ambito di transazioni tra imprese, da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale o al regime di adempimento collaborativo, nonché i pagamenti già assoggettati alla specifica ritenuta prevista per i bonifici relativi a spese fiscalmente agevolate.

Le norme, modificando l'articolo 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione, incrementano le aliquote della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi applicabile ai corrispettivi delle transazioni tra imprese (*business to business*), introdotta dall'articolo 1,

[84] Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

commi da 112 a 115, della legge di bilancio 2026, elevandole dallo 0,5 all'1 per cento per il 2028 e dall'1 al 2 per cento a decorrere dal 2029.

Rispetto alla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026, restano invariati l'ambito applicativo della ritenuta e la decorrenza dal 1° gennaio 2028.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie									
Innalzamento dell'aliquota della ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business (B2B), da 0,5% a 1% nel 2028 e da 1% a 2% dal 2029, di cui all'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 33/2025- IRPEF (comma 1)		292,0	584,0		292,0	584,0		292,0	584,0
Innalzamento dell'aliquota della ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business (B2B), da 0,5% a 1% nel 2028 e da 1% a 2% dal 2029, di cui all'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 33/2025 - IRES (comma 1)		442,5	885,0		442,5	885,0		442,5	885,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intervengono sull'articolo 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, introdotto con l'articolo 1, comma 113 della legge di bilancio 2026, con l'obiettivo di contrastare due tipologie di evasione:

- l'*assessment gap* o l'omessa dichiarazione, cui consegue il mancato versamento dell'imposta;
- il *collection gap*, che consiste nel mancato versamento di tutto o parte dell'imposta liquidata in dichiarazione.

La relazione tecnica rammenta inoltre che a legislazione vigente è previsto che, nell'anno 2028, all'atto del pagamento di fatture elettroniche, sia effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento, al netto dell'IVA, dell'importo da corrispondere. Detta aliquota è applicata nella misura dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029. Riferisce quindi che le disposizioni in esame innalzano tali aliquote all'1 per cento per il 2028 e al 2 per cento a decorrere dal 2029.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che, tenuto conto che le disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028, utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica originaria, sono stimati i seguenti effetti finanziari:

(importi in milioni di euro)

	2027	2028	2029
IRPEF	0,0	292,0	584,0
IRES	0,0	442,5	885,0
Totale	**0,0**	**734,5**	**1.469,0**

Si ricorda che la relazione tecnica di passaggio riferita al disegno di legge di bilancio per il 2026 (Atto Camera 2750) ha quantificato il maggior gettito distinguendo due componenti:

- contrasto all'omessa dichiarazione (*assessment gap*): sulla base dei dati relativi al triennio 2021-2023, ha individuato un ammontare medio annuo di fatture elettroniche B2B emesse da contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi pari a circa 30 miliardi di euro, al netto dell'IVA. Applicando le aliquote della ritenuta previste dalla disposizione, pari allo 0,5 per cento per il 2028 e all'1 per cento a decorrere dal 2029, la relazione tecnica ha stimato un maggior gettito di 150 milioni di euro nel 2028 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029. La ripartizione tra IRPEF e IRES è stata effettuata utilizzando le rispettive incidenze sul totale delle imposte dichiarate e non versate;
- contrasto all'omesso versamento (*collection gap*): a partire dagli importi delle imposte dichiarate e non versate nel 2022, pari a 1.929 milioni di euro per l'IRES e a 2.560 milioni per l'IRPEF, ha ricostruito le corrispondenti basi imponibili applicando aliquote del 24 e del 33 per cento. Ha quindi stimato i ricavi[85] assumendo che l'80 per cento dei ricavi fosse riferibile a transazioni B2B. Applicando le aliquote della ritenuta, ha stimato un maggior gettito di 584,5 milioni per il 2028 e di 1.169 milioni annui a decorrere dal 2029.

Complessivamente, la citata relazione tecnica ha quantificato maggiori entrate per 734,5 milioni di euro nel 2028 e 1.469 milioni annui a decorrere dal 2029, distinguendo gli effetti tra IRPEF e IRES. Essa ha inoltre richiamato possibili effetti positivi di *compliance* indotta, nonché ulteriori effetti di maggior gettito connessi al *trend* crescente del *collection gap*, prudenzialmente non considerati nella quantificazione.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione[86], incrementano le aliquote della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi applicabile ai*

[85] Mediante gli indici medi di redditività (ROS) del biennio 2022-2023.
[86] Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

*corrispettivi delle transazioni tra imprese (*business to business*), introdotta dall'articolo 1, commi da 112 a 115, della legge di bilancio 2026, elevandole dallo 0,5 all'1 per cento per il 2028 e dall'1 al 2 per cento a decorrere dal 2029.*

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della disposizione utilizzando la medesima metodologia adottata in occasione dell'introduzione della ritenuta d'acconto con la legge di bilancio per il 2026, senza tuttavia precisare se siano stati aggiornati i dati e i parametri utilizzati nella precedente stima. Si osserva, in particolare, che gli effetti di maggior gettito attribuiti all'incremento dell'aliquota di 0,5 punti percentuali per il 2028, pari complessivamente a 734,5 milioni di euro per il 2028 e a 1.469 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, risultano identici a quelli quantificati dalla precedente relazione tecnica per l'introduzione della ritenuta nella medesima misura, anche nella ripartizione tra IRPEF e IRES.

Ciò stante, considerato che la precedente quantificazione si basava, tra l'altro, su dati relativi al triennio 2021-2023 per il fenomeno delle omesse dichiarazioni, nonché su dati riferiti al 2022 e al biennio 2022-2023 per la stima degli effetti connessi agli omessi versamenti, andrebbe chiarito se tali basi informative siano state aggiornate alla luce dei dati più recenti disponibili. In caso contrario, andrebbero forniti elementi a conferma della perdurante rappresentatività dei dati e dei parametri originariamente utilizzati, al fine di verificare la congruità della stima del maggior gettito.

Andrebbe infine confermato che l'aumento dell'aliquota della ritenuta non determini effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli quantificati, tenuto conto che la ritenuta è commisurata ai corrispettivi delle transazioni, mentre l'imposta effettivamente dovuta dipende dal reddito imponibile, con la conseguente possibilità che, per alcuni contribuenti, si formino eccedenze delle ritenute subite, utilizzabili in compensazione o da richiedere a rimborso.

Articolo 36
(Misure di contrasto delle indebite compensazioni)

Normativa vigente. L'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e riscossione[87], prevede il divieto di utilizzare crediti in compensazione mediante modello F24 per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione, relativi a imposte erariali e relativi accessori o ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, di importo complessivo superiore a 50.000 euro, per i quali siano scaduti i termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il divieto non

[87] Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione non decaduti e non si applica ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi. Resta inoltre consentita la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali per il pagamento, anche parziale, dei debiti iscritti a ruolo relativi alle medesime imposte, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del medesimo testo unico.
Si ricorda che la soglia di 50.000 euro è stata introdotta dall'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2026, che ha ridotto il precedente limite di 100.000 euro.

La norma, novellando l'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, dispone la riduzione della soglia del debito iscritto a ruolo o affidato in carico agli agenti della riscossione oltre la quale è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3 del medesimo testo unico, da 50.000 euro a 30.000 euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie									
Misure di contrasto alle indebite compensazioni, riducendo da 50.000 a 30.000 euro la soglia di debito erariale scaduto che determina l'esclusione dalla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione dei crediti, di cui all'art. 5, c. 7, del D.Lgs. 33/2025 (comma 1)				100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Minori spese correnti									
Misure di contrasto alle indebite compensazioni, riducendo da 50.000 a 30.000 euro la soglia di debito erariale scaduto che determina l'esclusione dalla facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione dei crediti, di cui all'art. 5, c. 7, del D.Lgs. 33/2025 (comma 1)	100,0	100,0	100,0						

La relazione tecnica, oltre a descrivere il contenuto delle norme, riferisce che, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che impedisce a contribuenti con carichi residui compresi fra 30 e 50 mila euro di utilizzare crediti in compensazione, è stato quantificato anzitutto il numero teorico di contribuenti che, in un arco temporale di circa un semestre, sarebbero ricaduti nel nuovo divieto.

Al fine di stimare le somme che sarebbero state potenzialmente utilizzate in compensazione dai contribuenti ricadenti nella nuova soglia di carichi iscritti a ruolo, la relazione tecnica ha quindi calcolato l'ammontare unitario di crediti scartati in capo ai soggetti ai quali è stata inibita la compensazione in base alle vigenti disposizioni (soggetti con ruoli superiori a 50 mila euro). Tale ammontare è stato poi moltiplicato per il numero di soggetti che ricadrebbero nella procedura di sospensione in base alla nuova disposizione, parametrato sulla percentuale dei soggetti che sono stati intercettati dalla procedura di sospensione nel periodo compreso tra gennaio 2026 – giugno 2026 rispetto alla platea complessiva di soggetti aventi carichi residui netti superiori a 50 mila euro.

La relazione tecnica conclude sul punto affermando che la disposizione comporta effetti finanziari positivi stimati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione*[88]*, dispone la riduzione della soglia del debito iscritto a ruolo o affidato in carico agli agenti della riscossione oltre la quale è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3 del medesimo testo unico, da 50.000 euro a 30.000 euro.*

Si ricorda che la soglia di 50.000 euro è stata introdotta dall'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2026, che ha ridotto il precedente limite di 100.000 euro.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica, pur illustrando la procedura utilizzata ai fini della quantificazione, non fornisce i dati necessari a ricostruire puntualmente la stima del maggior gettito, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. In particolare, andrebbero esplicitati: il numero dei contribuenti con carichi residui compresi tra 30.000 e 50.000 euro che ricadrebbero nella nuova procedura di sospensione; l'importo unitario dei crediti la cui compensazione risulterebbe impedita; la percentuale dei soggetti intercettati dalla procedura nel periodo gennaio-giugno 2026, utilizzata per determinare la quota dei contribuenti potenzialmente interessati dal nuovo divieto. Con riferimento a quest'ultimo parametro, andrebbe inoltre chiarito in che modo la percentuale dei soggetti

[88] Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

intercettati nel primo semestre del 2026 sia stata utilizzata ai fini della quantificazione degli effetti finanziari annui, tenuto conto che l'estensione del periodo di osservazione all'intero anno potrebbe comportare l'individuazione di ulteriori contribuenti interessati dal divieto, ma anche la reiterata intercettazione di soggetti già rilevati nel primo semestre, con conseguenti rischi di duplicazione nel computo della platea complessiva.

Sul punto, si segnala che la relazione tecnica relativa all'analoga disposizione della legge di bilancio per il 2026 aveva utilizzato, ai fini della determinazione del medesimo parametro, un periodo di osservazione di dodici mesi (compreso tra settembre 2024 e agosto 2025).

Articolo 37, comma 1
(Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus)

Normativa vigente. L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella formulazione originaria, prevedeva che la detrazione spettante per gli interventi agevolati (Superbonus) fosse ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Successivamente, l'articolo 1, comma 66, della legge di bilancio 2021 ha previsto la ripartizione in quattro quote annuali per le spese sostenute nel 2022. L'articolo 1, comma 28, lettera *a)*, della legge di bilancio 2022 ha quindi esteso la ripartizione quadriennale alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022, comprese quelle del 2023.

L'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, inoltre, disciplina le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione, consistenti nello sconto in fattura e nella cessione del credito. In particolare, il comma 3, secondo periodo, stabilisce che i crediti d'imposta derivanti da tali opzioni sono utilizzati in compensazione secondo la medesima ripartizione annuale prevista per la detrazione, mentre il terzo periodo esclude la possibilità di riportare agli esercizi successivi le quote non utilizzate nell'anno o di richiederne il rimborso.

L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022 (in deroga al terzo periodo del citato articolo 121, comma 3) ha successivamente introdotto la possibilità, su opzione del fornitore o del cessionario, di ripartire in dieci rate annuali i crediti d'imposta non ancora utilizzati derivanti da determinate comunicazioni di cessione o sconto in fattura.

La norma stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, le quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sono a loro volta ripartite in dieci rate annuali di pari importo.

La disposizione interviene pertanto sulle sole quote utilizzabili in compensazione nel 2027, corrispondenti, secondo il regime ordinario quadriennale applicabile alle spese sostenute nel 2023, all'ultima annualità di utilizzo dei crediti, senza modificare le quote riferite agli esercizi precedenti. La deroga riguarda la ripartizione temporale dei crediti, ferma restando l'applicazione del divieto di riporto agli esercizi successivi e di rimborso delle singole quote annuali non utilizzate, previsto dal terzo periodo del medesimo articolo 121, comma 3.

Le precedenti disposizioni non si applicano alle quote annuali relative alle spese per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022.

Si ricordano inoltre i seguenti interventi di rimodulazione temporale dei benefici fiscali connessi agli interventi edilizi, pur con caratteristiche in parte diverse rispetto alle norme in esame:

- l'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2024, che, introducendo il comma 3-ter dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha previsto la ripartizione in sei rate annuali delle quote di crediti d'imposta utilizzabili dal 2025 da parte di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, con riferimento al Superbonus e ad altre agevolazioni edilizie, salvo che per i crediti acquistati a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni;
- l'articolo 1, comma 56, della legge di bilancio 2025, che ha consentito, su opzione del contribuente esercitabile mediante dichiarazione integrativa, la ripartizione in dieci quote annuali delle detrazioni Superbonus relative alle spese sostenute nel 2023, modificandone retroattivamente il piano di fruizione, anziché intervenire sulle quote di crediti d'imposta derivanti da cessione o sconto in fattura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Ulteriore ripartizione in 10 anni delle quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 121, c. 3 (comma 1)		2.053,7	2.053,7		2.053,7	2.053,7			
Minori spese in conto capitale									
Ulteriore ripartizione in 10 anni delle quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 121, c. 3 (comma 1)	18.483,3			18.483,3					

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, riferisce che le compensazioni utilizzabili nel 2027 per i crediti d'imposta in esame, al netto della quota per la quale è stata esercitata l'opzione di cui al citato articolo 9, comma 4, sono stimate in 20.537 milioni. Viene quindi riportato il seguente prospetto con gli effetti delle norme in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, determinato dal nuovo profilo di utilizzo dei crediti d'imposta in dieci rate annuali di pari importo:

Effetti finanziari della rideterminazione del profilo temporale della compensazione dei crediti d'imposta

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
A - Utilizzo in compensazione secondo il profilo temporale a normativa vigente	20.537										
B - Utilizzo in compensazione secondo la nuova articolazione temporale	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	0
C - Effetti differenziali in termini di fabbisogno (B-A)	-18.483,30	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	2.053,70	0

In milioni di euro

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono, in deroga all'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, la ripartizione obbligatoria in dieci rate annuali delle quote dei crediti d'imposta relativi al Superbonus*

utilizzabili in compensazione nel 2027, riferiti alle spese sostenute nel 2023, escluse quelle già oggetto dell'opzione decennale prevista dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022.

Al riguardo, si evidenzia che la ripartizione in dieci rate annuali delle compensazioni utilizzabili nel 2027, stimate in 20.537 milioni di euro, determina un miglioramento del saldo netto da finanziare e del fabbisogno pari a 18.483,3 milioni di euro nel 2027, cui corrispondono effetti di segno opposto, pari a 2.053,7 milioni di euro annui, nel periodo dal 2028 al 2036. La disposizione non determina invece effetti sull'indebitamento netto, essendo i relativi crediti d'imposta già stati contabilizzati su tale saldo nel 2023, in corrispondenza delle spese agevolate. Si rileva pertanto che gli effetti finanziari si configurano come una rimodulazione temporale dell'utilizzo in compensazione dei crediti, senza variazioni dell'ammontare complessivo degli stessi.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dal SEC 2010, i crediti d'imposta classificati come pagabili sono contabilizzati come spesa delle amministrazioni pubbliche nell'esercizio di maturazione, per l'intero importo, mentre quelli non pagabili sono registrati come minori entrate negli esercizi di utilizzo. In base ai criteri applicativi di Eurostat[89], i crediti Superbonus maturati nel 2023 sono stati classificati come pagabili e, pertanto, i relativi effetti sull'indebitamento netto sono stati contabilizzati integralmente nel medesimo esercizio.

In proposito, si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica e della conseguente quantificazione degli effetti finanziari. Andrebbe tuttavia chiarito se le quote di crediti d'imposta soggette alla ripartizione in sei rate annuali prevista dall'articolo 121, comma 3-ter, *del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dall'articolo 4*-bis, *comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2024, rientrino nell'ambito applicativo della norma in esame, tenuto conto che il citato comma 3*-ter *esclude espressamente la possibilità di un'ulteriore ripartizione di tali quote e che la norma in esame deroga esclusivamente al comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo 121. Andrebbe conseguentemente chiarito se la relazione tecnica abbia tenuto conto di tale profilo nella determinazione dell'importo delle compensazioni utilizzabili nel 2027, stimato in 20.537 milioni di euro.*

[89] *Cfr*. regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A (SEC 2010), paragrafo 4.81; Eurostat, *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010*, sezione 2.2.2.4 (Recording of tax credits); *Eurostat, Advice on recording of 2024 Superbonus*, parere del 4 luglio 2024.

Articolo 37, comma 2
(Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi alle agevolazioni sul gasolio commerciale)

Normativa vigente. L'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise[90] disciplina il regime agevolato di accisa applicabile al gasolio commerciale utilizzato da determinate categorie di operatori del trasporto di merci e persone. In particolare, il comma 4 riconosce ai soggetti beneficiari un rimborso commisurato alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante e quella agevolata prevista per il gasolio commerciale, previa presentazione di apposita dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo a ciascun trimestre solare di consumo. Ai sensi del successivo comma 5, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto il credito, a seguito del provvedimento di accoglimento della dichiarazione[91]. In alternativa, il comma 6 consente il riconoscimento del rimborso in denaro.

Da ultimo, l'articolo 1-*ter*, comma 7, del decreto-legge n. 63 del 2026 ha modificato il comma 5, riducendo da sessanta a trenta giorni il termine per la formazione del silenzio-assenso e introducendo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione. Tali modifiche si applicano dal 1° ottobre 2026.

Le norme, inserendo l'articolo 3-*bis* nel testo unico in materia di versamenti e di riscossione[92], subordinano l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi alle agevolazioni di cui all'articolo 24-*ter*, commi 4 e 5, del testo unico sulle accise al limite dell'importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Agenzia delle entrate e disponibile al momento della presentazione della delega di pagamento per ciascun beneficiario e per ciascun periodo di riferimento (cpv. «Art. 3-*bis*», comma 1).

Si evidenzia che le norme in esame non si applicano ai crediti d'imposta straordinari riconosciuti nel 2026 alle imprese di autotrasporto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 (la cui applicazione è stata successivamente estesa, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2026), finalizzati a compensare i maggiori costi sostenuti per l'acquisto del gasolio. Tali crediti costituiscono infatti un'agevolazione distinta da quella ordinaria prevista dall'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995, alla quale si riferiscono le modifiche in esame.

[90] Decreto legislativo n. 504 del 1995, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[91] O del decorso del termine previsto per la formazione del silenzio-assenso.

[92] Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

Le norme stabiliscono inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle precedenti disposizioni, con particolare riguardo alla comunicazione, mediante procedure automatizzate, dei crediti e delle relative variazioni, rettifiche, sospensioni o revoche, all'aggiornamento dell'importo disponibile, al controllo automatizzato delle deleghe di pagamento, allo scarto di quelle recanti compensazioni eccedenti il predetto importo e alla relativa comunicazione al soggetto che ha trasmesso la delega. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 5, commi 5 e 6, del medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione (cpv. «Art. 3-*bis*», comma 2).

Si ricorda che l'articolo 5, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione consente all'Agenzia delle entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine di verificare la corretta utilizzazione dei crediti. Qualora il controllo abbia esito positivo, ovvero decorra il termine di 30 giorni dalla presentazione della delega, quest'ultima è eseguita; in caso contrario, non è eseguita e i relativi versamenti e compensazioni si considerano non effettuati. Il successivo comma 6 prevede che, qualora i crediti indicati nella delega risultino, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunichi telematicamente la mancata esecuzione della delega al soggetto che l'ha trasmessa. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente può fornire chiarimenti in merito a eventuali elementi non considerati o erroneamente valutati.

Le norme stabiliscono altresì che, con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità e i termini di trasmissione e aggiornamento delle informazioni, le specifiche tecniche delle procedure automatizzate e le ulteriori disposizioni attuative di carattere tecnico (cpv. «Art. 3-*bis*», comma 3).

Le norme, infine, prevedono che le disposizioni di cui al medesimo articolo 3-*bis* si applichino alle deleghe di pagamento presentate a decorrere dalla data fissata dal decreto di cui al comma 2 (cpv. «Art. 3-*bis*», comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere il contenuto delle disposizioni in esame, riporta che il credito previsto dall'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise[93] è riconosciuto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a favore degli esercenti attività di autotrasporto e può essere fruito mediante rimborso o mediante compensazione nel sistema dei versamenti unitari tramite il

[93] Decreto legislativo n. 504 del 1995, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

codice tributo 6740 e che l'utilizzo in compensazione rappresenta la modalità prevalente di fruizione dell'agevolazione.

La relazione tecnica riporta, ad esempio, che per l'anno 2024 risultano utilizzati in compensazione crediti per euro 1.262.920.186,01 a fronte di crediti complessivamente riconosciuti pari a euro 1.332.727.371, con un'incidenza della compensazione pari a circa il 94 per cento dell'intero beneficio fiscale accordato al settore. L'elevata rilevanza finanziaria delle compensazioni effettuate mediante il codice tributo 6740 rende quindi opportuno, secondo la relazione tecnica, il rafforzamento dei presidi di controllo relativi alla corretta utilizzazione dei crediti riconosciuti ai sensi del predetto articolo 24-*ter* del citato testo unico, in particolare nei casi in cui il procedimento di riconoscimento del credito e quello di utilizzo in compensazione siano gestiti da amministrazioni diverse. La misura è pertanto finalizzata a consentire la verifica automatizzata della disponibilità del credito prima dell'esecuzione della compensazione mediante modello F24, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate.

La relazione tecnica aggiunge inoltre che la disciplina si coordina con l'articolo 5 del testo unico senza sovrapposizioni applicative. Il nuovo articolo 3-*bis* introduce, infatti, una verifica preventiva della disponibilità quantitativa del credito, mentre l'articolo 5 continua a disciplinare la sospensione delle deleghe caratterizzate da profili di rischio e gli ulteriori controlli di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la relazione tecnica riferisce che la disposizione in esame, rafforzando la tutela del gettito erariale, è suscettibile di produrre effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non si stimano. Gli adeguamenti informatici necessari ai fini dell'attuazione della medesima disposizione consistono nell'implementazione di specifici flussi telematici di interoperabilità tra i sistemi informativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati relativi ai crediti riconosciuti. La relazione tecnica conclude sul punto che le attività progettuali, realizzative e gestionali necessarie saranno assicurate mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando il testo unico in materia di versamenti e riscossione*[94]*, subordinano l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi alle agevolazioni di cui all'articolo 24-*ter*, commi 4 e 5, del testo unico sulle accise*[95]*, al limite dell'importo comunicato dall'Agenzia delle*

[94] Di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.
[95] Di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

dogane e dei monopoli all'Agenzia delle entrate e disponibile al momento della presentazione della delega di pagamento, prevedendo altresì lo scarto delle deleghe di pagamento in caso di indisponibilità o insufficienza dei crediti comunicati. È demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate[96]*, rispettivamente, la definizione delle modalità attuative e quella delle modalità e dei termini di trasmissione delle informazioni nonché delle ulteriori disposizioni tecniche attuative. È infine stabilito che la nuova disciplina si applichi alle deleghe di pagamento presentate a decorrere dalla data fissata dal citato decreto ministeriale.*

La relazione tecnica afferma che tali disposizioni, rafforzando la tutela del gettito erariale, sono suscettibili di produrre effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non sono stimati. La medesima relazione tecnica evidenzia inoltre che le attività progettuali, realizzative e gestionali previste potranno essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si formulano osservazioni.

Articolo 37, comma 3
(Divieto di acquisizione e cessione dei crediti d'imposta in caso di cessazione d'ufficio della partita IVA)

La norma, introducendo il comma 5-*bis* nell'articolo 246 del testo unico in materia di adempimenti e accertamento[97], al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti, inibisce l'acquisizione e la cessione di crediti d'imposta, anche di natura agevolativa, in caso di cessazione d'ufficio della partita IVA ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico in materia di IVA[98]. Gli atti compiuti in violazione del divieto si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

Si ricorda che l'articolo 68, comma 19, del testo unico dell'IVA prevede lo svolgimento di controlli automatizzati ed eventuali accessi presso il luogo di esercizio dell'attività, finalizzati a verificare la completezza e l'esattezza dei dati forniti ai fini dell'attribuzione della partita IVA. In caso di esito negativo, l'Agenzia delle entrate dispone la cessazione della partita IVA e la relativa esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraunionali. Il successivo comma 20 prevede ulteriori controlli basati su specifiche analisi del rischio, con convocazione del contribuente presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e cessazione della partita IVA in caso di mancata comparizione o di esito negativo delle verifiche.

[96] Adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
[97] Di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026.
[98] Decreto legislativo n. 10 del 2026, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono finalizzate a inibire l'acquisto e la cessione di crediti in caso di cessazione d'ufficio della partita IVA ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. In tal modo detti importi, già non utilizzabili in compensazione dal soggetto che ne è titolare, non potranno essere trasferiti a terzi, in quanto la norma stabilisce una nullità contrattuale *ex lege* volta a contrastare la cessione a terzi di crediti fiscali rimasti nella disponibilità di imprese cessate. La relazione tecnica aggiunge che tale effetto preclusivo inibisce, in maniera definitiva, l'utilizzabilità del credito e il potenziale effetto di cassa negativo.

La relazione tecnica conclude sul punto che le disposizioni sono suscettibili di generare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, prudenzialmente non stimati.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introducendo il comma 5*-bis *nell'articolo 246 del testo unico in materia di adempimenti e accertamento*[99]*, inibiscono l'acquisizione e la cessione di crediti d'imposta, anche di natura agevolativa, in caso di cessazione d'ufficio della partita IVA ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico in materia di IVA*[100].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le disposizioni, finalizzate al contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, sono suscettibili di determinare effetti finanziari positivi, prudenzialmente non stimati.

Articolo 38, commi da 1 a 4
(Misure per l'emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria)

La norma prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia nonché degli altri soggetti individuati con apposito decreto (*cfr*. *infra*), effettui, con cadenza almeno trimestrale, il raffronto dei dati contenuti nelle seguenti banche dati pubbliche (comma 1):

[99] Di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026.

[100] Decreto legislativo n. 10 del 2026, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.

– la banca dati delle coperture assicurative[101];
– l'Archivio nazionale dei veicoli[102] (ANV);
– i dati relativi alle revisioni[103];
– il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA)[104], ivi compreso il registro dei veicoli esteri[105];
– il registro unico telematico dei veicoli fuori uso[106].

Si rammenta che l'ACI è un ente pubblico non economico a struttura associativa, essendo una federazione che ricomprende gli Automobile Club territoriali. La Parte IV della Tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 lo annovera tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse. Né l'ACI né gli Automobile Club territoriali sono compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Il predetto raffronto è volto ad individuare i veicoli per i quali non risulta registrata né una copertura assicurativa in corso di validità, né una delle deroghe all'obbligo assicurativo. Gli esiti del raffronto possono essere utilizzati ai fini dell'adozione delle opportune iniziative per la regolarizzazione delle posizioni assicurative e sono comunque messi a disposizione degli organi competenti per i controlli e per l'accertamento delle violazioni previste a legislazione vigente (comma 2).

In tale quadro, è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle disposizioni attuative e operative dei commi 1 e 2, ivi inclusi: i flussi informativi e i formati dei dati; gli identificativi comuni e le modalità di amministrazione e gestione, nonché di consultazione telematica – anche da parte degli organi di polizia stradale – degli elenchi redatti ai sensi del comma 2; le modalità di interoperabilità tra le menzionate banche dati, anche mediante la Piattaforma digitale nazionale dati[107], nonché le iniziative per il rafforzamento dell'implementazione delle medesime; le modalità di trattamento e conservazione dei dati (comma 3).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 50-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Le attività relative alla gestione della predetta Piattaforma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 8).

[101] Di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110.
[102] Di cui all'articolo 225 del codice della strada.
[103] Di cui all'articolo 80 del codice della strada.
[104] Di cui al regio decreto-legge n. 436 del 1927.
[105] Di cui agli articoli 93-*bis* e 94, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
[106] Di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 209 del 2003.
[107] Di cui all'articolo 50-*ter* del codice dell'amministrazione digitale.

Le previsioni testé descritte sono assistite da una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle stesse nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

La relazione tecnica riferisce che:

- i commi da 1 a 3 dispongono un rafforzamento dell'azione di contrasto al fenomeno della violazione dell'obbligo della copertura assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevedendo un'azione di accertamento e verifica della corrispondenza dei dati contenuti negli archivi pubblici dei veicoli all'effettiva consistenza del parco circolante;
- il comma 4 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché agli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative di cui al medesimo comma 3, le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvalendosi dell'ACI e di altri soggetti individuati con apposito decreto, effettui almeno ogni tre mesi il raffronto dei dati contenuti nelle principali banche dati pubbliche dei veicoli (la banca dati delle coperture assicurative, l'Archivio nazionale dei veicoli, le revisioni, il PRA e registro dei veicoli fuori uso (comma 1). L'obiettivo è individuare i veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria e non soggetti a deroghe, al fine di favorire la regolarizzazione delle posizioni assicurative e consentire agli organi competenti di effettuare i controlli e accertare le eventuali violazioni (comma 2). Le modalità operative, i flussi informativi, l'interoperabilità delle banche dati, anche mediante la Piattaforma digitale nazionale dati, le iniziative per il rafforzamento dell'implementazione delle medesime e le regole di gestione e conservazione dei dati saranno definiti con decreto ministeriale (comma 3). Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della norma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).*

Al riguardo, al fine di confermare l'assenza di effetti onerosi derivanti dall'attuazione della norma, andrebbero forniti elementi di informazione con riferimento:

- *agli adeguamenti informatici richiesti per realizzare l'interoperabilità, tramite la Piattaforma digitale nazionale dati, tra gli archivi menzionati dalla norma, gestiti da soggetti diversi (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'ANV, ACI per il PRA, archivi alimentati dalle imprese di assicurazione);*
- *alle modalità e agli strumenti con i quali sarà assicurato che l'attività di supporto prestata dall'ACI – che non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 – e dagli ulteriori soggetti individuati dal decreto di cui al comma 3 avvenga nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4;*
- *alla compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle iniziative per il rafforzamento dell'implementazione delle banche dati, rimesse al decreto di cui al comma 3, considerato che tale formulazione appare suscettibile di ricomprendere interventi di potenziamento degli archivi esistenti.*

Articolo 38, commi da 5 a 9
(Personalizzazione delle targhe e Fondo per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali)

La norma prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2027, l'intestatario del documento unico di circolazione (DU) possa chiedere, per le targhe di veicoli e motoveicoli[108], una specifica combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica, dietro i seguenti corrispettivi a carico del richiedente:

- per le persone giuridiche, le società e le imprese, 10.000 euro per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, 5.000 euro per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027;
- per le persone fisiche, 1.000 euro, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, 500 euro, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027.

Al corrispettivo di cui sopra deve aggiungersi il costo di produzione destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definire con apposito provvedimento (cfr. *infra*) (comma 5).

[108] Di cui all'articolo 100, comma 8, del codice della strada.

È altresì precisato che la specifica combinazione di cui sopra è utilizzabile per un solo veicolo al quale è abbinata. Nei casi di alienazione o radiazione del citato veicolo, è possibile per il titolare, abbinare la targa ad un nuovo veicolo. Con riguardo alla disciplina per il rilascio delle targhe personalizzate, è previsto che le imprese o società che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi[109], previa verifica con il centro di elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata, immatricolano il veicolo e rilasciano il documento unico di circolazione, nonché una targa provvisoria a fondo bianco[110]. Alla consegna delle targhe personalizzate provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio del documento unico di circolazione[111] (comma 6).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 264 del 1991, lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, è effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. In proposito, il successivo articolo 8 precisa che le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti.

La norma demanda ad un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, le modalità per il rilascio della targa personalizzata e le necessarie disposizioni attuative ed operative (comma 7).

La norma destina le maggiori entrate derivanti dai corrispettivi delle targhe personalizzate, al netto di quelle corrispondenti al costo di produzione destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e alla restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un apposito fondo da istituire, nello stato di previsione del medesimo Ministero, destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali (comma 8).

La definizione delle modalità per addivenire al riparto e all'erogazione delle risorse del fondo in questione è demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[112] che definisce (comma 9):

- i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti [lettera *a)*];

[109] Di cui alla legge n. 264 del 1991, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

[110] Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del codice della strada.

[111] La disposizione aggiunge che:

- nelle more della consegna, è consentita la circolazione previa apposizione al veicolo della targa provvisoria di cui al secondo periodo;
- la targa rilasciata non è alienabile.

[112] Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

– l’importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici [lettera *b)*];
– i contenuti e le modalità di presentazione delle citate istanze [lettera *c)*];
– le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate [lettera *d)*].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

La relazione tecnica, con riguardo al comma 8, riferisce che le maggiori entrate derivanti dalla personalizzazione della targa, al netto di quelle previste, al netto di quelle corrispondenti al costo di produzione destinato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e alla restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, siano destinate a un apposito fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali da destinare ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti[113].

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame introduce, a decorrere dal 1° marzo 2027, la possibilità di richiedere targhe personalizzate per veicoli e motoveicoli, mediante il pagamento di un corrispettivo differenziato in base alla tipologia di richiedente. Al corrispettivo si aggiungono i costi di produzione della targa, destinati all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e una quota di maggiorazione destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (comma 5). La targa personalizzata può essere abbinata a un solo veicolo, ma può essere trasferita a un nuovo veicolo in caso di alienazione o radiazione del precedente. Le procedure di immatricolazione e rilascio del documento unico sono affidate alle imprese di consulenza automobilistica, mentre la produzione e la consegna della targa sono curate dall’Istituto Poligrafico (comma 6). Le modalità operative per il rilascio delle targhe saranno definite con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 7). Le maggiori entrate derivanti dal rilascio delle targhe personalizzate saranno destinate a un apposito fondo per finanziare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali dei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti (comma 8). Un decreto ministeriale definirà i criteri di accesso, i limiti dei contributi,*

[113] Con riguardo al comma 8, la relazione tecnica limita la destinazione del fondo agli interventi di manutenzione ordinaria, mentre il testo della norma prevede che la medesima attività riguarderà anche gli interventi di manutenzione straordinaria.

le modalità di erogazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse (comma 9).

Al riguardo, andrebbero forniti elementi volti a suffragare la sostenibilità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, degli adempimenti posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle verifiche del CED e agli eventuali adeguamenti dei sistemi informativi.

Infine, si rileva che la disposizione, pur prevedendo la destinazione delle maggiori entrate derivanti dal rilascio delle targhe personalizzate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non prevede espressamente il versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato e la loro successiva riassegnazione alla spesa. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di integrare il testo della disposizione nel senso di prevedere espressamente tale meccanismo contabile.

Articolo 39
(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

Normativa vigente. Gli articoli 15, comma 1, e 109, comma 5, del TUIR[114] stabiliscono, rispettivamente, ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate, a decorrere dal 2014, in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui.

La norma, novellando gli articoli 15, comma 1, e 109, comma 5, del TUIR, dispone la riduzione, dal 26 per cento al 19 per cento, della detrazione dall'imposta lorda, ai fini dell'IRPEF [comma 1, lettera *a)*] e dell'IRES [comma 1, lettera *b)*], fino a concorrenza del suo ammontare, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui.

Contestualmente, è soppresso il riferimento alla decorrenza dall'anno 2014 della detrazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[114] Di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie									
Riduzione dal 26% al 19% dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore ai partiti politici, di cui all'art. 15, c. 1 e all'art. 109, c. 5, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) (comma 1)		2,6	1,5		2,6	1,5		2,6	1,5

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, riferisce che, in base ai dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2024, a legislazione vigente la detrazione risulta essere pari a 5,7 milioni di euro, totalmente riconducibili a contribuenti IRPEF. Applicando una riduzione proporzionale della detrazione, a parità di base agevolabile e di condizioni di fruizione della detrazione, la relazione tecnica stima un recupero di gettito pari a circa 1,5 milioni di euro su base annua.

Nella seguente tabella sono indicati gli effetti finanziari della norma considerando l'entrata in vigore dal 2027:

	2027	2028	dal 2029
IRPEF	0	+2,63	+1,5

in milioni di euro

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, novellando gli articoli 15, comma 1, e 109, comma 5, del TUIR, dispone la riduzione, dal 26 per cento al 19 per cento, della detrazione dall'imposta lorda, ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, fino a concorrenza del suo ammontare, delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui.*

La relazione tecnica riferisce che, in base ai dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2024, a legislazione vigente la detrazione risulta essere pari a 5,7 milioni di euro, totalmente riconducibili a contribuenti IRPEF. Le maggiori entrate sono state quindi stimate effettuando una riduzione proporzionale della detrazione, a parità di base agevolabile e di condizioni di fruizione della detrazione.

Al riguardo, si rileva che gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica risultano coerenti con il maggior gettito annuo stimato, pari a 1,5 milioni di euro, ipotizzando una percentuale di acconto IRPEF del 75 per cento. Ciò stante, non si formulano osservazioni.

Articolo 40
(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

Le norme differiscono al 1° luglio 2027 la data di entrata in vigore delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (*plastic tax*) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*).

In particolare, le norme dispongono quanto segue.

È differita dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (cosiddetta *plastic tax*) di cui all'articolo 1, commi 634-658, della legge n. 160 del 2019.

Si ricorda che i commi 634-658 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) hanno istituito e disciplinato l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Il termine di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni istitutive della *plastic tax* è stato più volte differito nel tempo. Da ultimo il termine è stato differito dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).

La relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2026 (AC 2750) ha quantificato minori entrate per l'imposta di consumo pari a 73 milioni di euro per l'anno 2026 e 2027. Sono inoltre quantificati gli effetti fiscali indotti su IRES, IRPEF e IRAP in termini di maggiori entrate per gli anni 2027 e 2028 e minori entrate per l'anno 2029.

È differita dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 la data di entrata in vigore delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta *sugar tax*), recate dall'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge n. 160 del 2019.

Si rammenta che l'articolo 1, commi 661-667 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha istituito la cosiddetta *sugar tax* sul consumo delle bevande analcoliche. La relazione tecnica allegata alla legge n. 160 del 2019 stimava che l'introduzione dell'imposta avrebbe determinato maggiori entrate a titolo di imposta di consumo per l'anno 2020 pari a 58,5 milioni di euro (ipotizzando l'entrata in vigore dell'imposta dal 1° ottobre 2020) e a regime a decorrere dal 2021 pari a 350,8 milioni di euro annui. A fronte di queste maggiori entrate erano scontate minori entrate a titolo di imposte dirette e IRAP.

Le citate disposizioni sono state oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno differito l'efficacia. Tra gli ultimi differimenti si rammenta l'articolo 1, comma 44, lettera *b)*, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) che ha

differito l'efficacia delle disposizioni dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, determinando minori entrate per l'imposta di consumo pari a 183 milioni di euro per l'anno 2024. Con l'articolo 9-*bis*, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge n. 39 del 2024 la data di efficacia delle disposizioni in commento è stata ulteriormente differita dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025. Da ultimo il termine è stato differito dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027 dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).
La relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio 2026 (AC 2750) ha quantificato minori entrate per l'imposta di consumo pari a 312 milioni di euro per l'anno 2026 e 28,4 milioni di euro per il 2027. Sono inoltre quantificati gli effetti fiscali indotti su IRES, IRPEF e IRAP in termini di maggiori entrate per l'anno 2027 e minori entrate per l'anno 2028 e 2029.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634- 652, della L. 160/2019 - IRAP [comma 1, lettera *a)*]			4,9						
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]			5,8						
Maggiori entrate tributarie									
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634- 652, della L. 160/2019 - imposte dirette [comma 1, lettera *a)*]		40,9			40,9			40,9	

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634- 652, della L. 160/2019 - IRAP [comma 1, lettera *a)*]					10,7			10,7	
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRES [comma 1, lettera *b)*]		23,8			23,8			23,8	
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRPEF [comma 1, lettera *b)*]		23,8			23,8			23,8	
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]					12,6			12,6	
Minori spese correnti									
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634- 652, della L. 160/2019 - IRAP [comma 1, lettera *a)*]		10,7							

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]		12,6							
Minori entrate tributarie									
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634- 652, della L. 160/2019 - imposta di consumo [comma 1, lettera *a)*]	146,1			146,1			146,1		
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634- 652, della L. 160/2019 - imposte dirette [comma 1, lettera *a)*]			17,5			17,5			17,5
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, di cui all'art. 1, c. 634- 652, della L. 160/2019 - IRAP [comma 1, lettera *a)*]						4,9			4,9
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - imposta di consumo [comma 1, lettera *b)*]	170,1			170,1			170,1		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRES [comma 1, lettera *b)*]			10,2			10,2			10,2
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRPEF [comma 1, lettera *b)*]			10,2			10,2			10,2
Differimento dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate, di cui all'art. 1, c. 661-676 della L. 160/2019 - IRAP [comma 1, lettera *b)*]						5,8			5,8

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione, sono stati stimati utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

Si riportano di seguito le tabelle contenute nella RT che riepilogano gli effetti finanziari rispettivamente per il differimento della *plastic tax* e della *sugar tax*:

Plastic tax *(milioni di euro)*

	2027	**2028**	**2029**	**dal 2030**
Imposta sui manufatti in plastica monouso	-146,1	0	0	0
II.DD.	0	40,9	-17,5	0
IRAP	0	10,7	-4,9	0
Totale	**-146,1**	**51,6**	**-22,4**	**0**

Sugar tax *(milioni di euro)*

	2027	2028	2029	dal 2030
Imposta di consumo sulle bevande edulcorate	-170,1	0	0	0
IRES	0	23,8	-10,2	0
IRPEF	0	23,8	-10,2	0
IRAP	0	12,6	-5,8	0
Totale	**-170,1**	**60,2**	**-26,2**	**0**

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che le norme differiscono al 1° luglio 2027 la data di entrata in vigore delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (*plastic tax) *e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax). *La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, sono stati ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ossia quella riferita alla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.*

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione degli effetti di gettito appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi. Andrebbero tuttavia fornite le basi imponibili aggiornate sulle quali dovrebbero essere ricalcolati gli effetti di perdita di gettito rispetto ai dati utilizzati nel 2019.

Articolo 41
(Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)

La norma modifica la nota I) all'articolo 1, parte I, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025[115], che disciplina le condizioni per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro agli acquisti della prima casa, uniformando a due anni i termini previsti dalla disciplina vigente. In particolare (comma 1):

– con una novella al comma 1, lettera *a)*, è esteso da diciotto mesi a due anni dall'acquisto il termine entro il quale l'acquirente deve stabilire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile [lettera *a)*];

[115] Recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

- con una novella al comma 4, è esteso da uno a due anni il termine entro il quale il contribuente che abbia alienato l'immobile agevolato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto deve acquistare un'altra abitazione principale, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione con conseguente recupero delle imposte nella misura ordinaria e applicazione delle sanzioni [lettera *b)*];
- con una novella al comma 7, è esteso da uno a due anni dall'alienazione dell'immobile agevolato il termine per l'acquisto di un'altra casa di abitazione che dà diritto al credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta sul precedente acquisto agevolato [lettera *c)*, numero 1)].

 In proposito, si rammenta che l'articolo 7 della legge n. 448 del 1998[116] [confluito nei commi 7 e 8 della nota I) del testo unico dell'imposta di registro], abrogato con effetto dal 1° gennaio 2027 dall'articolo 204, comma 1, lettera *aa*), del testo unico dell'imposta di registro[117] prevede l'attribuzione di un credito d'imposta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni, un'altra casa di abitazione, fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso;
- con una integrazione al comma 7, è previsto che il credito d'imposta spetti anche quando l'alienazione dell'immobile precedentemente posseduto avvenga dopo l'acquisto della nuova abitazione, entro il termine di due anni [lettera *c)*, numero 2)].

È, infine, previsto che i medesimi termini si applichino anche agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento per i quali, a tale data, non sono ancora decorsi i termini previgenti (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

La relazione tecnica, dopo aver descritto il contenuto della disposizione, precisa che la previsione del riconoscimento del credito d'imposta anche nel caso in cui la vendita dell'immobile preposseduto segua il nuovo acquisto armonizza la disciplina con la prassi consolidata. Non ascrive alla norma effetti finanziari, stimando, in linea con quanto osservato per analoghe disposizioni di estensione dei termini funzionali al mantenimento

[116] Recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.
[117] Di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025.

dell'agevolazione «prima casa», che i contribuenti adottino comunque i comportamenti necessari a evitare la decadenza dall'agevolazione.

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 55, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) aveva introdotto il comma 4-*bis* nella nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, che consente di acquistare la nuova prima casa prima di vendere quella prepossedutа. L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016 ha chiarito che il credito d'imposta spetta anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile prepossedutо, aggiungendo che "una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con la *ratio* della riforma che ha inteso agevolare la sostituzione della 'prima casa', introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell'immobile prepossedutо".

Successivamente, l'articolo 1, comma 116, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha portato a due anni il termine per vendere l'immobile prepossedutо. La relazione tecnica riferita a tale disposizione affermava che sotto il profilo finanziario, esistono nell'ordinamento disposizioni di analogo tenore, introdotte in particolare durante il periodo di emergenza pandemica da COVID-19 (*cfr*. articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020, modificato dall'articolo 3, comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 183 del 2020 e, in seguito, dall'articolo 3, comma 5-*septies* del decreto-legge n. 228 del 2021). A tali precedenti, che sospendevano i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa", non sono stati ascritti effetti, considerata la natura procedurale dell'intervento normativo. La relazione tecnica aggiungeva che la condizione posta dal comma 4-*bis* della nota II-*bis* dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, infatti, è volta esclusivamente a rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione, senza impattare sulla platea dei beneficiari. In tal senso è stata espressa la valutazione in sede di legge n. 208 del 2015 che, all'articolo 1, comma 55, ha introdotto il comma 4-*bis*, senza ascrivere anche in tal caso effetti. Pertanto, concludeva la medesima relazione, l'allungamento di un ulteriore anno del periodo di tempo entro cui deve avvenire l'alienazione dell'immobile, ai fini della conservazione dell'agevolazione fruita, non appare foriero di produrre effetti finanziari.

Sul punto, con la risposta a interpello n. 127 del 5 maggio 2025, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il nuovo termine biennale per l'alienazione dell'immobile prepossedutо si applica anche agli acquisti per i quali, al 31 dicembre 2024, non era ancora decorso il termine annuale previgente. Con la successiva risposta n. 197 del 30 luglio 2025, l'Agenzia ha confermato che, nel caso in cui il nuovo acquisto preceda l'alienazione dell'abitazione prepossedutа, il credito d'imposta spetta anche con il nuovo termine biennale previsto per la rivendita, a condizione che l'abitazione agevolata prepossedutа sia alienata entro il medesimo termine. Tuttavia, nella stessa risposta n. 197 l'Agenzia ha precisato che la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 non ha interessato l'articolo 7 della legge n. 448 del 1998, il quale continua a prevedere che, nel caso in cui l'alienazione preceda il nuovo acquisto, il credito d'imposta spetti a condizione che il

riacquisto avvenga entro il termine di un anno dall'alienazione della precedente abitazione agevolata.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma uniforma a due anni i termini previsti per usufruire dell'agevolazione «prima casa» con aliquota del 2 per cento relativa all'imposta di registro. In particolare estende da 18 mesi a due anni il termine per trasferire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile e da uno a due anni i termini per riacquistare un'abitazione principale in caso di vendita anticipata della precedente o per beneficiare del relativo credito d'imposta. Il credito d'imposta è inoltre riconosciuto anche in caso di vendita dell'immobile precedente successiva all'acquisto della nuova abitazione, purché avvenga entro due anni (comma 1).*

Le nuove disposizioni si applicano anche agli acquisti e alle alienazioni precedenti all'entrata in vigore della norma, purché i relativi termini previgenti non siano ancora scaduti (comma 2).

La relazione tecnica precisa che la previsione del riconoscimento del credito d'imposta anche nel caso in cui la vendita dell'immobile preposseduto segua il nuovo acquisto armonizza la disciplina con la prassi consolidata. Non ascrive alla norma effetti finanziari, stimando, in linea con quanto osservato per analoghe disposizioni di estensione dei termini funzionali al mantenimento dell'agevolazione «prima casa», che i contribuenti adottino comunque i comportamenti necessari a evitare la decadenza dall'agevolazione.

Al riguardo, si prende atto che le modifiche di cui al comma 1, lettere a) *e* b)*, estendono termini funzionali al mantenimento dell'agevolazione, analogamente ai precedenti richiamati dalla relazione tecnica, ai quali non sono stati ascritti effetti finanziari. Anche il riconoscimento del credito d'imposta nel caso in cui l'alienazione dell'immobile preposseduto segua il nuovo acquisto [lettera* c)*, numero 2)] appare coerente con la prassi dell'Agenzia delle entrate richiamata dalla relazione tecnica. Diversamente, l'estensione da uno a due anni del termine per il riacquisto che dà diritto al credito d'imposta nel caso in cui la vendita preceda il nuovo acquisto [lettera* c)*, numero 1)] non trova riscontro nella prassi richiamata, che ha anzi confermato l'applicazione del termine annuale (risposta n. 197 del 2025). Essa sembrerebbe pertanto suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari del credito, a differenza di quanto rilevato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2025, che escludeva effetti finanziari in considerazione della circostanza che l'estensione del termine per l'alienazione dell'immobile preposseduto, in caso di acquisto della nuova abitazione anteriore a tale alienazione, incideva esclusivamente sui tempi di adempimento, senza modificare la platea dei beneficiari dell'agevolazione.*

Andrebbero quindi forniti elementi a supporto dell'assenza di effetti finanziari con riferimento a tale previsione, considerato che l'argomentazione addotta dalla relazione tecnica, relativa all'adozione da parte dei contribuenti dei comportamenti necessari a evitare la decadenza, non appare riferibile all'estensione di un termine per l'accesso a un beneficio.

Con riferimento al comma 2, si rileva che l'applicazione dei nuovi termini alle operazioni per le quali i termini previgenti non sono ancora decorsi trova un precedente nella prassi relativa alla legge di bilancio 2025 (risposta n. 127 del 2025). Andrebbe tuttavia chiarito il coordinamento con la disciplina transitoria del testo unico dell'imposta di registro, atteso che le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026 sono regolate dalla normativa previgente, che la norma in esame non modifica.

Articolo 42
(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

La norma proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati danno diritto ai seguenti esoneri contributivi:

- esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, per un massimo di dodici o ventiquattro mesi, a seconda dei requisiti posseduti, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, in possesso dei requisiti previsti per le lavoratrici svantaggiate. L'esonero, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 62 del 2026 (Bonus donne), è riconosciuto nel limite di 650 euro mensili, elevato a 800 euro per le lavoratrici residenti nella ZES unica per il Mezzogiorno [comma 1, lettera *a)*];
- esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, per un massimo di dodici o ventiquattro mesi, a seconda dei requisiti posseduti, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e sia in possesso dei requisiti previsti per i lavoratori svantaggiati. L'esonero, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026 (Bonus giovani), è riconosciuto nel limite di 500 euro mensili, elevato a 650 euro per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno [comma 1, lettera *b)*];
- esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, per un massimo di ventiquattro mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non

dirigenziale che, alla data dell'assunzione, abbia compiuto trentacinque anni e sia disoccupato da almeno ventiquattro mesi. L'esonero, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 62 del 2026 (Bonus ZES), è riconosciuto nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno [comma 1, lettera *c)*].[118]

La norma incrementa altresì le autorizzazioni di spesa relative agli esoneri contributivi sopra descritti. In particolare, prevede:

- un incremento di 29,4 milioni di euro per il 2027, di 69,5 milioni di euro per il 2028 e di 54,9 milioni di euro per il 2029 dell'autorizzazione di spesa relativa al Bonus donne, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 62 del 2026 [comma 2, lettera *a)*];

Si ricorda che il citato comma 8 riconosce il Bonus donne entro un limite di spesa pari a 26,5 milioni di euro per il 2026, a 63,7 milioni di euro per il 2027 e a 51,3 milioni di euro per il 2028, a valere sulle risorse destinate al Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

- un incremento di 110,7 milioni di euro per il 2027, di 205 milioni di euro per il 2028 e di 94,3 milioni di euro per il 2029 dell'autorizzazione di spesa relativa al Bonus giovani, di cui all'articolo 2, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 62 del 2026 [comma 2, lettera *b)*];

Si ricorda che il citato comma 9 riconosce il Bonus giovani entro un limite di spesa pari a 109,7 milioni di euro per il 2026, a 252,4 milioni di euro per il 2027 e a 135,4 milioni di euro per il 2028.

- un incremento di 30,8 milioni di euro per il 2027, di 61,6 milioni di euro per il 2028 e di 30,8 milioni di euro per il 2029 dell'autorizzazione di spesa relativa al Bonus ZES, di cui all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 62 del 2026 [comma 2, lettera *c)*].

Si ricorda che il citato comma 8 riconosce il Bonus ZES entro un limite di spesa pari a 26 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni di euro per il 2027 e a 34 milioni di euro per il 2028.

La norma, inoltre, introducendo il comma 2-*bis* nell'articolo 4 del decreto-legge n. 62 del 2026, estende l'esonero contributivo ivi previsto per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato alle trasformazioni effettuate nel 2027, senza soluzione di continuità, di rapporti a tempo determinato instaurati dal 1° maggio al 30 novembre 2026 e di durata complessiva non superiore a dodici mesi [comma 3, lettera *a)*].

Si ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge n. 62 del 2026 riconosce un esonero ai datori di lavoro privati per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate

[118] I tre esoneri contributivi prorogati operano con esclusione dei premi e contributi INAIL.

dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, di rapporti a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 per il personale non dirigenziale che, alla data della trasformazione, non abbia compiuto trentacinque anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un massimo di ventiquattro mesi e nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.

Con l'introduzione del comma 8-*bis* nel medesimo articolo 4, il beneficio relativo alle trasformazioni effettuate nel 2027 è riconosciuto nel limite di spesa di 45,1 milioni di euro per il 2027, di 90,1 milioni di euro per il 2028 e di 45,1 milioni di euro per il 2029. L'INPS monitora il rispetto di tale limite e ne comunica gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l'Istituto non accoglie ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio [comma 3, lettera *b)*].

Si ricorda che il comma 8 del medesimo articolo 4 prevede, per l'esonero relativo alle trasformazioni effettuate nel 2026, un limite di spesa di 18,2 milioni di euro per il 2026, di 87,5 milioni di euro per il 2027 e di 69,3 milioni di euro per il 2028.

Viene infine previsto che le disposizioni di cui all'articolo in esame siano oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (comma 4).

L'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nella tavola A.VI.5 (Riforme e investimenti previsti in materia di programmazione e spesa pubblica), prevede l'adozione, nel secondo trimestre di ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, di un Piano annuale di monitoraggio e valutazione della spesa, contenente proposte di intervento formulate da ciascun Ministero per contribuire alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Le valutazioni, finalizzate a individuare interventi per migliorare la qualità o l'efficienza della spesa, devono riguardare almeno l'1 per cento annuo e, complessivamente nell'arco del Piano strutturale, il 10 per cento della spesa destinata al finanziamento delle politiche di diretta competenza delle amministrazioni centrali. Una relazione annuale del Ministero dell'economia e delle finanze illustra lo stato di attuazione del Piano di monitoraggio e valutazione, con particolare riferimento all'adozione, da parte di ciascun Ministero, di almeno un'azione che contribuisca alla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il <u>prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(importi in milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, del D.L. 62/2026 - Bonus donne [comma 2, lettera *a)*]	29,4	69,5	54,9				29,4	69,5	54,9
Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 35 anni, di cui all'art. 2, del D.L. 62/2026 - Bonus giovani [comma 2, lettera *b)*]	110,7	205,0	94,3				110,7	205,0	94,3
Proroga al 31 dicembre 2027 dall'esonero contributivo totale per 24 mesi a beneficio dei datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti per assunzioni di lavoratori over 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, formalizzate nell'anno 2027, di cui all'art. 3, del D.L. 62/2026 - Bonus ZES [comma 2, lettera *c)*]	30,8	61,6	30,8				30,8	61,6	30,8
Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che trasformano i contratti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, di cui all'art. 4, del D.L. 62/2026 [comma 3, lettera *b)*]	45,1	90,1	45,1				45,1	90,1	45,1
Minori entrate contributive									
Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, del D.L. 62/2026 - Bonus donne [comma 2, lettera *a)*]				29,4	69,5	54,9			

Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 35 anni, di cui all'art. 2, del D.L. 62/2026 - Bonus giovani [comma 2, lettera *b)*]				110,7	205,0	94,3			
Proroga al 31 dicembre 2027 dall'esonero contributivo totale per 24 mesi a beneficio dei datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti per assunzioni di lavoratori over 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, formalizzate nell'anno 2027, di cui all'art. 3, del D.L. 62/2026 - Bonus ZES [comma 2, lettera *c)*]				30,8	61,6	30,8			
Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che trasformano i contratti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, di cui all'art. 4, del D.L. 62/2026 [comma 3, lettera *b)*]				45,1	90,1	45,1			
Maggiori entrate tributarie									
Effetti fiscali complessivi Bonus donne, giovani e ZES (comma 2)		66,8	103,9		66,8	103,9		66,8	103,9
Proroga al 31 dicembre 2027 dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che trasformano i contratti di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato, di cui all'art. 4, del D.L. 62/2026 - effetti fiscali [comma 3, lettera *b)*]		17,6	28,0		17,6	28,0		17,6	28,0

La relazione tecnica afferma che le lettere *a)* dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto *bonus* donne. Con riferimento alla quantificazione degli oneri, che si configurano come limite di spesa, relativa alle assunzioni dal 1° gennaio

2027 al 31 dicembre 2027, la relazione tecnica afferma che, per individuare la platea rientrante nel campo di applicazione è stata utilizzata una specifica analisi condotta sugli archivi INPS relativamente alle attivazioni di contratti avvenute con l'esonero donne ai sensi del decreto-legge n. 60 del 2024 nell'anno 2025 (Coesione) e quelle avvenute con la proroga ai sensi del decreto-legge n. 62 del 2026 nei primi 8 mesi del 2026. È stato quindi stimato un contingente annuo interessato dalla norma pari a 32.100.

La numerosità della platea è invariata rispetto a quella considerata nelle relazioni tecniche riferite agli ultimi due interventi normativi relativi al Bonus donne: il decreto-legge n. 200 del 2025 (Proroga termini) e il decreto-legge n. 62 del 2026.

Le retribuzioni alla base del calcolo dell'esonero sono state opportunamente rivalutate, rispetto a quelle utilizzate per il decreto-legge n. 62 del 2026 e l'effetto finanziario è determinato come differenza rispetto alle agevolazioni previste dalla normativa vigente per la stessa platea di lavoratrici. La relazione tecnica considera l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Infine, sulla base dei dati del monitoraggio la relazione tecnica ha provveduto a riparametrare l'apporto di risorse necessarie per l'esonero in favore di donne nelle regioni ZES.

I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne a tempo indeterminato formalizzate nell'anno 2027

(24 mesi con tetto max sgravio 650/800 euro su base mensile)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	**Onere di esonero contributivo (limite di spesa)**		
	Donne regioni NON ZES	Donne regioni ZES	Totale
2027	-9,8	-19,6	-29,4
2028	-24,3	-45,2	-69,5
2029	-19,4	-35,5	-54,9
2030	0,0	0,0	0,0

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera *a)* del comma 1, la lettera *a)* del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 29,4 milioni di euro per l'anno 2027, 69,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 54,9 milioni di euro per l'anno 2029.

Le lettere *b)* dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto bonus giovani e dispongono, pertanto, un esonero contributivo del 100 per cento per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 non dirigenziale nel 2027, per massimo 24 mesi, con tetto di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni indicate.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, la RT considera la stessa base tecnica utilizzata nella relazione tecnica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026. Si è tenuto conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio prevista dal medesimo articolo.

Si è in questo modo individuata la seguente platea di riferimento, distinta tra coloro che ricadono nell'applicazione del comma 2 del citato articolo 2, relativo agli esoneri della durata di 24 mesi, e coloro che ricadono invece nell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo, relativo ad esoneri della durata di 12 mesi:

Giovani regioni NON ZES - c.2	21.360
Giovani regioni NON ZES - c.4	4.640
Giovani regioni ZES - c.2	14.480
Giovani regioni ZES - c.4	1.440
Totale giovani	41.920

Nella relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026 la platea considerata è la seguente:

Giovani regioni non ZES – c. 2	26.700
Giovani regioni non ZES – c. 4	5.800
Giovani regioni ZES – c. 2	18.100
Giovani regioni ZES – c.4	1.800
Totale	52.400

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2027 e si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

In continuità con quanto effettuato in sede di decreto-legge n. 62 del 2026 nella presente relazione tecnica è stato stimato l'onere non considerando interazioni con quanto previsto a legislazione vigente in tema di esoneri contributivi di giovani under 35 per le stesse motivazioni ivi rappresentate.

A tale riguardo, la relazione tecnica del decreto-legge n. 62 del 2026, fa presente quanto segue:

- nelle relazioni tecniche del decreto-legge n. 60 del 2024, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) e del decreto-legge n. 200 del 2025 relative agli esoneri contributivi connessi alle assunzioni di giovani *under* 35 anni, l'onere stimato rappresentava un onere differenziale rispetto a quello

derivante dalla normativa previgente essendo le norme riferite alle medesime platee di giovani;

- nella presente relazione tecnica, invece, essendo diversa la platea di riferimento definita dalla norma e solamente in minima parte sovrapponibile a quella prevista dalle precedenti normative, in via prudenziale, è stato stimato l'onere non considerando interazioni con quanto previsto a legislazione vigente in tema di esoneri contributivi di giovani *under* 35.

Pertanto, l'onere di seguito riportato rappresenta il costo lordo rispetto alla contribuzione ordinaria.

I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per 24/12 mesi per assunzioni di giovani under 35 anni formalizzate nel 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 500 euro (650 euro nelle regioni ZES)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	**Onere di esonero contributivo (limite di spesa)**		**Totale**
	Giovani regioni NON ZES	Giovani regioni ZES	
2027	-72,3	-38,4	-110,7
2028	-131,7	-73,3	-205,0
2029	-59,4	-34,9	-94,3
2030	0,0	0,0	0,0

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera *b)* del comma 1, la lettera *b)* del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 110,7 milioni di euro per l'anno 2027, 205,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 94,3 milioni di euro per l'anno 2029.

Le lettere *c)* dei commi 1 e 2 della disposizione in esame sono finalizzate a prorogare per il 2027 il cosiddetto bonus ZES del decreto-legge n. 62 del 2026, per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2027 da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono lavoratori in unità produttive in regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, fino a un massimo di 650 euro al mese. Per la quantificazione degli oneri recati dall'articolo in esame, osservando i dati di monitoraggio riguardanti le domande di incentivo relative al bonus ZES, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 (Coesione, circolare Inps n. 10 del 2026), accolte e considerando i primi dati di monitoraggio relativi alla misura del decreto-legge n. 62 del 2026, si è stimata una platea interessata dal dettato normativo in esame pari a circa 8.000 individui.

La relazione tecnica riferita all'articolo 3 del decreto-legge n. 62 del 2026 (Bonus ZES) afferma che, osservando i dati di monitoraggio riguardanti le domande di incentivo relative al bonus ZES, di cui all'articolo 24 del decreto n.

60 del 2024 (circolare INPS n. 10 del 2026), accolte a oggi ed effettuando opportune ipotesi prudenziali, si è stimata una platea interessata dal dettato normativo in esame pari a circa 10.000 soggetti.

Non si è tenuto conto delle possibili interazioni con altri esoneri previsti a normativa vigente, utilizzando un importo medio di esonero pari a 500 euro, ricavato in via prudenziale sulla base delle indicazioni fornite dai monitoraggi effettuati dall'Istituto.

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2027 e si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo in esame, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale per 24 mesi a beneficio dei datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti per assunzioni di lavoratori over 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, formalizzate nell'anno 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 650 euro

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Esonero contributivo ZES Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2027	-30,8
2028	-61,6
2029	-30,8
2030	0,0

In considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga del beneficio contributivo di cui alla lettera *c)* del comma 1, la lettera *c)* del comma 2 ridetermina i limiti di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 incrementandoli di 30,8 milioni di euro per l'anno 2027, 61,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 30,8 milioni di euro per l'anno 2029.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. Tale attività di monitoraggio, rientrando tra le attività istituzionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Complessivamente dai commi 1 e 2 in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	Giovani	**Donne**	**ZES**	**effetto complessivo (lordo fisco)**	**effetto fiscale**	**effetto complessivo (netto fisco)**
2027	-110,7	-29,4	-30,8	-170,9	0,0	-170,9
2028	-205,0	-69,5	-61,6	-336,1	66,8	-269,3
2029	-94,3	-54,9	-30,8	-180,0	103,9	-76,1
2030	0	0	0,0	0	16,3	16,3
2031	0	0	0,0	0	-29	-29,0
2032	0	0	0,0	0	0	0,0

Il comma 3, al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, prevede la concessione dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 trasformino, per i lavoratori, contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Restano esclusi dall'esonero in esame i premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della trasformazione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età a condizione che il rapporto di lavoro a tempo determinato sia complessivamente inferiore a dodici mesi e sia stato instaurato tra il 1° maggio 2026 e il 30 novembre 2026. Le trasformazioni di cui al presente articolo devono comportare un incremento occupazionale netto. Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell'Istituto volta a individuare le trasformazioni di giovani under 35 avvenute nel 2025 e che presentino le caratteristiche indicate nel dettato normativo in esame. Utilizzando le informazioni presenti nei monitoraggi effettuati dall'Istituto sulle norme previste dal cosiddetto decreto Coesione, si stima una platea interessata di 16.200 lavoratori nel periodo agosto-dicembre e un importo medio mensile di esonero pari a 450 euro. Si è considerata l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo gennaio e dicembre 2027, tenendo conto anche delle naturali scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Prudenzialmente l'onere di seguito riportato viene stimato rispetto alla contribuzione ordinaria.

I relativi oneri, che si configurano come limiti di spesa, sono riportati nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro per 24 mesi per trasformazioni di contratti di giovani under 35 anni formalizzate tra gennaio e dicembre 2027 con importo massimo mensile di sgravio pari a 500 euro.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo (limite di spesa)
2027	-45,1
2028	-90,1
2029	-45,1
2030	0,0

I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 90,1 milioni di euro per l'anno 2028 e di 45,1 milioni di euro per l'anno 2029. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. Tale attività di monitoraggio, rientrando tra le attività istituzionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione derivano pertanto i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	incentivo stabilizzazione	effetto fiscale	effetto complessivo (netto fisco)
2027	-45,1	0,0	-45,1
2028	-90,1	17,6	-72,5
2029	-45,1	28,0	-17,1
2030	0	3,1	3,1
2031	0	-7,3	-7,3
2032	0	0	0,0

Complessivamente, pertanto, dai commi da 1 a 3 derivano i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	Effetto complessivo (giovani, donne, zes e stabilizzazione, anno 2027, lordo fisco)	effetto fiscale	Effetto complessivo (giovani, donne, zes e stabilizzazione, anno 2027, netto fisco)
2027	-216,0	0,0	-216,0
2028	-426,2	84,4	-341,8
2029	-225,1	131,9	-93,2
2030	0,0	19,4	19,4
2031	0,0	-36,3	-36,3
2032	0,0	0,0	0,0

Il comma 4 prevede che le disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di cui al presente articolo, siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati danno diritto agli esoneri contributivi in favore delle donne, dei giovani e delle imprese nella ZES unica di cui rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 62 del 2026 (comma 1) e incrementa le relative autorizzazioni di spesa (comma 2). La norma estende inoltre alle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel 2027 l'esonero contributivo previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 62 del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa (comma 3).*

Per quanto riguarda il bonus donne, la relazione tecnica quantifica oneri pari a 29,4 milioni di euro per il 2027, 69,5 milioni per il 2028 e 54,9 milioni per il 2029, precisando che, sulla base dei dati di monitoraggio, sono state riparametrate le risorse necessarie per l'esonero nelle regioni ZES.

Dai dati riportati emerge che il 65 per cento circa degli oneri complessivi del triennio 2027-2029 riguarda le regioni ZES e il restante 35 per cento le regioni non ZES. Tali quote erano pari, rispettivamente, al 43 e al 57 per cento nella relazione tecnica relativa all'articolo 1 del decreto-legge n. 62 del 2026, che ha prorogato il bonus donne per il 2026.

Alla luce di tale ricomposizione, appare opportuno acquisire dati sulla distribuzione della platea tra regioni ZES e non ZES e per durata dell'esonero (12 o 24 mesi), nonché sul contributo medio annuo differenziale rispetto alla normativa vigente assunto nella stima, distinto tra regioni ZES e non ZES. Tali elementi appaiono necessari per verificare la congruità della quantificazione, non essendo sufficienti a tal fine quelli riportati nella relazione tecnica.

Per quanto riguarda il bonus giovani, la relazione tecnica quantifica oneri pari a 110,7 milioni di euro per il 2027, 205,0 milioni per il 2028 e 94,3 milioni per il 2029, sulla base di una platea di 41.920 beneficiari, rispetto alle 52.400 unità considerate nella stima della proroga per il 2026 (articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026). Anche in questo caso, la relazione tecnica precisa di aver tenuto conto delle risultanze del monitoraggio. La quantificazione risulta verificabile applicando alla platea aggiornata i parametri indicati nella relazione tecnica relativa all'articolo 2 del decreto-legge n. 62 del 2026.

Con riferimento al bonus ZES, la relazione tecnica quantifica oneri pari a 30,8 milioni di euro per il 2027, 61,6 milioni per il 2028 e 30,8 milioni per il 2029, per complessivi 123,2 milioni di euro, sulla base di una platea di 8.000 beneficiari e di un esonero medio mensile di 500 euro. In proposito, si rileva che l'applicazione dei parametri indicati, ipotizzando la fruizione del beneficio per l'intera durata massima di 24 mesi, determina un onere complessivo di 96 milioni di euro[119]*, inferiore di 27,2 milioni rispetto ai 123,2 milioni di euro complessivi quantificati dalla relazione tecnica. Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti sui parametri utilizzati nella stima al fine di verificarne la congruità.*

Per quanto riguarda l'incentivo alla stabilizzazione di cui al comma 3, la quantificazione risulta coerente con la platea di 16.200 lavoratori e con l'importo medio mensile dell'esonero di 450 euro indicati dalla relazione tecnica, ipotizzando una distribuzione uniforme delle trasformazioni nel corso del 2027. Andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti sulla congruità della platea considerata, in quanto sembra essere riferita al precedente incentivo relativo ai rapporti a tempo determinato instaurati nel periodo agosto-dicembre 2025 (cinque mesi), mentre la disposizione in esame riguarda i rapporti instaurati da maggio a novembre 2026 (sette mesi). L'ampliamento del periodo di riferimento da cinque a sette mesi potrebbe infatti determinare una platea più numerosa e, conseguentemente, oneri superiori a quelli stimati.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali complessivi dei tre bonus e dell'incentivo alla stabilizzazione, non si formulano osservazioni, in quanto gli importi riportati nella relazione tecnica risultano verificabili applicando agli oneri contributivi stimati un'aliquota fiscale media del 23 per cento e un acconto del 70 per cento.

Articolo 43
(Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di lavoratrici madri e giovani)

Normativa vigente. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha introdotto, inizialmente per il 2024, una maggiorazione del 20 per cento del costo riferibile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, ai fini della determinazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni. Sul costo agevolabile, quindi, la deduzione raggiunge il 120 per cento.

[119] 8.000 beneficiari × 500 euro (importo medio mensile) × 24 mesi (durata massima dell'esonero) = 96 milioni di euro

L’articolo 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha esteso la misura ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, considerando, per ciascun anno, l’incremento occupazionale rispetto all’anno precedente.
La disciplina richiede che:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato alla fine dell’anno superi quello mediamente occupato nell’anno precedente;
- anche il numero complessivo dei dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, risulti aumentato rispetto alla media dell’anno precedente;
- l’incremento sia verificato tenendo conto delle diminuzioni occupazionali nelle società del gruppo.

Il costo sul quale applicare la maggiorazione è il minore tra il costo dei nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale.
Per le categorie individuate dall’allegato 1 al decreto legislativo n. 216 del 2023, il decreto interministeriale 25 giugno 2024, articolo 5, riconosce un ulteriore incremento del 10 per cento: la maggiorazione complessiva passa quindi dal 20 al 30 per cento, con deduzione del 130 per cento del costo agevolabile.
La disciplina della maggiorazione del costo ammesso in deduzione è ora contenuta all’articolo 104, commi da 10 a 18, del nuovo TUIR, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026. In particolare, il comma 14 prevede che, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile all'incremento occupazionale, riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato G. Tali categorie comprendono: lavoratori molto svantaggiati; persone con disabilità o in condizioni di svantaggio sociale; donne con almeno due figli minori o prive di impiego da almeno sei mesi residenti nelle aree individuate dalla normativa; donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso; giovani ammessi agli specifici incentivi occupazionali; lavoratori impiegati nelle regioni economicamente svantaggiate individuate dalla norma; ex beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio e privi dei requisiti per l’Assegno di inclusione.

La norma, inserendo il comma 14-*bis* all’articolo 104 del TUIR, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, prevede che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, qualora i nuovi assunti siano lavoratrici madri o di età inferiore ai 36 anni, il coefficiente di maggiorazione del costo ammesso in deduzione di cui al comma 14, ossia riferito a categorie meritevoli di maggiore tutela, è pari, rispettivamente all’80 per cento e al 40 per cento (comma 1).
Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, non si tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo in esame (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale		4,0							
Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale		1,7							
Minori entrate tributarie									
Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui		354,0			354,0			354,0	

all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRES									
Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - IRPEF		50,3			50,3			50,3	
Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale regionale					4,0			4,0	
Incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri (80%) e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (40%), di cui all'art. 104, del D.Lgs. 117/2026 (TUIR) - addizionale comunale					1,7			1,7	

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame prevede, per il periodo d'imposta 2027, l'incremento della maggiorazione della deducibilità

del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni.

In particolare, la maggiorazione della deduzione attualmente riconosciuta passa dal 20 per cento all'80 per cento per le lavoratrici madri e dal 20 per cento al 40 per cento per gli under 36 (la disciplina vigente consente una maggiorazione del 30 per cento in presenza di requisiti più stringenti, connessi al numero di figli, all'area geografica di residenza e alla condizione di disoccupazione pregressa).

Ai soggetti beneficiari della misura non si applicano anche i coefficienti di maggiorazione di cui al comma 15 dell'articolo 104 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'allegato G del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

In base ai dati dichiarativi provvisori relativi all'anno 2024, all'agevolazione originaria, prevista inizialmente per il solo anno 2024 e successivamente prorogata per il triennio 2025-2027, le assunzioni per le quali è stato fruito il beneficio sono il 14 per cento del totale delle nuove assunzioni a tempo indeterminato risultanti dalle certificazioni uniche.

L'adesione relativamente contenuta alla misura originaria può essere riconducibile alla presenza di condizioni di accesso stringenti, nonché all'onerosità degli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio. La previsione di un incremento consistente del risparmio fiscale derivante dall'assunzione di lavoratrici madri, per le quali la maggior deducibilità aumenta all'80 per cento, potrebbe pertanto accrescere l'attrattività dell'agevolazione e favorire una maggiore partecipazione delle imprese.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla maggiorazione dell'80 per cento per le lavoratrici madri, il numero di possibili assunzioni di donne a tempo indeterminato è stato stimato in misura pari alla differenza delle lavoratrici risultanti nelle certificazioni uniche del 2024 rispetto a quelle del 2023.

Incrociando i codici fiscali dei sostituiti d'imposta delle CU con le dichiarazioni dei redditi, si è osservato che, delle 376 mila assunzioni femminili a tempo indeterminato risultano, 54 mila sono riferibili a imprese che hanno beneficiato della maggior deduzione del 20 per cento nel 2024 (circa il 14 per cento).

In base al Rapporto CNEL-Istat sul lavoro delle donne, nel 2024 il 43,7 per cento delle donne lavoratrici risulta avere almeno un figlio. Applicando tale incidenza alla platea delle nuove assunzioni, le neoassunte madri sono stimate complessivamente in circa 164 mila unità (376 mila x 43,7 per cento), di cui circa 23 mila (54 mila x 43,7 per cento) presso imprese che hanno beneficiato dell'agevolazione. Moltiplicando il numero di lavoratrici madri

per il costo medio del lavoro dei soggetti interessati dalla misura (48 mila euro circa), calcolato sulla base dei dati dichiarativi, è stato determinato il costo del lavoro potenzialmente agevolabile.

In linea con quanto osservato sui dati dichiarativi del 2024, prudenzialmente, si assume che l'incremento della maggiorazione dal 20 all'80 per cento, corrispondente a un beneficio fiscale potenziale pari a quattro volte quello previsto a legislazione vigente, determini un aumento delle adesioni da parte delle imprese beneficiarie in misura pari al 200 per cento.

Ai fini della quantificazione, l'incremento della platea è stimato applicando al rapporto tra la nuova e la vigente misura dell'agevolazione (80/20) un coefficiente di elasticità dell'adesione pari a 0,5. Tale ipotesi implica una risposta delle imprese meno che proporzionale rispetto all'aumento dell'intensità dell'incentivo.

L'adozione di un'elasticità inferiore all'unità è motivata dall'evidenza relativa al periodo d'imposta 2024, che ha mostrato un livello di adesione contenuto rispetto alla platea potenzialmente interessata. Tale circostanza suggerisce che il ricorso all'agevolazione sia influenzato non soltanto dall'entità del beneficio fiscale, ma anche da ulteriori fattori, quali i requisiti di accesso alla misura e gli adempimenti amministrativi richiesti. Quindi, poiché l'intervento proposto incide esclusivamente sulla percentuale di maggiorazione, senza modificare le condizioni di accesso o gli obblighi procedurali previsti dalla disciplina vigente, si ritiene prudenzialmente corretto assumere una crescita delle adesioni meno che proporzionale rispetto all'incremento del beneficio fiscale.

Per il costo del lavoro delle lavoratrici madri che hanno beneficiato della maggior deduzione le imprese otterranno una maggior deduzione del 60 per cento, mentre sul 20 per cento del costo del lavoro agevolato aggiuntivo la maggiorazione sarà dell’80 per cento.

In riferimento alle assunzioni degli under 36, dai dati delle Comunicazioni Uniche sono state stimate la quota di incremento complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato 2024 rispetto al 2023 e la quota di incremento dei dipendenti under 36 a tempo indeterminato 2024 rispetto al 2023.

Dall’incremento così definito è stata esclusa la quota riferibile a madri under 36 (43,7 per cento madri in coppia + madri single in base a dati Istat Cnel), in quanto si assume che i datori di lavoro, a fronte di assunzioni di lavoratrici madri under 36 optino per la maggiorazione più alta.

Gli effetti complessivi della misura, riportati nella tabella seguente, riflettono l’ipotesi in cui la disposizione preveda che, ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta di applicazione, non si tenga conto della nuova maggiorazione; pertanto, il beneficio rileva solo in sede di versamento del saldo.

	2027	2028	2029
IRES	0,0	354,0	0,0
IRPEF	0,0	50,3	0,0
Addizionale regionale	0,0	4,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	1,7	0,0
Totale	**0,0**	**410,0**	**0,0**

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame modifica, per il periodo d'imposta 2027, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione ai fini IRES e IRPEF per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ordinariamente prevista al 20 per cento, elevandola all'80 per cento per le lavoratrici madri e al 40 per cento per i lavoratori di età inferiore a 36 anni. Il beneficio non rileva nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il medesimo periodo d'imposta.*

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 410 milioni di euro nel 2028, senza fornire una distinta indicazione degli effetti riferibili alle assunzioni di lavoratrici madri e a quelle di lavoratori di età inferiore a 36 anni.

Con riferimento alle lavoratrici madri, andrebbe in primo luogo esplicitato il numero delle assunzioni considerato nella quantificazione fornendo ulteriori elementi a sostegno del coefficiente di elasticità adottato. Andrebbe altresì precisato il significato del riferimento all'applicazione della maggiorazione dell'80 per cento sul "20 per cento del costo del lavoro agevolato aggiuntivo", non risultando chiaramente individuabile nella relazione tecnica la base di calcolo di tale percentuale.

Con riferimento ai lavoratori di età inferiore a 36 anni, appare necessario acquisire i dati relativi alla platea interessata, al netto delle lavoratrici madri, e al corrispondente costo del lavoro agevolabile, nonché le ipotesi di adesione utilizzate.

Infine, al fine di consentire la verifica della stima, andrebbero esplicitate, per entrambe le componenti dell'agevolazione, la maggiore deduzione rispetto alla legislazione vigente, la relativa ripartizione tra soggetti IRES e IRPEF e le aliquote applicate, anche ai fini delle addizionali.

Con riferimento alla distribuzione temporale degli effetti finanziari, andrebbe chiarito se la quantificazione tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione del metodo storico per la determinazione degli acconti relativi al periodo d'imposta 2028. Infatti, poiché la maggiorazione della deduzione è prevista per il solo periodo d'imposta 2027, la minore imposta dovuta per tale periodo potrebbe determinare una riduzione degli acconti versati nel 2028, con conseguenti maggiori versamenti a saldo nel 2029. Andrebbero pertanto forniti elementi in merito alla mancata considerazione di tali effetti nella relazione tecnica, che ascrive alla disposizione effetti finanziari, in termini di minori entrate, esclusivamente all'anno 2028.

Articolo 44
(Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori)

La norma, introducendo l'articolo 360-*octies* al TUIR, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, assoggetta i redditi di lavoro dipendente[120] percepiti nell'anno 2027 dai lavoratori del settore privato a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con l'aliquota dell'uno per cento al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il lavoratore è nato successivamente al 31 dicembre 1997 [comma 1, lettera *a)*];
- il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, nel periodo d'imposta, non è superiore a euro 28.000 [comma 1, lettera *b)*].

L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica su una quota del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno, comunque non superiore a euro 2.500, pari alla differenza tra quest'ultimo e il reddito normalizzato dell'anno precedente, ossia alla differenza tra il reddito percepito nel 2027 e il reddito normalizzato del 2026. Per reddito normalizzato dell'anno precedente si intende il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente rapportato al numero di giorni lavorati nell'anno precedente e moltiplicato per il numero dei giorni lavorati nell'anno (comma 2).

Con una comunicazione scritta al sostituto d'imposta ovvero in sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore può optare per l'applicazione delle regole generali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali (comma 3).

Nei confronti dei lavoratori che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non avendo esercitato l'opzione di cui al comma 3 non si applicano i seguenti benefici:

- l'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale medico e sanitario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2024;
- l'imposta sostitutiva del 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni dei dipendenti del settore privato di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 199 del 2025;
- il trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario festivo dei lavoratori del settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 199 del 2025;

[120] di cui all'articolo 51 del TUIR, con l'esclusione delle pensioni.

- i regimi di tassazione sostitutiva delle mance e delle prestazioni del personale sanitario, di cui, rispettivamente, agli articoli 227 e 229 del TUIR;
- l'imposta sostitutiva del 5 per cento sui rinnovi contrattuali di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame (comma 4).

In caso di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 la somma a titolo di trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020 (c.d. "bonus 100 euro") spetta, alle condizioni ivi previste, ai lavoratori che ne beneficerebbero se optassero per l'applicazione delle regole generali di tassazione ai sensi del comma 3 (comma 5).

Ai lavoratori ai quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 spetta, alle condizioni ivi previste, la somma di integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 (comma 6).

I sostituti d'imposta di cui all'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio l'ammontare soggetto alla medesima. Qualora in tale sede l'imposizione sostitutiva si riveli non spettante o spettante su un importo inferiore, i medesimi sostituti d'imposta provvedono alla determinazione e al recupero delle imposte dovute tenendo conto dell'imposta sostitutiva applicata. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore a euro 60, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio (comma 7).

Su richiesta scritta del lavoratore, i sostituti d'imposta applicano durante l'anno, provvisoriamente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali e in sede di conguaglio, se spettante, applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 tenendo conto delle imposte già trattenute (comma 8).

I benefici previsti dall'articolo in esame non sono cumulabili con i seguenti benefici:

- il previgente regime agevolato per i lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (ancora applicabile ai beneficiari ammessi secondo la disciplina transitoria);
- gli articoli 225, 226 e 246 del citato TUIR, relativi, rispettivamente, al regime agevolato per i lavoratori impatriati, alle agevolazioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero e all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia;

– l’esenzione fiscale dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo percepiti dai soggetti non residenti per le prestazioni connesse all’America’s Cup – Napoli 2027, rese all’ente organizzatore o alle squadre partecipanti, di cui all’articolo 8, comma 4-*decies*, del decreto-legge n. 38 del 2026 (comma 9).

Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 (comma 10).

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi (comma 11).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			**Fabbisogno**			**Indebitamento netto**		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno - addizionale regionale (comma 1)		45,9							
Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno addizionale comunale (comma 1)		28,4							
Maggiori entrate tributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno addizionale comunale (comma 1)						6,6			6,6
Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno - sostitutiva (comma 1)	21,9			21,9			21,9		
Minori spese correnti									
Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno addizionale comunale (comma 1)			6,6						
Minori entrate tributarie									
Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno - IRPEF (comma 1)	400,1			400,1			400,1		
Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno - addizionale regionale (comma 1)					45,9			45,9	

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Flat tax incrementale per il solo 2027 all' 1% per i giovani under 30 con redditi fino a 28.000€. L'imposta sostitutiva si applica su una quota di reddito da lavoro non superiore a 2.500€ nell'anno addizionale comunale (comma 1)					28,4			28,4	

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame introduce, nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-*octies* in materia di *flat tax* sugli incrementi reddituali giovani lavoratori.

La nuova disposizione, ai commi 1 e 2, prevede che la quota del reddito di lavoro dipendente incrementale percepita nel 2027 rispetto alla medesima tipologia di reddito percepito nell'anno precedente, debitamente reso comparabile, sia assoggettata a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota pari all'1 per cento. La quota incrementale massima agevolabile è pari a 2.500 euro.

La relazione tecnica specifica che la disposizione si applica ai lavoratori del settore privato di età inferiore a 30 anni e con reddito da lavoro dipendente non superiore, nel periodo d'imposta, a 28.000 euro.

Il comma 3 fa salva la possibilità, per il lavoratore di optare per l'applicazione della tassazione ordinaria, mentre il comma 4 specifica, in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, talune incompatibilità con norme agevolative operanti sulla stessa base imponibile. Non si applicano i benefici:

- di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2024;
- di cui all'articolo 1, commi 10 e 18 della legge n. 199 del 2025;
- di cui all'articolo 227 e 229 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
- di cui all'articolo 6 della presente legge.

La norma, al comma 5, mantiene in capo al lavoratore, anche in caso di applicazione del regime sostitutivo, il trattamento integrativo e il "bonus" a riduzione del cuneo fiscale, che spettano alle stesse condizioni previste per i soggetti sottoposti al regime di tassazione ordinario.

Ai fini della stima sono state considerate le certificazioni uniche dei sostituti d'imposta relative all'anno d'imposta 2025, in base alle quali si stima un ammontare di reddito agevolabile di circa 2.186,2 milioni di euro.

Tramite modello di microsimulazione Irpef, si stima una perdita di gettito Irpef, di competenza annua di circa 400,1 milioni di euro e di circa 45,9 e

21,8 milioni di euro rispettivamente di Addizionale regionale e di Addizionale comunale.

Si stima inoltre un ammontare di imposta sostitutiva di circa 21,9 milioni di euro.

Considerando la durata dell'agevolazione prevista per il solo anno d'imposta 2027, gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
IRPEF	-400,1	0	0	0
Addizionale regionale	0	-45,9	0	0
Addizionale comunale	0	-28,4	6,6	0
Imposta sostitutiva	21,9	0,0	0	0
Totale	-378,2	-74,3	6,6	0

in milioni di euro

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame introduce un'imposta sostitutiva all'1 per cento sulla quota del reddito da lavoro dipendente incrementale percepita nel 2027 rispetto all'anno precedente, fino a un massimo di 2.500 euro di reddito incrementale agevolabile, per i lavoratori con meno di 30 anni e un reddito non superiore a 28.000 euro.*

La relazione tecnica quantifica oneri pari a 378,2 milioni di euro nel 2027, 74,3 milioni di euro nel 2028 e un effetto positivo di 6,6 milioni di euro nel 2029.

Al riguardo, nel prendere atto dell'ammontare del reddito agevolabile considerato dalla relazione tecnica sulla base di dati di fonte amministrativa, pari a circa 2.186,2 milioni di euro, sarebbe utile acquisire maggiori elementi informativi sulla platea interessata, con particolare riferimento al numero dei beneficiari, all'incremento reddituale medio agevolabile considerato e all'eventuale considerazione di effetti di incentivo derivanti dall'intervento e alle relative ipotesi sottostanti.

Quanto al procedimento di quantificazione, effettuato mediante il modello di microsimulazione IRPEF, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito alle ipotesi e ai parametri utilizzati, al fine di consentire la verifica degli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica, con particolare riferimento alla determinazione delle minori entrate IRPEF e delle relative addizionali nonché del maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva.

Articolo 45
(Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori)

Normativa vigente. L'articolo 53, comma 1, del TUIR, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali.

Il comma 4, terzo periodo, del medesimo articolo esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. Se tale limite è superato, l'intero valore concorre alla formazione del reddito.

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, il medesimo terzo periodo prevede, in deroga al limite ordinario, l'esclusione dalla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese di locazione dell'abitazione principale e degli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Il quarto periodo del medesimo comma 4 eleva tale limite a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.

La norma, modificando l'articolo 53, comma 4, del TUIR, estende, per il periodo d'imposta 2027, ai lavoratori dipendenti che non hanno compiuto 31 anni il limite di esenzione di 2.000 euro previsto per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Tale limite si applica al valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese relative all'abitazione principale sopra indicate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale regionale (comma 1)		0,9							

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale comunale (comma 1)		0,4							
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - entrate contributive (comma 1)	20,0								
Maggiori entrate tributarie									
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale comunale (comma 1)						0,1			0,1
Minori spese correnti									
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale comunale (comma 1)			0,1						
Minori entrate tributarie									
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - IRPEF (comma 1)	16,5			16,5			16,5		
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale regionale (comma 1)					0,9			0,9	

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - addizionale comunale (comma 1)					0,4			0,4	
Minori entrate contributive									
Estensione ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni della soglia di 2.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit, di cui all'art. 53, c. 4, del D.Lgs. 117/2026 - entrate contributive (comma 1)				20,0			20,0		

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede, per il periodo d'imposta 2027, l'innalzamento a 2.000 euro della soglia di esenzione dei *fringe benefit* riconosciuti ai lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni.

La normativa vigente prevede, fino al periodo d'imposta 2027, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2026, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro il limite complessivo di 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e di 1.000 euro per i restanti lavoratori.

La disposizione in esame prevede l'estensione del limite di 2.000 euro anche ai lavoratori di età non superiore a 30 anni, indipendentemente dalla presenza di figli fiscalmente a carico.

Ai fini della quantificazione sono stati utilizzati i dati delle certificazioni uniche relative al periodo d'imposta 2025. Sulla base di tali dati, per i lavoratori di età non superiore a 30 anni e senza figli a carico risultano circa 33,3 milioni di euro di somme riconducibili al welfare aziendale eccedenti l'attuale soglia di esenzione di 1.000 euro e comprese entro il limite di 2.000 euro. A normativa vigente, tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a IRPEF.

In via prudenziale, e in coerenza con la metodologia adottata in occasione dell'introduzione delle disposizioni che hanno elevato, per gli ultimi periodi d'imposta, le soglie di esenzione rispettivamente a 1.000 e 2.000 euro, l'ammontare sopra indicato è stato incrementato del 50 per cento, al fine di tenere conto di un possibile maggiore utilizzo dell'agevolazione conseguente all'innalzamento della soglia. La base agevolabile è stata pertanto stimata in circa 50 milioni di euro.

Applicando a tale base un'aliquota marginale media IRPEF del 33 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua pari a circa 16,5 milioni di euro a titolo di IRPEF, cui si aggiungono minori entrate per circa 0,9 milioni di euro a titolo di addizionale regionale e 0,3 milioni di euro a titolo di addizionale comunale.

Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione trova applicazione limitatamente al periodo d'imposta 2027.

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Irpef	-16,5	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	**-16,5**	**-1,3**	**0,1**	**0,0**

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla norma, a fronte dell'importo stimato in circa 50 milioni di euro del monte retributivo, considerando un'aliquota media contributiva in via prudenziale del 40 per cento, si determinano minori entrate contributive per 20 milioni di euro per l'anno 2027.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame, modificando l'articolo 53, comma 4, del TUIR, estende, per il periodo d'imposta 2027, ai lavoratori dipendenti che non hanno compiuto 31 anni il limite di esenzione dei* fringe benefit *di 2.000 euro previsto per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.*

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in 16,5 milioni di euro per il 2027, 1,3 milioni per il 2028, cui seguono risparmi pari a 0,1 milioni di euro per il 2029. La stima si basa sui dati delle certificazioni uniche relative al periodo d'imposta 2025, dai quali risultano, per i lavoratori di età non superiore a 30 anni e senza figli fiscalmente a carico, circa 33,3 milioni di euro di somme riconducibili al welfare aziendale eccedenti la soglia di esenzione di 1.000 euro e comprese entro il limite di 2.000 euro. Tale importo è stato incrementato del 50 per cento per tenere conto degli effetti di incentivo della norma, ottenendo una base imponibile interessata dall'agevolazione pari a circa 50 milioni di euro.

Al riguardo, nel prendere atto dei dati di fonte amministrativa utilizzati, non si formulano osservazioni sul procedimento di calcolo delle minori entrate fiscali, basato sull'applicazione di un'aliquota IRPEF media del 33 per cento e di aliquote medie delle addizionali regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa l'1,80 e lo 0,60 per cento. Sarebbe tuttavia utile acquisire maggiori elementi informativi sulla numerosità della platea considerata, al fine di verificare la congruità della stima.

Con riferimento alla maggiorazione del 50 per cento applicata per tenere conto degli effetti di incentivo, si rileva che la medesima ipotesi è stata adottata nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 390, della legge n. 207 del 2024, che ha elevato, per i periodi d'imposta 2025-2027, il limite di esenzione dei fringe benefit *a 1.000 euro e a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. In proposito, appare opportuno acquisire elementi di consuntivo relativi all'applicazione di tali disposizioni, al fine di valutare la prudenzialità dell'ipotesi adottata.*

Quanto alle minori entrate contributive, quantificate dalla relazione tecnica in 20 milioni di euro per il 2027 mediante l'applicazione, in via prudenziale, di un'aliquota contributiva media del 40 per cento, andrebbe chiarito se la loro imputazione integrale al 2027 tenga conto del differimento all'anno successivo di parte dei versamenti contributivi all'INPS, suscettibile di determinare effetti anche nel 2028.

Articolo 46
(Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

La norma affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, della formazione continua e della riqualificazione professionale, l'individuazione di misure volte a sostenere l'adattamento del capitale umano all'introduzione e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'occupabilità, le transizioni professionali, l'aggiornamento delle competenze e la prevenzione dell'obsolescenza professionale, con particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti agli effetti della trasformazione tecnologica (comma 1).

Per tali finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (comma 2).

Per le finalità delle previsioni testé descritte è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 3).

In proposito, si rammenta che l'Osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro è stato istituito dall'articolo 12 della legge n. 132 del 2025[121] con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale, promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale (comma 1). L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da

[121] Recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

un suo rappresentante. La definizione della composizione, delle modalità di funzionamento, nonché degli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo è affidata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2). All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La relazione tecnica riferita all'A.C. 2316 (divenuto poi legge n. 132 del 2025) precisa che le attività dell'Osservatorio sono assicurate con le risorse a legislazione vigente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenziando che la disposizione in esame conferisce all'Osservatorio meri compiti di indirizzo e monitoraggio: resta escluso lo svolgimento di attività di progettazione, produzione e manutenzione correttiva o evolutiva dei sistemi di intelligenza artificiale. Proprio in virtù delle superiori considerazioni è previsto che "ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Il **Governo** durante l'esame del provvedimento al Senato ha ribadito che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, confermando che le disposizioni conferiscono all'Osservatorio meri compiti di indirizzo e monitoraggio – definizione di una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitoraggio dell'impatto sul mercato del lavoro, identificazione dei settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale – senza determinare alcun impegno diretto sulle funzioni di progettazione, produzione e manutenzione correttiva o evolutiva di sistemi di intelligenza artificiale[122]. Il Governo ha altresì precisato che anche la promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale configura una funzione di mero indirizzo e coordinamento, volta a promuovere tale formazione presso le amministrazioni interessate e il partenariato economico e sociale.

In attuazione del predetto articolo 12 è stato emanato il decreto ministeriale n. 173 del 15 dicembre 2025. I compiti specifici dell'Osservatorio, ai sensi degli articoli 1 e 2, possono essere ricondotti alle seguenti aree:

- l'analisi e il monitoraggio della diffusione dell'IA nei diversi settori del mondo del lavoro, con particolare riferimento all'impatto su occupazione, produttività e competenze;
- la definizione della strategia e di linee guida per un uso etico dell'IA;
- il sostegno all'adozione dell'IA nelle imprese, le iniziative per l'occupazione, l'incontro tra domanda e offerta, la formazione di lavoratori e datori di lavoro;
- il supporto ad interventi per accompagnare i lavoratori a rischio di sostituzione verso attività a maggior valore aggiunto umano;

[122] *Cfr*. resoconto della Commissione V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) del 24 giugno 2025.

- la valorizzazione e diffusione delle iniziative promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di intelligenza artificiale e mondo del lavoro, coinvolgendo istituzioni, imprese e parti sociali;
- la pubblicazione di rapporti periodici e l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione.

Si fa presente, altresì, che l'articolo 12 (clausola finanziaria) precisa che all'attuazione del complesso delle disposizioni del citato decreto ministeriale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, finalizzato allo svolgimento di attività per sostenere l'adattamento del capitale umano all'introduzione e alla diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (comma 3)	5,0			5,0			5,0		

La relazione tecnica si limita a richiamare i contenuti della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di individuare misure volte a favorire l'adeguamento delle competenze dei lavoratori alla diffusione dell'intelligenza artificiale (comma 1), avvalendosi dell'Osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro istituito dall'articolo 12 della legge n. 132 del 2025 (comma 2). Per tali finalità è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per il 2027 (comma 3).*

Al riguardo, pur considerato che l'onere è limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa, andrebbero forniti elementi in merito alla destinazione delle risorse, atteso che la rubrica dell'articolo fa riferimento al rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio, mentre la norma non

individua la tipologia delle misure finanziabili e riconduce l'autorizzazione di spesa anche all'avvalimento dell'Osservatorio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In proposito, si ricorda che la neutralità finanziaria dell'Osservatorio, prevista dall'articolo 12, comma 3, della legge n. 132 del 2025, è stata confermata dal Governo nel corso dell'esame del relativo provvedimento, in considerazione del carattere di mero indirizzo e monitoraggio dei compiti attribuiti all'organismo, anche con riferimento alla promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. Si rileva, inoltre, che i compiti dell'Osservatorio, definiti dal decreto ministeriale n. 173 del 2025 e da svolgere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, presentano finalità sostanzialmente analoghe a quelle perseguite dalla disposizione in esame.

Andrebbe pertanto chiarito se l'avvalimento previsto dalla norma comporti lo svolgimento, da parte dell'Osservatorio, di attività ulteriori rispetto a quelle già attribuitegli a legislazione vigente e, in tal caso, se le relative spese siano poste a carico della nuova autorizzazione di spesa, nonché come tale previsione si coordini con la clausola di neutralità finanziaria stabilita dalla normativa istitutiva dell'Osservatorio.

Articolo 47, comma 1
(Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa)

Le norme stanziano ulteriori risorse, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

L'articolo 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 autorizza un intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle

regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.
Ai sensi dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.
Le leggi di bilancio dal 2018 al 2026, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. Da ultimo, l'articolo 1, comma 165, della legge n. 199 del 2025 ha stanziato per il 2026 100 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza, a valere e nelle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, alcuni specifici interventi per l'anno 2027.

Con il comma 1 si intende prorogare e rifinanziare il trattamento di CIGS in deroga in favore dei lavoratori dipendenti da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2026, dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025 n. 199. Nel corso degli ultimi anni si è registrato, infatti, un significativo aumento del ricorso a tale strumento di sostegno al reddito, anche a causa della forte crisi economica che ha colpito alcuni settori.

Lo stanziamento, pari a 100 milioni di euro, è stato calcolato proprio tenendo conto di tale incremento delle istanze e della previsione che il prossimo anno molte aziende richiederanno la medesima misura, in quanto nella maggior parte dei casi hanno già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio. Si evidenzia che nel 2025 sono state autorizzate n. 45 richieste di cassa integrazione per un importo pari a 95.416.113,77 euro. L'andamento delle richieste di integrazione salariale nell'annualità in corso presenta un aumento delle stesse. Al 1° settembre 2026 sono state, infatti, presentate n. 39 istanze ed emanati 35 decreti.

Si riportano i dati relativi alle risorse autorizzate nelle annualità 2023, 2024, 2025 e le risorse autorizzate al 1° settembre 2026, al netto delle richieste di sostenibilità finanziaria inoltrata dalle Regioni per il trattamento di mobilità in deroga:

Anno	Istanze pervenute	N. beneficiari CIGS autorizzate	Totale autorizzato
2023	16	2736	39.699.669,37 €
2024	29	5582	53.048.085,98 €
2025	45	6387	95.416.113,77 €
2026	39*	5066*	72.351.044,47 €*

**Dati al 1° settembre 2026*

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni stanziano risorse, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015.*

Al riguardo, la relazione tecnica riporta che nel 2025 sono state autorizzate n. 45 richieste di cassa integrazione per un importo pari a 95.416.113,77 euro e che l'andamento delle richieste nell'annualità in corso presenta un aumento delle stesse dal momento che al 1° settembre 2026 sono state presentate 39 istanze ed emanati 35 decreti.

Preso atto di tali chiarimenti, pur tenendo conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che le norme prevedono, in capo all'INPS, lo svolgimento di attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, appare utile acquisire ulteriore conferma circa la prudenzialità delle risorse stanziate a fronte dell'incremento delle istanze presentate.

Articolo 47, comma 2
(Proroga dell'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa)

Normativa vigente. L'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025 esonera i datori di lavoro autorizzati per l'anno 2025 all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria (CIGS), spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dal pagamento del contributo addizionale[123] a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale per tutto il periodo di godimento del trattamento straordinario. Agli oneri derivanti dai

[123] Contributo addizionale previsto al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

commi 1 e 2, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro.
L'articolo 1, comma 166, della legge n. 199 del 2025 ha prorogato, per l'anno 2026, l'esonero della contribuzione addizionale, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi, con oneri valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026.

Le norme prorogano, per l'anno 2027, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.

Ai relativi oneri, valutati in 9,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 13,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Proroga dell'esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale	9,3								
Minori entrate contributive									
Proroga dell'esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla				9,3			9,3		

fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale									
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione	13,3			9,3			9,3		

La relazione tecnica afferma che le norme prorogano l'esonero dal versamento del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Agli oneri relativi, valutati in 9,3 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di minori entrate contributive per l'anno 2027 medesimo e determinate sulla base delle medesime basi tecniche utilizzate in sede di articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, opportunamente integrate per la circostanza che si è registrato dall'inizio del 2026 un ricorso maggiore al trattamento di integrazione salariale per le aree di crisi industriale complessa, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, come ricordato in premessa, mediante la riduzione per 13,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano, per l'anno 2027, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi, provvedendo alla relativa copertura. Ai relativi oneri, valutati in 9,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 13,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione.*

La relazione tecnica rimanda per la verifica della stima delle minori entrate contributive, alle basi tecniche fornite per l'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025.

La *relazione tecnica* riferita al decreto-legge n. 92 del 2025 riporta che le entrate contributive per contributo addizionale dovuto dalle aziende in CIGS che operano in aree di crisi industriale complessa sono risultate, in base al rendiconto 2024 della GIAS (dato provvisorio), pari a 4,3 milioni di euro a fronte di spese

per prestazione CIGS (al netto delle coperture figurative) pari a 19,4 milioni di euro. Ipotizzando, sulla base delle indicazioni fornite da Ministero del Lavoro, un aggravamento della crisi per le aziende che operano in tali zone con un incremento di prestazioni CIGS pari al 50 per cento, si è ritenuto che le minori entrate contributive 2025 derivanti dall'esonero del versamento di tale contributo, opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di finanza pubblica 2025, siano pari a 6,5 milioni di euro.

In proposito, preso atto di quanto riportato nelle sopra esposte basi tecniche, si fa presente che la medesima relazione tecnica riferisce che lo stanziamento è stato opportunamente integrato perché dall'inizio del 2026 è stato registrato un ricorso maggiore al trattamento di integrazione salariale per le aree di crisi industriale complessa. In ragione di tale incremento, appare necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità delle risorse stanziate anche in considerazione del fatto che il richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025 non prevede meccanismi di monitoraggio e di salvaguardia.

Non si formulano infine osservazioni riguardo alle maggiori entrate tributarie connesse all'agevolazione contributiva, in ragione della deducibilità dei suddetti contributi, dal momento che la mancata imputazione nei saldi di finanza pubblica appare comunque ispirata a criteri di prudenzialità.

Articolo 47, comma 3
(Sostegno al reddito per specifiche situazioni di crisi)

Normativa vigente. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, autorizza un trattamento di sostegno al reddito, sino ad un massimo di 12 mesi complessivi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata, nel limite delle risorse stanziate.

Le norme prorogano, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prorogano, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato per l'anno 2026 con l'articolo 1, comma 167, della legge n. 199 del 2025, viene, quindi, ulteriormente prorogato per l'anno 2027. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge n. 109 del 2018. Il limite di spesa è previsto in 100 milioni di euro per l'anno 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.*

Al riguardo, pur rilevando che l'onere si configura come limite di spesa e che lo stanziamento conferma quelli previsto per gli anni 2025 e 2026, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate.

Articolo 47, comma 4
(Integrazione salariale Gruppo ILVA)

Le norme prorogano l'integrazione salariale, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016 per l'anno 2027, nel limite di spesa di 15 milioni di euro, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

I lavoratori percettori del trattamento integrativo sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)[124]. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 2024. I medesimi soggetti decadono dal trattamento integrativo se rifiutano, senza giustificato motivo, di essere

[124] Di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023.

avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Tali previsioni si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni intendono garantire la continuità per l'anno 2027 del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, previsto per l'anno 2017 dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016. L'intervento è stato sempre prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 199 del 2025.

L'integrazione ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo ILVA sono circa n. 1.497 lavoratori, di cui n. 1.440 dipendenti da ILVA, n. 49 dipendenti da SANAC e n. 8 dipendenti da Taranto Energia. Pertanto, il limite di spesa è determinato pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027.

In merito alle condizionalità previste la relazione tecnica precisa quanto segue. L'iscrizione alla piattaforma è funzionale a consentire la presa in carico dei lavoratori e a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze professionali maturate. A tal fine, i lavoratori sono tenuti a sottoscrivere il *curriculum vitae*, il patto di attivazione digitale e il patto di servizio sulla piattaforma SIISL, secondo le modalità e i termini definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174. La previsione di specifici obblighi di attivazione risponde all'esigenza di collegare il sostegno economico alla partecipazione effettiva a percorsi di politica attiva, formazione e riqualificazione professionale, o all'accettazione di un'offerta di lavoro congrua, evitando che il trattamento integrativo si configuri quale misura meramente assistenziale e favorendo, invece, un concreto accompagnamento dei lavoratori nella fase di transizione.

In coerenza con tale impostazione, la disposizione stabilisce che il lavoratore beneficiario decada dal trattamento integrativo qualora rifiuti, senza giustificato motivo, di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione professionale, non lo frequenti regolarmente o rifiuti un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza opera

quando le attività lavorative, formative o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti mediante i mezzi di trasporto pubblici.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni prorogano l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1*-bis *del decreto-legge n. 243 del 2016 per l'anno 2027, nel limite di spesa di 15 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.*

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica riporta la numerosità della platea interessata e l'importo annuo medio annuo del trattamento per ogni singolo lavoratore. Sulla base di tali dati si fa presenta che l'onere risulta prudenzialmente sovrastimato.

Infatti, la relazione tecnica quantifica il trattamento per singolo lavoratore in 9.500 annui a fronte di 1.497 lavoratori, per un onere complessivo di circa 14,2 milioni di euro.

Articolo 47, comma 5
(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

Le norme modificano l'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019.

Tale comma ha stabilito che le convenzioni stipulate, ai sensi della normativa vigente, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, sono prorogate al 31 dicembre 2025 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita alla formulazione originaria dell'articolo 1, comma 162, della legge n. n. 160 del 2019, non ascriveva effetti alla proroga delle convenzioni fino al 30 dicembre 2020. Le convenzioni in oggetto sono state ulteriormente prorogate da successivi provvedimenti normativi senza che fossero mai scontati effetti finanziari.

Le modifiche differiscono il termine ultimo di proroga delle convenzioni dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già ANPAL Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per espressa previsione normativa, la disposizione di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni in esame differiscono il termine ultimo di proroga, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, delle convenzioni stipulate per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili.*

Ciò stante, considerato che la proroga è consentita solo nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto del fatto che non sono stati ascritti effetti finanziari ad analoghe proroghe disposte nel recente passato, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 47, comma 6
*(*Call center*)*

Le norme stanzia, per l'anno 2027, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria del Fondo bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ulteriori risorse, nel limite di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, destinate alla concessione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 gennaio 2025, n. 45.

Tale decreto ministeriale specifica che l'indennità in oggetto può essere richiesta prioritariamente per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. La misura dell'indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ed è concessa per un massimo di 12 mesi.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ricorda che la disposizione prevede il rifinanziamento per l'anno 2027 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei *call center*, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria del Fondo bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni in esame provvedono, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2025, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei* call center.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, tenendo conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che è previsto un meccanismo di controllo e monitoraggio da parte dell'INPS.

Articolo 47, comma 7
(CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)

Le norme prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possa essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Detti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri, pari a euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità un trattamento di integrazione salariale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa. La medesima disposizione prevede un limite di spesa per l'anno 2027 pari a 63,3 milioni di euro.

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, possano essere autorizzate, a domanda, in via eccezionale e in deroga a un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Detti trattamenti sono riconosciuti nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2027.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento disposto e che è previsto un meccanismo di monitoraggio a salvaguardia del limite di spesa.

Articolo 47, comma 8
(Integrazione salariale straordinaria nelle crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva)

<u>Le norme</u> prevedono la proroga per l'anno 2027 delle misure di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 44, commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Le suddette norme disciplinano l'erogazione per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, di un intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili e previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi.

Sono previste specifiche ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione: il lavoratore sospeso in CIGS decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente o non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza interviene quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SII-SL).

Per l'anno 2027, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni intendono prorogare per l'anno 2027 la disposizione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025 e già prorogata per l'anno 2026 per effetto dell'articolo 1, comma 172 della legge n. 199 del 2025, che consente, previo accordo in sede governativa un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale o, in alternativa, laddove sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale. La presente disposizione prevede altresì una condizionalità, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa, all'iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, all'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La proroga prevede un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono la proroga per l'anno 2027 delle misure di integrazione salariale straordinaria, di cui all'articolo 44, commi 1*-ter, *1*-quater *e 1*-quinquies, *primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018.*

Pertanto, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale nel limite di spesa di 20 milioni di euro, con oneri a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che è previsto un meccanismo di monitoraggio a salvaguardia del limite di spesa.

Articolo 47, comma 9
(Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese confiscate e sequestrate)

Normativa vigente. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2018 (Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese confiscate e sequestrate) ha introdotto nell'ordinamento transitoriamente – per il triennio 2018-2020 – un trattamento di sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell'arco del triennio a favore dei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa delle attività. La misura è stata finanziata con risorse a valere sul Fondo occupazione e formazione nel limite di 7 milioni di euro per il 2018 e 2019 e 6 milioni di euro per il 2020 (articolo 7, comma 1, decreto legislativo n. 72 del 2018).

La legge di bilancio per il 2021 ha prorogato la misura per il triennio 2021-2023 alle medesime condizioni nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni (articolo 1, comma 284, legge n. 170 del 2020) e la legge di bilancio per il 2024 ha nuovamente prorogato l'istituto per il triennio 2024-2027 nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro annui (articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023). Entrambe le proroghe sono state finanziate con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Infine, l'articolo 9 del decreto-legge n. 92 del 2025 ha novellato l'articolo 1, comma 171, della legge n. 213 del 2023, incrementando da 0,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, il limite di spesa - previsto a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione - relativo alla proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da aziende confiscate e sequestrate.

Le norme prorogano, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 72 del 2018, recante "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate", alle condizioni stabilite dal predetto articolo 1 per una durata massima di complessivi 12

mesi e nel limite di spesa un milione per l'anno 2027, con oneri a valere del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio, anche in via prospettica, degli oneri conseguenti, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite delle disponibilità finanziarie assegnate. L'INPS provvede, altresì, a trasmettere almeno semestralmente il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni intendono prorogare per l'anno 2027, nel limite di spesa di un milione di euro, i trattamenti di cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate. La *ratio* della previsione normativa della deroga si rintraccia nella circostanza che diversamente i succitati lavoratori non potrebbero accedere ad alcun tipo di sostegno al reddito a causa del sequestro o confisca dell'azienda. Pertanto, la motivazione è quella di garantire una tutela anche ai dipendenti che non sono coinvolti nei fatti di rilievo penale che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti della società.

Si tratta di un intervento introdotto nel nostro ordinamento, inizialmente, solo per il per il triennio 2018-2020, e poi rifinanziato nei vari anni.

La quantificazione del limite di spesa per l'annualità 2027 si riferisce allo stanziamento dell'anno precedente adeguato al monitoraggio della spesa e risultato congruo alle esigenze delle aziende istanti per l'annualità 2026.

Si riportano i dati relativi alle risorse autorizzate a partire dal 2022:

(euro)

Anno di riferimento	Numero beneficiari	Totale autorizzato
2022	26	243.565,12
2023	9	126.642,6
2024	54	365.030,26
2025	215	1.000.260,83

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni prorogano per l'anno 2027, nel limite di spesa di un milione di euro, i trattamenti di cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Al riguardo, la relazione tecnica chiarisce che la quantificazione del limite di spesa per l'annualità 2027 fa riferimento allo stanziamento dell'anno precedente adeguato al monitoraggio della spesa e risultato congruo alle esigenze delle aziende istanti per l'annualità 2026.*

Al riguardo, pur tenendo conto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che è previsto uno specifico meccanismo di salvaguardia del limite di spesa, appare utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate alla luce dell'andamento erratico del numero dei soggetti beneficiari registrato negli anni precedenti e, in particolare, del forte incremento tra le annualità 2024 e 2025 (da 54 a 215 soggetti).

Articolo 47, comma 10
(Ulteriori misure di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

Normativa vigente. L'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come ripartite tra le regioni, possano essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa.

Da ultimo, l'articolo 14, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 200 del 2025 (Proroga termini) ha integrato l'articolo 1, comma 165, della legge n. 199 del 2025, autorizzando per il 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo del comma 165 (ovvero 100 milioni di euro per il 2026 per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa), anche alle finalità di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017.

Le norme prorogano, per l'anno 2027, il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017, nel limite di spesa 30 milioni di euro per l'anno 2027 con oneri a valere del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio, anche in via prospettica, degli oneri conseguenti, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite delle disponibilità finanziarie assegnate. L'INPS provvede, altresì, a trasmettere almeno semestralmente il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni intendono prorogare per l'anno 2027, il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, dei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) e di Accordi di programma.

Per il 2026, la misura è stata rifinanziata mediante l'articolo 14, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 200 del 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".

La quantificazione dell'onere finanziario è stata effettuata utilizzando il parametro di calcolo fornito dall'INPS (con il messaggio numero 1.702 del 22-05-2026) relativo alla spesa mensile (1.638,63 euro comprensivo di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare - ANF) e annuale (19.663,56 euro complessivo per 12 mesi) per singola posizione. Si è ipotizzata la corresponsione dell'indennità per 12 mesi e si è moltiplicato l'importo totale per la platea dei potenziali beneficiari.

Quest'ultima è stata definita sottraendo dal totale dei beneficiari del 2025 (pari a 2.014) i dati già consolidati e definitivi relativi ad alcune Regioni per l'annualità 2026. Tale platea, infatti, può solo diminuire, e non aumentare, in quanto per accedere al beneficio è necessario avere il requisito della continuità e avere espletato le politiche attive. Inoltre, alcuni beneficiari del 2026 possono non rientrare nell'ambito di quelli del 2027 a seguito della stipula di un contratto a tempo indeterminato o a seguito del pensionamento. Il limite di spesa per l'anno 2027 è stabilito in 30 milioni di euro.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni prorogano per l'anno 2027 il trattamento di mobilità in deroga, di cui all'articolo 53-*ter *del decreto-legge n. 50 del 2017, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2027, con oneri a valere del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.*

Al riguardo, la relazione tecnica fornisce l'onere riferito a una singola posizione spesa annuale, vale a dire 19.663,56 euro, comprensiva di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare. Riguardo alla platea, la relazione tecnica riporta il totale dei beneficiari del 2025 (pari a 2.014) specificando che ad esso vanno sottratti i dati già consolidati e definitivi relativi ad alcune Regioni per l'annualità 2026, senza tuttavia specificare il numero dei soggetti da escludere nel calcolo.

Ciò premesso, pur tenendo conto che l'onere si configura come limite di spesa e che è previsto uno specifico meccanismo di monitoraggio e salvaguardia da parte dell'INPS a presidio dello stesso, appare utile acquisire ulteriori elementi di dettaglio volti a quantificare puntualmente l'onere derivante dalla proroga in esame.

Articolo 47, comma 11
(Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 251 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha stabilito che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) fosse concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
In seguito, l'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge n. 104 del 2020, inserendo nella predetta legge n. 145 del 2018 il comma 251-*bis*, ha previsto che l'indennità di cui al citato comma 251 potesse essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire la NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020.
Successivamente l'articolo 11, comma 16, lettera *a)*, del decreto legge n. 146 del 2021, con l'inserimento nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 del comma 251-*ter*, ha stabilito che ai lavoratori di cui al menzionato comma 251-*bis* l'indennità ivi prevista potesse essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021. Tale beneficio è stato concesso nel limite di una spesa di 1,39 milioni di euro nel 2021 ai sensi del successivo comma 17 del medesimo articolo 11 citato.
La misura in parola è stata, da ultima, prorogata sino al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, comma 787, della legge n. 199 del 2025, prevedendo l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia in continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2024. Agli oneri derivanti dalla misura in esame, valutati in 1.332.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Le norme prorogano, per l'anno 2027, la misura di sostegno al reddito di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis*, della medesima legge n. 145 del 2018 (lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana), che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità. Tale indennità è riconosciuta in continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 787, della legge n. 199 del 2025.

Ai relativi oneri derivanti dai primi due periodi, valutati in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga per l'anno 2027 dell'indennità riconosciuta ai lavoratori già beneficiari di interventi di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese, di cui all'art. 1, c. 251-bis, della L. 145/2018 - prestazione	0,5			0,5			0,5		
Proroga per l'anno 2027 dell'indennità riconosciuta ai lavoratori già beneficiari di interventi di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese, di cui all'art. 1, c. 251-bis, della L. 145/2018 - contribuzione figurativa	0,2								
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	0,7			0,5			0,5		

La relazione tecnica afferma che le disposizioni disciplinano la prosecuzione per l'anno 2027 dell'indennità riconosciuta ai lavoratori già beneficiari di interventi di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa di Termini imerese, prevedendone il relativo rifinanziamento. L'intervento si pone in linea di continuità con quanto previsto inizialmente dai commi 251, 251-*bis* e 251-*ter*, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e dalle successive disposizioni che hanno rifinanziato la misura. In particolare, la normativa vigente ha riconosciuto un'indennità di importo corrispondente al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, ai lavoratori cessati dalla fruizione della cassa integrazione guadagni in deroga e, successivamente, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana che abbiano concluso il periodo di percezione della NASpI. Il rifinanziamento dell'intervento per l'anno 2027 risponde, pertanto, all'esigenza di confermare una misura avente carattere eccezionale, ma ancora necessaria in ragione del

permanere delle condizioni che ne avevano originariamente giustificato l'introduzione.

Ai fini della quantificazione degli oneri, è stato preso a riferimento il numero dei lavoratori potenzialmente beneficiari della misura nell'ultima annualità di autorizzazione, tenendo conto delle risultanze amministrative disponibili presso l'INPS e dei dati forniti dalla Regione Siciliana. La stima della platea interessata per l'anno 2027 è pari a n. 35 soggetti. L'onere unitario è stato determinato sulla base del valore medio annuo dell'indennità, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, pari a euro 19.663,56 € per beneficiario. Ne deriva un fabbisogno finanziario complessivo valutato in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni prevedono la prosecuzione per l'anno 2027 dell'erogazione dell'indennità riconosciuta ai lavoratori già beneficiari di interventi di sostegno al reddito nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa in Sicilia, di cui all'articolo 1, commi 251, 251*-bis *e 251*-ter, *della legge n. 145 del 2018. Ai relativi oneri, valutati in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.*

Al riguardo, la relazione tecnica fornisce l'onere unitario, determinato sulla base del valore medio annuo dell'indennità, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, vale a dire 19.663,56 euro. Riguardo alla platea, la stessa è stata determinata tenendo conto del numero dei lavoratori potenzialmente beneficiari nell'ultima annualità di autorizzazione, considerando le risultanze amministrative disponibili presso l'INPS e i dati forniti dalla Regione Siciliana. La stima della platea interessata per l'anno 2027 è pari a n. 35 soggetti.

In proposito, non si formulano osservazioni risultando la quantificazione coerente con i dati sopra riportati.

Articolo 47, commi da 12 a 14
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale)

Normativa vigente. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, e successive modificazioni, ha previsto, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga in modalità *transhipment* e persistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 114 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione

professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.
Il successivo comma 7 prevede che al suddetto personale spetti l'indennità di mancato avviamento al lavoro nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026.
L'articolo 1, comma 997, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e successive modificazioni, prevede che l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna possa istituire, entro il 30 giugno 2022, nei porti in essa rientranti e che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, un'analoga Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto. La durata dell'Agenzia non può superare i 54 mesi dalla data di istituzione. Ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, compresi quelli amministrativi, spetta l'indennità di mancato avviamento al lavoro, nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026.

Le norme novellano l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, estendendo di 24 mesi (da 114 mesi a 138 mesi) il periodo di attività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. Viene quindi esteso il limite di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 4, riferito al riconoscimento di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro ai lavoratori confluiti nelle predette Agenzie, per un ammontare di 6.731.700 euro per l'anno 2027 e a 6.881.900 euro per l'anno 2028 (comma 12).

Inoltre, vengono novellati i commi 997 e 998 all'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), estendendo di 24 mesi (da 54 a 78 mesi) l'attività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituite dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ai sensi dell'articolo modificato. Contestualmente viene incrementato il limite di spesa per il riconoscimento dell'indennità ai lavoratori confluiti nelle predette agenzie, per un ammontare di euro 2.420.400 per l'anno 2027 e di euro 2.475.200 per l'anno 2028 (comma 13).

Agli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, pari complessivamente a euro 9.152.100 per l'anno 2027 e a euro 9.357.100 per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 14).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Estensione di 24 mensilità della concessione dell'indennità di cui all'art.3, c. 2 della L. 92/2012 per i lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari - prestazione (commi 12-13)	6,1	6,2		6,1	6,2		6,1	6,2	
Estensione di 24 mensilità della concessione dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2012 per i lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari contribuzione figurativa commi 12-13)	3,1	3,2							
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 14)	9,2	9,4		6,4	6,5		6,4	6,5	

La relazione tecnica afferma che i commi 12 e 13 modificano le seguenti disposizioni di legge:

a) comma 1, lettera *a)*: modifica il comma 1 e il comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 243 del 2016 estendendo da 114 mesi a 138 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 92 del 2012;
b) comma 2, lettera *a):* modifica l'articolo 1, commi 997 e 998, della legge n. 234 del 2021 estendendo da 54 mesi a 78 mesi, a decorrere dal 30 giugno 2022, mesi la concessione dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2 della legge n. 92 del 2012 per quanto attiene l'area portuale Mare di Sardegna.

La stima è stata condotta sulla base dei dati, relativi a platee medie e retribuzioni medie, rilevati dagli archivi gestionali dell'INPS per l'anno 2026 (lettura fino a luglio).

Lo schema seguito ricalca le precedenti relazioni tecniche ipotizzando l'invarianza delle platee e considerando la decorrenza dei periodi di proroga dal 1° gennaio 2027 per tutte le realtà portuali.

Sono stati considerati gli importi dei massimali di integrazione salariale attualmente vigenti e le retribuzioni giornaliere rispettivamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DPFP 2026.

Non sono stati indicati gli oneri per ANF in quanto sostituiti dal 1° marzo 2022 dall'Assegno universale Unico.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli oneri per ciascun anno 2027-2028 in cui sono evidenziate le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione.

Stima onere 2027 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari

(importi in euro)

Anno	N° Beneficiari	Mesi di proroga	N° Giornate 2027	Indennità giornaliera CIGS (*)	Retribuzione giornaliera (**)	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2027
Gioia Tauro	55	12	252	53,1	85,6	736.000,0	391.500,0	**1.127.500,0**
Taranto	287	12	252	53,1	73,9	3.840.400,0	1.763.800,0	**5.604.200,0**
Cagliari	111	12	252	53,1	101,3	1.485.300,0	935.100,0	**2.420.400,0**
Totale	**453**		**252**	**53,1**		**6.061.700,0**	**3.090.400,0**	**9.152.100,0**

() Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2026 (1.340,56 euro) (Circ. INPS n. 4/2026) opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026.*
*(**) Dato di archivio 2026 opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026*

Stima onere 2028 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari

(importi in euro)

Anno	N° Beneficiari	Mesi di proroga	N° Giornate 2028	Indennità giornaliera CIGS (*)	Retribuzione giornaliera	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2028
Gioia Tauro	55	12	252	54,2	87,8	751.200,0	401.600,0	**1.152.800,0**
Taranto	287	12	252	54,2	75,8	3.920.000,0	1.809.100,0	**5.729.100,0**
Cagliari	111	12	252	54,2	103,9	1.516.100,0	959.100,0	**2.475.200,0**
Totale	**453**		**252**	**54,2**		**6.187.300,0**	**3.169.800,0**	**9.357.100,0**

() Pari a 1/26 dell'importo massimo mensile netto CIGS 2026 (1.340,56 euro) (Circ. INPS n. 4/2026) opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026*
*(**) Dato di archivio 2026 opportunamente rivalutato sulla base dei parametri contenuti nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2 ottobre 2026*

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo degli oneri 2027-2028, espressi in migliaia di euro, distintamente per riferimento normativo:

Riepilogo oneri 2027-2028 derivante dalla concessione di indennità tipo CIGS ai lavoratori portuali nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari

(importi in migliaia di euro)

Porti	Riferimenti normativi	Anno 2027			Anno 2028		
		Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2027	Indennità tipo CIGS	Coperture figurative (Aliq. FPLD 33%)	Totale anno 2028
Gioia Tauro	art. 4, L. 243/2016	4.576,4	2.155,3	**6.731,7**	4.671,2	2.210,7	**6.881,9**
Taranto							
Cagliari	art. 1, cc. 997-998, L. 234/2021	1.485,3	935,1	**2.420,4**	1.516,1	959,1	**2.475,2**
Totale		**6.061,7**	**3.090,4**	**9.152,1**	**6.187,3**	**3.169,8**	**9.357,1**

Il comma 14 reca la copertura dei complessivi oneri derivanti dai commi 12 e 13 pari a 9.152.100 euro per l'anno 2027 e a 9.357.100 euro per l'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni novellano l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016, estendendo di 24 mesi (da 114 mesi a 138 mesi) il periodo di attività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. Viene quindi esteso il limite di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 4, riferito al riconoscimento di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro ai lavoratori confluiti nelle predette Agenzie, per un ammontare di 6.731.700 euro per l'anno 2027 e a 6.881.900 euro per l'anno 2028.*

Inoltre, vengono novellati i commi 997 e 998 all'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), estendendo di 24 mesi (da 54 a 78 mesi) l'attività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituite dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ai sensi dell'articolo modificato. Contestualmente viene incrementato il limite di spesa per il riconoscimento dell'indennità ai lavoratori confluiti nelle predette agenzie, per un ammontare di euro 2.420.400 per l'anno 2027 e di euro 2.475.200 per l'anno 2028.

Ai complessivi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

In proposito, nel rimarcare che gli incrementi di spesa sono configurati come limite massimo, si osserva che, rispetto ai dati forniti dalla relazione tecnica riferita all'articolo 4 del decreto-legge 208 del 2024, che da ultimo ha prorogato le disposizioni, risultano inferiori i parametri relativi alle retribuzioni giornaliere corrisposte ai lavoratori di Gioia Tauro e Taranto (nel 2026 rispettivamente 94,6 e 81,7 euro) e superiori quelli riferiti ai

lavoratori di Cagliari (nel 2026 94,2 euro). Al riguardo, pur rilevando che gli oneri risultano correttamente quantificati sulla base dei dati forniti e sono configurati come limiti massimi di spesa, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alle ragioni delle variazioni dei parametri retributivi rispetto a quelli utilizzati nella precedente relazione tecnica.

Articolo 48
(Misure in materia di lavoro nel settore artigianato)

Normativa vigente. L'articolo 4, primo comma, della legge n. 443 del 1985, prevede che l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti [lettera *a)*];
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti [lettera *b)*];
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato [lettera *c)*];
- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti [lettera *d)*];
- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti [lettera *e)*].

Le norme inseriscono un nuovo comma all'articolo 4 della legge n. 443 del 1985 incrementando i limiti dimensionali stabiliti dallo stesso articolo al primo comma, per le imprese che, decorsi almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'albo effettuino nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027. La novella:

- per l'impresa che non lavora in serie, incrementa il limite massimo di dipendenti da 18 a 22, inclusi gli apprendisti in numero non superiore a 11 (a legislazione vigente 9). Tale numero può essere elevato fino a

27 (22 a legislazione vigente) a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti [lettera *a)*];

- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, incrementa il limite massimo di dipendenti da 9 a 11, inclusi gli apprendisti in numero non superiore a 6 (a legislazione vigente 5). Tale numero può essere elevato fino a 15 (12 a legislazione vigente) a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti [lettera *b)*];
- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, incrementa il limite massimo di dipendenti da 32 a 38 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 19 (16 a legislazione vigente). Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 48 (40 a legislazione vigente) a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti [lettera *c)*];
- per l'impresa di trasporto, incrementa il limite massimo di dipendenti da 8 a 10 [lettera *d)*];
- per le imprese di costruzioni edili, incrementa il limite massimo di dipendenti da 10 a 12, inclusi gli apprendisti in numero non superiore a 6 (a legislazione vigente 5). Tale numero può essere elevato fino a 17 (14 a legislazione vigente) a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti [lettera *e)*].

Tali incrementi si applicano a condizione che l'impresa mantenga, per i mesi successivi al superamento dei limiti, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento. A tali fini non si computano le riduzioni di personale dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. In caso di mancato mantenimento del livello occupazionale, l'impresa perde la qualifica di impresa artigiana, a decorrere dalla data in cui si è verificata la riduzione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Modifica dei limiti dimensionali per imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027 - minori entrate contributive (comma 1)	13,7	28,0	28,6						

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori entrate contributive									
Modifica dei limiti dimensionali per imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027 - minori entrate contributive (comma 1)				13,7	28,0	28,6	13,7	28,0	28,6
Maggiori entrate tributarie									
Modifica dei limiti dimensionali per le imprese artigiane che, decorsi almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'albo, effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027, di cui all'art. 4, della L. 443/1985 - effetti fiscali (comma 1)	0,2	5,4	8,6	0,2	5,4	8,6	0,2	5,4	8,6

La relazione tecnica afferma che le disposizioni novellano la legge n. 443 del 1985 e dopo il secondo comma dell'articolo 4 della medesima prevede l'inserimento del terzo comma con il quale vengono modificati i limiti dimensionali stabiliti dallo stesso articolo al primo comma, per le imprese che, decorsi almeno 7 anni di iscrizione continuativa all'albo effettuano nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027. I nuovi limiti dimensionali sono di seguito esposti:

- 22 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *a*), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- 11 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *b*), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato fini a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- 38 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *c*), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- 10 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *d*);
- 12 dipendenti nei casi di cui al primo comma lettera *e*), primo periodo. Il numero massimo può essere elevato a 17 a condizioni che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Il terzo comma, come specificato dal quarto comma introdotto dalla norma in esame, si applica a condizione che l'impresa mantenga, per i mesi

successivi al superamento dei limiti di cui al terzo comma, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento.

Dalla disposizione derivano minori entrate contributive conseguenti dai nuovi limiti dimensionali che consentono una ricomposizione settoriale delle imprese con conseguente riduzione del costo del lavoro per applicazione di minori aliquote contributive e un maggiore ricorso a forme contrattuali caratterizzate da aliquote contributive inferiori.

Dagli archivi INPS sono stati estrapolati, per l'anno 2025, con riferimento alle aziende del settore artigianato (già presenti nel 2018) i dati relativi ai lavoratori, alle giornate lavorate e ai monti retributivi distinti per dimensione aziendale, per ognuna delle cinque categorie previste dalla modifica normativa (lavorazioni non in serie, lavorazioni in serie, settore artistico e abbigliamento su misura, trasporto e edilizia). Si precisa che la rilevazione per dimensione aziendale è correlata alle fattispecie interessate dalla disposizione in esame per dare modo di effettuare elaborazioni con riferimento solo alle aziende che si collocano nell'intorno dei limiti dimensionali attualmente previsti e come riproposti dalla norma in esame. Nella tabella seguente sono riportate le basi tecniche utilizzate ai fini della stima degli effetti finanziari.

Anno 2025	N° lavoratori	Giornate medie annue	Retribuzione giornaliera	Monte retributivo
Az. ART. in serie lett. A)	37.356	219	74	605,4
Az. ART. non in serie lett. B)	2.028	212	89	38,3
Az. ART. lav. artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura lett. C)	600	219	73	9,6
Az. ART. Trasporti lett. D)	10.912	201	90	197,4
Az. ART. Edilizia lett. E)	6.664	208	98	135,8

La stima è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi:

a) decorrenza della norma al 1° gennaio 2027; si ipotizza l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel corso dell'anno;
b) l'incremento occupazionale per effetto delle nuove assunzioni deve essere successivo al 1° gennaio 2027;
c) differenziale di aliquote contributive nella ricomposizione settoriale delle imprese e un maggiore ricorso a forme contrattuali caratterizzate da aliquote contributive inferiori come anche di seguito illustrato;
d) incremento medio del monte retributivo per effetto del numero massimo di nuove assunzioni consentite dalla norma proposta per le varie tipologie di aziende artigiane: +23 per cento per la lettera *a*); 25 per cento per la lettera *b*); 20 per cento per la lettera *c*); 25 per cento per la lett. d; 21 per cento per la lettera *e*). Per tali incrementi occupazionali si è ipotizzato che il 50 per cento dei lavoratori siano assunti con contratto di apprendistato;

e) percentuale prudenziale di adesione per effetto di nuove assunzioni: 40 per cento;
f) invarianza della platea dei lavoratori e delle aziende;
g) aliquota fiscale a carico del datore di lavoro e del lavoratore: 23 per cento.

Stima degli effetti finanziari

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

Anno	Minori entrate contributive carico del datore di lavoro al lordo degli effetti fiscali	Minori entrate contributive carico del lavoratore al lordo degli effetti fiscali	Totale minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali datore di lavoro	Effetti fiscali lavoratore	Minori entrate contributi al netto degli effetti fiscali
2027	-12,8	-0,9	-13,7		0,2	-13,5
2028	-26,2	-1,8	-28,0	5,0	0,4	-22,6
2029	-26,8	-1,8	-28,6	8,2	0,4	-20,0
2030	-27,5	-1,9	-29,4	6,3	0,4	-22,7
2031	-28,1	-1,9	-30,0	6,4	0,4	-23,2
2032	-28,8	-2,0	-30,8	6,6	0,5	-23,7
2033	-29,5	-2,0	-31,5	6,7	0,5	-24,3
2034	-30,2	-2,1	-32,3	6,9	0,5	-24,9
2035	-30,9	-2,1	-33,0	7,1	0,5	-25,4
2036	-31,7	-2,2	-33,9	7,2	0,5	-26,2

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni incrementano i limiti dimensionali previsti per le imprese artigiane che, decorsi almeno sette anni di iscrizione continuativa all'albo, effettuino nuove assunzioni o acquisizioni aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2027, subordinando l'applicazione dei nuovi limiti al mantenimento dei livelli occupazionali raggiunti.*

La relazione tecnica ascrive alla disposizione minori entrate contributive, in conseguenza della possibilità per le imprese interessate di mantenere la qualifica artigiana e di beneficiare di aliquote contributive inferiori, anche mediante un maggiore ricorso a contratti di apprendistato. La medesima relazione tecnica quantifica altresì maggiori entrate fiscali riferite ai datori di lavoro e ai lavoratori, connesse ai minori contributi deducibili sostenuti che determinano un aumento della base imponibile per entrambi i soggetti.

Ciò premesso, appare necessario acquisire ulteriori elementi in merito alle modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione delle minori entrate contributive. In particolare, andrebbe chiarito in quale misura la stima tenga conto delle assunzioni che sarebbero state comunque effettuate a legislazione vigente, anche con conseguente perdita della qualifica artigiana, e di quelle effettivamente aggiuntive rese possibili dall'innalzamento dei limiti dimensionali. Tale distinzione appare rilevante ai fini della determinazione

degli effetti finanziari, posto che le nuove assunzioni potrebbero comportare anche maggiori entrate contributive, sia pure in presenza di aliquote inferiori.

Andrebbero inoltre forniti maggiori elementi di dettaglio in merito ai differenziali delle aliquote contributive utilizzati nella stima, tenuto conto delle specificità della contribuzione nel settore artigiano e dell'ipotesi, adottata dalla relazione tecnica, secondo cui il 50 per cento dei nuovi assunti sarebbe costituito da apprendisti. Andrebbero altresì esplicitati gli elementi sulla base dei quali è stata ipotizzata una percentuale di adesione alla misura pari al 40 per cento.

Con riferimento agli effetti fiscali, andrebbero forniti ulteriori elementi in merito alle modalità di quantificazione delle maggiori entrate ascritte alla disposizione, distinguendo gli effetti relativi ai lavoratori da quelli riferiti ai datori di lavoro. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori, andrebbe chiarito se la stima tenga conto delle diverse situazioni occupazionali che si sarebbero determinate a legislazione vigente, considerato che le nuove assunzioni possono comportare effetti fiscali differenti a seconda che riguardino soggetti che sarebbero stati comunque occupati oppure soggetti che, in assenza della disposizione, sarebbero rimasti inoccupati o avrebbero percepito redditi di diversa natura o entità.

Riguardo agli effetti fiscali relativi ai datori di lavoro, andrebbe chiarito il procedimento utilizzato per la quantificazione delle maggiori entrate, considerato che, nel caso di assunzioni effettivamente aggiuntive rispetto a quelle che si sarebbero realizzate a legislazione vigente, gli oneri contributivi, pur determinati mediante l'applicazione di aliquote inferiori, costituiscono nuovi costi deducibili per le imprese. Andrebbe pertanto chiarito in quale misura la stima delle maggiori entrate fiscali tenga conto di tale circostanza e delle conseguenti variazioni del reddito imponibile.

Articolo 49
(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

Le norme prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, sia riconosciuto un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate. Il trattamento afferisce alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali di cui al successivo comma 7 (comma 1).

Ai fini del diritto al trattamento sostitutivo i lavoratori devono possedere una anzianità di lavoro effettivo di trenta giorni alla data di presentazione della domanda, maturata presso il datore di lavoro che richiede la prestazione, anche su più unità navali. Il requisito di anzianità di lavoro effettivo non è richiesto per le sospensioni dal lavoro dovute ad intemperie stagionali. Per gli armatori e proprietari armatori il requisito si intende soddisfatto qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'iscrizione alla relativa gestione pensionistica (comma 2).

Il trattamento è dovuto per sospensioni dal lavoro a causa di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi il carattere della transitorietà, quali fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti, mancanza di lavoro e perdita di commesse, perdita consistente del prodotto e per provvedimenti delle autorità nazionali ed europee. La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti. La transitorietà della situazione aziendale sussiste quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di prestazione, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa (comma 3).

Per i soggetti di cui al comma 1, l'accesso al trattamento sostitutivo è garantito per la durata massima di 90 giorni nell'anno. Lo stesso trattamento non è dovuto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione, nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate (comma 4).

L'importo del trattamento è pari all'80 per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate ed è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 1986[125]. L'importo mensile del trattamento non può superare l'importo massimo giornaliero risultante dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento. La suddetta disposizione di cui all'articolo 3, comma 5-*bis* non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali. Ai lavoratori beneficiari spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988 (comma 5).

Per l'ammissione al trattamento sostitutivo della retribuzione i datori di lavoro presentano in via telematica all'INPS la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione e la presumibile durata, i

[125] L'articolo 26 della legge n. 41 del 1986 prevede che le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, siano ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 21 della medesima legge n. 41 del 1986.

nominativi dei lavoratori interessati e le giornate richieste e allegata l'eventuale documentazione comprovante la mancanza di lavoro, perdita di commesse o la perdita consistente del prodotto. Il datore di lavoro documenta in una relazione tecnica dettagliata le ragioni che hanno determinato la sospensione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato. La domanda deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dall'inizio della sospensione. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel terzo periodo, l'eventuale trattamento sostitutivo della retribuzione non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Il trattamento sostitutivo della retribuzione è concesso dall'INPS, che ne stabilisce modalità e criteri di erogazione, ed è erogato direttamente ai beneficiari. Il provvedimento di concessione o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa. In caso di supplemento di istruttoria, l'INPS può richiedere all'impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento sostitutivo della retribuzione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989 (comma 6).

A carico delle imprese è stabilito un contributo ordinario, nella misura di due punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti e della retribuzione convenzionale per gli armatori e i proprietari armatori. A carico dei datori di lavoro che presentano domanda di trattamento è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a quattro punti percentuali della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate. Il contributo addizionale non è dovuto per trattamenti concessi per intemperie stagionali (comma 7).

I periodi di trattamento sostitutivo della retribuzione sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario (comma 8).

A decorrere dal 1° gennaio 2027, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 cessano di essere iscritti al fondo di integrazione salariale, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e di versare la relativa contribuzione. All'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, il quarto comma è

abrogato. È altresì abrogato l'articolo 31 della legge n. 70 del 2026[126] (comma 9).

L'articolo 8, quarto comma, della legge n. 457 del 1972 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione sia riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Tale articolo è stato introdotto dall'articolo 1, comma 217, della legge n. 234 del 2021. La relazione tecnica non riportava una tabella riassuntiva degli effetti finanziari, rimandando al prospetto riepilogativo. Il suddetto prospetto, per l'anno 2024, ascriveva maggiori oneri correnti per l'estensione della CISOA valutati in 26 milioni di euro sul saldo netto da finanziare (18,5 milioni di euro su quelli di fabbisogno e indebitamento) e maggiori entrate contributive valutate in 3,9 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate in favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari - prestazione (comma 1)	47,0	47,8	48,7	47,0	47,8	48,7	47,0	47,8	48,7

[126] L'articolo 31 della legge n. 70 del 2026 prevede che, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge n. 457 del 1972, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate in favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari – contribuzione figurativa (comma 1)	21,1	21,8	22,2						

La relazione tecnica, dopo aver illustrato il contenuto della disposizione, ribadisce che il trattamento è riconosciuto per una durata massima di novanta giornate nell'anno ed è determinato in misura pari all'80 per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata per le giornate di lavoro non prestate. L'importo della prestazione non può superare il limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015; tale limite non trova applicazione ai trattamenti concessi per intemperie stagionali, per i quali non è altresì dovuta la contribuzione addizionale. Per i periodi di fruizione del trattamento la contribuzione figurativa è calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, dagli archivi dell'INPS sono state estrapolate, con riferimento all'anno 2025, le informazioni relative ai lavoratori dipendenti appartenenti alla platea interessata, distinti in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro e al numero delle giornate lavorate:

Numero lavoratori, imponibile e giornate retribuite nell'anno – Anno 2025
CSC della pesca: 1.19.01 e 1.20.01

Giornate nell'anno con stessa azienda	CSC 1.19.01 (esclusi ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			CSC 1.20.01			CSC 1.19.01 (con ATECO2025 03.12.00, 03.22.01, 03.22.09)			TOTALE 1.19.01+1.20.01		
	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate	Lavoratori	Imponibile	Giornate
SOLO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO												
Fino a 30	477	486.102	8.866	975	1.136.844	15.311	28	23.672	637	1.480	1.646.618	24.814
Oltre 30	7.881	58.043.853	1.693.856	8.019	115.360.153	1.550.851	672	5.417.465	159.942	16.572	178.821.471	3.404.649
Totale	**8.358**	**58.529.955**	**1.702.722**	**8.994**	**116.496.997**	**1.566.162**	**700**	**5.441.137**	**160.579**	**18.052**	**180.468.089**	**3.429.463**
SOLO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO												
Fino a 30	127	108.009	2.165	383	477.886	6.451	3	2.382	47	513	588.277	8.663
Oltre 30	549	2.735.094	75.020	1.700	16.340.084	231.302	11	52.536	1.411	2.260	19.127.714	307.733
Totale	**676**	**2.843.103**	**77.185**	**2.083**	**16.817.970**	**237.753**	**14**	**54.918**	**1.458**	**2.773**	**19.715.991**	**316.396**

Il numero degli armatori e dei proprietari armatori rilevato negli archivi gestionali dell'Istituto risulta pari a circa 1.200 unità.

Ai fini della stima dell'onere derivante dalla disposizione sono state adottate le seguenti ipotesi di lavoro:

a) decorrenza della norma: 1° gennaio 2027;

b) lavoratori a tempo indeterminato e determinato con oltre 30 giorni di lavoro nell'anno solare: concessione del trattamento sostitutivo della retribuzione per un periodo di 45 giorni per arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio al 100 per cento dei lavoratori; 5 giorni di trattamento sostitutivo della retribuzione per altre cause non imputabili al datore di lavoro al 100 per cento dei lavoratori;

c) lavoratori a tempo indeterminato e determinato indipendentemente dal requisito delle giornate lavorate nell'anno solare: 5 giorni di trattamento sostitutivo della retribuzione per intemperie stagionali al 100 per cento dei lavoratori. Per le prestazioni concesse per tale causale non si applica la disciplina degli importi massimi della prestazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, né è dovuto il versamento della contribuzione addizionale;

d) contribuzione ordinaria: l'aliquota contributiva ordinaria a carico dei datori di lavoro è pari al 2 per cento, da calcolare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori del settore indipendentemente dal numero di giornate lavorate;

e) contribuzione addizionale: l'aliquota contributiva addizionale a carico dei datori di lavoro è pari al 4 per cento, da calcolare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori del settore «indipendentemente sul numero di giornate di trattamento sostitutivo della retribuzione», ad esclusione di quelle fruite per intemperie stagionali.

Ai fini della quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i periodi di trattamento sostitutivo si è tenuto conto dell'aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), pari al 33 per cento.

Nelle tavole che seguono sono riportati gli oneri per prestazione e coperture figurative e le entrate contributive derivanti dall'applicazione della disposizione per il decennio 2027-2036.

Trattamento sostitutivo della retribuzione per il settore della pesca – Oneri per prestazione e coperture figurative
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)

Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per fermo pesca									
	Oneri per prestazione			**Oneri per copertura figurativa**			**Totale oneri**		
Anno	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**
2027	-33,0	-4,8	**-37,8**	-14,9	-2,2	**-17,1**	-47,9	-7,0	**-54,9**
2028	-33,6	-4,9	**-38,5**	-15,3	-2,3	**-17,6**	-48,9	-7,2	**-56,1**
2029	-34,1	-5,0	**-39,1**	-15,7	-2,3	**-18,0**	-49,8	-7,3	**-57,1**
2030	-34,8	-5,1	**-39,9**	-16,0	-2,4	**-18,4**	-50,8	-7,5	**-58,3**
2031	-35,5	-5,2	**-40,7**	-16,3	-2,4	**-18,7**	-51,8	-7,6	**-59,4**
2032	-36,2	-5,3	**-41,5**	-16,6	-2,5	**-19,1**	-52,8	-7,8	**-60,6**
2033	-36,9	-5,4	**-42,3**	-17,0	-2,5	**-19,5**	-53,9	-7,9	**-61,8**
2034	-37,6	-5,5	**-43,1**	-17,3	-2,6	**-19,9**	-54,9	-8,1	**-63,0**
2035	-38,4	-5,6	**-44,0**	-17,6	-2,6	**-20,2**	-56,0	-8,2	**-64,2**

Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per fermo pesca									
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
Anno	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**
2036	-39,2	-5,7	**-44,9**	-18,0	-2,7	**-20,7**	-57,2	-8,4	**-65,6**

Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per altre cause non imputabili ai datori di lavoro									
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
Anno	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**
2027	-3,7	-0,5	**-4,2**	-1,7	-0,2	**-1,9**	-5,4	-0,7	**-6,1**
2028	-3,7	-0,5	**-4,2**	-1,7	-0,3	**-2,0**	-5,4	-0,8	**-6,2**
2029	-3,8	-0,6	**-4,4**	-1,7	-0,3	**-2,0**	-5,5	-0,9	**-6,4**
2030	-3,9	-0,6	**-4,5**	-1,8	-0,3	**-2,1**	-5,7	-0,9	**-6,6**
2031	-3,9	-0,6	**-4,5**	-1,8	-0,3	**-2,1**	-5,7	-0,9	**-6,6**
2032	-4,0	-0,6	**-4,6**	-1,8	-0,3	**-2,1**	-5,8	-0,9	**-6,7**
2033	-4,1	-0,6	**-4,7**	-1,9	-0,3	**-2,2**	-6,0	-0,9	**-6,9**
2034	-4,2	-0,6	**-4,8**	-1,9	-0,3	**-2,2**	-6,1	-0,9	**-7,0**
2035	-4,3	-0,6	**-4,9**	-2,0	-0,3	**-2,3**	-6,3	-0,9	**-7,2**
2036	-4,4	-0,6	**-5,0**	-2,0	-0,3	**-2,3**	-6,4	-0,9	**-7,3**

Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione per intemperie stagionali									
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
Anno	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**
2027	-4,3	-0,7	**-5,0**	-1,8	-0,3	**-2,1**	-6,1	-1,0	**-7,1**
2028	-4,4	-0,7	**-5,1**	-1,9	-0,3	**-2,2**	-6,3	-1,0	**-7,3**
2029	-4,5	-0,7	**-5,2**	-1,9	-0,3	**-2,2**	-6,4	-1,0	**-7,4**
2030	-4,6	-0,8	**-5,4**	-1,9	-0,3	**-2,2**	-6,5	-1,1	**-7,6**
2031	-4,7	-0,8	**-5,5**	-2,0	-0,3	**-2,3**	-6,7	-1,1	**-7,8**
2032	-4,8	-0,8	**-5,6**	-2,0	-0,3	**-2,3**	-6,8	-1,1	**-7,9**
2033	-4,9	-0,8	**-5,7**	-2,1	-0,3	**-2,4**	-7,0	-1,1	**-8,1**
2034	-5,0	-0,8	**-5,8**	-2,1	-0,3	**-2,4**	-7,1	-1,1	**-8,2**
2035	-5,1	-0,8	**-5,9**	-2,1	-0,4	**-2,5**	-7,2	-1,2	**-8,4**
2036	-5,2	-0,9	**-6,1**	-2,2	-0,4	**-2,6**	-7,4	-1,3	**-8,7**

Complesso – Oneri per trattamento sostitutivo della retribuzione									
	Oneri per prestazione			Oneri per copertura figurativa			Totale oneri		
Anno	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**
2027	-41,0	-6,0	**-47,0**	-18,4	-2,7	**-21,1**	-59,4	-8,7	**-68,1**
2028	-41,7	-6,1	**-47,8**	-18,9	-2,9	**-21,8**	-60,6	-9,0	**-69,6**
2029	-42,4	-6,3	**-48,7**	-19,3	-2,9	**-22,2**	-61,7	-9,2	**-70,9**
2030	-43,3	-6,5	**-49,8**	-19,7	-3,0	**-22,7**	-63,0	-9,5	**-72,5**
2031	-44,1	-6,6	**-50,7**	-20,1	-3,0	**-23,1**	-64,2	-9,6	**-73,8**
2032	-45,0	-6,7	**-51,7**	-20,4	-3,1	**-23,5**	-65,4	-9,8	**-75,2**
2033	-45,9	-6,8	**-52,7**	-21,0	-3,1	**-24,1**	-66,9	-9,9	**-76,8**
2034	-46,8	-6,9	**-53,7**	-21,3	-3,2	**-24,5**	-68,1	-10,1	**-78,2**
2035	-47,8	-7,0	**-54,8**	-21,7	-3,3	**-25,0**	-69,5	-10,3	**-79,8**
2036	-48,8	-7,2	**-56,0**	-22,2	-3,4	**-25,6**	-71,0	-10,6	**-81,6**

Trattamento sostitutivo della retribuzione per il settore della pesca – Entrate contributive
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in milioni di euro)

	Contribuzione ordinaria ddl 2%			Contributo addizionale 4% per fermo pesca			Contributo addizionale 4% per altre cause			Contributo addizionale 4% per intemperie stagionali			Totale entrate contributive al lordo degli effetti fiscali		
Anno	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**	**TI**	**TD**	**Totale**
2027	4,2	0,4	**4,6**	1,9	0,3	**2,2**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	6,3	0,7	**7,0**
2028	4,4	0,4	**4,8**	1,9	0,3	**2,2**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	6,5	0,7	**7,2**
2029	4,5	0,4	**4,9**	2,0	0,3	**2,3**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	6,7	0,7	**7,4**
2030	4,5	0,4	**4,9**	2,0	0,3	**2,3**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	6,7	0,7	**7,4**
2031	4,6	0,5	**5,1**	2,0	0,3	**2,3**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	6,8	0,8	**7,6**
2032	4,7	0,5	**5,2**	2,1	0,3	**2,4**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	7,0	0,8	**7,8**
2033	4,8	0,5	**5,3**	2,1	0,3	**2,4**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	7,1	0,8	**7,9**
2034	4,9	0,5	**5,4**	2,2	0,3	**2,5**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	7,3	0,8	**8,1**
2035	5,0	0,5	**5,5**	2,2	0,3	**2,5**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	7,4	0,8	**8,2**
2036	5,1	0,5	**5,6**	2,2	0,3	**2,5**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	7,5	0,8	**8,3**

Il contributo ordinario, posto a carico delle imprese interessate, è determinato in misura pari al 2 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti e della retribuzione convenzionale degli armatori e dei proprietari armatori. Il contributo addizionale, posto a carico dei datori di lavoro che richiedono il trattamento, è determinato in misura pari al 4 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate e non è dovuto per i trattamenti concessi in relazione a sospensioni determinate da intemperie stagionali.

In via prudenziale, le entrate contributive sopra indicate, che afferiscono alla Gestione delle prestazioni temporanee, non sono computate ai fini degli effetti sulla finanza pubblica, essendo prevista la contemporanea cessazione dell'iscrizione al fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, quindi, del versamento della relativa contribuzione.

Sul versante delle prestazioni, la relazione tecnica evidenzia che l'articolo 1, comma 164, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, nella misura di 30 milioni di euro, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2026, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito. Tale misura viene prorogata ogni anno; dal 2027 la misura non è prorogata, in quanto sostituita, in via strutturale, dalle complessive tutele previste dalla disposizione in esame.

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

Maggiori oneri
(valori in milioni di euro)

	Maggiori oneri SNF	Maggiori oneri IN e FB
2027	68,1	47,0
2028	69,6	47,8
2029	70,9	48,7
2030	72,5	49,8
2031	73,8	50,7
2032	75,2	51,7
2033	76,8	52,7
2034	78,2	53,7
2035	79,8	54,8
2036	81,6	56,0

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che le disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, sia riconosciuto un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate. Il trattamento afferisce alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali. Il trattamento è dovuto per sospensioni dal lavoro a causa di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi il carattere della transitorietà, quali fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti, mancanza di lavoro e perdita di commesse, perdita consistente del prodotto e per provvedimenti delle autorità nazionali ed europee. L'importo del trattamento è pari all'80 per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate ed è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 1986. L'importo mensile del trattamento non può superare l'importo massimo giornaliero risultante dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015*[127]*, indipendentemente*

[127] L'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che l'importo del trattamento integrativo non possa superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, rivalutati annualmente, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive: *a)* euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24; *b)* euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
Il successivo comma 5-*bis* dispone che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di

dalla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento. La suddetta disposizione di cui all'articolo 3, comma 5-bis *non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali. A carico delle imprese è stabilito un contributo ordinario, nella misura di due punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti e della retribuzione convenzionale per gli armatori e i proprietari armatori. A carico dei datori di lavoro che presentano domanda di trattamento è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a quattro punti percentuali della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate. Il contributo addizionale non è dovuto per trattamenti concessi per intemperie stagionali.*

Al riguardo, la relazione tecnica fornisce i dati INPS 2025 relativi a lavoratori, imponibile e giornate, distinti per tipologia di contratto, classe di giornate lavorate e codice statistico-contributivo. Non vengono invece forniti specificamente la retribuzione media giornaliera (riproducibile approssimativamente dai suddetti parametri), il metodo di applicazione del massimale e la quota di beneficiari interessati, nonché il trattamento degli armatori, sia per le prestazioni sia per le contribuzioni. Pur rilevando che l'ordine di grandezza degli effetti finanziari risulta sostanzialmente compatibile con i dati forniti, al fine di verificare puntualmente i suddetti effetti andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione, nonché le modalità di calcolo utilizzate.

Si osserva altresì che le entrate contributive indicate dalla relazione tecnica sono quantificate al lordo degli effetti fiscali e non vengono considerate ai fini dei saldi di finanza pubblica, in ragione della contestuale cessazione della contribuzione al Fondo di integrazione salariale (FIS). Al riguardo, andrebbero forniti elementi in merito agli effetti finanziari netti derivanti dal nuovo regime contributivo, tenendo conto delle entrate contributive previste dalla disposizione, di quelle che vengono meno per effetto della cessazione dell'iscrizione al predetto Fondo e dei relativi effetti fiscali, nonché delle maggiori entrate tributarie eventualmente derivanti dall'imponibilità delle prestazioni. Andrebbe inoltre chiarito se la cessazione dell'iscrizione al FIS determini risparmi sulle prestazioni a carico del medesimo Fondo, non considerati dalla relazione tecnica.

Si osserva infine che la disposizione abroga l'articolo 8, quarto comma, della legge n. 457 del 1972, che aveva esteso ai lavoratori del settore della pesca il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli, con riferimento alle sospensioni dell'attività diverse da quelle derivanti da

cui alla lettera *a)* del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l'importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera *b)*.

misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Considerato che alla predetta disciplina erano stati ascritti effetti finanziari negativi dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 234 del 2021, andrebbe chiarito se i relativi oneri risultino tuttora scontati nei tendenziali di finanza pubblica, anche tenuto conto delle difficoltà riscontrate nell'attuazione della disciplina, e, in caso affermativo, per quali ragioni i conseguenti risparmi non siano stati considerati nella quantificazione degli effetti finanziari della disposizione in esame.

Articolo 50
(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

Normativa vigente. La disciplina vigente in materia di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche riguarda due distinti profili: da un lato, i termini decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, trascorsi i quali il trattamento può essere liquidato; dall'altro, le modalità di erogazione del trattamento, in un'unica soluzione ovvero in più rate annuali, in funzione del relativo importo complessivo.

Per quanto riguarda il primo profilo, relativo ai termini di liquidazione del trattamento:

- l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 prevedeva originariamente un termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione dal differimento, tra gli altri, dei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, collocamento a riposo d'ufficio, inabilità e decesso;
- l'articolo 1, comma 22, lettera *a)*, del decreto-legge n. 138 del 2011 è intervenuto sui termini di pagamento, differendo di sei mesi la liquidazione nei casi di pensionamento per limiti di età o di servizio e prevedendo il termine di ventiquattro mesi per le altre ipotesi di cessazione interessate dalla disposizione;
- l'articolo 1, comma 484, della legge n. 147 del 2013 ha successivamente elevato da sei a dodici mesi il termine di differimento per i pensionamenti per limiti di età o di servizio;
- l'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha ridotto tale termine da dodici a nove mesi, secondo la decorrenza e l'ambito di applicazione stabiliti dalla medesima disposizione. Resta fermo il termine di ventiquattro mesi per le cessazioni alle quali esso si applica, nonché il termine di tre mesi per la corresponsione del trattamento successivamente alla scadenza del periodo di differimento, decorso il quale sono dovuti gli interessi.

Per quanto riguarda il secondo profilo, relativo alle modalità di erogazione rateale del trattamento:

- l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto la corresponsione in un'unica soluzione per importi fino a 90.000 euro, in due rate annuali per importi superiori a 90.000 euro e inferiori a 150.000 euro e in tre rate annuali per importi pari o superiori a 150.000 euro;
- l'articolo 1, comma 484, della legge n. 147 del 2013 ha successivamente ridotto tali soglie a 50.000 e 100.000 euro. Pertanto, il trattamento è corrisposto in un unico importo annuale se non supera 50.000 euro; in due importi annuali se è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro, di cui il primo pari a 50.000 euro e il secondo alla quota residua; in tre importi annuali se è pari o superiore a 100.000 euro, di cui i primi due pari ciascuno a 50.000 euro e il terzo alla quota residua.

La norma, integrando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, riduce progressivamente il termine di differimento della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

- per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento nel 2028, il termine di nove mesi previsto nei casi di pensionamento per limiti di età o di servizio è ridotto a sei mesi;
- per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento nel 2029, il medesimo termine è ridotto a tre mesi;
- per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2030, limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, l'ente erogatore provvede alla liquidazione del trattamento a decorrere dalla data di cessazione dal servizio (comma 1).

Le norme, inoltre, introducendo il comma 7-*bis* all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, incrementano progressivamente l'importo massimo della prima quota di TFS liquidata dall'INPS, attualmente fissato in 50.000 euro dalle lettere *a)* e *b)* del comma 6 del medesimo articolo.

L'incremento riguarda esclusivamente i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e si applica ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2031. In particolare, il limite è elevato a:

- 60.000 euro, per i requisiti maturati nel 2031;
- 70.000 euro, per i requisiti maturati nel 2032;
- 80.000 euro, per i requisiti maturati nel 2033;
- 90.000 euro, per i requisiti maturati nel 2034.

Per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2035, sempre limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, è invece esclusa l'applicazione delle disposizioni sulla rateizzazione del TFS previste dal comma 7 del citato articolo 12 (comma 2).

In materia, si ricorda che la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 162 a 165) prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni, fermi restando i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie. Viene quindi meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato e viene altresì abrogata la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato. Il decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto al riguardo una disciplina transitoria che riconosce, per gli anni 2025 e 2026, alle pubbliche amministrazioni la possibilità di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato in base al requisito generale di anzianità contributiva (pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne). La risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e può riguardare, per ogni amministrazione, una quota massima pari al quindici per cento (con arrotondamento all'unità superiore) dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell'ambito potenziale di applicazione della risoluzione medesima.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Liquidazione anticipata del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 (commi 1-2)		337,0	701,0		337,0	701,0		337,0	701,0
Maggiori entrate tributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Liquidazione anticipata del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici nei casi di accesso al pensionamento per vecchiaia, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 79/1997 - effetti fiscali (commi 1-2)		57,0	119,0		57,0	119,0		57,0	119,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, in tema di riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una-tantum* comunque denominata, unitamente a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, delinea un percorso graduale con il quale, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e cessano dal servizio per i raggiunti limiti di età, vengono progressivamente rimossi dapprima il posticipo della liquidazione della prima quota di importo del trattamento e successivamente la liquidazione del trattamento in diverse quote annuali.

Alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023 e di quanto indicato nell'Ordinanza n. 25 del 2026 della medesima Corte la disposizione in esame unitamente alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 delinea un processo graduale e coordinato di eliminazione dei meccanismi dilatori per le fattispecie indicate.

In sintesi, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dal 2027 e cessano dal servizio per limiti di età il processo graduale e coordinato sopra citato prevede quanto segue:

a) se maturano i requisiti nell'anno 2027 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a nove mesi;

b) se maturano i requisiti nell'anno 2028 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a sei mesi;

c) se maturano i requisiti nell'anno 2029 il periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento è ridotto a tre mesi;

d) se maturano i requisiti dall'anno 2030 non è più previsto un periodo di posticipo per la liquidazione della prima quota di trattamento;

e) se maturano i requisiti nell'anno 2031 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 60.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza tra 100.000 euro e 60.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;

f) se maturano i requisiti nell'anno 2032 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 70.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza tra 100.000 euro e 70.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;

g) se maturano i requisiti nell'anno 2034 l'importo massimo della prima quota annuale di trattamento è elevato da 50.000 euro a 90.000 euro, confermando per la seconda quota annuale l'eventuale importo differenziale nel limite massimo della differenza tra 100.000 euro e 90.000 euro e per la terza quota annuale l'eventuale importo residuo eccedente i 100.000 euro;

h) se maturano i requisiti dall'anno 2035 non è più prevista la suddivisione della prestazione in più quote annuali.

Come sopra illustrato, il processo delineato è frutto di due interventi normativi coordinati: quello iniziale di cui al citato articolo 1, comma 198 della legge n. 199 del 2025 e la presente disposizione.

Pertanto, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione afferiscono al differenziale rispetto alla normativa vigente che ovviamente considera la disposizione di cui al predetto articolo 1, comma 198 della legge n. 199 del 2025.

Le valutazioni finanziarie sono effettuate considerando analoghe basi tecniche e metodologie di computo utilizzate in sede di legge di bilancio 2026.

In sintesi:

- 2023: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 30.122 (importo medio 31.678 euro);
- 2024: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 35.305 (importo medio 33.032 euro);
- 2025: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 36.789 (importo medio 33.377 euro);

La relazione tecnica ha tenuto inoltre conto:

a) di un importo medio di prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;

b) della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);

Per tutto il personale della scuola (docenti, ATA, dirigenti), la pensione decorre sempre dal 1° settembre, cioè dall'inizio dell'anno scolastico. Questo significa che, anche se i requisiti vengono maturati in un mese diverso, l'uscita effettiva è posticipata al 1° settembre successivo (articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

c) del processo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alle variazioni della speranza di vita;

d) prudenzialmente, dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni nonché dell'evoluzione della normativa vigente unitamente agli andamenti demografici.

Dalla disposizione in esame derivano, pertanto, maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati nei termini sottoindicati.

(valori in milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Maggiore onere per prestazioni (lordo effetti fiscali)	0	337	701	1.142	414	443	445	280	370	50
Maggiore onere per prestazioni (netto effetti fiscali)	0	280	582	948	344	368	369	232	307	42

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si evidenzia che la norma in esame anticipa progressivamente la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, riducendo da nove a sei e a tre mesi il termine di differimento per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento, rispettivamente, nel 2028 e nel 2029 e prevedendo, per quelli che li maturano dal 2030 e cessano per raggiungimento dei limiti di età, la liquidazione a decorrere dalla cessazione dal servizio, senza differimento del termine, fermo restando il termine amministrativo di tre mesi, decorso il quale sono dovuti gli interessi (comma 1). La norma inoltre interviene sulla rateizzazione per le cessazioni dovute al raggiungimento dei limiti di età, elevando progressivamente da 50.000 a 90.000 euro l'importo massimo della prima quota per i soggetti che maturano i requisiti dal 2031 al 2034 ed escludendo la rateizzazione per quelli che li maturano dal 2035 (comma 2).*

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla norma, al lordo e al netto degli effetti fiscali.

In particolare, gli oneri sono quantificati in 337 milioni di euro per l'anno 2028 (280 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), in 701 milioni di euro per l'anno 2029 (582 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), in 1.142 milioni di euro per l'anno 2030 (948 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), in 414 milioni di euro per l'anno 2031 (344 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), in 443 milioni di euro per l'anno 2032 (368 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), in 445 milioni di euro per l'anno 2033 (369 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), in 280 milioni di euro per l'anno 2034 (232 milioni di euro al netto degli effetti fiscali), in 370 milioni di euro per l'anno 2035 (307 milioni di euro al netto degli effetti fiscali) e in 50 milioni di euro per l'anno 2036 (42 milioni di euro al netto degli effetti fiscali).

Gli effetti fiscali si attestano a circa il 17 per cento dell'onere complessivo nell'intero periodo considerato (2028-2036), in linea con le relazioni tecniche precedenti[128].

La relazione tecnica riporta i seguenti dati e ipotesi alla base della quantificazione degli oneri:

- *30.122 pensioni liquidate per vecchiaia nel 2023, 35.205 pensioni liquidate per vecchiaia nel 2024, 36.789 pensioni liquidate per vecchiaia nel 2025;*
- *un importo medio della prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore.*

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi sul passaggio dai dati storici sulle pensioni di vecchiaia liquidate nel triennio 2023-2025 sopra riportati ai flussi di cessazione assunti ai fini della stima, con indicazione, per ciascun anno, dei soggetti che maturano i requisiti, dell'anno di cessazione e della quota di prestazioni rientranti nell'ambito applicativo dei due commi.

Quanto alla disaggregazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica espone unitariamente gli oneri derivanti dai due commi. Andrebbe pertanto acquisito un prospetto che evidenzi, per ciascun anno e al lordo e al netto degli effetti fiscali, il differenziale di spesa del comma 1 rispetto alla legislazione vigente e l'ulteriore differenziale imputabile al comma 2, calcolato tenendo conto dei termini di liquidazione risultanti dall'applicazione del comma 1. Tale disaggregazione appare necessaria in particolare dal 2031, quando agli effetti dell'anticipo dei termini di liquidazione si aggiungono quelli della modifica della rateizzazione. Il prospetto dovrebbe evidenziare, per ciascun comma, sia le maggiori erogazioni negli esercizi in cui i pagamenti sono anticipati sia le corrispondenti minori erogazioni negli esercizi in cui sarebbero avvenuti in assenza dell'intervento legislativo.

Considerato che il profilo degli oneri dipende sia dal numero di soggetti che matureranno il diritto alla pensione a decorrere dal 2028 sia dall'importo delle relative liquidazioni, appare opportuno che il Governo fornisca una proiezione almeno decennale delle variabili alla base della quantificazione, in modo da consentire la verifica delle stime contenute nella relazione tecnica.

[128] Si veda, per esempio, la relazione tecnica, riferita all'articolo 1, comma 198, della legge n. 198 del 2025, che ha ridotto il differimento da 12 a 9 mesi, in cui gli effetti fiscali si attestano al 17,5 per cento dell'onere lordo.

Articolo 51
(APE sociale)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2023, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetta APE sociale).

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi coniuge o parente o affine con *handicap* grave, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per le donne è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

L'articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023 ha previsto l'applicazione delle suddette disposizioni fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 162, della legge n. 199 del 2025 (Legge di bilancio 2026) ha previsto l'applicazione delle disposizioni anche per l'anno 2026, confermando il requisito dell'età anagrafica in 63 anni e 5 mesi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è stata conseguentemente incrementata di 170 milioni di euro per l'anno 2026, di 320 milioni di euro per l'anno 2027, di 315 milioni di euro per l'anno

2028, di 270 milioni di euro per l'anno 2029, di 121 milioni di euro per l'anno 2030 e di 28 milioni di euro per l'anno 2031.

Le norme prorogano l'applicazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 fino al 31 dicembre 2027 in favore dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del menzionato comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori gravosi), al compimento dell'età di 63 anni e 6 mesi (un mese in più rispetto al requisito previsto per il 2026). Per i suddetti soggetti, si applicano altresì le semplificazioni procedurali per l'accesso all'istituto in oggetto di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2027, di 370 milioni di euro per l'anno 2028, di 350 milioni di euro per l'anno 2029, di 300 milioni di euro per l'anno 2030, di 170 milioni di euro per l'anno 2031 e di 30 milioni di euro per l'anno 2032.
Il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2027 dell'Ape sociale	180,0	370,0	350,0	180,0	370,0	350,0	180,0	370,0	350,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prorogano per l'anno 2027 le complessive disposizioni relative alla prestazione cosiddetta APE sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da *a)* a *d)* della legge n. 232 del 2016, adeguando il requisito anagrafico in vigore per il triennio 2024-2026 (63 anni e 5 mesi) in 63 anni e 6 mesi.

Tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2026, che hanno richiesto un parziale rifinanziamento dell'intervento, dell'andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni (stima delle domande accolte: 2024: 17.200; 2025: 21.600; 2026: 25.000 circa) nonché dei profili demografici, deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di

spesa per gli accessi 2027, stimati in circa 27.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri per prestazioni in termini di incremento del limite di spesa:

(milioni di euro)

2027	2028	2029	2030	2031	2032
180	370	350	300	170	30

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni in esame prorogano l'applicazione dell'APE sociale per l'anno 2027, incrementando di un mese (63 anni e 6 mesi) l'età minima di fruizione, in favore dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da* a) *a* d) *del menzionato comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti che svolgono lavori gravosi). Viene conseguentemente incrementata la relativa autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2027, di 370 milioni di euro per l'anno 2028, di 350 milioni di euro per l'anno 2029, di 300 milioni di euro per l'anno 2030, di 170 milioni di euro per l'anno 2031 e di 30 milioni di euro per l'anno 2032.*

Viene infine specificata la non cumulabilità del beneficio con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica individua la platea dei soggetti interessati in circa 27.000 unità.

Peraltro, si ricorda che l'articolo 10 del decreto-legge n. 185 del 2026, attualmente all'esame del Senato, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'APE sociale di 6 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13 milioni di euro per l'anno 2029. La relativa relazione tecnica afferma che, sulla base degli elementi acquisiti e delle attività di riconoscimento e liquidazione della prestazione, si rileva una parziale rideterminazione sul piano del profilo temporale degli oneri che rende necessario il parziale rifinanziamento nei termini sopra indicati.

La relazione tecnica afferma che gli accessi per il 2027 sono stimati in circa 27.000 e che nella stima si è tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2026, che hanno richiesto un parziale rifinanziamento dell'intervento, dell'andamento degli oneri della prestazione degli ultimi anni nonché dei profili demografici.

In proposito, tenuto conto del rifinanziamento sopra riportato, appare utile acquisire elementi in merito alla distribuzione nel tempo degli accessi 2027 e il costo medio per beneficiario.

Articolo 52
(Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da destinare al finanziamento di interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un fondo destinato a finanziare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro e a eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali (comma 1)	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni istituiscono, un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da destinare al finanziamento di interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti.

Articolo 53
(Misure in favore degli anziani)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS, un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di euro 300 per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria, definiti con il decreto successivamente descritto. La Carta è riconosciuta nell'anno 2027 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che

abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative modalità di attuazione e, in particolare, le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, delle strutture sanitarie e delle prestazioni professionali sanitarie presso i quali la Carta può essere utilizzata, nonché le procedure per il rispetto del limite di spesa (comma 1).
Per le procedure connesse all'erogazione della Carta è autorizzata una spesa fino al limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo, di cui al comma 1. L'INPS, salvo quanto prima previsto, provvede alle attività derivanti dai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).
Al decreto legislativo n. 29 del 2024, sono apportate le seguenti modificazioni:

- viene modificato l'articolo 34, comma 1, prorogando dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 la sperimentazione della prestazione universale finalizzata a promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti [comma 3, lettera *a)*];
- viene modificato l'articolo 35, comma 1, lettera *c)*, elevando per il 2027 da 6.000 a 12.000 euro il valore massimo ISEE di accesso al beneficio [comma 3, lettera *b)*];
- viene modificato l'articolo 36, comma 6, prevedendo per l'erogazione del beneficio nel 2027 il limite di spesa di 136 milioni di euro per il medesimo anno [comma 3, lettera *c)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un fondo per il riconoscimento nel 2027 di una Carta da 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie, destinata in favore di soggetti anziani (comma 1)	1.637,0			1.637,0			1.637,0		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Istituzione di un fondo per il riconoscimento nel 2027 di una Carta da 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie, destinata in favore di soggetti anziani - spese amministrative (comma 1)	8,0			8,0			8,0		
Proroga al 2027 del regime sperimentale della prestazione universale anziani ed innalzamento a 12 mila euro della soglia ISEE per l'accesso (comma 3)	136,0			136,0			136,0		

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS, sia istituito un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria.

La Carta è riconosciuta nell'anno 2027 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026. Le somme assegnate con la Carta di cui al primo periodo non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Per l'attribuzione della Carta ai beneficiari è autorizzata, al comma 2, una spesa fino al limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse del predetto Fondo L'INPS, salvo quanto sopra indicato, provvede alle attività derivanti dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dal complessivo disposto dei commi 1 e 2 derivano, pertanto, i seguenti oneri, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2027: 1.645 milioni di euro, di cui 1.637 milioni di euro per spesa per prestazioni relative all'ammontare accreditato sulla Carta e 8 milioni di euro per l'attribuzione della Carta ai beneficiari.

Il predetto limite di spesa è stato determinato sulla base dei seguenti elementi dedotti dal Casellario dei pensionati, anno 2025.

Numero pensionati di età superiore a 75 anni – Casellario pensionati anno 2025				
Reddito pensionistico complessivo lordo (escluse rendite Inail e indennità di accompagnamento) inferiore o uguale a euro 28.000	75	76-79	80 e oltre	Totale
	386.139	1.579.117	3.491.151	5.456.407

Il comma 3 proroga la sperimentazione della prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti, istituita dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 29 del 2024, e innalza il requisito economico di accesso alla medesima calcolato attraverso l'ISEE, il cui valore è elevato per l'anno 2027 da 6.000 a 12.000 euro.

Considerati i dati di monitoraggio disponibili a luglio 2026 sulle richieste della prestazione universale, risulta che il tasso di adesione è notevolmente inferiore rispetto alle stime iniziali effettuate. Risultano pervenute circa 7.000 domande con un tasso di accoglimento del 61 per cento. L'aumento della soglia ISEE a 12.000 euro servirebbe a consentire il raggiungimento del numero di 20.000 domande per l'anno 2027. Infatti, considerando una proiezione annuale sui dati parziali considerando una maggiore diffusione della misura si arriva a circa 5.000 domande accolte nel biennio. Inoltre, dai dati disponibili per la prestazione *Home Care Premium* della Gestione prestazioni creditizie dell'INPS risulta che portare da 6.000 a 12.000 euro la soglia di ISEE quadruplicherebbe i beneficiari. Ipotizzando dunque 20.000 beneficiari e un numero di mesi medi pari a 8 (prudenzialmente determinato sulla base dell'attività di monitoraggio, per un importo mensile pari a 850 euro) si perviene a un onere per il 2027 pari 136 milioni di euro per l'anno 2027, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni istituiscono nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS, un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di euro 300 per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria. La Carta è riconosciuta nell'anno 2027 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026.*

La relazione tecnica fornisce i dati della potenziale platea interessata, desunti dal Casellario pensionati - anno 2025, quantificati in 5.456.407 soggetti, per un onere totale di circa 1.637 milioni di euro. Inoltre, per le procedure connesse all'erogazione della Carta è autorizzata una spesa fino

al limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo. Al riguardo, la relazione tecnica ribadisce che dal complessivo disposto dei commi 1 e 2 derivano oneri, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2027, per 1.645 milioni di euro, di cui 1.637 milioni di euro per spesa per prestazioni relative all'ammontare accreditato sulla Carta e 8 milioni di euro per l'attribuzione della Carta ai beneficiari. Non si formulano in proposito osservazioni dal momento che la medesima relazione tecnica individua la platea in 5.456.407 soggetti e che le norme rimandano all'emanazione di un decreto ministeriale le modalità di fruizione del beneficio, incluse le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Inoltre, le disposizioni prorogano la sperimentazione della prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti, istituita dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 29 del 2024, e innalza il requisito economico di accesso alla medesima calcolato attraverso l'ISEE, il cui valore è elevato per l'anno 2027 da 6.000 a 12.000 euro.

La relazione tecnica fornisce una stima della platea interessata, alla luce dell'ampliamento previsto, degli oneri mensili e della durata media prevista. In base a tali parametri la quantificazione degli oneri, pari a 136 milioni per il 2026, configurato come limite di spesa, risulta verificata[129].

In proposito, non si formulano osservazioni tenuto altresì conto che l'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2024, che all'articolo 34 ha introdotto la misura, prevede un apposito meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a presidio dei limiti di spesa.

Articolo 54
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 sostituisce il comma 286 all'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo che i lavoratori dipendenti, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 (cosiddetta "Quota 103") e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Conseguentemente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di

[129] La relazione tecnica ipotizza 20.000 beneficiari, un numero di mesi medi pari a 8 e importo mensile pari a 850 euro.

contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore e non concorre a formare reddito ai fini fiscali.
L'articolo 1, comma 194, della legge n. 199 del 2025 ha confermato l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in favore dei soggetti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'accesso alla pensione anticipata, consentendo loro di rinunciare all'accredito contributivo loro spettante e ricevere direttamente da parte del datore di lavoro le somme corrispondenti.

Le norme confermano l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in favore dei soggetti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne), consentendo loro di rinunciare all'accredito contributivo loro spettante e ricevere direttamente da parte del datore di lavoro le somme corrispondenti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga incentivo al posticipo del pensionamento - minori entrate contributive (comma 1)	16,0	32,6	33,3						
Minori entrate contributive									
Proroga incentivo al posticipo del pensionamento - minori entrate contributive (comma 1)				16,0	32,6	33,3	16,0	32,6	33,3
Maggiori entrate tributarie									
Proroga incentivo al posticipo del pensionamento - effetti fiscali (comma 1)									
Minori spese correnti									
Proroga incentivo al posticipo del pensionamento - minore spesa pensionistica (comma 1)	16,1	32,2	32,7	16,1	32,2	32,7	16,1	32,2	32,7

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1, in continuità con quanto previsto con le legge di bilancio 2024 e 2025, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, prevede, nello specifico, che i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2027, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

La disposizione estende con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturano nel 2027 i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2025 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 199 del 2025 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2026.

In termini di domande presentate nel corso del 2026/2025 si registra un incremento nell'accesso all'istituto anche per effetto della maggiore intensità del beneficio derivante dall'innovazione introdotta dalla legge n. 207 del 2024, che ha previsto l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Dalla lettura delle denunce mensili retributive presentati dai datori di lavoro a tutto a agosto 2026 risulterebbero dichiarate minori entrate contributive (settore privato) per circa 21,8 milioni di euro rispetto ai dichiarati 2,1 milioni di euro del 2025, atteso che la disposizione è stata applicata in via posticipata (circolare applicativa INPS n. 102 del 16 giugno 2025, cui sono seguititi i relativi adempimenti procedurali e circolare n. 42 del 3 aprile 2026) e, pertanto, le minori entrate contributive 2026 riguarderebbero comunque più generazioni di soggetti che hanno maturato i requisiti.

Per quanto concerne la disposizione in esame che riguarda i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2027 per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, viene comunque prudenzialmente assunta un'ipotesi di circa 7.500 accessi all'istituto, dei quali si stima circa il 15 per cento sia effettivamente incentivato a modificare la propensione al pensionamento.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, delle valutazioni prospettiche già effettuate in sede di legge di bilancio per gli anni 2025-2026 e delle parziali risultanze di monitoraggio si stimano i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

(milioni di euro)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	**Minore spesa previdenziale al lordo fisco**	**Effetto fiscale indotto**	**Minore spesa previdenziale netto fisco**	**Effetto complessivo**
2027	-16,0	16,1	0,0	16,1	0,1
2028	-32,6	32,2	0,0	32,2	-0,4
2029	-33,3	32,7	0,0	32,7	-0,6
2030	-14,4	2,2	-0,8	1,4	-13,0
2031	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2032	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2033	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2034	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2035	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8
2036	0,0	4,4	-1,6	2,8	2,8

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni estendono ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2027 i requisiti per il pensionamento anticipato la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota a proprio carico, ricevendo direttamente dal datore di lavoro le somme corrispondenti, escluse dall'imponibile fiscale. La relazione tecnica quantifica gli effetti ipotizzando circa 7.500 accessi all'istituto, dei quali circa il 15 per cento effettivamente incentivato a posticipare il pensionamento, e stima minori entrate contributive pari a 16 milioni di euro per il 2027, a 32,6 milioni di euro per il 2028 e a 33,3 milioni di euro per il 2029, sostanzialmente compensate da una minore spesa pensionistica pari, rispettivamente, a 16,1, 32,2 e 32,7 milioni di euro.*

Al riguardo, analogamente a quanto già rilevato in occasione della precedente proroga disposta dall'articolo 1, comma 194, della legge n. 199 del 2025, si osserva che la relazione tecnica fornisce soltanto i dati relativi alla platea e alla quota dei soggetti incentivati, senza esplicitare gli altri parametri utilizzati, quali l'importo retributivo medio, l'aliquota

contributiva e l'aliquota fiscale applicate. Andrebbero pertanto acquisiti tali elementi.

In base alle minori entrate contributive indicate dalla relazione tecnica e ipotizzando un'aliquota contributiva pari al 9,19 per cento, l'importo retributivo medio considerato si attesterebbe intorno a 47.000-48.000 euro annui, a fronte di un importo di circa 43.000 euro desumibile, sulla base della medesima ipotesi, dalla relazione tecnica riferita alla precedente proroga. Pur trattandosi di un parametro che appare ispirato a criteri di prudenzialità, andrebbero chiarite le ragioni di un incremento di circa il 10 per cento, ovvero andrebbe indicata l'eventuale diversa aliquota contributiva utilizzata.

Con riferimento agli effetti di minore spesa pensionistica, si osserva che la sostanziale neutralità della misura nel triennio 2027-2029 (saldo tra minori entrate contributive e minore spesa previdenziale) dipende in misura determinante dalla quota dei soggetti che, in assenza dell'incentivo, avrebbero optato per il pensionamento, quota che è stata elevata dal 12 per cento, ipotizzato in occasione della precedente proroga, al 15 per cento. A titolo esemplificativo, ove si mantenesse la percentuale del 12 per cento, la minore spesa pensionistica per il 2028 sarebbe inferiore, con effetto netto negativo. Andrebbero pertanto forniti gli elementi di monitoraggio sulla base dei quali è stata rivista tale percentuale. Si rileva, in proposito, che la prudenzialità della stima dipende essenzialmente dalla suddetta quota, piuttosto che dal numero degli accessi ipotizzato, al quale sono proporzionali sia le minori entrate contributive sia i risparmi di spesa.

Si osserva altresì che la minore spesa pensionistica per ciascun soggetto incentivato desumibile dalla relazione tecnica (circa 28.600-29.100 euro annui) risulta inferiore a quella implicita nella stima riferita alla precedente proroga (circa 30.200-30.700 euro annui), a fronte di un importo retributivo medio superiore. Andrebbero chiarite le ragioni di tale differenza.

La relazione tecnica riporta inoltre che dalle denunce retributive presentate dai datori di lavoro a tutto agosto 2026 risulterebbero minori entrate contributive per circa 21,8 milioni di euro, riferite a più generazioni di beneficiari. Andrebbe fornito un raffronto tra tale dato e gli effetti complessivamente stimati per il 2026 dalle relazioni tecniche riferite all'articolo 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 1, comma 194, della legge n. 199 del 2025, al fine di verificare l'attendibilità delle precedenti stime.

Infine, con riferimento al profilo temporale degli effetti finanziari, andrebbero chiarite le ipotesi adottate circa la durata della permanenza in servizio dei beneficiari dell'incentivo, anche al fine di verificare la coerenza tra l'andamento delle minori entrate contributive e quello dei risparmi di spesa pensionistica negli anni considerati.

Articolo 55
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

Normativa vigente. L'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 prevede che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

L'articolo 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 sopra citato, in misura pari al:

- 100 per cento sulla quota di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- 90 per cento sulla quota eccedente quattro volte e fino a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- 75 per cento sulla quota eccedente cinque volte il trattamento minimo INPS.

In corrispondenza delle soglie sono previste clausole di salvaguardia, volte a evitare che i trattamenti immediatamente superiori a ciascuna soglia risultino, dopo la rivalutazione, inferiori a quelli rivalutati secondo la percentuale più favorevole applicabile alla fascia precedente.

La norma prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sia riconosciuta, nell'anno 2027:

- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento [comma 1, lettera *a)*];
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [comma 1, lettera *b)*, numero *1)*];
- nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS

e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS [comma 1, lettera *b)*, numero *2)*];
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS [comma 1, lettera *b)*, numero *3)*];
- nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS [comma 1, lettera *b)*, numero *4)*];
- nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS [comma 1, lettera *b)*, numero *5)*].

In corrispondenza delle soglie sono previste clausole di salvaguardia, volte a evitare che i trattamenti immediatamente superiori a ciascuna soglia risultino, dopo la rivalutazione, inferiori a quelli rivalutati secondo la percentuale più favorevole applicabile alla fascia precedente. In corrispondenza di ciascuna soglia, per i trattamenti di importo superiore alla soglia ma inferiore alla stessa incrementata della rivalutazione spettante in base alla classe precedente, l'aumento è comunque attribuito fino a concorrenza di tale limite maggiorato.

Si tratta di un intervento identico a quello introdotto con l'articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), che si differenzia dall'indicizzazione applicata nel successivo anno 2024 per la sola quota riconosciuta ai trattamenti oltre 10 volte il minimo. Tale quota era stata ridotta dal 32 per cento al 22 per cento[130].

Quindi, prendendo a riferimento il trattamento minimo pari a 611,85 euro mensili nel 2026, sono previste le seguenti quote dell'indice di rivalutazione riconosciute, applicabili all'importo complessivo dei trattamenti:

Importo complessivo dei trattamenti pensionistici	**Importo mensile lordo oggetto della rivalutazione**	**Quota dell'indice di rivalutazione riconosciuta**
Fino a 4 volte il minimo	Fino a 2.447,40 euro	100%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	Da 2.447,41 a 3.059,25 euro	85%
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	Da 3.059,26 a 3.671,10 euro	53%
Oltre 6 e fino a 8 volte il minimo	Da 3.671,11 a 4.894,80 euro	47%
Oltre 8 e fino a 10 volte il minimo	Da 4.894,81 a 6.118,50 euro	37%
Oltre 10 volte il minimo	Oltre 6.118,50 euro	32%

[130] Ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge n. 213 del 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori spese correnti									
Rideterminazione per l'anno 2027 del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, di cui all'art. 34, c. 1, della L. 448/1998 (comma 1)				1.476,0	1.476,0	1.476,0	1.476,0	1.476,0	1.476,0
Minori entrate tributarie									
Rideterminazione per l'anno 2027 del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, di cui all'art. 34, c. 1, della L. 448/1998 - effetti fiscali (comma 1)	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0	591,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione è diretta a rideterminare per l'anno 2027 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nell'anno 2023.

Dalla disposizione derivano effetti positivi strutturali per la finanza pubblica. In particolare, la relazione tecnica quantifica le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	1.476	1.476	1.476	1.461	1.443	1.424	1.404	1.383	1.361	1.337
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	885	885	885	876	865	854	842	829	816	801

Gli effetti di risparmio sono quantificati sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nel DPFP 2026 – stima anno 2026: circa 344,9 miliardi di euro;

b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto in DPFP 2026: 2,8 per cento;

c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2025):

1) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 55 per cento;

2) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 17,77 per cento;

3) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,05 per cento;

4) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 7,77 per cento;

5) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,14 per cento;

6) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 6,27 per cento:

d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2025):

1) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 85,8 per cento;

2) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento INPS: circa 5,72 per cento;

3) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 8,48 per cento;

e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2026 (indicizzazione 2027) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando, in linea a quanto registrato negli anni, un contenuto spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame ridetermina per l'anno 2027 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni, di cui all'articolo 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019, confermando la rivalutazione integrale per quelle di importo non superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e prevedendo, per quelle di importo superiore, percentuali decrescenti, dall'85 al 32 per cento.*

Sono inoltre introdotti meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo prossimo alle soglie, al fine di garantire che i trattamenti di importo superiore a ciascuna soglia ricevano comunque un aumento fino a concorrenza della soglia stessa, maggiorata della rivalutazione spettante per la classe precedente.

La disposizione ripropone, per il 2027, il meccanismo introdotto per il biennio 2023-2024 dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, successivamente modificato, che aveva previsto analoghe percentuali di rivalutazione.

La relazione tecnica quantifica i risparmi derivanti dalla disposizione in 1.476 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 e in importi progressivamente decrescenti a decorrere dal 2030. I risparmi al netto degli effetti fiscali ammontano a 885 milioni di euro annui nel triennio 2027-2029, con un'aliquota fiscale implicita pari a circa il 40 per cento per l'intero periodo considerato, in linea con quella utilizzata per precedenti interventi in materia.

La quantificazione risulta sostanzialmente verificabile sulla base dei parametri forniti dalla relazione tecnica. In particolare, la quota media di inflazione recuperata sul complesso del monte pensioni[131] *passerebbe da circa il 97,308 per cento previsto dal regime attualmente vigente all'82,091 per cento del nuovo regime, con una riduzione di 15,217 punti percentuali. Applicando tale differenza al tasso di inflazione del 2,8 per cento previsto dal DPFP 2026 e al monte pensioni stimato per il 2026, pari a 344.900 milioni di euro, si ottiene un risparmio di circa 1.470 milioni di euro, sostanzialmente coincidente con quello stimato dalla relazione tecnica.*

Con riferimento all'andamento dei risparmi negli anni successivi al 2027, si evidenzia che le successive rivalutazioni, applicandosi a importi già ridotti per effetto della misura, tendono ad accrescere i risparmi, mentre le cessazioni dei trattamenti interessati determinano un effetto di segno opposto. Il primo effetto, ipotizzando un'inflazione del 2 per cento, è stimabile in prima approssimazione in circa 30 milioni di euro annui. Andrebbero pertanto forniti elementi sulle ipotesi adottate per la stima dei due effetti, al fine di chiarire le ragioni della costanza dei risparmi nel biennio 2028-2029 e della loro progressiva riduzione soltanto a decorrere dal 2030.

Con riferimento al tasso di indicizzazione, si ricorda che, secondo la disciplina della perequazione automatica (articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e articolo 24, comma 5, della legge n. 41 del 1986), la variazione percentuale è fissata con decreto in via provvisoria, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno successivo. La relazione tecnica assume un unico tasso di indicizzazione, pari al 2,8 per cento,

[131] La quota media di inflazione recuperata sul complesso del monte pensioni viene calcolata come la sommatoria dei prodotti per ogni singola fascia di reddito pensionistico interessata tra la percentuale di rivalutazione prevista dalla norma e la quota di monte pensione ad essa riferibile.

coerente con il DPFP 2026, senza precisare se esso corrisponda al tasso provvisorio o a quello definitivo e senza esplicitare gli effetti degli eventuali conguagli, diversamente da quanto riportato nella relazione tecnica relativa all'analogo intervento del 2023. Appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti su come eventuali scostamenti tra i due tassi inciderebbero sull'entità dei risparmi e sulla loro distribuzione tra gli esercizi 2027 e 2028.

Articolo 56
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

Le norme prevedono che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermini il tetto reddituale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 576 del 1980, applicando l'indice ISTAT del 1980, con decorrenza dallo stesso anno fino al valore relativo all'anno 2020, nonché, con le medesime regole di rivalutazione, gli scaglioni di reddito fino all'anno 2025 per la determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007. La maggiore contribuzione dovuta è richiesta nei limiti della prescrizione, senza applicazione di sanzioni e interessi, e deve essere corrisposta integralmente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa Forense. La comunicazione viene trasmessa da Cassa Forense agli interessati entro e non oltre il termine del 31 maggio 2027 (comma 1).

A partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, l'aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 è pari all'1,75 per cento. Se la media dei redditi è superiore a euro 59.700,00, la percentuale di cui al primo periodo è ridotta nella misura di:

- 1,50 per cento per lo scaglione di reddito da euro 59.700,01 a euro 89.800,00 [comma 2, lettera *a)*];
- 1,30 per cento per lo scaglione di reddito da euro 89.800,01 a euro 104.400,00 [comma 2, lettera *b)*];
- 1,15 per cento per lo scaglione di reddito da euro 104.400,01 al tetto reddituale pari a euro 131.800,00 [comma 2, lettera *c)*].

Gli scaglioni sono rivalutati anno per anno secondo la disciplina prevista dal Regolamento unico della previdenza forense (comma 3).

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense conseguentemente ridetermina i trattamenti pensionistici, nei limiti del termine prescrizionale di dieci anni dal provvedimento di concessione della pensione, applicando

i criteri di cui al comma 1 e con riferimento alla maggiore contribuzione dovuta ed effettivamente versata. I ratei di pensione già maturati sono pagati nei limiti della prescrizione (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - erogazione di prestazioni arretrate (commi 1-4)				48,4			48,4		
Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - prestazioni (commi 1-4)				11,3	11,6	11,8	11,3	11,6	11,8
Maggiori entrate tributarie									
Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - effetti fiscali connessi al versamento delle entrate contributive arretrate (commi 1-4)			21,8			21,8			21,8

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - effetti fiscali connessi all'erogazione di prestazioni arretrate (commi 1-4)	13,5			13,5			13,5		
Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - effetti fiscali (commi 1-4)	4,5	4,6	4,7	4,5	4,6	4,7	4,5	4,6	4,7
Maggiori entrate contributive									
Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - versamento delle entrate contributive arretrate (commi 1-4)				103,9			103,9		
Minori entrate tributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Rideterminazione del tetto reddituale fissato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 - effetti fiscali connessi al versamento delle entrate contributive arretrate (commi 1-4)		50,9			50,9			50,9	

La relazione tecnica afferma che, con riferimento alla disposizione in esame, recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che la Cassa Forense, in sede di prima applicazione della legge n. 576 del 1980, sia incorsa in un errore nell'individuazione del tasso medio annuo di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da utilizzare ai fini della rivalutazione, delle pensioni vigenti, dei tetti reddituali, degli scaglioni pensionistici.

La Cassa Forense ha, pertanto, utilizzato nel tempo valori non corretti di tetto reddituale (anche contributivo) e scaglioni di reddito ai fini del calcolo delle pensioni retributive, approvati con decreti ministeriali in valore inferiore rispetto al meccanismo individuato dalla Corte di Cassazione, determinando importi di pensione e di contribuzione inferiori a quanto dovuto.

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, anche stabilito che, ai fini della misura della pensione, non si possa tenere conto di redditi su cui non è più possibile versare contribuzione perché decorsi i termini di prescrizione decennale.

La norma prevede che, a partire dai trattamenti previdenziali con decorrenza nell'anno 2027, il tetto reddituale e gli scaglioni su cui applicare le aliquote di rendimento per il calcolo della pensione vengano sganciati dal meccanismo di rivalutazione, ma siano comunque pari a quelli deliberati dalla Cassa Forense nell'anno 2026 e successivamente rivalutati.

In virtù dell'applicazione della disposizione, in via prudenziale, a una platea pari al 60 per cento degli interessati a partire dall'anno 2027, si avrebbero gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente.

(migliaia di euro)

Anno	Maggiori entrate contributive arretrate	effetti fiscali indotti contributi	Maggiori oneri per pensioni (quota arretrati) al lordo degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni (quota arretrati) al netto degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni al lordo degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni al netto degli effetti fiscali	Maggiori oneri complessivi per pensioni al lordo degli effetti fiscali	maggiori oneri complessivi per pensioni al netto effetti fiscali	effetti fiscali indotti prestazioni	Effetti complessivi
2027	103.877	0	-48.387	-34.839	-11.334	-6.800	-59.721	-41.639	18.082	62.238
2028		-50.900			-11.573	-6.944	-11.573	-6.944	4.629	-57.844
2029		21.800			-11.782	-7.069	-11.782	-7.069	4.713	14.731
2030					-11.920	-7.152	-11.920	-7.152	4.768	-7.152
2031					-11.979	-7.187	-11.979	-7.187	4.792	-7.187
2032					-11.930	-7.158	-11.930	-7.158	4.772	-7.158
2033					-11.801	-7.081	-11.801	-7.081	4.720	-7.081
2034					-11.651	-6.991	-11.651	-6.991	4.660	-6.991
2035					-11.480	-6.888	-11.480	-6.888	4.592	-6.888
2036					-11.289	-6.773	-11.289	-6.773	4.516	-6.773
2037					-11.079	-6.647	-11.079	-6.647	4.432	-6.647
2038					-10.848	-6.509	-10.848	-6.509	4.339	-6.509
2039					-10.596	-6.358	-10.596	-6.358	4.238	-6.358
2040					-10.323	-6.194	-10.323	-6.194	4.129	-6.194
2041					-10.029	-6.017	-10.029	-6.017	4.012	-6.017
2042					-9.713	-5.828	-9.713	-5.828	3.885	-5.828
2043					-9.375	-5.625	-9.375	-5.625	3.750	-5.625
2044					-9.018	-5.411	-9.018	-5.411	3.607	-5.411
2045					-8.641	-5.185	-8.641	-5.185	3.456	-5.185
2046					-8.241	-4.945	-8.241	-4.945	3.296	-4.945
2047					-7.819	-4.691	-7.819	-4.691	3.128	-4.691
2048					-7.381	-4.429	-7.381	-4.429	2.952	-4.429
2049					-6.926	-4.156	-6.926	-4.156	2.770	-4.156
2050					-6.458	-3.875	-6.458	-3.875	2.583	-3.875
2051					-5.984	-3.590	-5.984	-3.590	2.394	-3.590
2052					-5.510	-3.306	-5.510	-3.306	2.204	-3.306
2053					-5.041	-3.025	-5.041	-3.025	2.016	-3.025
2054					-4.581	-2.749	-4.581	-2.749	1.832	-2.749
2055					-4.135	-2.481	-4.135	-2.481	1.654	-2.481
2056					-3.710	-2.226	-3.710	-2.226	1.484	-2.226
2057					-3.308	-1.985	-3.308	-1.985	1.323	-1.985
2058					-2.931	-1.759	-2.931	-1.759	1.172	-1.759
2059					-2.584	-1.550	-2.584	-1.550	1.034	-1.550
2060					-2.266	-1.360	-2.266	-1.360	906	-1.360
2061					-1.981	-1.189	-1.981	-1.189	792	-1.189
2062					-1.728	-1.037	-1.728	-1.037	691	-1.037
2063					-1.507	-904	-1.507	-904	603	-904
2064					-1.315	-789	-1.315	-789	526	-789
2065					-1.151	-691	-1.151	-691	460	-691
2066					-1.010	-606	-1.010	-606	404	-606
2067					-890	-534	-890	-534	356	-534
2068					-787	-472	-787	-472	315	-472
2069					-701	-421	-701	-421	280	-421
2070					-627	-376	-627	-376	251	-376
2071					-564	-338	-564	-338	226	-338

Anno	Maggiori entrate contributive arretrate	effetti fiscali indotti contributi	Maggiori oneri per pensioni (quota arretrati) al lordo degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni (quota arretrati) al netto degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni al lordo degli effetti fiscali	Maggiori oneri per pensioni al netto degli effetti fiscali	Maggiori oneri complessivi per pensioni al lordo degli effetti fiscali	maggiori oneri complessivi per pensioni al netto effetti fiscali	effetti fiscali indotti prestazioni	Effetti complessivi
2072					-509	-305	-509	-305	204	-305
2073					-461	-277	-461	-277	184	-277

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni prevedono che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermini il tetto reddituale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera* a)*, della legge n. 576 del 1980, applicando l'indice ISTAT del 1980, con decorrenza dallo stesso anno fino al valore relativo all'anno 2020, nonché, con le medesime regole di rivalutazione, gli scaglioni di reddito fino all'anno 2025 per la determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007. La maggiore contribuzione dovuta è richiesta nei limiti della prescrizione, senza applicazione di sanzioni e interessi. Viene altresì disposto che, a partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, l'aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 sia pari all'1,75 per cento, prevedendo specifici scaglioni di riduzione di tale aliquota in base all'importo di reddito considerato.*

La relazione tecnica considera effetti finanziari di maggiori oneri derivanti dall'erogazione degli importi pensionistici arretrati nonché dall'incremento dei ratei a decorrere dal 2027, parzialmente compensati da effetti fiscali positivi. Maggior gettito contributivo deriva invece dal pagamento di contributi arretrati, parzialmente compensato da effetti fiscali di segno inverso.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi sufficienti a verificare la quantificazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento al numero dei soggetti interessati, agli importi medi e alle aliquote fiscali e contributive utilizzate. Andrebbero inoltre chiariti i criteri sottostanti all'ipotesi di applicazione della disciplina al 60 per cento degli interessati, nonché le modalità con cui si è tenuto conto dei termini di prescrizione nella determinazione dei contributi arretrati e delle maggiori prestazioni pensionistiche. Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla quantificazione e alla distribuzione temporale degli effetti fiscali connessi al versamento dei contributi arretrati.

Si osserva altresì che gli oneri previdenziali e le maggiori entrate contributive sono imputati nel prospetto riepilogativo ai soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto, trattandosi di effetti finanziari riferiti alla Cassa Forense, ente previdenziale privatizzato incluso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Su tale aspetto non si formulano

osservazioni. Andrebbero tuttavia forniti elementi di valutazione in merito alla sostenibilità degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame rispetto agli equilibri finanziari e attuariali della Cassa, anche considerando il carattere permanente dell'incremento delle prestazioni pensionistiche a fronte di maggiori entrate contributive concentrate nel 2027.

Articolo 57
(Bonus lavoratrici madri)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 180-182, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha riconosciuto, per il triennio 2024-2026, alle lavoratrici madri di almeno tre figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, escluso il lavoro domestico, un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali IVS a loro carico, fino al mese del compimento dei diciotto anni del figlio più piccolo, nel limite annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. Per il solo 2024, il beneficio è stato esteso alle madri di due figli, fino al mese del compimento dei dieci anni del più piccolo. Gli oneri lordi sono stati quantificati dalla relazione tecnica in 747,1 milioni di euro per il 2024, 262,7 milioni per il 2025 e 268,7 milioni per il 2026, sulla base di una platea di 570.475 lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno due figli, di cui 110.860 con almeno tre figli. L'onere consuntivato dall'INPS per il "bonus mamme", nella forma dell'esonero contributivo, è stato pari a circa 1.099,7 milioni di euro nel 2024 e a 455,8 milioni di euro nel 2025.[132]

Successivamente, l'articolo 1, commi 219-220, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto, originariamente a decorrere dal 2025, un esonero contributivo parziale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, per le lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, e autonome con le tipologie di reddito individuate dalla norma, escluse quelle in regime forfetario. Il beneficio spetta alle madri di almeno due figli, fino al mese del compimento dei dieci anni del più piccolo, elevati a diciotto per le madri di almeno tre figli, con retribuzione o reddito imponibile previdenziale non superiore a 40.000 euro annui.

L'applicazione di tale esonero è stata rinviata dapprima al 2026 dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 e, successivamente, al 2027 dall'articolo 1, comma 206, della legge n. 199 del 2025. Nelle more, sono stati introdotti due contributi: il primo, pari a 40 euro mensili per il 2025, dal citato articolo 6; il secondo, pari a 60 euro mensili per il 2026, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 199 del 2025.

Entrambi sono riconosciuti dall'INPS, su domanda, per ciascun mese o frazione di mese di lavoro, alle lavoratrici madri dipendenti, escluse quelle domestiche, e autonome, comprese le iscritte alle casse professionali e alla gestione separata, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. Spettano alle madri di

[132] I dati sono riportati nei Rendiconti generali INPS 2024 e 2025, gestione GIAS, alla voce relativa all'esonero previsto dall'articolo 1, commi 180-182, della legge n. 213 del 2023.

due figli fino al mese del compimento dei dieci anni del secondo figlio e a quelle di almeno tre figli fino al mese del compimento dei diciotto anni del più piccolo. Per queste ultime, il reddito non deve derivare da lavoro dipendente a tempo indeterminato e sono comunque esclusi i mesi nei quali sia in essere un rapporto di tale natura. Le somme sono corrisposte in unica soluzione a dicembre dell'anno di riferimento, non sono imponibili ai fini fiscali e contributivi e non rilevano ai fini ISEE. Gli oneri derivanti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 sono stati valutati in 480 milioni di euro per il 2025 e 13 milioni per il 2026. Per il contributo di 60 euro mensili previsto dalla legge n. 199 del 2025, gli oneri sono stati stimati in 630 milioni di euro per il 2026, utilizzando le medesime basi tecniche, riferite a una platea di 870.000 lavoratrici, di cui 695.000 dipendenti e circa 175.000 autonome.
L'onere consuntivato dall'INPS per il "nuovo bonus mamme", nella forma del contributo, è stato pari a circa 266 milioni di euro nel 2025 (Rendiconto 2025).

La norma riconosce, a decorrere dall'anno 2027, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle madri lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome[133] con due o più figli. Il contributo è riconosciuto:

- fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli;
- fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli.

La somma è riconosciuta, a domanda dell'interessata, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua (comma 1).
L'importo di cui al comma 1 è corrisposto, dall'INPS, con cadenza trimestrale, e non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).
Le norme sopprimono l'esonero contributivo a favore delle lavoratrici dipendenti e autonome con due o più figli e una retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua, riconosciuto a decorrere dal 2027, nel limite di spesa di 300 milioni di euro

[133] comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996 e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

annui, di cui ai commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) [comma 3].

Come sopra ricostruito, i commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2025 sono stati modificati, da ultimo, dal comma 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2026, che ha posticipato dal 2026 al 2027 l'entrata in vigore dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli e, ai sensi del comma 207, ha a sua volta introdotto una disciplina transitoria in materia per l'anno 2026, prevedendo il riconoscimento di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.

Viene infine previsto che le disposizioni di cui all'articolo in esame siano oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (comma 4).

L'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nella tavola A.VI.5 (Riforme e investimenti previsti in materia di programmazione e spesa pubblica), prevede l'adozione, nel secondo trimestre di ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, di un Piano annuale di monitoraggio e valutazione della spesa, contenente proposte di intervento formulate da ciascun Ministero per contribuire alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Le valutazioni, finalizzate a individuare interventi per migliorare la qualità o l'efficienza della spesa, devono riguardare almeno l'1 per cento annuo e, complessivamente nell'arco del Piano strutturale, il 10 per cento della spesa destinata al finanziamento delle politiche di diretta competenza delle amministrazioni centrali. Una relazione annuale del Ministero dell'economia e delle finanze illustra lo stato di attuazione del Piano di monitoraggio e valutazione, con particolare riferimento all'adozione, da parte di ciascun Ministero, di almeno un'azione che contribuisca alla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Riconoscimento di una somma pari a 100 euro mensili, per ogni mensilità o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli - maggiore spesa (commi 1-2)	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7	1.069,7
Maggiori entrate contributive									
Riconoscimento di una somma pari a 100 euro mensili, per ogni mensilità o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli - maggiori entrate contributive per abrogazione dell'art. 1, c. 219 e 220, della L. 207/2024 (comma 3)				300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Minori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Riconoscimento di una somma pari a 100 euro mensili, per ogni mensilità o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli - minore spesa per abrogazione dell'art. 1, c. 219 e 220, della L. 207/2024 (comma 3)	300,0	300,0	300,0						
Minori entrate tributarie									
Riconoscimento di una somma pari a 100 euro mensili, per ogni mensilità o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli - effetti fiscali (comma 3)	73,0	76,0	76,0	73,0	76,0	76,0	73,0	76,0	76,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al fine di razionalizzare e potenziare la relativa disciplina prevedono, in continuità con i precedenti interventi di cui all'articolo 1, commi 180-182, della legge n. 213 del 2023 (esonero contributivo per le madri con tre o più figli per gli anni dal 2024 al 2026 e con due figli in via sperimentale nel

2024), all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 207 del 2024 (esonero contributivo per le madri di almeno due figli), all’articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 (contributo di 40 euro mensili) e, da ultimo, all’articolo 1, commi 206-207, della legge n. 199 del 2025 (contributo di 60 euro mensili), una disciplina, a regime dal 2027, del cosiddetto *bonus mamme*.

In particolare, al comma 1, si prevede che, a decorrere dall’anno 2027, alle lavoratrici dipendenti e autonome (comprese le lavoratrici iscritte a casse di previdenza professionali), madri di due o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli, sia riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Dall’ambito applicativo della misura sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

A differenza di quanto previsto dai citati articoli 6 del decreto-legge n. 95 del 2025, recante il contributo transitorio di 40 euro mensili nelle more dell’introduzione dell’esonero contributivo, e 1, comma 207, della legge n. 199 del 2025, recante un analogo contributo di 60 euro mensili, non sono escluse le lavoratrici con più di due figli che percepiscono reddito conseguente da attività di lavoro a tempo indeterminato, in considerazione del termine al 31 dicembre 2026 della misura sull’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023.

Al comma 2 si prevede che l’importo venga corrisposto dall’INPS con cadenza trimestrale e si precisa che lo stesso non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE. Al riguardo, l’Istituto è tenuto a provvedere alle attività derivanti dal riconoscimento del beneficio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per stimare gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame la relazione tecnica ha tenuto conto del numero di beneficiarie del *bonus mamme* per l’anno 2025, previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025, pari a circa 813 mila lavoratrici. Considerato che il numero medio di mensilità corrisposte per il medesimo anno è stato pari a 10,5, ne consegue la seguente stima:

a) 100 euro mensili, circa 813.000 lavoratrici, periodo medio: 10,5 mesi = maggiore onere per 853,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027;

La valutazione finanziaria è integrata con gli oneri connessi alle beneficiarie dell’esonero contributivo di cui alla legge n. 213 del 2023 che termina nel 2026, risultanti pari a circa 180 mila lavoratrici. Considerato che il numero medio di mensilità per tali lavoratrici è risultato pari a 12, si perviene al seguente onere:

b) 100 euro mensili, circa 180.000 lavoratrici, periodo medio: 12 mesi = maggiore onere per 216 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

Dal procedimento valutativo sopra delineato conseguono i seguenti maggiori oneri complessivi:

a+b) 100 euro mensili, circa 993.000 lavoratrici = maggiore onere per 1.069,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzare la procedura, la disposizione di cui al comma 3 prevede l'abrogazione dei commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che, successivamente alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 199 del 2025, prevedono, a decorrere dall'anno 2027, un'autorizzazione di spesa di 300 milioni di euro annui destinata a un esonero contributivo parziale per le lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli, da disciplinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Da tale soppressione derivano i seguenti effetti finanziari coerenti con quanto scontato nelle leggi di bilancio 2025 e 2026:

valori in milioni di euro - + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica

	SNF			**IN**		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
minore spesa	300	300	300			
maggiori entrate contributive				300	300	300
minori entrate fiscali	-73	-76	-76	-73	-76	-76
effetto complessivo	**227**	**224**	**224**	**227**	**224**	**224**

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa. Alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame riconosce, a decorrere dal 2027, un contributo di 100 euro per ogni mese o frazione di mese di lavoro alle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, e autonome, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, madri di due figli fino al mese del compimento dei dieci anni del secondo figlio, ovvero di almeno tre figli fino al mese del compimento dei diciotto anni del più piccolo. Il beneficio, riconosciuto anche alle dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli, è erogato dall'INPS, su domanda, con cadenza trimestrale, non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE. La norma abroga inoltre l'esonero contributivo parziale previsto a decorrere dal 2027, nel limite di spesa di 300*

milioni di euro annui di cui ai commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri derivanti dalla misura in circa 1,07 miliardi di euro annui a decorrere dal 2027, sulla base di una platea di circa 993.000 lavoratrici, di cui 813.000 beneficiarie del bonus mamme per il 2025, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025, che ricevono il bonus per 10,5 mensilità, e 180.000 beneficiarie dell'esonero contributivo previsto dalla legge n. 213 del 2023 per le madri di almeno tre figli, in scadenza nel 2026, che ricevono il bonus per 12 mensilità.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la quantificazione risulta coerente con l'importo del beneficio indicato dalla norma e con la platea individuata dalla relazione tecnica.

Articolo 58
(Fondo "Valore nuovi nati")

La norma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un Fondo con contabilità separata presso l'INPS, denominato Fondo "Valore nuovi nati" a favore dei nati a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita (comma 1).

Entro tre mesi dalla nascita, l'INPS costituisce una posizione individuale nell'ambito del fondo, intestata al minore, con un versamento a carico dello Stato pari a 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età e ne dà comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Al finanziamento della posizione possono contribuire, con versamenti volontari, i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 6 (comma 2).

L'INPS provvede alla raccolta dei versamenti di cui al comma 2 e alla gestione delle attività di cui al comma 5. La gestione finanziaria delle risorse del fondo è affidata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla Cassa depositi e prestiti s.p.a., secondo criteri di prudenza, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6 (comma 3).

I versamenti volontari effettuati dai soggetti individuati al comma 2, fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, entro un importo massimo pari a 1.000 euro annui, sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19 per cento (comma 4).

Le somme accantonate nel fondo sono trasferite, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario e su sua richiesta, a una forma

pensionistica complementare, anche individuale, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, salvo le ipotesi individuate con il decreto di cui al comma 6.

All'atto del trasferimento, l'INPS certifica alla forma pensionistica complementare l'ammontare dei versamenti effettuati. Le somme trasferite non sono considerate contributi versati alla forma pensionistica complementare ai fini della deduzione di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 (comma 5).

La deduzione richiamata è l'agevolazione fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, disciplinata dall'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare:

- i contributi sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF, entro un limite ordinario complessivo di 5.300 euro annui dal periodo d'imposta 2026 (in precedenza 5.164,57 euro);
- nel limite rientrano anche i contributi del datore di lavoro, mentre è escluso il TFR conferito;
- la deduzione spetta anche per i contributi versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per la parte non dedotta da questi ultimi e sempre entro il medesimo limite complessivo.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, la Banca d'Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione e di gestione finanziaria delle risorse del fondo, le modalità e la frequenza dei versamenti, le modalità operative del trasferimento e delle specifiche ipotesi di riscatto, nonché i tempi e le modalità di comunicazioni trasparenti ai beneficiari da parte dell'INPS (comma 6).

Alle attività previste dal presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Istituzione del Fondo "Valore nuovi nati", finalizzato a promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita (comma 2)	35,6	71,2	106,7	35,6	71,2	106,7	35,6	71,2	106,7
Minori entrate tributarie									
Istituzione del Fondo "Valore nuovi nati", finalizzato a promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita - effetti fiscali (comma 4)		3,6	5,6		3,6	5,6		3,6	5,6

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono, al comma 1, l'istituzione presso l'INPS, in una contabilità separata, di un piano di accumulo finanziario a favore dei nuovi nati dal 2027 denominato Valore nuovi nati per coloro che nascono dal 1° gennaio 2027. All'attivazione della posizione individuale, il comma 2 prevede che lo Stato concorra con un versamento annuale pari a 100 euro per i primi diciotto anni di adesione. La gestione finanziaria del piano è di competenza di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo criteri di prudenza, così come indicato nel decreto interministeriale previsto dal comma 6.

Considerando il numero delle nascite sotteso allo scenario mediano Istat base 2025 e moltiplicando per il valore del contributo pubblico, si ottiene una spesa crescente che raggiunge il livello di regime nel 2044 (dopo 18 anni), con una spesa di 642,4 milioni di euro annui.

Di seguito il profilo della previsione dei maggiori oneri derivanti dal comma 2:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

Anno	Maggiore spesa per contributo
2027	35,6
2028	71,2
2029	106,7
2030	142,2

2031	177,6
2032	213
2033	248,5
2034	284
2035	319,6
2036	355,3
2037	391,1
2038	426,9
2039	462,9
2040	498,9
2041	534,9
2042	570,9
2043	606,7
2044	642,4

Il comma 4 prevede misure di agevolazione fiscale. In particolare, per i versamenti effettuati dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado è riconosciuta una detrazione d'imposta del 19 per cento, su un importo massimo agevolabile di 1.000 euro per ciascun contribuente che effettua i versamenti. Le somme accumulate nel piano sono integralmente riscattabili dal beneficiario a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si assume come riferimento la platea di nuovi nati e adottati presa a base per la valutazione degli oneri connessi al contributo.

Per stimare il tasso di adesione alla nuova agevolazione, si utilizzano come riferimento i dati relativi alla deduzione dei contributi di previdenza complementare versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005, considerando il limite di 5.300 euro indicato ai fini della presente stima. Dai dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2024 risultano circa 136.000 soggetti che hanno fruito della deduzione. Tale numerosità viene rapportata a una platea potenziale di circa 9 milioni di figli a carico, desunta dai dati INPS relativi all'Assegno unico.

Il rapporto tra i soggetti che hanno fruito della deduzione e la platea potenziale così individuata è pari a circa l'1,5 per cento (136.000 su 9 milioni). Ai fini della quantificazione, tale percentuale è assunta, come indicatore di base del tasso di adesione alla detrazione in esame, in considerazione del minore risparmio fiscale ipotizzato rispetto all'agevolazione utilizzata come riferimento.

In via aggiuntiva, tenendo conto di un effetto incentivo, per la presenza di un contributo di base dello Stato, si ipotizza un'adesione doppia al 3 per cento

e si stimano circa 10.800 beneficiari per ciascuna coorte. Assumendo un versamento medio annuo di 1.000 euro, i versamenti complessivi riferiti a ciascuna coorte sono stimati in circa 10,8 milioni di euro. L'applicazione dell'aliquota del 19 per cento a tale ammontare conduce a una detrazione complessiva di circa 2,1 milioni di euro annui per coorte.

Poiché la detrazione si applica ai versamenti effettuati fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, l'onere annuo aumenta progressivamente per effetto dell'ingresso delle successive coorti di nuovi nati. Nell'ipotesi adottata per determinare la platea annua, il tasso di adesione e il versamento medio, nonché di continuità dei versamenti per l'intero periodo agevolato, l'onere annuo di competenza raggiunge, a regime, circa 36,9 milioni di euro, corrispondenti alla contemporanea presenza di diciotto coorti beneficiarie.

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari, calcolati considerando un acconto Irpef del 75 per cento:

Anno	**Minori entrate fiscali**
	(valori in milioni di euro)
2027	0
2028	-3,6
2029	-5,6
2030	-7,7
2031	-9,7
2032	-11,7
2033	-13,9
2034	-15,9
2035	-18
2036	-20
2037	-22
2038	-24,1
2039	-26,1
2040	-28,3
2041	-30,3
2042	-32,3
2043	-34,4
2044	-36,4
2045	-38,5
Dal 2046	-36,9

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma istituisce presso l'INPS il Fondo "Valore nuovi nati", prevedendo la costituzione automatica di una posizione individuale per ciascun nato dal 1° gennaio 2027, alimentata da un contributo statale di 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età. La posizione può essere integrata da versamenti volontari dei genitori, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, detraibili dall'IRPEF nella misura del 19 per cento entro un importo massimo agevolabile di 1.000 euro annui. La gestione finanziaria è affidata a Cassa depositi e prestiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'INPS provvede alle attività di propria competenza con le risorse disponibili a legislazione vigente.*

La relazione tecnica stima gli oneri derivanti dalla norma sulla base delle nascite previste dallo scenario mediano ISTAT con base 1° gennaio 2025, applicando il contributo di 100 euro annui a ciascuna coorte. L'onere aumenta progressivamente da 35,6 milioni di euro nel 2027, riferiti a circa 356.000 nuovi nati, a 642,4 milioni di euro nel 2044, quando risultano beneficiarie tutte le diciotto coorti nate a decorrere dal 2027, per un totale di 6.424.000 soggetti di età inferiore a 18 anni. Le proiezioni ISTAT prevedono, nel periodo considerato, una media di circa 357.000 nascite annue.

Le minori entrate derivanti dalla detrazione del 19 per cento dei versamenti volontari nel Fondo, riconosciuta su un importo massimo di 1.000 euro annui, sono stimate in circa 2,1 milioni di euro annui per coorte. Il tasso di adesione è assunto pari al 3 per cento, raddoppiando quello osservato per la deduzione dei contributi di previdenza complementare versati a favore dei familiari fiscalmente a carico, pari all'1,5 per cento, per tenere conto dell'incentivo rappresentato dal contributo pubblico di base. Considerando una coorte di 360.000 nuovi nati, si ipotizzano quindi versamenti volontari a favore di 10.800 beneficiari. Assumendo un versamento medio annuo pari a 1.000 euro, corrispondente al limite massimo agevolabile, i versamenti complessivi ammontano a 10,8 milioni di euro per coorte, cui corrispondono detrazioni per 2,052 milioni di euro annui, arrotondati a 2,1 milioni. Poiché sono agevolabili i versamenti effettuati fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, l'onere annuo di competenza aumenta progressivamente con l'ingresso delle successive coorti, raggiungendo, a regime, circa 36,9 milioni di euro.

Al riguardo, con riferimento alle minori entrate derivanti dalla detrazione dei versamenti volontari nel Fondo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della prudenzialità del tasso di adesione ipotizzato, pari al 3 per cento. In particolare, andrebbe chiarita la rappresentatività del parametro desunto dalla fruizione della deduzione per i contributi di previdenza complementare versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, considerato che la disposizione in esame prevede la costituzione automatica

della posizione individuale e il riconoscimento di un contributo pubblico fin dalla nascita.

Andrebbe inoltre chiarito se il limite annuo di 1.000 euro dei versamenti agevolabili sia riferito a ciascun contribuente, come indicato dalla relazione tecnica, oppure all'insieme dei versamenti effettuati a favore del medesimo minore. Nella prima ipotesi, infatti, potrebbero essere effettuati a favore di ciascun minore più versamenti agevolabili, ciascuno fino a 1.000 euro annui. Al riguardo, andrebbe chiarito se la quantificazione abbia assunto che, in media, per ciascun minore venga effettuato un solo versamento agevolato.

Inoltre, in relazione ai compiti attribuiti all'INPS, andrebbero forniti elementi idonei a verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, con particolare riguardo agli adeguamenti informatici e alle attività di apertura e gestione delle posizioni individuali, raccolta dei versamenti, comunicazione, trasferimento e certificazione delle somme. Andrebbe altresì chiarito se siano previste commissioni per la gestione amministrativa o finanziaria del Fondo e se le stesse siano trattenute sulle risorse delle posizioni individuali.

Andrebbero infine forniti elementi sulla sostenibilità degli oneri nel lungo periodo, considerato che gli effetti finanziari della misura, di carattere permanente, aumentano progressivamente anche oltre il triennio 2027-2029 esposto nel prospetto riepilogativo, fino a raggiungere gli importi annui indicati dalla relazione tecnica a regime di 642,4 milioni di euro per il contributo pubblico e di 36,9 milioni di euro per le minori entrate derivanti dalla detrazione dei versamenti volontari.

Articolo 59
(Disposizioni in materia di congedo parentale)

Normativa vigente. L'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede, per i periodi di congedo parentale di cui al precedente articolo 32[134], che fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetti per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima

[134] Si ricorda che il congedo parentale consiste nell'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore. Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 14 anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi, elevato a 11 se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nell'ambito di tale limite, il diritto di astenersi dal lavoro spetta: alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi; per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi qualora vi sia un solo genitore o un genitore affidatario esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.

Le norme modificano l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, aumentando il numero di mesi per i quali spetta l'80 per cento, anziché il 30 per cento, della retribuzione. La novella sostituisce il riferimento alla durata massima di un ulteriore mese con quello alla durata massima complessiva di ulteriori due mesi, elevata a tre mesi per il secondo figlio e a quattro mesi per il figlio successivo al secondo.

Questi periodi si aggiungono ai due mesi già indennizzati all'80 per cento. Ne deriva la seguente articolazione complessiva della durata dell'indennità all'80 per cento:

- 4 mesi complessivi al primo figlio (incremento di 1 mese rispetto alla disciplina vigente);
- 5 mesi complessivi al secondo figlio (incremento di 2 mesi rispetto alla disciplina vigente);
- 6 mesi complessivi al terzo figlio e successivi (incremento di 3 mesi rispetto alla disciplina vigente).

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di successivamente al 31 dicembre 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Incremento di un ulteriore mese, entro il 6° anno dalla nascita, del periodo di congedo parentale retribuito all'80 - prestazione (comma 1)	74,0	216,0	276,0	74,0	216,0	276,0	74,0	216,0	276,0

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Incremento di un ulteriore mese, entro il 6° anno dalla nascita, del periodo di congedo parentale retribuito all'80 - contribuzione figurativa (comma 1)	14,0	43,0	54,0						

La relazione tecnica afferma che la disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025.

Tale processo ha preso avvio come disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 2023, che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento.

In via ulteriore l'articolo 1, commi 217 e 218 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in linea con tale impostazione ha effettuato due tipologie di intervento:

a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista dalla legge di bilancio 2024;
b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

La disposizione in esame, proseguendo nel processo sopra descritto e in coerenza con l'impostazione del medesimo, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2027 è prevista, dal 2027, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, per una rideterminazione complessiva pari dunque a quattro mesi all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo entro il sesto anno di vita del bambino, che è rideterminata in cinque mesi all'80 per cento nel caso di secondo figlio e in sei mesi all'80 per cento nel caso di figlio di terzo o superiore ordine.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, stante il susseguirsi di interventi che necessariamente non hanno esplicato gli effetti consolidati e di regime, si è proceduto in coerenza con le basi tecniche già adottate in sede di legge di bilancio 2023, 2024 e 2025 opportunamente rivalutate, tenendo conto anche degli ultimi elementi di consuntivo/monitoraggio che in sostanza non evidenziano eccessi di spesa rispetto a quanto previsto con le metodologie sopra citate, confermandone l'attendibilità e la relativa prudenzialità.

In particolare, si rappresenta quanto segue:

Onere complessivo per prestazione per i congedi parentali all'80 per cento della retribuzione (lavoratori dipendenti settore privato) – bilanci consuntivi 2023-2025 e previsioni da elementi di monitoraggio a tutto agosto 2026:

- 2023: 78,6 milioni di euro
- 2024: 296,3 milioni di euro
- 2025: 480,8 milioni di euro
- Stima 2026: 580 milioni di euro

Previsioni contenute nelle relazioni tecniche relative alle leggi di bilancio 2023-2025 relative al processo fino a ora implementato (relative all'incremento dal 30 all'80 per cento della retribuzione in relazione alle prestazioni di congedo):

- 2023: 120 milioni di euro
- 2024: 331 milioni di euro
- 2025: 528 milioni di euro
- 2026: 614 milioni di euro

Le misure come fino a ora implementate hanno comportato un incremento dell'utilizzo del congedo parentale, e, in particolare, l'incremento di utilizzo da parte dei padri:

Numero di beneficiari di congedo parentale per anno di competenza – Anni 2019-2025

Lavoratori dipendenti settore privato

	2019	2022	2023	2024	2025 (*)
Maschi	68.048	78.569	96.708	124.286	149.404
Femmine	259.020	273.429	264.407	289.409	302.397
Totale	**327.068**	**351.998**	**361.115**	**413.695**	**451.801**

**Dati provvisori. Lettura archivio: aprile 2026.*

La disposizione in esame nell'ampliare le tutele con l'elevazione dell'indennità dal 30 per cento all'80 per cento per un ulteriore mese intende favorire il processo in atto dal momento che, per effetto di quanto previsto dall'ordinamento almeno uno o più mesi (in dipendenza dell'ordine del figlio) con indennità all'80 per cento dovrà essere utilizzato dal padre lavoratore.

Ne consegue che sulla base dei parametri, delle ipotesi e delle valutazioni sopra esposte e di quanto rappresentato, tenuto conto anche del profilo degli oneri registrato nei vari anni e della circostanza che la disposizione in esame introduce un mese aggiuntivo all'80 per cento (in luogo del 30 per cento) rispetto a quanto già previsto, incrementato a due mesi aggiuntivi nel caso di secondo figlio e a tre mesi aggiuntivi nel caso di terzo figlio o di ordine superiore, dalla disposizione stessa conseguono i seguenti oneri:

Maggiori oneri

(milioni di euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Maggiore spesa per prestazioni	74	216	276	359	416	446	454	463	472	477
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	14	43	54	71	83	90	90	93	96	98
Totale	**88**	**259**	**330**	**430**	**499**	**536**	**544**	**556**	**568**	**575**

Nella valutazione si è tenuto conto sia del diverso profilo delle generazioni interessate dalla misura sia della circostanza che aumentando il numero di mesi di fruizione del beneficio dell'incremento dell'indennità il relativo utilizzo può essere maggiormente distribuito nel tempo. Si è tenuto, altresì, conto della stima del riparto dei figli per ordine di nascita, che come evidenziato da ISTAT nel report "Natalità e fecondità della popolazione residente – anno 2025", registra una percentuale dei nati del primo ordine al 49,1 per cento nel triennio 2023-2025.

Rimane confermato che con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici, ai collaboratori scolastici (per

i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni modificano l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, ampliando il periodo di congedo parentale indennizzato all'80 per cento della retribuzione entro il sesto anno di vita del bambino. Tale periodo passa complessivamente da tre a quattro mesi, elevati a cinque mesi nel caso di secondo figlio e a sei mesi nel caso di terzo o ulteriore figlio. Le disposizioni si applicano ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2026.*

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri prendendo a riferimento le basi tecniche adottate in occasione delle leggi di bilancio per gli anni 2023, 2024 e 2025, opportunamente rivalutate, e tenendo conto degli elementi di consuntivo e di monitoraggio.

Da tali dati risulta una spesa effettiva per prestazioni pari a 78,6 milioni di euro nel 2023, a 296,3 milioni di euro nel 2024, a 480,8 milioni di euro nel 2025 e a 580 milioni di euro stimati per il 2026, a fronte di previsioni pari, rispettivamente, a 120, 331, 528 e 614 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le previsioni richiamate dalla relazione tecnica risultano coerenti con la somma degli oneri per prestazioni ascritti alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022, all'articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 2023 e all'articolo 1, commi 217 e 218, della legge n. 207 del 2024, e che il dato di consuntivo per il 2023 coincide con quello già riportato nella relazione tecnica riferita alla legge di bilancio per il 2025. Dal confronto emerge, negli anni dal 2024 al 2026, una spesa effettiva inferiore a quella stimata in misura compresa tra il 5,5 e il 10,5 per cento circa, a conferma del carattere prudenziale della metodologia adottata, sebbene lo scostamento appaia in progressiva riduzione. La relazione tecnica riferita all'articolo in commento attribuisce la riduzione dello scostamento proprio alla progressiva implementazione delle misure.

Ciò premesso, si rileva che non vengono esplicitati i parametri utilizzati per la quantificazione dell'intervento in esame, che presenta peraltro caratteristiche diverse rispetto ai precedenti, in quanto il numero delle mensilità aggiuntive varia in funzione dell'ordine di nascita del figlio. La relazione tecnica si limita infatti a richiamare la quota dei nati del primo ordine (49,1 per cento nel triennio 2023-2025), senza indicare le quote dei nati di ordine successivo, i tassi di utilizzo ipotizzati per le mensilità aggiuntive, che potrebbero risultare inferiori a quelli registrati per le prime mensilità di congedo, né la ripartizione dei beneficiari tra madri e padri,

anche in considerazione del fatto che, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, almeno una delle mensilità indennizzate all'80 per cento dovrà essere fruita dal padre. Andrebbero pertanto acquisiti tali elementi, al fine di consentire una puntuale verifica della stima.

Si osserva inoltre che l'incidenza della contribuzione figurativa sugli oneri per prestazioni risulta crescente rispetto ai precedenti interventi: nel 2036 essa è pari a circa il 21 per cento, a fronte di circa il 17,6 per cento nell'ultimo anno dell'orizzonte di stima della legge di bilancio per il 2025 (per il 2034, 420 milioni per le prestazioni e 74 milioni per la contribuzione figurativa) e di circa il 16 per cento in quello della legge di bilancio per il 2024 (per il 2033, 167 milioni per le prestazioni e 27 milioni per la contribuzione figurativa). Andrebbero pertanto chiarite le ipotesi sottostanti a tali discrepanze.

Con riferimento al profilo temporale degli oneri, andrebbe confermato che la crescita registrata negli ultimi anni dell'orizzonte di stima sia riconducibile alla sola dinamica retributiva, considerato che il beneficio deve essere fruito entro il sesto anno di vita del bambino e che, pertanto, la stratificazione delle generazioni interessate dovrebbe esaurirsi indicativamente entro il 2033. Andrebbe altresì indicato l'onere a regime.

Per quanto attiene alla mancata imputazione di oneri per la sostituzione del personale scolastico, analogamente a quanto già rilevato in occasione dei precedenti interventi, appare utile acquisire chiarimenti circa la prudenzialità dell'ipotesi di invarianza adottata dalla relazione tecnica, considerato che l'ampliamento fino a sei mesi del periodo indennizzato all'80 per cento rende più probabile una fruizione continuativa per periodi superiori a dieci giorni, limite entro il quale il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione dei docenti assenti con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Articolo 60
*(*Voucher *per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)*

La norma, al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, riconosce ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie presso l'INPS e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un contributo nel limite di spesa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da erogare al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco degli undici mesi successivi, su richiesta e in alternativa al relativo congedo parentale.

Il contributo non può eccedere la misura pari a cinquecento euro mensili, da destinare all'acquisto di servizi di *babysitting* e per fare fronte agli oneri per i servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017. Per i genitori entrambi lavoratori autonomi, il contributo è corrisposto ad uno solo. Il contributo non concorre ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per il calcolo dell'Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021.

I criteri di accesso, le modalità di utilizzo del beneficio e le procedure ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			**Fabbisogno**			**Indebitamento netto**		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Contributo fino ad un massimo di 500 euro al mese per un massimo di tre mesi per i servizi dell'infanzia, a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie presso l'INPS	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e riferisce che, nel triennio 2023-2025, i beneficiari di congedo parentale con riferimento alle gestioni INPS per commercianti, artigiani, lavoratori autonomi agricoli e alla gestione separata sono stati in media circa 2.200 annui a fronte circa 21.000 annue beneficiarie di indennità di maternità.

La misura si configura come un intervento sperimentale della durata di un triennio (anni 2027, 2028 e 2029) e nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027-2029.

La relazione tecnica ribadisce infine che l'onere derivante dalla misura è, dunque, pari a 15 milioni di euro per ciascun anno 2027-2029.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame riconosce ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie dell'INPS, inclusa la Gestione separata, un contributo fino a 500 euro mensili per l'acquisto di servizi di* babysitting *e di servizi educativi per la prima infanzia, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui per il ciascun anno del triennio 2027-2029. Il beneficio è concesso, su richiesta e in alternativa al congedo parentale, per un massimo di tre mesi negli undici mesi successivi al termine del congedo di maternità o paternità e, qualora entrambi i genitori siano lavoratori autonomi, spetta a uno solo di essi. Un decreto interministeriale disciplina i criteri di accesso, le modalità di utilizzo del beneficio e le procedure ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite di spesa.*

In proposito, considerato che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa, rinviando a un decreto interministeriale la definizione delle procedure ai fini del suo monitoraggio, non si formulano osservazioni.

Articolo 61
(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

Normativa vigente. L'articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto il finanziamento del reddito di libertà, volto a favorire l'indipendenza economica e i percorsi di autonomia ed emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. A questo scopo, ha disposto un incremento di 3 milioni di euro per il 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006. Lo stesso Fondo è stato negli anni successivi più volte rifinanziato, per la medesima finalità. L'articolo 1, comma 187, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha reso strutturale il finanziamento della misura, incrementando il Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

L'articolo 1, comma 222, della legge n. 207 del 2024 ha incrementato il finanziamento di un ulteriore milione di euro annui a decorrere dal 2025 e l'articolo 1, comma 229, della legge n. 199 del 2025 ha ulteriormente incrementato il finanziamento di 5,5 milioni per il 2026, 9 milioni per il 2027 e 4 milioni annui a decorrere dal 2028.

Le risorse nell'ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinate a finanziare il reddito di libertà, sulla base delle disposizioni richiamate, sono quindi pari a 16,5 milioni di euro nel 2026, 16 milioni di euro nel 2027 e 11 milioni di euro a decorrere dal 2028.

La norma incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, per le finalità di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia per il finanziamento del reddito di libertà (comma 1).

Le risorse nell'ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinate a finanziare il reddito di libertà diventano quindi pari a 18 milioni nel 2027 e 13 milioni in ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 11 milioni di euro a decorrere dal 2030.

La norma, inoltre, modificando l'articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge n. 213 del 2023, estende fino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. L'esonero è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Si ricorda che, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione. I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui all'art. 105- *bis* del D.L. 34/2020 (comma 1)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Proroga dell'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che assumono tra il 2027 e il 2029 donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà, di cui all'art. 1, c.191, della L. 213/2023 (comma 2)	0,4	1,3	1,6				0,4	1,3	1,6
Maggiori entrate tributarie									
Proroga dell'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che assumono tra il 2027 e il 2029 donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà, di cui all'art. 1, c.191, della L. 213/2023 - effetti fiscali (comma 2)		0,2	0,4		0,2	0,4		0,2	0,4
Minori entrate contributive									
Proroga dell'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che assumono tra il 2027 e il 2029 donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà, di cui all'art. 1, c.191, della L. 213/2023 (comma 2)				0,4	1,3	1,6			

La relazione tecnica afferma che il comma 1 è volto a incrementare il finanziamento della misura cosiddetto “Reddito di libertà”, istituita dall’articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata alle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità economica.

Il rifinanziamento è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2029, derivandone corrispondenti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica rappresenta che l’articolo 1, commi da 191 a 193, della legge n. 213 del 2023 ha introdotto per il triennio 2024-2026, un incentivo contributivo volto a favorire l'inserimento lavorativo delle donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.

La misura è finalizzata a incentivare i datori di lavoro privati ad assumere donne particolarmente vulnerabili, riducendo il costo del lavoro mediante un esonero totale della contribuzione previdenziale a loro carico.

La durata dell'esonero varia in funzione della tipologia contrattuale adottata: dodici mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; fino a diciotto mesi complessivi dalla data della prima assunzione qualora il rapporto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato; ventiquattro mesi in caso di assunzione direttamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La disposizione in esame è diretta prorogare la misura per il triennio 2027-2029. Dai dati amministrativi INPS per il periodo giugno 2024-settembre 2026 si registra un numero di istanze pervenute e accolte pari a 178 relativo all'esonero di cui all'articolo 1, commi 191-193, della legge n. 213 del 2023.

In termini di oneri per esonero contributivo, sono stati registrati i seguenti valori a consuntivo:

- Consuntivo 2024: 0,045 milioni di euro
- Consuntivo 2025: 0,152 milioni di euro

Stima 2026 (sulla base monitoraggio a tutto agosto 2026): 0,17/0,2 milioni di euro.

Pertanto, sulla base di tali indicazioni, si è ritenuto, prudenzialmente, di individuare una numerosità annua di assunzioni pari a 150 per ciascuno degli anni 2027-2029.

Si sono, dunque, formulate una serie di ipotesi:

a) il 50 per cento delle assunzioni avviene con contratto a tempo indeterminato;

b) il restante 50 per cento del contingente viene assunto con contratto a tempo determinato e soltanto un ulteriore 50 per cento viene successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato;

c) le platee si distribuiscono in maniera uniforme all'interno di ciascun anno;

d) la retribuzione media mensile adottata per l'anno 2027 è pari a 1.630 euro;

e) si è utilizzata un'aliquota contributiva media per il datore di lavoro pari al 31 per cento;

f) sono stati considerati gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame utilizzando una aliquota media del 23 per cento.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo e al netto degli effetti fiscali.

Onere derivante dall'esonero contributivo del 100% concesso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni di donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà effettuate negli anni 2027-2029

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	**Onere per assunzioni a tempo determinato e trasformazioni Lordo effetti fiscali**	**Onere per assunzioni a tempo indeterminato Lordo effetti fiscali**	**Onere complessivo Lordo effetti fiscali**	**Effetti fiscali per il datore di lavoro**	**Onere complessivo Netto effetti fiscali**
2027	-0,2	-0,2	-0,4	0,0	-0,4
2028	-0,6	-0,7	-1,3	0,2	-1,1
2029	-0,6	-1,0	-1,6	0,4	-1,2
2030	-0,4	-0,8	-1,2	0,4	-0,8
2031	0,0	-0,3	-0,3	0,2	-0,1
2032	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
2033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 il finanziamento del reddito di libertà (comma 1) ed estende alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà, introdotto dall'articolo 1, commi da 191 a 193, della legge n. 213 del 2023 per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026 (comma 2).*

La relazione tecnica stima gli oneri derivanti dalla proroga dell'esonero sulla base di una platea di 150 assunzioni per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di una retribuzione media mensile pari a 1.630 euro per il 2027.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la platea di 150 assunzioni annue ipotizzata dalla relazione tecnica, sulla base del monitoraggio INPS relativo al periodo giugno 2024-settembre 2026, nel quale risultano complessivamente accolte 178 istanze, tenga conto del possibile ampliamento delle beneficiarie del reddito di libertà, il cui riconoscimento costituisce un requisito per l'accesso all'esonero, per effetto dell'aumento dei finanziamenti della misura. Gli stanziamenti sono infatti passati da 1,85 milioni di euro nel 2023 a 10 milioni nel 2024, 11 milioni nel 2025 e 16,5 milioni nel 2026; per effetto del comma 1 dell'articolo in esame, essi ammonterebbero a 18 milioni nel 2027 e a 13 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Si segnala inoltre che, con il messaggio n. 3110 del 2 ottobre 2026, l'INPS ha comunicato il trasferimento di ulteriori 3,9 milioni di euro

da parte del Dipartimento per le pari opportunità, destinati a finanziare domande ammissibili rimaste prive di copertura.

Non si formulano osservazioni sulle ulteriori ipotesi adottate dalla relazione tecnica e sul procedimento di quantificazione, che risulta sostanzialmente verificabile sulla base dei parametri indicati.

Articolo 62
(Incremento del fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)

La norma incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore[135] di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027 al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore (comma 1).

Per l'attuazione di tale previsione è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 2).

In proposito, si rammenta che l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2025[136] ha, da ultimo, incrementato la dotazione della seconda sezione del predetto Fondo di 10 milioni di euro, per l'anno 2025. La relazione tecnica riferita a tale disposizione afferma che, a partire dalla sua istituzione, il Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale prevedeva uno stanziamento pari ad euro 40 milioni, ma in applicazione delle misure di *spending review*, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009 e del DPCM 7 agosto 2023, lo stesso ha subito dei tagli per il triennio 2024-2026, nella misura del 3 per cento nel 2024 e del 5 per cento nei due anni successivi. Pertanto, conclude sul punto la citata relazione tecnica, che la disposizione ha incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale degli enti del Terzo settore, in ragione del costante, notevole sovrannumero, rispetto all'ammontare delle risorse disponibili, delle domande di accesso al fondo medesimo presentate dagli enti potenziali beneficiari

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[135] Di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

[136] Recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, di cui all'art. 72, del D.Lgs. 117/2017 (comma 1)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

La relazione tecnica si limita a richiamare i contenuti della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma incrementa la dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027 (comma 1). Per l'attuazione di tale previsione è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 2).*

Al riguardo, pur rilevando che i maggiori oneri derivanti dalla disposizione risultano circoscritti all'importo dell'autorizzazione di spesa prevista, andrebbe chiarita la dotazione della seconda sezione del Fondo a legislazione vigente a decorrere dal 2027, al fine di valutare l'entità del rifinanziamento disposto dalla norma rispetto alle risorse già disponibili.

Andrebbe altresì chiarito se le riduzioni disposte dall'articolo 135, comma 2, del presente provvedimento sul programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (allegato 7) incidano sulla dotazione del medesimo Fondo, al fine di verificare l'effettivo incremento delle risorse ad esso destinate.

Articolo 63
(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)

La norma integra l'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore), disposizione che già disciplina un contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali,

introducendo la fattispecie di contributo per l'acquisto di autoveicoli adattati per il trasporto di persone con disabilità motoria.

In particolare, è autorizzata la spesa di 4,59 milioni di euro nell'anno 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per l'erogazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di contributi agli Enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore che abbiano acquistato autoveicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada)[137], di cilindrata sino a 3.000cc e potenza sino a 130kw, forniti di serie con sollevatori elettro-idraulici per il trasporto di soggetti disabili[138], con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o adattati permanentemente entro un mese dall'immatricolazione. Il contributo non può superare il 18 per cento del costo complessivo al netto dell'IVA sostenuto per l'acquisto del veicolo e per l'adattamento [comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 3-*bis*].

In tale quadro, la definizione delle modalità attuative delle previsioni testé descritte è affidata ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con particolare riferimento [comma 1, lettera *b)*, capoverso comma 4]:

- agli ulteriori requisiti relativi al numero minimo di posti accessibili nonché volti a garantire che gli autoveicoli per i quali sia assegnato un contributo rimangano in maniera duratura nella proprietà di Enti iscritti al predetto Registro e che, in maniera altrettanto duratura, siano destinati al trasporto di persone con ridotte o impedite capacità motorie [numero 1)];
- alla cadenza dell'erogazione dei contributi, a partire da quelli per gli autoveicoli acquistati nel secondo semestre del 2027 [numero 2)];
- al termine per la richiesta del contributo [numero 3)];
- all'eventuale affidamento di tutte o parte delle attività per la gestione del ciclo di vita del contributo anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, nel limite di quota parte della complessiva autorizzazione di spesa testé menzionata non superiore a 90.000 euro per l'anno 2027 e a 180.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 [numero 4)].

 L'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi

[137] L'articolo 54, comma 1, lettera *f)*, del codice della strada definisce gli autoveicoli per trasporti specifici. Si tratta di veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

[138] Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore degli Enti iscritti al registro del Terzo settore di cui all'art. 45, del D.Lgs. 117/2017, finalizzato all'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità motoria (comma 1)	4,6	9,0	9,0	4,6	9,0	9,0	4,6	9,0	9,0

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori spese, nel limite di 4,59 milioni di euro nel 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Precisa, inoltre, che, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, capoverso 4), quota parte dell'autorizzazione sino a 0,09 milioni per l'anno 2027 e 0,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 può essere destinata ad attività di assistenza tecnica per l'implementazione della misura agevolativa, attraverso l'affidamento a società di mercato o *in-house* per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al netto della somma utilizzabile per l'assistenza tecnica, quella destinata all'agevolazione è di 4,41 milioni nel 2027 (agevolazioni per gli acquisti effettuati a partire dal mese di luglio) e di 8,82 milioni annui a decorrere dal 2028. Aggiunge che il limite di spesa verrà ripartito tra gli ETS che abbiano acquistato un autoveicolo nuovo immatricolato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada), fornito di serie o adattato permanentemente con sollevatori elettroidraulici per il trasporto di persone con disabilità, nel rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti con il decreto attuativo previsto dal comma 1, lettera *b)*, capoverso 4 (requisiti sulla stabile destinazione del mezzo acquistato, per un numero minimo stabilito di anni, al trasporto delle persone con disabilità a cura di ETS; eventualmente, requisiti sul numero minimo dei posti accessibili). La natura di limite di spesa comporta che l'ammontare del contributo da assegnare a ciascun beneficiario sarà definito ripartendo la

disponibilità tra tutti gli ETS aventi titolo in proporzione al costo di acquisto e di adattamento dei veicoli, comunque nel limite massimo, per ciascun veicolo, del 18 per cento del costo stesso al netto dell'IVA.

La misura – prosegue la relazione tecnica – comporterà anche effetti indotti espansivi dell'economia (maggiore produzione di autoveicoli o di loro parti, maggiori adattamenti dei veicoli, maggiori vendite) dei quali non si tiene conto, a fini prudenziali.

A soli fini informativi, la relazione tecnica rappresenta che il limite di spesa di 8,82 milioni di euro annui a regime è bastevole, a situazione invariata, per assicurare un contributo pari al 17,64 per cento del prezzo di acquisto. Il numero annuo di autoveicoli immatricolati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 285 del 1992 («veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo»), è infatti:

Anno	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Immatricolazioni	275	165	176	194	188

Numero di autoveicoli immatricolati con "destinazione" = "TRAS.SPECIFICO PERSONE PART.CONDIZIONI" presenti nei dataset disponibili nell'Open data del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dati disponibili fermi al 2019

Nei cinque anni pre-COVID – gli ultimi per i quali sia disponibile l'informazione nell'*open data* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – si è osservata, in media, l'immatricolazione di 200 autoveicoli all'anno adattati al trasporto di persone con disabilità motoria. I limiti alla cilindrata e alla potenza possono, al più, ridurre tale numero.

La banca dati non registra, però, l'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito dell'adattamento del veicolo successivo alla immatricolazione. La relazione tecnica stima che per ogni veicolo immatricolato già adattato siano quattro quelli adattati successivamente. Dunque, il numero stimato dei veicoli per i quali sorga il diritto all'agevolazione risulta di 1.000 unità all'anno.

La relazione tecnica informa inoltre che, sulla base di una ricerca di mercato, il prezzo di acquisto al netto IVA è in media di 50 mila euro.

Ne segue che il contributo, che è ricompreso nel limite di spesa complessivo di 8.820.000 euro annui a regime, ammonterà in media al $\frac{8.820.000}{1.000\times50.000} = 17{,}64\%$ del costo di acquisto al netto IVA.

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si rileva preliminarmente che la norma integra l'articolo 76 del Codice del Terzo settore, introducendo un*

contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, dotati di sollevatori elettro-idraulici o permanentemente adattati per il trasporto di persone con disabilità motoria. A tal fine, è autorizzata una spesa di 4,59 milioni di euro per il 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, destinata agli enti iscritti al RUNTS. Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 18 per cento del costo sostenuto, al netto dell'IVA, per l'acquisto e l'eventuale adattamento del veicolo, nel rispetto dei requisiti tecnici e di cilindrata e potenza previsti dalla norma. Le modalità di attuazione sono demandate a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, che definirà in particolare: i requisiti minimi di accessibilità e gli obblighi di mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dei veicoli; la periodicità di erogazione dei contributi; i termini per la presentazione delle domande; l'eventuale affidamento a soggetti terzi delle attività di gestione del contributo, entro il limite di 90.000 euro per il 2027 e 180.000 euro annui dal 2028.

*La relazione tecnica quantifica gli oneri della disposizione in 4,59 milioni di euro per il 2027 e 9 milioni di euro annui dal 2028. Di tali risorse, fino a 90.000 euro nel 2027 e 180.000 euro annui dal 2028 potranno essere destinati all'assistenza tecnica per la gestione della misura. Le risorse effettivamente disponibili per le agevolazioni saranno pertanto pari a 4,41 milioni di euro nel 2027 e 8,82 milioni di euro annui a regime. La relazione precisa che, trattandosi di un limite di spesa, le risorse saranno ripartite tra tutti gli ETS aventi diritto, in proporzione ai costi sostenuti per l'acquisto e l'adattamento dei veicoli, fermo restando il limite massimo del 18% del costo al netto dell'IVA per ciascun veicolo. L'importo effettivo del contributo dipenderà quindi dal numero delle domande ammissibili. Sulla base delle ipotesi formulate per la stima degli oneri, le risorse annue a regime (8,82 milioni di euro) consentirebbero di riconoscere un contributo medio pari al 17,64 per cento del costo di acquisto, sostanzialmente in linea con il massimale del 18 per cento previsto dalla norma. (*cfr. supra*).*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è configurato come limite massimo di spesa e che il contributo da riconoscere a ciascun beneficiario sarà determinato in funzione delle risorse disponibili, fermo restando il limite massimo del 18 per cento del costo di acquisto e adattamento del veicolo previsto dalla norma.

Articolo 64
(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

La norma autorizza la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP), da destinare

alla realizzazione di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, al fine di promuovere e favorire l'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale (comma 1). È altresì stabilito che i predetti progetti sono realizzati nell'ambito di un programma annuale di interventi predisposto dal CIP[139], il quale trasmette annualmente al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione sull'utilizzo delle risorse, sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Contributo in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) finalizzato alla promozione dell'accesso alle discipline sportive delle persone con disabilità (comma 1)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza una spesa pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per la realizzazione, da parte del Comitato italiano paralimpico (CIP), di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale sul territorio nazionale. Le attività relative alla definizione del programma annuale e al monitoraggio degli interventi saranno svolte dal CIP e dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non determineranno ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma autorizza la spesa di 700.000 euro annui per il triennio 2027-2029 a favore del Comitato italiano paralimpico (CIP), destinata a progetti di promozione e diffusione dello sport per le persone con disabilità intellettiva e relazionale (comma 1). Gli interventi sono attuati nell'ambito di un*

[139] D'intesa con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

programma annuale predisposto dal CIP[140], che è tenuto a rendicontare le risorse utilizzate, le attività svolte e i risultati conseguiti (comma 2).

La relazione tecnica riferisce che le attività relative alla definizione del programma annuale e al monitoraggio degli interventi saranno svolte dal CIP e dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non determineranno ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso, da un lato, che l'onere è limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa, configurata come contributo di importo predeterminato in favore di un unico soggetto; dall'altro, che gli interventi sono definiti nell'ambito di un programma annuale e sottoposti a monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 65
(Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)

Le norme introducono l'articolo 360-*novies* nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (TUIR), prevedendo, per l'anno 2027, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15 per cento, sui compensi relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, corrisposti al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni.

L'imposta sostitutiva si applica su un importo massimo di compensi pari a 800 euro ai dipendenti che abbiano percepito, nell'anno 2026, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. Il regime agevolato è applicato automaticamente dal sostituto d'imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

L'agevolazione si applica anche al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è disciplinato in regime di diritto pubblico, mentre è escluso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario di una specifica agevolazione fiscale. Per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, il beneficio si aggiunge alle agevolazioni fiscali già previste dalla normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[140] Si ricorda che il Comitato italiano paralimpico (CIP) è un ente ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori entrate tributarie									
Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - IRPEF	703,7			703,7			703,7		
Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale regionale					40,3			40,3	
Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale comunale					19,9			19,9	
Maggiori spese correnti									
Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale regionale		40,3							
Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale comunale		19,9							
Maggiori entrate tributarie									
Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale comunale						4,6			4,6

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - imposta sostitutiva	345,2			345,2			345,2		
Minori spese correnti									
Imposizione agevolata al 15% sulle retribuzioni accessorie corrisposte nel 2026, entro il limite di 800 euro, ai dipendenti pubblici con reddito non superiore a 50.000 euro - addizionale comunale			4,6						

La relazione tecnica riepiloga il contenuto delle norme e stima i seguenti effetti finanziari riferiti all'articolo in esame:

(milioni di euro)

Detassazione accessorio settore pubblico	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Irpef	-703,7	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-40,3	0	0
Addizionale comunale	0	-19,9	4,6	0
Imposta sostitutiva	345,2	0	0	0
Totale	**-358,5**	**-60,2**	**4,6**	**0,0**

La relazione tecnica afferma che la platea interessata dalla norma è costituita da circa 3 milioni di unità sulla base della rilevazione del Conto Annuale e delle assunzioni in deroga previste da speciali diposizioni di legge.

Sulla base dei predetti elementi, la relazione tecnica stima il minore gettito erariale come differenza tra il gettito riferito all'aliquota marginale media IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e il gettito derivante dall'imposta sostitutiva del 15 per cento.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme introducono, per l'anno 2027, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15 per cento, sui compensi relativi al trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, entro il limite di 800 euro e a*

condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2026 non superi 50.000 euro.

La relazione tecnica individua una platea di circa 3 milioni di dipendenti pubblici e quantifica gli effetti finanziari considerando la differenza tra il gettito calcolato applicando l'aliquota marginale media dell'IRPEF e delle relative addizionali e quello derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15 per cento. Per il 2027 sono stimate minori entrate IRPEF pari a 703,7 milioni di euro e maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a 345,2 milioni di euro. Sono inoltre previste minori entrate per le addizionali regionali e comunali pari complessivamente a 60,2 milioni di euro nel 2028 e maggiori entrate per l'addizionale comunale pari a 4,6 milioni di euro nel 2029.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti al procedimento di stima, necessari per procedere a una verifica della quantificazione. Sarebbe pertanto opportuno acquisire ulteriori elementi informativi, quali, ad esempio, la distribuzione della platea interessata per classi di reddito, l'ammontare complessivo e medio dei compensi accessori assoggettabili al regime agevolato, la quota di dipendenti per i quali trova applicazione il limite massimo di 800 euro e le aliquote marginali medie dell'IRPEF e delle addizionali utilizzate ai fini della stima.

Articolo 66, commi da 1 a 11
(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

Le norme modificano:

- il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 56 del 2019 al fine di prevedere che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possano procedere, per il 2027, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (con una diminuzione, pertanto, del 25% della quota prevista a legislazione vigente) (comma 1).
 Viene mantenuta ferma la non applicazione della suddetta disposizione al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, le assunzioni sono confermate sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente
- la lettera *a)* e *b)* del comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto legge n. 112 del 2008, al fine di prevedere che il sistema delle Università statali

possa procedere nel 2027 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente (con una diminuzione, pertanto, del 25% della quota prevista a legislazione vigente). Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per il 2027 (gli stessi sono pertanto esclusi dalla misura di contenimento delle facoltà assunzionali) (comma 2);

- il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo. n. 218 del 2016, al fine di prevedere che anche per il 2027 gli Enti pubblici di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta del 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 3);
- il terzo e quarto periodo del comma 654 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, con riguardo alle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di estendere il limite alle relative facoltà assunzionali del 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno accademico precedente, già previsto per l'a.a. 2025/2026, anche all'a.a. 2027/2028. La disposizione conferma il limite del 100 per cento per l'a.a. 2026/2027 e lo rende strutturale a decorrere dal 2028/2029 (comma 4);
- il primo periodo e il terzo periodo del comma 828 della legge n. 207 del 2024, al fine di ridurre ulteriormente[141] a decorrere dall'a.s. 2027/2028, rispettivamente, l'organico dell'autonomia del personale docente di 4.925 posti, e la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di 2.049 posti [comma 5, lettera *a)*];
- il comma 829 della legge n. 207 del 2024, al fine di disporre che per il 2027 le Autorità indipendenti individuate dalla medesima disposizione[142] e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente [comma 5, lettera *b)*].

[141] Rispetto a quelle già previste nell'assetto vigente.

[142] L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Viene, altresì, disposto che per il 2027 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le Autorità di sistema portuale e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura non comprese nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, inserite nel conto economico consolidato[143] nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possano procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Tale disposizione non si applica alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali di rilevante interesse culturale, ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20 (comma 6).

Con DPCM, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, può derogarsi a quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi (comma 7). Per effetto di quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 de 2001, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo (comma 8).

Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario (comma 9).

Viene, quindi integrato il comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di prevedere che nelle more dell’adozione del DPCM con il quale, ai sensi del medesimo comma, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni di personale pubblico, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere alla sostituzione, in ciascun esercizio finanziario, del personale appartenente ai propri ruoli che, nello stesso esercizio finanziario, sia stato collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla vigente disciplina previdenziale, nei limiti delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nella medesima annualità per effetto dei predetti collocamenti a riposo e, per i Corpi di polizia e il Corpo

[143] E individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

nazionale dei vigili del fuoco, comunque nei limiti di un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'annualità stessa, dandone evidenza all'interno dei piani triennali dei fabbisogni di personale (comma 10).

Resta fermo quanto previsto dal comma 832 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 che stabilisce che parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del *turn over* possa essere utilizzata al fine di incrementare i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle predette riduzioni, in misura non superiore al 10 per cento del valore dei medesimi fondi determinato per il 2016 (comma 11).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate extratributarie									
Riduzione del turn-over nel pubblico impiego applicata alle assunzioni, nell'anno 2027, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (commi 1-6)	260,2	431,2	431,2						
Minori spese correnti									
Riduzione del turn-over nel pubblico impiego applicata alle assunzioni, nell'anno 2027, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (commi 1-6)				260,2	431,2	431,2	260,2	431,2	431,2
Minori entrate tributarie e contributive									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Riduzione del turn-over nel pubblico impiego applicata alle assunzioni, nell'anno 2027, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 75% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente - effetti riflessi (commi 1-6)				126,2	209,1	209,1	126,2	209,1	209,1

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell'articolo fornisce un quadro di sintesi (riportato a seguire) dei risparmi ascrivibili ai commi da 1 a 6.

(euro)

Risparmi blocco *turn over* 25%		
	Risparmio 2027	**dal 2028**
Comma 1 (Ministeri, PCM Agenzie e EPNE)	130,5	130,5
Comma 2 (Università)	33,3	33,3
Comma 3 (Enti pubblici di ricerca)	6,9	6,9
Comma 4 (Istituzioni AFAM)	0,7	3,9
Comma 5, lettera *a)* (Scuola)	83,9	251,7
Comma 5, lettera *b)* (Autorità indipendenti)	1,8	1,8
Comma 6, (Lista S13 e altro)	3,2	3,2
Totale generale	**260,2**	**431,3**

La relazione tecnica reca, altresì, le segue precisazioni.

Con riferimento al comma 10 viene evidenziato che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le assunzioni di personale effettuate ai sensi della presente disposizione avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate a spese di personale a tempo indeterminato e, per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, nel limite numerico delle unità cessate nella stessa annualità. La neutralità finanziaria della disposizione è, inoltre, assicurata dall'emanazione del suddetto DPCM, all'interno del quale, a fronte della verifica della congruità dei citati oneri, è garantita la loro capienza nelle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione interessata disponibili a legislazione vigente.

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si evidenzia preliminarmente che le norme introducono per il 2027 una nuova disciplina limitativa del* turn over *nelle Amministrazioni pubbliche, prevedendo in particolare che:*

- *le amministrazioni dello Stato, quali Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzie ed enti pubblici non economici (comma 1) e le università statali (con l'esclusione dei ricercatori universitari) possano procedere, nel 2027, ad assunzioni a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno precedente (comma 2);*
- *enti e gli istituti pubblici di ricerca, per il 2027, possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno precedente (comma 3);*
- *gli enti e le istituzioni AFAM possano procedere, per l'anno accademico 2027/2028, ad assunzioni a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno accademico precedente (comma 4)*
- *per il settore scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, sia disposta un'ulteriore riduzione di 4.925 posti dell'organico dell'autonomia e di 2.049 posti delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario [comma5, lettera* a)*];*
- *le Autorità indipendenti [comma 5, lettera b)] e ulteriori enti e amministrazioni individuate dalla disposizione (comma 6) possano procedere nel 2027, ad assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno precedente. Sono esclusi dalla predetta riduzione le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, i soggetti costituiti in forma societaria, le ONLUS e le amministrazioni con non più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.*

Ulteriori disposizioni prevedono, tra l'altro, la possibilità derogare con DPCM alle disposizioni in esame, ferma restando l'invarianza dei risparmi ascritti all'articolo (comma 7) e che gli enti e le amministrazioni interessate dal taglio del *turn over* di cui ai commi precedenti adeguino la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, agli effetti delle riduzioni recate dai commi da 1 a 6 e dal comma 11 (comma 8). Viene, inoltre, consentito alle amministrazioni ivi contemplate, nelle more dell'emanazione del DPCM autorizzatorio *ex* articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di sostituire, in ciascun esercizio finanziario, il personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età nel medesimo esercizio, previa evidenza nel Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n.

165 del 2001 (comma 10). Parte dei risparmi di spesa previsti possono essere, inoltre, utilizzati al fine di incrementare, entro una percentuale massima, i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie delle medesime riduzioni (comma 11).

Viene, quindi, disposto che entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 6, in materia di riduzione del turn over*, siano versate dalle amministrazioni interessate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario (comma 9).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati ed egli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, in merito ai risparmi derivanti dalle introdotte misure di limitazione del turn over*, ai commi d 1 a 6, come dettagliati dalla stessa relazione tecnica con riguardo ai singoli settori di intervento.*

Con riferimento alla contabilizzazione degli effetti finanziari, si rileva che i risparmi derivanti dalla riduzione delle facoltà assunzionali sono registrati nel prospetto riepilogativo come maggiori entrate extratributarie sul saldo netto da finanziare e come minori spese correnti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Tale rappresentazione appare coerente con il meccanismo previsto dal comma 9, che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme derivanti dall'applicazione delle limitazioni del turn over, previa determinazione delle stesse da parte delle amministrazioni interessate. Sul punto non si formulano osservazioni.

Nulla da osservare in merito alle altre disposizioni dell'articolo stante la portata ordinamentale delle stesse.

Con specifico riguardo al comma 10, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbe per altro confermato che le assunzioni consentite nelle more dell'adozione del DPCM autorizzatorio siano effettuate nel rispetto delle limitazioni delle facoltà assunzionali previste dai commi da 1 a 6, in modo da non pregiudicare il conseguimento dei risparmi ad essi ascritti.

Articolo 66, comma 12
(Risorse per il potenziamento delle amministrazioni economico finanziarie)

La norma autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, per il potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico finanziarie, anche con riguardo alle misure di contrasto all'evasione fiscale e altre misure fiscali di cui al capo V del titolo II (comma 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Risorse da destinare al potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie (comma 12)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Risorse da destinare al potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie - effetti riflessi (comma 12)				12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, per il potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico finanziarie.*

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti chiarimenti circa la concreta destinazione delle risorse autorizzate, precisando in particolare se le stesse siano destinate a spese di personale ovvero ad altre tipologie di intervento. Tali chiarimenti appaiono necessari anche al fine di verificare la quantificazione delle maggiori entrate tributarie e contributive, pari a 12,1 milioni di euro annui, ascritte alla disposizione dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che sembrerebbero presupporre l'utilizzo delle risorse per spese di personale.

Articolo 66, comma 13
(Disposizioni in materia di risorse decentrate del personale delle aree professionali e di Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dei ministeri)

La norma dispone che le risorse del Fondo risorse decentrate del personale delle aree professionali e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei ministeri possano essere utilizzate

anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie in favore dei dipendenti in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa (comma 13).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell'articolo e riferisce che questa non determina nuovi o maggiori oneri tenuto conto che verranno utilizzate, per le previste finalità, risorse già disponibili nei Fondi dei trattamenti accessori del personale.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che le risorse del Fondo risorse decentrate del personale delle aree professionali e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dei ministeri possano essere utilizzate, in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie in favore dei dipendenti (comma 13).*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, come anche confermato dalla relazione tecnica, a tal fine verranno utilizzate risorse già disponibili nei Fondi dei trattamenti accessori del personale.

Articolo 67
(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

Normativa vigente. L'articolo 24, della legge n. 448 del 1998 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali (comma 1). Il suddetto criterio si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego (comma 4).

La norma apporta specifiche modifiche al comma 1 dell'articolo 24, della legge n. 448 del 1998 che disciplina il meccanismo di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione. In particolare la disposizione:

- esclude il personale dirigente della carriera prefettizia e quello della carriera diplomatica dall'applicazione del meccanismo di adeguamento annuale di diritto degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi, previsto dalla medesima disposizione con riguardo al personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione e che prevede che questo sia computato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale [comma 1, lettera *a)*, numero 1];

 Si evidenzia che l'articolo 23, comma 1, lettera *g)*, del DPR n. 114 del 2001 (Recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, e al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia) e l'articolo 26, comma 1, lettera *g)*, del DPR n. 316 del 2001 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti normativi e retributivi) prevedono la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, della legge n. 448 del 1998 con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e alla carriera prefettizia.
- precisa che gli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, ai fini dell'applicazione del meccanismo, siano determinati in base alla media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, al netto delle componenti arretrate [comma 1, lettera *a)*, numeri 2, 3 e 4].

Vengono, altresì, introdotte ulteriori novelle al comma 4 della medesima disposizione che, nel testo vigente, estende l'applicazione del suddetto criterio al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo del relativo adeguamento retributivo triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo delle altre categorie del pubblico impiego. In particolare, la novella precisa che, con riguardo a tale personale, gli incrementi medi pro capite sulla base dei quali parametrare gli adeguamenti sono quelli conseguiti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, eccetto il personale destinatario dell'adeguamento annuale previsto dal comma 1 (il personale pubblico non contrattualizzato), calcolati con il criterio della media ponderata con la consistenza numerica di tali categorie, al netto delle componenti arretrate [comma 1, lettera *b)*].

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione interviene al fine di chiarire alcuni criteri sulla base dei quali l'Istituto nazionale di statistica determina la percentuale degli incrementi retributivi del personale non contrattualizzato, dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato in relazione agli incrementi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici. Tale intervento si rende necessario, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale devono essere definite "*nuove discipline legislative idonee a ripristinare i limiti della spesa globale*". In particolare, la disposizione chiarisce che la media da utilizzare per il calcolo degli incrementi medi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati è quella ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle predette categorie. L'utilizzo della media ponderata è finalizzato a evitare errate rappresentazioni dell'effettivo incremento medio *pro capite* previsto dalla norma che deriverebbero dall'attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse. Viene inoltre stabilito che, al fine di evitare duplicazioni, nella base di calcolo non sono considerati gli arretrati in quanto già trovano evidenza nella valutazione dell'incremento retributivo registrato nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina dei meccanismi di adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998 che, nell'assetto vigente, prevede che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie del suddetto personale individuate dalla norma, siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT e conseguiti l'anno precedente dalle categorie di personale contrattualizzato sulle voci retributive e che tale criterio trovi applicazione anche ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo del relativo adeguamento retributivo triennale tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo delle altre categorie del pubblico impiego.*

In particolare, le disposte novelle escludono il personale dirigente della carriera prefettizia e quello della carriera diplomatica dall'applicazione del suddetto meccanismo di adeguamento annuale e, in termini generali, prevedono che, ai fini dell'adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato, si debba tener conto degli aumenti medi, calcolati dall'ISTAT, ottenuti l'anno precedente dai dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, calcolati con la media ponderata per numero di dipendenti di ciascuna categoria, al netto delle componenti arretrate [comma 1, lettera

a)*]. Viene, altresì, disposto che l'adeguamento triennale degli stipendi dei magistrati e degli avvocati e dei procuratori dello Stato sia determinato sulla base degli incrementi medi del trattamento economico complessivo ottenuti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione dei destinatari dell'adeguamento previsto per le categorie non contrattualizzate, al netto degli arretrati e con applicazione della media ponderata per il numero dei dipendenti di tali categorie [comma 1, lettera* b)*].*

La relazione tecnica riferisce che la disposizione è volta a garantire, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, "nuove discipline legislative idonee a ripristinare i limiti della spesa globale. La stessa riferisce che il richiamo all'utilizzo della media ponderata è finalizzato a evitare l'incremento medio pro capite sia determinato attribuendo lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse e che l'esclusione dalla base di calcolo degli arretrati è volta ad evitare duplicazioni in quanto questi già trovano evidenza nella valutazione dell'incremento retributivo registrato nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Al riguardo, si chiede di acquisire una conferma del Governo che le novelle apportate dall'articolo in esame si limitino ad esplicitare la disciplina di fatto già applicata sulla base della legislazione vigente, posto che alle medesime novelle non sono stati ascritti effetti né di maggior spesa né di risparmio sui saldi di finanzia pubblica. La richiesta appare opportuna, anche con riguardo alla disposta espunzione dal testo del comma 1 dell'articolo 24 del riferimento al personale dirigente della carriera prefettizia e a quello della carriera diplomatica, posto che ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 26, comma 1, lettera g)*, del DPR n. 316 del 2001 e dall'articolo 23, comma 1, lettera* g)*, del DPR n. 114 del 2001, il suddetto articolo 24 già non troverebbe applicazione nei riguardi delle categorie di personale in riferimento.*

Articolo 68
(Computo dell'Irap sui compensi e onorari per incentivi tecnici)

La norma prevede che:

- gli articoli 45, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, in materia di incentivi tecnici per funzioni tecniche svolte dal personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti a valere sugli stanziamenti, nel limite del 2 per cento, previsti nelle procedure di affidamento, si interpretano nel senso che le risorse finanziarie ivi indicate sono comprensive degli oneri

previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP. La disposizione fa salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della stessa e non si fa luogo a loro carico del recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate (comma 1).

In particolare, il testo vigente dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per specifiche funzioni tecniche individuate dalla norma svolte dal proprio personale a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. La disposizione si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. In base al comma 3 della medesima disposizione dell'80 per cento gli importi di cui al comma 2 sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Si evidenzia che il decreto legislativo, n. 50 del 2016 risulta abrogato.

- il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, che disciplina la ripartizione tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche delle somme recuperate a titolo di spese legali a carico delle controparti, in caso di sentenza favorevole, si interpreta nel senso che tali somme vengano ripartite detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e l'IRAP. La disposizione fa salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e non si fa luogo a loro carico del recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate (comma 2).

 Nel dettaglio, il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, prevede che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate siano ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva e comunque in misura non superiore al trattamento economico complessivo dell'avvocato. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste possiedono natura interpretativa non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 1, la relazione tecnica evidenzia, inoltre, che questo fa salvi gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della disposizione escludendo pertanto eventuali ripetizioni.

In merito al comma 2 viene, altresì, precisato che, nell'ambito della disciplina dei compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'assenza di una previsione normativa espressa ha determinato indirizzi interpretativi contrastanti e incertezze operative in merito al trattamento dell'IRAP, da cui possono derivare differenti soluzioni applicative. L'intervento prevede, analogamente a quanto previsto dal comma 1, una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene in via interpretativa sul trattamento degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP nell'ambito degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti a valere sugli stanziamenti, nel limite del 2 per cento, previsti nelle procedure di affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici (comma 1) nonché nell'ambito dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 (comma 2). Entrambe le previsioni recano una clausola di salvaguardia, in base alla quale sono fatti salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della stessa e non si fa luogo a loro carico del recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.*

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando, con riguardo al comma 2, che l'assenza di una previsione normativa espressa ha determinato indirizzi interpretativi contrastanti e incertezze operative in merito al trattamento dell'IRAP, da cui possono derivare differenti soluzioni applicative.

Al riguardo, anche alla luce di quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica, considerato che le disposizioni comportano l'inclusione dei predetti oneri nelle risorse destinate agli incentivi tecnici e la loro detrazione dalle somme recuperate a titolo di spese legali, si chiede di chiarire se e in quale misura le amministrazioni interessate abbiano finora sostenuto tali oneri al di fuori delle risorse e delle somme sopra indicate, con

conseguenti effetti finanziari sui rispettivi bilanci. In proposito, considerato che le clausole di salvaguardia previste da entrambi i commi escludono il recupero delle somme già corrisposte al personale e dell'IRAP eventualmente versata a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, andrebbe chiarito se esse siano considerate suscettibili di recupero a legislazione vigente e se i relativi introiti siano stati considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Ciò al fine di escludere che il mancato recupero delle somme medesime determini effetti finanziari negativi rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 69
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

La norma incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2.399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, al comma 1 dell'articolo 71, al comma 1 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 75 (comma 1).

Si riporta un prospetto con le destinazioni dell'incremento disposte dal provvedimento in esame:

(milioni di euro)

Norma	Destinazione / descrizione sintetica	2027	2028	2029
Art. 69, c. 2	Aggiornamento delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (ricovero ordinario e diurno), in aggiunta alle risorse dell'art. 1, c. 300, L. 207/2024	500	500	500
Art. 69, c. 3	Ulteriore finanziamento delle spese per Alzheimer e altre demenze senili (spese socioassistenziali strumentali a quelle sanitarie), aggiuntivo rispetto all'art. 1, c. 334, L. 199/2025	100	–	–
Art. 69, c. 4	Prestazioni aggiuntive del personale SSN per la riduzione delle liste d'attesa, nei limiti regionali dell'allegato 3 al DDL; di cui 213 milioni dirigenti medici e 87 milioni comparto Sanità	300	–	–
Art. 69, c. 6	Ulteriore incremento dei limiti di spesa per l'indennità di pronto soccorso (art. 1, c. 293, L. 234/2021); di cui 114 milioni dirigenza medica e 266 milioni comparto sanità	380	380	380
Art. 69, c. 7	Quota nella libera disponibilità di regioni e province autonome, anche per gli oneri derivanti dall'inflazione	138	236	273

Norma	Destinazione / descrizione sintetica	2027	2028	2029
Art. 71, c. 1	Incremento di 0,2 punti del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, che dal 2028 sale al 9% del finanziamento (di cui 0,2% gas medicinali)	–	292	292
Art. 73, c. 1	Rideterminazione al 4,7% (dal 4,6%) del tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici	146	146	146
Art. 75, c. 1	Prestazioni dei servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi per persone dipendenti da sostanze, rese in regioni diverse da quella di residenza (risorse portate a 30 milioni annui, +15)	15	15	15
Allegato 3				
Art. 69, c. 1	Quota destinata agli incrementi dei tetti automatici relativi a specifiche finalità	479	476	486
Art. 69, c. 1	Quota destinata ad assunzioni di personale da parte delle regioni	307	307	307
Art. 69, c. 1	**Totale incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard**	**2.365**	**2.352**	**2.399**

L'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato viene destinato ai seguenti interventi:

- una quota pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 è destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, ferme rimanendo le risorse previste dall'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024 (comma 2);
 Si ricorda che la disposizione richiamata, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 199 del 2025, autorizza la spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025, destinata ai *Diagnosis Related Groups* (DRG) post acuzie, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti e di 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 1.000 milioni di euro ai DRG per acuti, al fine di garantire le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno. In attuazione della disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 12 maggio 2026 recante la quantificazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie.

- una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata all'ulteriore finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile (comma 3);

 Si ricorda che l'articolo 1, comma 334, della legge n. 199 del 2025 ha destinato risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile. In base a quanto affermato dalla relazione tecnica relativa al citato comma 334, lo stanziamento è destinato alle regioni al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione.
- una quota pari a 300 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata alle a regioni e province autonome al fine di incrementare la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il limite della tariffa oraria definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato 3, pari complessivamente a 300 milioni di euro, di cui 213 milioni di euro per i dirigenti medici e 87 milioni di euro per il personale sanitario del comparto Sanità (comma 4);

 Al predetto finanziamento, che ha la finalità di ridurre le liste d'attesa, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Restano ferme le disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari complessivamente a 300 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* come rideterminato dal comma 1.
- una quota di 380 milioni di euro, a decorrere dal 2027, di cui 114 milioni di euro per la dirigenza medica e 266 milioni di euro per il personale del comparto sanità, è destinata a incrementare ulteriormente i limiti di spesa annui lordi per la specifica indennità riconosciuta al personale operante nei servizi di pronto soccorso, previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021 e successivamente incrementati (comma 6);

 In particolare, l'articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021 ha previsto la definizione, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di una specifica indennità di natura accessoria per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso. L'indennità è riconosciuta, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2022, entro limiti annui lordi pari a 27 milioni di euro per la dirigenza medica e a 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Tali limiti sono stati incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, di 100 milioni di euro complessivi per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di cui 30 milioni per la dirigenza medica e 70 milioni per il comparto sanità, e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, di cui, rispettivamente, 60 milioni per la dirigenza medica e 140 milioni per il comparto sanità.

Successivamente, l'articolo 1, comma 323, della legge n. 207 del 2024 ha disposto due ulteriori incrementi: 50 milioni di euro annui dal 2025 e ulteriori 50 milioni di euro annui dal 2026, ciascuno ripartito in 15 milioni per la dirigenza medica e 35 milioni per il personale del comparto sanità.

Sulla base delle disposizioni richiamate, i limiti di spesa annui lordi ammontano quindi complessivamente a 340 milioni di euro nel 2025, di cui 102 milioni per la dirigenza medica e 238 milioni per il comparto sanità, e a 390 milioni di euro a decorrere dal 2026, di cui, rispettivamente, 117 milioni e 273 milioni. Per effetto dell'incremento previsto dalla norma in esame, dal 2027 tali limiti salirebbero complessivamente a 770 milioni di euro annui, di cui 231 milioni per la dirigenza medica e 539 milioni per il personale del comparto sanità.

- una quota di 138 milioni nell'anno 2027, di 236 milioni nell'anno 2028 e di 273 milioni nell'anno 2029 rientra nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione (comma 7).

La norma autorizza inoltre la spesa, esterna al perimetro dell'incremento di cui al comma 1, di 100 milioni di euro per l'anno 2027, per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. Tali risorse sono assegnate al Ministero della salute, per il successivo trasferimento, entro il 31 marzo 2027, alle regioni, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - quota destinata agli incrementi dei tetti automatici relativi a specifiche finalità (comma 1)	479,0	476,0	486,0	479,0	476,0	486,0	479,0	476,0	486,0

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Quota destinata ad assunzioni di personale da parte delle regioni (comma 1)	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0	307,0
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno (comma 2)	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile (comma 3)	100,0			100,0			100,0		
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - dirigenti medici (comma 4)	213,0			213,0			213,0		
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - personale sanitario (comma 4)	87,0			87,0			87,0		
Risorse per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore (comma 5)	100,0			100,0			100,0		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dei limiti di spesa per la specifica indennità di pronto soccorso - dirigenti medici (comma 6)	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dei limiti di spesa per la specifica indennità di pronto soccorso - personale sanitario (comma 6)	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0	266,0
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Quota rientrante nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione (comma 7)	138,0	236,0	273,0	138,0	236,0	273,0	138,0	236,0	273,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Quota destinata ad assunzioni di personale da parte delle regioni - effetti riflessi (comma 1)				148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - dirigenti medici - effetti riflessi (comma 4)				103,3			103,3		
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Incremento della spesa per prestazioni aggiuntive finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - personale sanitario - effetti riflessi (comma 4)				42,2			42,2		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dei limiti di spesa per la specifica indennità di pronto soccorso - dirigenti medici - effetti riflessi (comma 6)				55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dei limiti di spesa per la specifica indennità di pronto soccorso - personale sanitario - effetti riflessi (comma 6)				129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0

La relazione tecnica afferma che il comma 1 è diretto a prevedere l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale rispetto al livello vigente, da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 333, della legge n. 199 del 2025, per un importo pari a 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2.399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Tale incremento è destinato anche alle finalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 6, al comma 1 dell'articolo 71, al comma 1 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 75.

Il comma 2 dispone che una quota dell'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro annui, sia destinata alla revisione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti. Trattasi di risorse che vanno a incrementare quelle già previste a legislazione vigente, indicate all'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 3 individua, come ulteriore finalità tra quelle cui far fronte con l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, la copertura delle spese socioassistenziali strumentali a quelle sanitarie per gli assistiti malati di Alzheimer o di altre forme di demenza senile. Tale stanziamento è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, aggiuntivo rispetto a quello già disposto dell'articolo 1, comma 334, della legge n. 199 del 2025.

Il comma 4, al fine di ridurre le liste d'attesa, individua come ulteriore finalità tra quelle cui far fronte con l'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2027, di incrementare la spesa per l'erogazione di prestazioni aggiuntive da parte dei

dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il limite della tariffa oraria definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, di un importo lordo, rispettivamente, di 213 milioni di euro e di 87 milioni di euro, per un totale di 300 milioni di euro. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le autonomie speciali, in deroga alle disposizioni che prevedono il concorso regionale o provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 5 autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027 che concorre alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. Le predette risorse sono assegnate al Ministero della salute per il successivo trasferimento alle regioni, entro il 31 marzo 2027, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2027 incrementa, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, come rideterminato dal comma 1, di complessivi 380 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già incrementati dall'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. L'incremento è finalizzato a destinare maggiori risorse per la specifica indennità prevista per i dirigenti medici e il personale del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ed operanti nei servizi di pronto soccorso, nel limite, rispettivamente, di 114 e 266 milioni di euro annui lordi.

Il comma 7 dispone che nell'ambito dell'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, una quota di 138 milioni di euro nell'anno 2027, di 236 milioni di euro nell'anno 2028 e di 273 milioni di euro nell'anno 2029 rientri nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame incrementa il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale* standard *cui concorre lo Stato di 2.365 milioni di euro nel 2027, 2.352 milioni nel 2028 e 2.399 milioni annui dal 2029, anche per le finalità dei commi 2, 3, 4 e 6 e degli articoli 71, comma 1, 73, comma 1 e 75, comma 1 (comma 1). Nell'ambito di tale incremento sono destinati:*

- *500 milioni annui dal 2027 all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni ospedaliere per acuti in ricovero ordinario e diurno (comma 2);*

- *100 milioni nel 2027 all'ulteriore finanziamento delle spese per Alzheimer e altre demenze senili (comma 3);*
- *300 milioni nel 2027 alle regioni e province autonome per incrementare la spesa per prestazioni aggiuntive del personale sanitario dipendente del SSN, di cui 213 milioni per i dirigenti medici e 87 milioni per il comparto Sanità (comma 4);*
- *380 milioni annui dal 2027 all'incremento dei limiti di spesa annui lordi per l'indennità di pronto soccorso, di cui 114 milioni per la dirigenza medica e 266 milioni per il comparto Sanità (comma 6);*
- *138 milioni nel 2027, 236 milioni nel 2028 e 273 milioni nel 2029 alla libera disponibilità delle regioni e province autonome, anche per gli eventuali oneri derivanti dall'inflazione (comma 7).*

È inoltre autorizzata, al di fuori del fabbisogno sanitario nazionale, la spesa di 100 milioni nel 2027 per concorrere agli oneri di sentenze e accordi transattivi sul riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo al personale del comparto Sanità con prestazioni giornaliere superiori a sei ore (comma 5).

Con riferimento al comma 3, relativo al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre demenze senili, la relazione tecnica precisa che lo stanziamento è aggiuntivo rispetto a quello già disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge n. 199 del 2025. La relazione tecnica riferita a quest'ultima disposizione precisa che tale stanziamento è destinato alle regioni al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione.

Si ricorda che la Corte di cassazione (sez. III, ordinanze n. 26943 e n. 33394 del 2024; sez. I, ordinanza n. 16601 del 2026) ha ribadito che le prestazioni socioassistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, anche nell'assistenza ai malati di Alzheimer, sono integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), purché tale inscindibilità sia accertata nel caso concreto.

Al riguardo, appare opportuno acquisire maggiori elementi informativi in merito agli oneri derivanti dai richiamati orientamenti giurisprudenziali, sia per gli eventuali rimborsi delle rette già corrisposte dagli assistiti, sia per le rette attuali e future da porre a carico del SSN, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate.

Con riferimento al comma 4, che destina 300 milioni di euro nel 2027 all'incremento delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, si rileva che il prospetto riepilogativo sconta maggiori entrate tributarie e contributive per 145,5 milioni di euro, a titolo di effetti riflessi.

Al riguardo, andrebbe chiarito il regime fiscale considerato ai fini della quantificazione. Si ricorda infatti che l'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2025 prevede, per i compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle

relative addizionali pari al 15 per cento. Tale regime riguarda tuttavia i compensi rideterminati ai sensi dell'articolo 1, commi 218 e 219, della legge n. 213 del 2023, che autorizzano incrementi delle tariffe orarie fino al 31 dicembre 2026, mentre la disposizione in esame fa riferimento, per il 2027, alle tariffe previste dai contratti collettivi vigenti. D'altra parte, gli effetti finanziari del regime sostitutivo sono stati quantificati anche per gli anni successivi al 2026.

Appare pertanto opportuno chiarire se il regime sostitutivo trovi applicazione anche ai compensi in esame e, in caso affermativo, verificare la congruità della componente delle maggiori entrate tributarie scontate riferita all'IRPEF, che risulterebbe inferiore rispetto a quella derivante dall'applicazione della tassazione ordinaria, ferma restando la distinta valutazione degli effetti contributivi e dell'IRAP.

Con riferimento al comma 5, che autorizza una spesa di 100 milioni di euro nel 2027 per concorrere agli oneri derivanti da sentenze e accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, appare opportuno acquisire maggiori elementi informativi sull'ammontare complessivo delle passività derivanti dalle pronunce giurisdizionali e dagli accordi transattivi, nonché sulla quota che si prevede di coprire mediante lo stanziamento disposto. Andrebbe inoltre chiarito se dalle richiamate pronunce possano derivare ulteriori oneri di carattere permanente a carico degli enti del SSN.

Con riferimento, infine, al comma 7, si evidenzia che la quota dell'incremento del fabbisogno sanitario lasciata alla libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche per far fronte agli eventuali oneri derivanti dall'inflazione, è prevista per il solo triennio 2027-2029. Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi sulla coerenza di tale delimitazione temporale con la finalità indicata, considerato che gli incrementi dei costi connessi all'inflazione possono produrre effetti anche negli anni successivi.

Articolo 70
(Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 237, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) obbliga specifiche tipologie di frontalieri (residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera e utilizzano il SSN, frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera[144] del 2020 nei casi in cui è stato esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie, i familiari a carico dei medesimi soggetti) a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN.

[144] Ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 83 del 2023.

Il successivo comma 238 prevede altresì che la regione di residenza definisca annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme, affluite al bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalità.

All'articolo 1, commi 237 e 238, della legge n. 213 del 2023, e successive modificazioni, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023 come segue:

- viene modificato il primo periodo, prevedendo che, a decorrere dal 2027, la quota di compartecipazione per i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera utilizzando il SSN e i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera, sia definita annualmente dalla regione di residenza in misura fissa, compresa tra un minimo di 30 euro e un massimo di 150 euro mensili.

 A legislazione vigente la quota di compartecipazione è compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera.

 Per i familiari a carico dei suddetti soggetti il limite massimo è di 50 euro mensili [comma 1, lettera *a)*];
- viene inserito un nuovo periodo, prevedendo che in caso di omesso pagamento sia dovuta una sanzione amministrativa pari al 100 per cento della quota non versata [comma 1, lettera *b)*];

 A legislazione vigente gli importi della quota di compartecipazione sono raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione. Con la nuova disciplina la sanzione è riferita al solo omesso pagamento, mentre l'omessa comunicazione non risulta più espressamente sanzionata.
- viene modificato il secondo periodo, relativo alla destinazione delle somme derivanti dalla quota di compartecipazione, al fine di aggiornare il riferimento temporale contenuto nella disposizione, con l'eliminazione del richiamo alle risorse disponibili a decorrere

dall'anno 2024, e di coordinare la disciplina con la nuova decorrenza fissata all'anno 2027 [comma 1, lettera *c)*].

Contestualmente, viene modificato il decreto del Ministro della salute del 14 novembre 2025, di attuazione delle suddette norme, al fine di recepire le modifiche sopra descritte [comma 2].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene a modificare la decorrenza e le modalità di determinazione della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, stabilita dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023. La disposizione conferma quanto previsto dal citato comma 238 in ordine al trattamento accessorio da riconoscere al personale medico e infermieristico delle aree di confine, che sarà definito nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente per tale finalità.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni modificano l'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023 prevedendo che, a decorrere dal 2027, la quota di compartecipazione per i residenti che lavorano e soggiornano in Svizzera utilizzando il SSN e i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera, sia definita annualmente dalla regione di residenza in misura fissa, compresa tra un minimo di 30 euro e un massimo di 150 euro mensili. Per i familiari a carico dei suddetti soggetti il limite massimo è di 50 euro mensili. Al riguardo, la relazione tecnica sottolinea che la disposizione conferma quanto previsto dal citato comma 238 in ordine al trattamento accessorio da riconoscere al personale medico e infermieristico delle aree di confine, che sarà definito nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente per tale finalità.*

Ciò premesso, andrebbero acquisiti dati circa la platea dei soggetti tenuti al versamento della quota di compartecipazione e il gettito atteso sulla base della disciplina vigente e di quella risultante dalle modifiche in esame, che prevedono importi in misura fissa e limiti massimi inferiori, anche al fine di valutare se l'eventuale riduzione del gettito possa comportare una riduzione delle risorse da destinare ai trattamenti accessori del personale medico e infermieristico delle aree di confine, considerato quanto previsto dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023[145].

[145] Si ricorda che tale disposizione prevede che le risorse di cui trattasi sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e

Articolo 71
(Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche)

Normativa vigente. Il tetto della spesa farmaceutica si articola in due limiti distinti, più volte oggetto di rideterminazione negli ultimi anni: da ultimo l'articolo 1, comma 386, della legge n. 199 del 2025 ha rideterminato il tetto della spesa farmaceutica convenzionata al 6,85 per cento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti all'8,8 per cento del medesimo aggregato, per un limite complessivo della spesa farmaceutica del 15,65 per cento.
In caso di superamento del tetto della spesa convenzionata, l'articolo 5 del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede un meccanismo di ripiano dell'intero sforamento che coinvolge le aziende farmaceutiche, i grossisti e le farmacie in misura proporzionale alle rispettive quote di spettanza sul prezzo dei medicinali. Il ripiano a carico delle aziende farmaceutiche avviene mediante versamenti alle regioni interessate, mentre quello a carico dei grossisti e delle farmacie è effettuato attraverso la rideterminazione, da parte dell'AIFA, delle rispettive quote di spettanza per i sei mesi successivi, con corrispondente incremento degli sconti a favore del Servizio sanitario nazionale.
Per la spesa relativa agli acquisti diretti, l'articolo 1, comma 580, della legge n. 145 del 2018 stabilisce invece che l'eventuale superamento del tetto sia ripianato per il 50 per cento dalle aziende farmaceutiche, in proporzione alle rispettive quote di mercato, e per il restante 50 per cento dalle regioni e province autonome che abbiano superato il relativo tetto. A tali meccanismi si affiancano specifiche forme di *payback* derivanti dagli accordi negoziali tra AIFA e aziende farmaceutiche.

La norma incrementa, a decorrere dal 2028, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016, di ulteriori 0,2 punti percentuali rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 386, della legge n. 199 del 2025, portandolo dall'8,8 al 9 per cento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato (comma 1).
Al fine di sostenere gli investimenti nel settore farmaceutico, prevede, a decorrere dal 2027, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, una riduzione della quota di ripiano dovuta dalle aziende farmaceutiche alle regioni e province autonome, per un importo complessivo non superiore a 160 milioni di euro annui (comma 2).
La riduzione è riconosciuta alle aziende farmaceutiche che, nell'anno di riferimento del superamento del tetto, abbiano effettuato, rispetto all'anno precedente, investimenti addizionali in innovazione farmaceutica,

infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo.

sperimentazione clinica, produzione di medicinali, sviluppo delle tecnologie industriali e delle attività logistiche e commerciali a elevata rilevanza strategica. Tali investimenti devono favorire capacità, competenze o infrastrutture stabilmente localizzate sul territorio nazionale, contribuendo alla produzione, distribuzione o vendita di farmaci destinati anche al SSN e al mercato italiano, nonché al rafforzamento industriale, scientifico, clinico o tecnologico del sistema farmaceutico e sanitario italiano (comma 3).
La norma demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e delle imprese e del made in Italy, da adottare entro il 31 marzo 2027, la definizione delle modalità di valutazione degli investimenti ai fini della concessione della riduzione annuale, nel limite complessivo di 160 milioni di euro annui e, per ciascuna azienda, della quota di ripiano regionale dovuta. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di ripartizione della riduzione tra le regioni e le province autonome per ciascuna azienda beneficiaria (comma 4).
Viene inoltre stabilito che l'importo della riduzione spettante a ciascuna azienda sia determinato annualmente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento degli investimenti. Le aziende applicano quindi la riduzione, su base regionale, agli importi di ripiano comunicati dall'AIFA, nel limite dell'importo dovuto per ciascuna regione e provincia autonoma, provvedendo al versamento secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente (comma 5).
Al fine di compensare le minori entrate delle regioni e province autonome derivanti dalla riduzione delle quote di ripiano, la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la compensazione del ripiano farmaceutico, con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Le relative risorse sono erogate alle regioni e province autonome entro il 30 novembre di ciascun anno. Le aziende beneficiarie comunicano entro il successivo 5 dicembre alle amministrazioni competenti e all'AIFA gli importi versati a titolo di ripiano (comma 6).
Viene infine prevista l'applicazione delle disposizioni relative alla riduzione delle quote di ripiano anche agli investimenti effettuati nel 2026 e al ripiano relativo al superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti del medesimo anno (comma 7).
Restano ferme le disposizioni in materia di compensazione dei crediti delle regioni nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti di cui all'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018 (comma 8).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Ulteriore incremento dello 0,2 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (comma 1)		292,0	292,0		292,0	292,0		292,0	292,0
Concessione di una riduzione del payback dovuto in caso di superamento del tetto di spesa alle aziende farmaceutiche che abbiano effettuato investimenti addizionali che abbiano un impatto positivo sul Servizio sanitario nazionale (comma 2)	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0

La relazione tecnica afferma che il comma 1 prevede, a decorrere dal 2028, un ulteriore incremento di 0,2 punti percentuali del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, che viene pertanto fissato al 9 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di cui lo 0,2 per cento destinato alla spesa per gas medicinali. Tenuto conto del livello di finanziamento previsto, l'incremento determina un onere di circa 292 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, che trova copertura nell'ambito dell'incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale disposto dall'articolo 69.

Con riferimento ai commi da 2 a 8, la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni sono finalizzate a sostenere gli investimenti delle aziende farmaceutiche che abbiano effetti positivi sul Servizio sanitario nazionale e contribuiscano al rafforzamento del settore industriale farmaceutico italiano. A tal fine, è prevista una riduzione delle quote di ripiano (*payback*) dovute dalle aziende farmaceutiche in caso di superamento del tetto di spesa, per un importo complessivo non superiore a 160 milioni di euro annui, a favore delle aziende che abbiano effettuato investimenti addizionali con le caratteristiche previste dal comma 3.

La relazione tecnica precisa che i commi da 4 a 6 disciplinano il procedimento per il riconoscimento della riduzione, nel limite complessivo di 160 milioni di euro annui, e le modalità di ristoro delle regioni e delle province autonome per le minori entrate derivanti dal ripiano. In particolare, al fine di assicurare il coordinamento con le tempistiche previste dalla normativa vigente, l'importo della riduzione spettante alle aziende

farmaceutiche è determinato dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro il 30 settembre di ciascun anno, ossia un mese prima della determinazione del *payback* da parte dell'AIFA. Entro il successivo 30 novembre è quindi erogato alle regioni e alle province autonome l'importo corrispondente alle riduzioni riconosciute alle aziende farmaceutiche.

Con riferimento al comma 7, la relazione tecnica precisa che la riduzione si applica a partire dal ripiano relativo al 2026, la cui determinazione da parte dell'AIFA è prevista, a legislazione vigente, entro il 31 ottobre 2027. Il comma 8 fa salve le disposizioni vigenti in materia di compensazione dei crediti nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti agli obblighi di ripiano con i debiti relativi agli acquisti di medicinali.

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dai commi da 2 a 8 in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame incrementa, a decorrere dal 2028, di 0,2 punti percentuali il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, portandolo al 9 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato (comma 1). Prevede inoltre, a decorrere dal 2027, una riduzione delle quote di ripiano dovute dalle aziende farmaceutiche in caso di superamento del predetto tetto, per un importo complessivo non superiore a 160 milioni di euro annui, a favore delle aziende che abbiano effettuato investimenti addizionali nel settore farmaceutico. Al fine di compensare le conseguenti minori entrate delle regioni e delle province autonome, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 (commi da 2 a 8).*

La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'incremento del tetto della spesa farmaceutica in circa 292 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, sulla base del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale previsto.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, non si formulano osservazioni, considerato che la quantificazione dell'onere in 292 milioni di euro annui risulta sostanzialmente coerente con il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale previsto a legislazione vigente per il biennio 2028-2029, come anche ricostruito dalla Corte dei conti[146]. Si rileva inoltre che gli effetti dell'adeguamento automatico dei tetti di spesa farmaceutica e dei dispositivi medici, conseguenti agli incrementi del finanziamento

[146] *Cfr.* Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Audizione nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, 12 ottobre 2026, tavola relativa al finanziamento sanitario. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è indicato in 144.764 milioni di euro per il 2028 e 145.826 milioni di euro per il 2029, cui corrispondono, applicando lo 0,2 per cento, rispettivamente 289,5 e 291,7 milioni di euro.

sanitario disposti dall'articolo 69, risultano già contabilizzati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento ai commi da 2 a 8, non si formulano osservazioni, considerato che la riduzione delle quote di ripiano è riconosciuta entro il limite complessivo di 160 milioni di euro annui e che le conseguenti minori entrate delle regioni e delle province autonome sono integralmente compensate mediante un apposito Fondo di pari importo.

Articolo 72
(Accesso precoce ai farmaci innovativi)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha ridefinito, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la disciplina del Fondo per i farmaci innovativi, destinato a concorrere al rimborso delle spese sostenute dalle regioni per l'acquisto di medicinali ai quali l'AIFA abbia riconosciuto il requisito dell'innovatività. Il Fondo è stato dotato di risorse pari a 1.300 milioni di euro annui, di cui 900 milioni destinati ai farmaci con innovatività piena, fino a 300 milioni ai farmaci con innovatività condizionata e 100 milioni agli agenti antinfettivi contro germi multiresistenti. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto alle disponibilità del Fondo concorrono al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, mentre le risorse non utilizzate confluiscono nel finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. L'articolo 1, comma 388, della legge n. 199 del 2025 ha successivamente ridotto la dotazione del Fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, portandola a 1.160 milioni di euro annui.

La norma prevede, in via sperimentale, per il triennio 2027-2029, che una quota non superiore a 70 milioni di euro annui del Fondo per i farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge n. 207 del 2024, sia destinata a rendere tempestivamente disponibili, anche in assenza di autorizzazione alla rimborsabilità, medicinali per il trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non esistano valide alternative terapeutiche e il trattamento sia indifferibile. Conseguentemente, per il medesimo triennio, gli importi destinati alle finalità di cui ai commi 288 e 290 del citato articolo 1 sono ridotti proporzionalmente per complessivi 70 milioni di euro annui (comma 1).

L'accesso precoce non costituisce presupposto giuridico per il riconoscimento anticipato della rimborsabilità né per la fissazione del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale e non vincola le successive decisioni della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) operante presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (comma 2).

Un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, da adottare entro il 28

febbraio 2027, disciplina le modalità e i tempi per la richiesta di accesso precoce da parte delle aziende farmaceutiche, i criteri di valutazione del farmaco e di determinazione del prezzo, nonché le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa. I medicinali autorizzati all'accesso precoce sono inseriti in un apposito elenco periodicamente aggiornato dall'AIFA (commi 3 e 4).

L'azienda titolare del medicinale è tenuta a presentare il *dossier* ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale entro trenta giorni dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciato dall'AIFA (comma 5).

L'AIFA dispone la sospensione dell'accesso precoce qualora la Commissione europea non conceda l'autorizzazione all'immissione in commercio, nonostante il parere positivo dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), ovvero in presenza di segnalazioni di sicurezza o di esigenze di approfondimento istruttorio sulla sicurezza, qualità, efficacia e conformità del medicinale. L'AIFA dispone inoltre la revoca dell'accesso precoce qualora l'azienda non presenti il *dossier* nei termini previsti, il medicinale o la nuova indicazione terapeutica non siano inseriti in una classe di rimborsabilità entro dieci mesi dalla presentazione del *dossier* oppure il medicinale sia ritirato dal mercato o ne sia sospesa la commercializzazione per decisione dell'azienda o delle autorità regolatorie (comma 6).

In caso di revoca per mancata presentazione del *dossier* o mancato inserimento in una classe di rimborsabilità entro il termine previsto, l'azienda farmaceutica è tenuta a garantire gratuitamente, senza oneri per il Servizio sanitario nazionale, la continuità terapeutica dei pazienti già avviati al trattamento, fino alla determinazione definitiva della classe di rimborsabilità, all'interruzione del trattamento o al passaggio ad altra linea terapeutica mediante gli strumenti vigenti, e comunque per non oltre dodici mesi (comma 7).

In caso di inosservanza dell'obbligo di continuità terapeutica, l'AIFA commina una sanzione pari al costo che sarebbe stato necessario sostenere per garantire la continuità terapeutica per dodici mesi, maggiorato del 10 per cento. L'AIFA può inoltre stabilire, con propria deliberazione, ulteriori misure tecniche necessarie all'attuazione dell'articolo (commi 8 e 9).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione introduce, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, un meccanismo di riconoscimento e finanziamento dei medicinali destinati al trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non esistano valide alternative terapeutiche e il

trattamento sia indifferibile, nel rispetto del limite di spesa di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio (comma 1).

La relazione tecnica riferisce che i commi da 2 a 5 disciplinano i procedimenti attuativi affidati all'AIFA, tra cui i criteri di valutazione dei medicinali e di determinazione del prezzo, le modalità di richiesta di accesso precoce da parte delle aziende farmaceutiche e i termini per la successiva presentazione del *dossier* ai fini dell'ordinaria valutazione della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale.

Con riguardo ai commi 6 e 7, la relazione tecnica illustra le ipotesi di sospensione e revoca dell'accesso precoce, richiamando il mancato rispetto del termine di presentazione del *dossier* per la classificazione definitiva e il prezzo, il mancato inserimento del medicinale in una classe di rimborsabilità entro dieci mesi dalla presentazione del *dossier* e il ritiro del medicinale dal mercato o la sospensione della commercializzazione per decisione dell'azienda o delle autorità regolatorie. Nei primi due casi è prevista, a tutela degli assistiti, la garanzia gratuita della continuità terapeutica da parte dell'azienda, senza oneri per il Servizio sanitario nazionale, per un periodo non superiore a dodici mesi.

La relazione tecnica precisa inoltre che il comma 8 prevede una sanzione a carico dell'azienda in caso di mancato rispetto della garanzia di continuità terapeutica e che il comma 9 consente all'AIFA di introdurre, con propria deliberazione, ulteriori misure tecniche attuative.

Quanto ai profili finanziari, la relazione tecnica evidenzia che la maggiore spesa per l'accesso precoce è compensata da una corrispondente riduzione della quota del Fondo per i farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge n. 207 del 2024, destinata alle finalità previste dai commi 288 e 290 del medesimo articolo 1.

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si evidenzia che la norma in esame destina, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, una quota non superiore a 70 milioni di euro annui del Fondo per i farmaci innovativi all'accesso precoce a medicinali per patologie gravi e invalidanti, in assenza di valide alternative terapeutiche e prima dell'autorizzazione alla rimborsabilità. A tal fine, riduce proporzionalmente, per un importo complessivo corrispondente, le risorse del medesimo Fondo destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 288 e 290, della legge n. 207 del 2024. La norma affida all'AIFA compiti di valutazione dei medicinali, gestione e aggiornamento dell'elenco dei farmaci ammessi all'accesso precoce, nonché di sospensione e revoca dell'accesso e di irrogazione delle eventuali sanzioni.*

La relazione tecnica afferma che la maggiore spesa, nel limite di 70 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, è compensata da una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per i farmaci innovativi

destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 288 e 290, della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che le risorse del Fondo oggetto di riduzione non risultino già impegnate o programmate per le finalità previste dalla legislazione vigente e che la loro destinazione alla nuova misura non pregiudichi gli interventi già previsti a valere sul medesimo Fondo. Andrebbe altresì confermato che l'AIFA possa provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 73
(Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa)

La norma ridetermina, a decorrere dal 2027, nella misura del 4,7 per cento il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 78 del 2015, ferme restando le procedure di determinazione dei tetti regionali mediante accordo in Conferenza Stato-Regioni, da aggiornare con cadenza biennale, tenendo conto della composizione pubblico-privata dell'offerta sanitaria, previste alla medesima lettera *b)* (comma 1).

Il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici è stato da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 399, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) nella misura del 4,6 per cento.

Con riferimento al ripiano dello sfondamento dei tetti di spesa per gli anni dal 2019 al 2023, lo Stato concorre alla copertura degli oneri a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031. Le risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente agli importi spettanti per il periodo 2019-2023 (commi 2 e 3).

Si ricorda che l'articolo 9-*ter*, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 prevede che il superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici, certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia posto a carico delle aziende fornitrici nella misura del 40 per cento per il 2015, del 45 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017. Secondo quanto riferito dalla Corte dei conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei servizi sanitari regionali[147], per il

[147] Deliberazione n. 21/SEZAUT/2025/FRG, pagina 159, nota 331, che richiama la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 73/2025/PARI, relativa al giudizio di parificazione del rendiconto regionale, riportando le informazioni sullo stato del procedimento di ripiano riferite alla Liguria.

quinquennio 2019-2023 risultava ancora attesa la certificazione ministeriale degli sfondamenti, necessaria alla determinazione delle conseguenti quote di ripiano.

L'ultimo decreto di certificazione degli sfondamenti che risulta essere stato adottato è il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022, relativo agli anni 2015-2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022.[148]

Per gli anni dal 2019 al 2023, in deroga alla disciplina vigente, i tetti di spesa regionali sono fissati al medesimo livello del tetto nazionale. Il decreto ministeriale di certificazione dell'eventuale superamento dei tetti di spesa è adottato entro il 31 marzo 2027; le regioni e le province autonome adottano i provvedimenti di competenza entro il 31 maggio 2027 (commi 4 e 5).

Le aziende fornitrici versano la quota di propria competenza relativa al 2019 entro il 30 luglio 2027 e quelle relative agli anni dal 2020 al 2023 entro il 30 luglio, rispettivamente, degli anni dal 2028 al 2031, al netto del contributo statale previsto dal comma 2 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - Rideterminazione al 4,7 per cento del tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'art. 9-ter, c.1, lett.b) del D.L. 78/2015 (comma 1)	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
Regolazione delle procedure relative al payback dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per il periodo 2019-2023, in relazione al superamento del tetto di spesa relativo a ciascuna annualità (comma 2)		350,0	350,0		350,0	350,0		350,0	350,0

La relazione tecnica afferma che il comma 1 incrementa al 4,7 per cento, a decorrere dal 2027, il tetto nazionale per l'acquisto di dispositivi medici. Il

[148] Per una ricostruzione delle successive disposizioni volte a ridurre il ripiano a carico delle aziende fornitrici, si rinvia al tema «Tutela della salute» del Servizio studi della Camera dei deputati, sezione «Tetti di spesa per i dispositivi medici».

relativo onere, pari a circa 146 milioni di euro annui, trova copertura nell'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 69.

Con riferimento ai commi da 2 a 6, la relazione tecnica riferisce che le disposizioni regolano le procedure relative al *payback* dovuto dalle aziende fornitrici per il periodo 2019-2023, a fronte del superamento dei tetti di spesa annuali. Il *payback* complessivo per le cinque annualità è valutato in circa 4.000 milioni di euro, di cui 1.400 milioni a carico dello Stato, da erogare alle regioni in quattro quote annuali di 350 milioni di euro dal 2028 al 2031. La restante quota rimane a carico delle aziende fornitrici, con pagamenti graduali dal 2027 al 2031.

La relazione tecnica quantifica pertanto gli oneri derivanti dai commi da 2 a 6 in 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma in esame incrementa dal 2027 il tetto nazionale di spesa per i dispositivi medici al 4,7 per cento (comma 1) e disciplina il ripiano relativo al periodo 2019-2023, prevedendo un concorso statale di 350 milioni di euro annui dal 2028 al 2031 (commi da 2 a 6).*

La relazione tecnica stima in circa 146 milioni di euro annui l'onere dell'incremento del tetto, a valere sul finanziamento del SSN di cui all'articolo 69, e in complessivi 1.400 milioni di euro il concorso statale al ripiano, ripartito in quattro annualità.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, non si formulano osservazioni, considerato che la quantificazione dell'onere in 146 milioni di euro annui risulta sostanzialmente coerente con il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale previsto a legislazione vigente per il triennio 2027-2029, come anche ricostruito dalla Corte dei conti[149]*.*

Si rileva inoltre che gli effetti dell'adeguamento automatico dei tetti di spesa farmaceutica e dei dispositivi medici, sebbene distintamente evidenziati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risultano entrambi ricompresi nell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard *cui concorre lo Stato, previsto dal comma 1 dell'articolo 69.*

Con riferimento ai commi da 2 a 6, non si formulano parimenti osservazioni, considerato che la riduzione delle quote di ripiano è

[149] *Cfr.* Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Audizione nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, 12 ottobre 2026, tavola relativa al finanziamento sanitario. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è indicato in 143.892 milioni di euro per il 2027, 144.764 per il 2028 e 145.826 milioni di euro per il 2029, cui corrispondono, applicando lo 0,1 per cento, rispettivamente 143,9, 144,8 e 145,8 milioni di euro.

riconosciuta entro il limite di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031.

Articolo 74
(*Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati*)

Normativa vigente. L'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica), ha previsto che ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applichi una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Il limite di spesa derivante da tale disposizione è stato rideterminato dall'articolo 45, comma 1-*ter*, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, a decorrere dal 2020, nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

L'articolo 1, comma 233, legge n. 213 del 2023 ha rideterminato il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

L'articolo 1, comma 277, legge 30 n. 207 del 2024, ha ulteriormente incrementato il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, legge n. 213 del 2023, di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026. L'articolo 1, comma 279, della legge n. 207 del 2024 ha inoltre incrementato lo stesso tetto di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, destinati all'acquisto di "prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti", con priorità per le "strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso". Da ultimo, l'articolo 1, comma 400, della legge n. 199 del 2025, lo ha incrementato di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 2026.

La relazione tecnica valuta gli oneri dell'ultimo incremento del limite di spesa, coerentemente con i precedenti, in 123 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, atteso che il volume della spesa per acquisti da privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale nell'anno 2011 (anno di riferimento) ammonta a complessivi 12,3 miliardi di euro.

La norma incrementa, a decorrere dal 2027, di 3 punti percentuali il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, previsto dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 400, della legge n. 199 del 2025. Il tetto passa quindi dalla spesa consuntivata nel 2011, pari a 12,3 miliardi di euro, maggiorata del 6,5 per cento, alla medesima spesa maggiorata del 9,5 per cento.

Dell'incremento, 2 punti percentuali sono destinati agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie; un punto percentuale è destinato agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 agosto 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (comma 1).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento di 3 punti percentuali del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, in relazione all'approvazione:

a) del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie;

b) del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 agosto 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

Si ricorda che, sulla base della spesa consuntivata nel 2011, pari a 12,3 miliardi di euro, assunta a riferimento dalle relazioni tecniche relative ai precedenti incrementi, ciascun punto percentuale del tetto corrisponde a 123 milioni di euro; l'incremento di 3 punti percentuali equivale pertanto a 369 milioni di euro annui, dei quali 246 milioni sarebbero destinati a riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie e 123 alle prestazioni ambulatoriali e protesiche.

La relazione tecnica precisa che l'incremento è stato determinato in coerenza con gli effetti finanziari dei predetti decreti sugli erogatori privati accreditati, pari complessivamente a 365 milioni di euro su base annua,

attribuendo 2 punti percentuali al decreto del 12 maggio 2026 e un punto percentuale al decreto del 7 agosto 2026.

Per quanto riguarda il DM 12 maggio 2026, nel parere della Conferenza Stato-Regioni del 2 aprile 2026, n. 47/CSR, il rappresentante del MEF indica in 280 milioni l'importo relativo all'aumento del tetto per gli acquisti dai privati, a fronte di un finanziamento complessivo di 350 milioni.

Per il DM 7 agosto 2026, la Conferenza delle Regioni indica un impatto complessivo di 210,7 milioni annui, di cui 183,1 milioni per la specialistica e 27,6 milioni per la protesica, senza distinguere pubblici e privati.

L'incremento del tetto – precisa la relazione tecnica – consente agli enti del Servizio sanitario nazionale di aggiornare le tariffe senza ridurre il numero di prestazioni acquistate dagli erogatori privati accreditati, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, comma 2, lettera e-*bis)*, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Quanto ai profili finanziari, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura nell'ambito del finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe disposto dai predetti decreti.

In particolare, per il decreto di cui alla lettera *a)*, sono state preordinate le occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024, pari complessivamente a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e per il decreto di cui alla lettera *b)*, le risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma incrementa, dal 2027, di 3 punti percentuali il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati, destinando 2 punti all'aggiornamento delle tariffe di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie e un punto a quello delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.*

*La relazione tecnica precisa che l'incremento del tetto consente agli enti del Servizio sanitario nazionale di aggiornare le tariffe senza ridurre il numero di prestazioni acquistate dagli erogatori privati accreditati, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, comma 2, lettera e-*bis*), del decreto legislativo n. 502 del 1992. Gli effetti finanziari, pari complessivamente a 365 milioni di euro annui, sono finanziati nell'ambito delle risorse già stanziate per i predetti aggiornamenti tariffari. In particolare, la relazione tecnica richiama:*

- *il decreto del 12 maggio 2026, relativo alle tariffe di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie a cui sono stati preordinati i 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, stanziati dall'articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024;*

- *il decreto del 7 agosto 2026, relativo alle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica a cui sono stati preordinati i 183 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, stanziati dall'articolo 1, comma 350, della legge n. 199 del 2025.*

Al riguardo, andrebbero forniti gli elementi alla base della quantificazione riportata dalla relazione tecnica degli effetti sui privati accreditati, pari a 365 milioni di euro annui, distinguendo gli importi riferibili ai due decreti tariffari e chiarendone il raccordo con l'incremento del tetto di spesa di 3 punti percentuali, corrispondente, sulla base delle quantificazioni dei precedenti incrementi, a 369 milioni di euro annui.

In particolare, per la riabilitazione ospedaliera e la lungodegenza post acuzie, i 2 punti percentuali destinati all'adeguamento del tetto corrisponderebbero a 246 milioni di euro, importo inferiore di 34 milioni ai 280 milioni indicati dal rappresentante del MEF nel parere della Conferenza Stato-Regioni del 2 aprile 2026, n. 47/CSR sullo schema di decreto di aggiornamento delle tariffe di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie.

Andrebbe pertanto chiarito se l'incremento previsto sia sufficiente a consentire l'aggiornamento delle tariffe senza ridurre le prestazioni acquistate. Inoltre, ove i predetti 280 milioni di euro fossero inclusi nei 365 milioni di euro complessivamente stimati dalla relazione tecnica, l'importo residuo per la specialistica ambulatoriale e la protesica sarebbe pari a 85 milioni, a fronte dei 123 milioni di euro, corrispondenti al punto percentuale destinato a tali prestazioni.

Quanto alla sufficienza degli stanziamenti richiamati, andrebbe chiarito come si faccia fronte all'onere complessivo del decreto del 7 agosto 2026, stimati dalla Conferenza delle Regioni in 210,7 milioni di euro, di cui 183,1 milioni per la specialistica ambulatoriale e 27,6 milioni per la protesica, considerato che le risorse indicate dalla relazione tecnica ammontano a 183 milioni di euro annui. In particolare, andrebbe chiarita la ripartizione degli effetti tra erogatori pubblici e privati accreditati, nonché la congruità delle risorse disponibili rispetto agli oneri derivanti dall'aggiornamento tariffario. Più in generale, andrebbe confermata la congruità delle risorse rispetto agli effetti degli aggiornamenti tariffari su tutti gli erogatori interessati.

Articolo 75
(Disposizioni in favore della lotta alla droga)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024 prevede, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, che una quota del

fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, sia vincolata alla remunerazione delle citate prestazioni. Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024, incrementando da 15 a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2027 la quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato vincolata alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze (comma 1).

Inoltre le disposizioni incrementano la dotazione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 213 del 2023, nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 2).

Si ricorda l'articolo 1, comma 186, della legge n. 213 del 2023 ha istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Successivamente, l'articolo 8 del decreto-legge n. 45 del 2025 ha destinato 1 milione di euro delle risorse del Fondo relative al 2025 ad attività di formazione e informazione dei docenti per la prevenzione delle dipendenze, senza modificarne la dotazione complessiva.

Il Fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 140 del 2026, in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti, è rifinanziato di euro 20.563.750 annui a decorrere dall'anno 2027 (comma 3).

Si ricorda che il Fondo per l'attuazione delle disposizioni in materia di detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti è stato istituito dalla legge 5 agosto 2026, n. 140, con una dotazione di 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Incremento del livello di finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) - quota destinata a sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze (comma 1)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Incremento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (comma 2)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Incremento del fondo per la detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti (comma 3)	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6

La relazione tecnica afferma che il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2027, l'incremento di 15 milioni di euro annui delle risorse destinate a sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi in favore di soggetti dipendenti da sostanze e residenti in regioni diverse da quelle ove sono ubicati i suddetti servizi. La disposizione trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento di cui al precedente articolo 69.

Relativamente ai commi 2 e 3, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le disposizioni modificano l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024, incrementando da 15 a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2027 la quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato vincolata alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.*

La relazione tecnica afferma che l'onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento di cui al precedente articolo 69. In proposito, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 2, si rileva che la disposizione rende permanente, a decorrere dal 2027, il finanziamento del Fondo nazionale di

intervento per la lotta alla droga, nella misura di 5 milioni di euro annui, mentre la dotazione originaria, di pari importo, era limitata al triennio 2024-2026.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Con riferimento al comma 3, che rifinanzia per 20.563.750 euro annui a decorrere dal 2027 il Fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 140 del 2026, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle ragioni di tale rifinanziamento, considerato che, nel corso dell'esame del relativo disegno di legge (C. 2961) che ha originato la citata legge, nella seduta del 15 luglio 2026, il Governo, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore presso la Commissione Bilancio della Camera, aveva affermato che la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026, era stata effettuata sulla base di criteri estremamente prudenziali[150]*, come riportato anche nelle premesse al parere favorevole espresso dalla medesima Commissione.*

Al riguardo, tenuto anche conto del breve intervallo trascorso dall'approvazione della predetta legge, andrebbe chiarito se il rifinanziamento, in misura superiore al doppio degli oneri annui originariamente quantificati, sia riconducibile a nuove esigenze emerse in sede di attuazione, sulla base di dati di monitoraggio, ovvero a un fabbisogno finanziario superiore a quello inizialmente stimato, fornendo gli elementi alla base della nuova quantificazione.

[150] Il Governo, nella seduta del 15 luglio 2026, ha affermato che la quantificazione degli oneri è stata effettuata "sulla base di criteri estremamente prudenziali. In particolare, ai fini della stima degli oneri è stata ipotizzata una platea teorica dei beneficiari delle misure previste dal presente provvedimento, cui è stata applicata una percentuale di soggetti richiedenti l'accesso alle misure medesime pari al 2 per cento del numero medio di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti condannati o imputati, in assenza di dati storici e serie statistiche consolidate che consentano di stimare con maggiore precisione la platea interessata. Segnala che tale percentuale tiene conto dei detenuti con pena residua fino a otto anni, ivi compresi quelli che hanno già scontato parte della pena e che hanno una pena residua minima o inferiore al limite degli otto anni.".